



DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED IMPRESA

XXXIII CICLO

***I reati di omessa bonifica e il
diritto penale ripristinatorio***

Tutor

Chiar.mo Prof.
Antonino Gullo

Dottorando

Dott.ssa Fabiana Pomes

Coordinatore

Chiar.mo Prof. Antonino Gullo

Anno Accademico 2020/2021

Sommario:

Introduzione.....	3
Capitolo I.....	7
1. La valorizzazione e l'autonomo riconoscimento del bene giuridico tutelato: l'ambiente.....	7
2. La contravvenzione di omessa bonifica <i>ex art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i>	27
2.1. La procedura amministrativa e la dubbia configurabilità di tale contravvenzione nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato impedisca la formazione del progetto di bonifica.....	39
3. La responsabilità del soggetto agente in caso di "crisi di liquidità": è possibile invocare il principio di inesigibilità?.....	50
4. La responsabilità del proprietario incolpevole per l'omessa bonifica. 67	
4.1. La posizione di garanzia in capo al proprietario: l'obbligo di impedire il reato ambientale altrui.....	82
Capitolo II.....	99
1. La responsabilità dell'ente per l'omessa bonifica: il nuovo delitto di cui all'art. 452- <i>terdecies</i> c.p.....	100
1.1. Il rapporto tra le due fattispecie di omessa bonifica e la mancata inclusione dell'art. 452- <i>terdecies</i> c.p. nei reati presupposto di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.....	115
2. L'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: il reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante. Il contenuto dell'adempimento liberatorio e la titolarità dell'obbligo di comunicazione... 125	
2.1. La responsabilità dell'ente per il reato presupposto di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: omessa bonifica e omessa comunicazione della potenziale contaminazione.....	140

3. La bonifica posta in essere dalla persona fisica si estende anche all'ente? La controversa questione relativa alla comunicabilità delle cause di non punibilità.	144
Capitolo III.....	165
1. I reati di omessa bonifica: un modello prescrittivo reintegratorio, nell'ottica di un diritto penale responsivo.....	165
2. Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali. La logica premiale di tutela <i>in extremis</i> del bene giuridico "ambiente", unita allo scopo di deflazione processuale.....	178
3. La reintegrazione dell'ambiente come circostanza attenuante: il ravvedimento operoso.....	194
3.1. Il risanamento ambientale nella sentenza di condanna o di patteggiamento: il c.d. ripristino dello stato dei luoghi.	202
3.2. La natura giuridica degli obblighi di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi: sanzione amministrativa o misura sostanzialmente penale?	209
Conclusioni.....	215
Bibliografia.....	223

Introduzione.

La salvaguardia del bene giuridico “ambiente”, oltre che nell’art. 117 della Costituzione, trova riconoscimento nella politica eurounitaria che prevede una serie di principi generali, codificati dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La disamina di tale norma, unitamente ai molteplici atti di diritto derivato adottati dall’Unione Europea e agli atti di diritto internazionale, consente di suddividere la tutela dell’ambiente in due momenti: in una prima fase, muovendo dall’assunto che molti danni ambientali possano presentare una natura irreversibile, si legittima un intervento in chiave anticipatoria (*ex ante*) e si prevede la possibilità di adottare misure preventive e precauzionali per evitare la produzione di danni o di pericoli all’ambiente; in una seconda fase, se le azioni di carattere anticipatorio non si rivelano sufficienti e non è possibile evitare il pregiudizio all’ambiente, si agisce in via correttiva (*ex post*) e si ricorre a misure di ripristino dello *status quo ante*, postulando l’operatività dei principi di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e del “chi inquina paga”.

In particolare, si valorizza la rilevanza del principio di correzione del danno alla fonte che, pur previsto dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e pur recepito dall’art. 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sembra trovare un’espressa definizione normativa; richiamato, però, a più riprese dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, esso viene definito come criterio che impone di contrastare i danni causati all’ambiente in una fase il più vicina possibile alla fonte, così da evitare che i loro effetti si amplifichino e si ingigantiscano.

Si ritiene che la disciplina in tema di bonifiche, imponendo un intervento successivo alla realizzazione del danno ambientale teso a eliminare le fonti produttive dell’inquinamento, rappresenti un chiaro esempio di applicazione del principio di correzione dei danni alla fonte.

La previsione di un delitto di omessa bonifica, accanto alla già prevista e analoga contravvenzione, costituisce una novità cruciale nel sistema penale dell'ambiente visto che, in tali fattispecie, il legislatore utilizza la minaccia della sanzione penale non solo per prevenire l'offesa ma anche per incentivare il ripristino dello *status quo ante delictum* e, cioè, la rimozione del danno ambientale.

Si tratta di una disciplina connotata da una finalità marcatamente ripristinatoria, in cui l'obiettivo perseguito è la tutela *in extremis* del bene giuridico leso e non la mera punizione del colpevole; una tutela, quindi, che segna l'abbandono del tradizionale dogma della sanzione privativa della libertà¹ e valorizza, al contempo, la previsione di sanzioni alternative e "positive"² che, lungi dal determinare un peggioramento dello *status* del reo,

¹ Sulla necessità di prevedere nuove risposte sanzionatorie che non implicino la limitazione della libertà personale, si veda BISORI, L., *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 615; DONINI, M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio al male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 3, 1211, che analizza la pena in rapporto alla riparazione o al risarcimento della vittima.

² Per un approfondimento sul dibattito relativo alle sanzioni positive, si rinvia al lavoro monografico di DONINI, M., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 52 ss.; si veda anche EUSEBI, L., *Superare la visione di una giustizia fondata sul modello della bilancia*, in *Discrimen*, 11 maggio 2020, in cui l'Autore auspica un'inversione di fondo rispetto alla visione della giustizia espressa attraverso l'immagine della bilancia, in forza della quale al negativo del reato debba risponderci con il negativo della pena; EUSEBI, L., *La pena in crisi. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1990; EUSEBI, L., *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in STILE, A. (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale: la posizione della dottrina sul progetto Grosso*, Napoli, 2003, 514 ss.; EUSEBI, L., *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *Studium iuris*, 2001, 3, 275 ss.

Offrono un importante contributo anche le riflessioni di PIERGALLINI, C., *Pene "private" e prevenzione penale: antitesi o sincretismi?*, in PALIERO, C.E., VIGANÒ, F., BASILE, F., GATTA, G.L. (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 641 ss.; sulle caratteristiche che la sanzione positiva deve possedere per esplicitare una reale efficacia preventiva, generale e speciale, si veda PALIERO, C.E., "Minima non curat praetor". *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 129 ss.

Si rinvia, infine, agli atti parlamentari relativi al Progetto di riforma del codice penale della Commissione Pisapia, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_5=0_10_1_7&facetNode_4=4_57&facetNode_3=3_1_3&facetNode_2=3_1&facetNode_6=3_1_3_1&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47445, 30 ss., in cui si evidenzia la necessità di valorizzare strumenti di risposta sanzionatoria diversi, che vadano a "delineare percorsi comportamentali conformi alle esigenze di salvaguardia dei beni fondamentali" e favoriscano condotte riparative o conciliative; muovendo, cioè, dalla ineffettività e dalla inefficacia delle

fungono da stimolo per il comportamento pro-attivo del reo mediante la promessa di una conseguenza favorevole (la non punibilità).

In tale prospettiva, ben si comprende come i reati di omessa bonifica aprano la strada a un nuovo diritto penale dell'ambiente, un diritto penale ripristinatorio in cui, così come nel diritto civile e nel diritto amministrativo, si persegue primariamente la riparazione e il ripristino dello stato dei luoghi compromessi.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di riordinare una materia complessa e delicata, valorizzando il ruolo che l'omessa bonifica assume nel quadro normativo dei nuovi "ecodelitti" e analizzando le diverse forme che gli istituti di bonifica e di ripristino sembrano assumere nel nostro ordinamento.

Premesse delle considerazioni relative alla definizione dei concetti di bonifica, di risanamento ambientale e di ravvedimento operoso, l'indagine sarà articolata su due fronti: dapprima, muovendo dal profilo soggettivo dei reati in esame, si cercherà di individuare i soggetti gravati dagli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale, evidenziando, con riguardo alle persone fisiche, il principio centrale del "chi inquina paga" e sottolineando, invece, in relazione alle persone giuridiche, le incongruenze che emergono dalla disciplina in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali; invero, pur trattandosi di reati statisticamente commessi da soggetti intranei all'impresa, il legislatore del 2015 ricomprende nel novero dei reati presupposto (art. 25-*undicies*, comma 2, lett. c, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) la sola contravvenzione di omessa bonifica prevista dall'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non anche il corrispondente delitto di nuovo conio di cui all'art. 452-*terdecies* c.p.

In secondo luogo, soffermandosi sul profilo oggettivo degli illeciti in esame, si cercherà di chiarire il rapporto tra la contravvenzione prevista dalla legislazione complementare e il nuovo delitto di omessa bonifica inserito nel codice penale, chiarendo poi le funzioni svolte dal ripristino ambientale e

pena edittale carceraria e dall'oggettivo "fallimento dell'attuale sistema penale", la Commissione predispose un "diverso sistema sanzionatorio, con l'obiettivo di realizzare il principio, così spesso richiamato nelle elaborazioni teoriche, del ricorso alla pena detentiva (soprattutto se carceraria) in termini di *extrema ratio* (artt. 26 ss.)".

valorizzandone la doppia dimensione, da un lato in una prospettiva premiale e dall'altro in un'ottica sanzionatoria.

Capitolo I
I REATI DI OMESSA BONIFICA E LE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALLA LORO CONFIGURABILITA'

SOMMARIO: 1. La valorizzazione e l'autonomo riconoscimento del bene giuridico tutelato: l'ambiente. – 2. La contravvenzione di omessa bonifica *ex art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.* – 2.1. La procedura amministrativa e la dubbia configurabilità di tale contravvenzione nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato impedisca la formazione del progetto di bonifica. – 3. La responsabilità del soggetto agente in caso di “crisi di liquidità”: è possibile invocare il principio di inesigibilità?. – 4. La responsabilità del proprietario incolpevole per l'omessa bonifica. – 4.1. La posizione di garanzia in capo al proprietario: l'obbligo di impedire il reato ambientale altrui.

1. La valorizzazione e l'autonomo riconoscimento del bene giuridico tutelato: l'ambiente.

Il diritto penale dell'ambiente, un tempo connotato solo da una generale tendenza repressiva³, pare oggi orientato anche al perseguimento di una finalità ripristinatoria, in virtù della quale diviene centrale il recupero dello *status quo ante* e delle risorse naturali compromesse da illecite aggressioni ambientali; muovendo dal presupposto che la riparazione del danno possa essere efficacemente realizzata anche mediante gli strumenti penalistici, il legislatore interviene, con la legge 22 maggio 2015, n. 68, per incentivare le condotte ripristinatorie e riparatorie del danno all'ambiente.

³ Per un'analisi sulla legislazione degli ultimi decenni e sui limiti della previgente disciplina, LO MONTE, E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004, 39 ss.; sulle proposte di riforma, che agitano il dibattito politico sorto a seguito della c.d. “emergenza ambientale”, SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 431 ss.

Tale funzione ripristinatoria, non più appannaggio del diritto civile e del diritto amministrativo, trova la sua “massima espressione”⁴ nel reato di omessa bonifica, mediante il quale si sanziona l’inadempimento degli obblighi di ripristino e di bonifica dei siti inquinati.

In realtà, però, va subito premesso che l’espressione terminologica “reato” di omessa bonifica non appare tecnicamente corretta, dovendosi piuttosto utilizzare il plurale e riferirsi ai “reati” di omessa bonifica; nel nostro ordinamento, invero, convivono due distinte fattispecie di omessa bonifica, l’una contravvenzionale (art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e l’altra delittuosa (art. 452-terdecies c.p.).

La necessità di interpretare tali norme incriminatrici in maniera coerente con i principi di giustizia e di garanzia costituzionale⁵ fondanti il nostro ordinamento giuridico impone di chiarire, anzitutto, quale sia l’oggetto di tutela che il diritto penale si propone di proteggere in campo ambientale.

Ci si deve, cioè, chiedere quale sia il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di omessa bonifica e quale sia la sua reale portata, così ponendosi le basi per un’indagine critica articolata in due punti: da un lato, si intende verificare se tali illeciti introdotti dal legislatore siano effettivamente costruiti secondo una logica di offesa a un bene giuridico o se, viceversa, si presentino come illeciti di mera disobbedienza a un precetto, tutelando una funzione amministrativa⁶ (o di governo) più che un afferrabile bene giuridico; dall’altro, ci si propone di indagare l’adeguatezza delle tecniche di incriminazioni

⁴ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2016, 28.

⁵ Per un approfondimento sui principi costituzionali che informano il sistema penale, DOLCINI, E., MARINUCCI, G., *Corso di diritto penale*, Vol. 1, 2001, Milano, 15 ss.; PALAZZO, F., voce *Legge penale*, in *Digesto disc. Pen.*, VII, Torino, 1993, 338 ss.; PALAZZO, F., *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, 199 ss.; DOLCINI, E., *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 12 ss.

⁶ Sul tema della tutela di funzioni in materia ambientale, si veda CATENACCI, M., *La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura “sanzionatoria”*, Pescara, 1996, 60 ss.; più in generale, FIORELLA, A., *Voce “reato in generale” (diritto penale)*, in *Enc. Giur.*, Vol. XVIII, 1987, 770 ss.; DOLCINI, E., MARINUCCI, G., *Corso di diritto penale*, cit., 35 ss.; PADOVANI, T., *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. Pen.*, 1987, 672 ss.; MOCCIA, S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 343 ss.

utilizzate, verificando se le fattispecie in esame possano essere qualificate come reati di danno o di pericolo, individuando, in tale ultima eventualità, i criteri di accertamento della responsabilità che orientano l'interprete a sanzionare le sole condotte concretamente offensive e non anche quelle prive di un effettivo pregiudizio al bene giuridico tutelato⁷.

Sebbene sia nota la difficoltà⁸ di addivenire a una definizione di "bene giuridico", dotata di sufficiente contenuto informativo e di reale funzione selettiva⁹, si ritiene pacificamente che, con tale espressione, si intenda "l'opzione valoriale alla base dell'incriminazione di una certa condotta"¹⁰ e, quindi, il bene o l'interesse di volta in volta tutelato dalla norma incriminatrice¹¹.

Affermatasi, poi, la possibilità per il legislatore di elevare a reato solo condotte lesive di beni giuridici dotati di rilevanza costituzionale¹², anche

⁷ In tal senso CATENACCI, M., *Voce "Bene giuridico"*, in S. CASSESE, *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 674, in cui si evidenzia come l'importanza del bene giuridico risieda nel ruolo di limite alla potestà punitiva e, quindi, di garanzia del singolo da un uso arbitrario della stessa, con la precisazione che tale ruolo si esplica in due momenti essenziali: nella fase di produzione del diritto penale, poiché si consente al legislatore di selezionare e minacciare con la pena solo fatti offensivi di beni giuridici; nella fase di applicazione del diritto penale, nel senso che al giudice si impone di considerare "tipico" solo il fatto che, in concreto, riproduce l'offesa al bene giuridico che quella norma descrive.

⁸ Per un *excursus* storico sulla teoria del bene giuridico e sulle varie concezioni susseguitesi, DONINI, M., *Teoria del reato. Un'introduzione*, Padova, 1996, 147 ss.

⁹ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2019, 5.

¹⁰ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017, 16.

¹¹ CATENACCI, M., *Voce "Bene giuridico"*, cit., 671. Sul tema si rinvia ai fondamentali contributi di FIANDACA, G., *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 139 ss.; DOLCINI, E., MARINUCCI, G., *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 333 ss.; MUSCO, E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974; ANGIONI, F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983.

Si veda, altresì, MANES, V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005; DONINI, M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, 3 ss.

¹² FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 12 ss.; BRICOLA, F., *Teoria generale del reato*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, Vol. XIX, Torino, 1973, 7 ss.

implicita, la ricerca dell'oggetto giuridico dei reati di omessa bonifica non può prescindere da una lettura integrale e sistematica delle norme costituzionali¹³.

A tal proposito giova precisare che, prima della riforma del Titolo V ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nella Carta fondamentale il termine "ambiente" non era neppure menzionato¹⁴; ciononostante, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti erano solite individuare negli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione un valido ancoraggio per riconoscere la rilevanza implicita dell'ambiente¹⁵.

In particolare, si riteneva di poter colmare tale lacuna mediante un'interpretazione sistematica e combinata delle richiamate disposizioni, così da riconoscere il rango costituzionale del bene giuridico ambiente, inteso come "insieme delle condizioni naturali e culturali nelle quali il singolo si forma e sviluppa la propria personalità"¹⁶.

Il punto di partenza della impostazione in esame è rappresentato dai principi fondamentali della Costituzione e, soprattutto, dall'art. 2 che, nel riferirsi ai diritti inviolabili dell'individuo, deve essere interpretato come

¹³ Si rinvia ai riferimenti esposti nella nota n. 11; si veda anche FIANDACA, G., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014; FIANDACA, G., *L'offensività è un principio codificabile?*, in *Foro it.*, 2001, 1, 2 ss.; FIANDACA, G., *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 42 ss.; ROMANO, M., *La legittimazione delle norme penali: ancora sui limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, Pisa, 2011, 33 ss.

¹⁴ In principio non si ravvisavano riferimenti all'ambiente neppure nel Tratto istitutivo della CEE: è solo con l'approvazione dell'Atto Unico che si inserisce il Titolo VII nel Trattato e si valorizza la qualità delle risorse naturali anche ai fini delle condizioni di vita. Per una ricostruzione in tal senso, GIUFFRIDA, R., *Le nozioni, i principi e le norme generalmente accettati nel diritto internazionale ed europeo per la tutela dell'ambiente*, in GIUFFRIDA, R., AMABILI, F. (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018, 6 ss.

¹⁵ Per una disamina completa dell'evoluzione sulla rilevanza giuridica dell'ambiente con riguardo al testo costituzionale, ROSSI, G., *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, 2, 1 ss., che, in particolare, individua tre fasi di tale percorso evolutivo: una prima fase in cui si passa dalla irrilevanza alla rilevanza giuridica dell'interesse all'ambiente; una seconda fase in cui si registra un progressivo rafforzamento della tutela giuridica dell'ambiente come interesse primario; infine una terza fase, ancora in corso, in cui si mira alla valorizzazione di tale bene. Considerazioni più risalenti sul tema, sulle elaborazioni dottrinali e sulle decisioni giurisprudenziali che si sono poste in un'ottica di "supplenza al legislatore", si rinvengono in ALPA, G., *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre: "nuovo diritto" o espediente tecnico?*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, 431 ss.

¹⁶ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 24.

“clausola aperta”¹⁷ in grado di ricomprendere una serie di diritti e di posizioni giuridiche che, seppur non tipizzate espressamente nelle disposizioni costituzionali¹⁸, si pongono in un rapporto di “presupposizione necessaria”¹⁹ rispetto alla protezione della vita e della dignità umana.

La portata precettiva di tale norma consente di interpretare in maniera evolutiva ed estensiva le disposizioni di cui agli artt. 9 e 32 del testo costituzionale. Più specificamente, da un lato si riflette sul riferimento al “paesaggio” e lo si ritiene quale sinonimo del sintagma “ambiente”²⁰ e, dall’altro lato, si estende la tutela della salute sino a ricomprendervi anche un “diritto alla salubrità dell’ambiente”²¹.

Sul punto, appare significativo un arresto delle Sezioni Unite in cui, per la prima volta, si avalla la progressiva estensione del diritto alla salute per tutelare anche tutte le condizioni in cui si svolge la vita di ciascun individuo²² e si precisa che la protezione della salute umana non debba essere assicurata solo guardando alla persona nella sua dimensione statica ma, soprattutto, tenendo conto di quella dinamica e relazionale, nonché dell’*habitat* in cui la persona vive²³.

¹⁷ Sulla clausola generale di cui all’art. 2 della Costituzione si rinvia alla disamina di BIANCA, C.M., *Diritto civile. La norma giuridica. I soggetti*, vol. I, Milano, 2002, 145 ss.

¹⁸ LO MONTE, E., *Diritto penale e tutela dell’ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, cit., 297.

¹⁹ BRICOLA, F., *Teoria generale del reato*, cit., 16.

²⁰ Sulla effettiva portata dell’art. 9 Cost., CORDINI, G., *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 5, 611 ss.

²¹ Per una ricostruzione di tale interpretazione, DELL’ANNO, P., *La tutela dell’ambiente come “materia” e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in www.lexambiente.it, 30 novembre 2011, il quale evidenzia che la situazione giuridica soggettiva da garantire era solitamente individuata in un diritto soggettivo fondamentale e assoluto. In senso critico rispetto a tale costruzione, GRASSI, S., voce *Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 2007; FRACCHIA, F., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. ec.*, 2002, 215 ss.

²² Per una disamina sull’evoluzione normativa del bene giuridico ambiente, ANGELINI, M., CAMPANI, L., (a cura di), *Tutela penale dell’ambiente e i reati in materia urbanistica*, Napoli, 2014, 3 ss.

²³ Cass. Civ., Sezioni Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172, in cui si evidenzia che l’uomo debba essere considerato “in quanto partecipe delle varie comunità – familiare, abitativa, di lavoro, di studio ed altre – nelle quali si svolge la sua personalità (...); si rende manifesto che la protezione non si limita all’incolumità dell’uomo, supposto immobile nell’isolamento della sua abitazione o solitario nei suoi occasionali spostamenti e così fatto specifico bersaglio di

Quindi, va evidenziato come, pur in assenza di uno specifico riferimento all'ambiente, esso veniva considerato come "diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività"²⁴; muovendo dallo stretto legame tra la persona e l'ambiente in cui vive, si inferiva che ogni attentato alla salubrità e all'integrità dell'ambiente comportasse, indirettamente, anche un pregiudizio per la salute umana²⁵.

Con la novella del 2001, il termine "ambiente" viene esplicitamente introdotto nel tessuto costituzionale e in particolare nell'art. 117 che, però, si limita a configurarlo come criterio di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, senza precisarne il contenuto.

Così asserito che la protezione dell'ambiente trova, oggi, un fondamento costituzionale²⁶, si deve chiarire quale sia il significato da

azioni aggressive, ma è diretta ad assicurare all'uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica, alle dette comunità, senza che ciò costituisca pericolo per la sua salute. La protezione si estende cioè alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola, e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute: essa assume in tal modo un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre". Per un approfondimento in dottrina, si veda BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, 9 ss.

²⁴ Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210. In senso analogo, Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641; Corte Cost., 15 luglio 1994, n. 306.

Anche in ambito comunitario, seppur con sfumature diverse, il bene ambiente viene ricostruito con riferimento alla salute degli individui; in tal senso si pone la celebre sentenza della Corte di Giustizia, 20 febbraio 1979, causa C-120/78, *Cassis de Dijon*. Per un approfondimento si veda ROSSI, G., (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2017, 17 ss. Sulla rilevanza comunitaria e convenzionale dell'ambiente, GIUFFRIDA, R., AMABILI, F., *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018, 38 ss.

²⁵ RAMACCI, L., *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2015, 18.

²⁶ Sul tema anche una recente pronuncia del Cons. Stato, Sez. IV, 1^a aprile 2020, n.2195, che, proprio in tema di bonifica, ribadisce che la tutela ambientale sia riconosciuta a livello costituzionale sulla base di norme non meramente programmatiche ma precettive, in virtù delle quali si considera quale illecito giuridico ogni condotta lesiva del bene protetto.

Si discute se tale fondamento possa essere considerato come riconoscimento "esplicito" o "implicito" della rilevanza costituzionale di tale bene giuridico. Da un lato, vi è chi ritiene che la novella del 2001 abbia ottenuto lo scopo di adeguare la nostra Costituzione a quelle di c.d. terza generazione, in cui l'ambiente viene considerato quale bene tutelato "espressamente" dalla Carta fondamentale, GIUNTA, F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2003, 854 ss. Dall'altro, chi si pone in un'ottica opposta, ritenendo che dalla citata novella costituzionale non possa inferirsi una "costituzionalizzazione espressa" del bene ambiente, SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 25 ss., in cui si argomenta, in primo luogo, che tale riforma attenga all'ambito del diritto pubblico e

attribuire al termine “ambiente”. La ricostruzione della nozione giuridica di ambiente, invero, rappresenta oggi un problema ancora aperto²⁷, acuito dalla possibilità che tale concetto sia interpretato diversamente²⁸ a seconda della branca cui si riferisce²⁹.

Il termine “ambiente”, notoriamente polisenso³⁰ già nel linguaggio comune, appare difficilmente definibile per “l’intrinseca complessità strutturale e il carattere multidimensionale”³¹; ciononostante, per occuparsi efficacemente della tutela penale dell’ambiente e, in particolare, dei reati di omessa bonifica, appare necessario uno sforzo esegetico che consenta di individuare l’oggetto giuridico e il “valore pre-dato”³² alle norme incriminatrici (che esse intervengono a tutelare).

costituzionale, non penale; e, in seconda battuta, che tale norma si inserisce nella parte riguardante l’ordinamento e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, e non nella prima parte della Costituzione in cui sono riconosciuti ed enunciati i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini.

²⁷ BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti-giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, 9.

²⁸ In tal senso anche ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, tomo II, Milano, 2018, 550, in base al quale “non esiste per alcun concetto un significato unico e univoco in qualsiasi contesto”, la portata semantica variando a seconda che venga preso in considerazione da parte di una normativa in funzione conservativa oppure in funzione di tutela oppure, ancora, in funzione di sviluppo economico, scientifico, tecnologico.

²⁹ Per un primo contributo sul punto, GIANNINI, M.S., “Ambiente”: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15 ss., in cui si evidenzia l’eterogeneità che il termine “ambiente” assume nei vari rami dell’ordinamento giuridico; in particolare l’Autore conduce una dettagliata analisi sul dato normativo e suddivide i dati emergenti in tre categorie: 1) l’ambiente cui fa riferimento la normativa sul paesaggio e che ricomprende le bellezze naturali, i centri storici, i parchi naturali, i parchi florifaunistici, le foreste; 2) l’ambiente cui fa riferimento la normativa sulla difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua, nel cui ambito si riconduce tutto ciò che concerne la prevenzione e la repressione di attività che portino a degradazione del suolo, ad inquinamento dell’aria e delle acque terrestri e marine, tutti aspetti che l’Autore sintetizza nell’espressione di “tutela ecologica”; 3) l’ambiente cui fa riferimento la normativa urbanistica, che attiene all’assetto del territorio, all’individuazione delle vocazioni, alla scelta delle località per le installazioni, alla precettistica degli insediamenti.

³⁰ GIUNTA, F., *Tutela dell’ambiente (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Tomo II, Milano, 2008, 1151.

³¹ CECCHETTI, M., *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, Milano, 2000, 1. Evidenzia la difficoltà di addivenire a una nozione che sia apprezzabile in termini giuridici e che, al contempo, non risulti eccessivamente generica o sfuggente, GRASSI, S., *Presentazione al volume “Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente di M. Cecchetti”*, Milano, 1996, 7.

³² FIORELLA, A., *Voce “reato in generale” (diritto penale)*, in *Enc. Giur.*, Vol. XVIII, 1987, 770 ss.

Stante l'assenza di una norma che definisca espressamente e specificamente il concetto di ambiente, si deve valorizzare il ruolo dell'interprete. Sul punto, si fronteggiano due distinte concezioni: una pluralistica, basata sull'idea di una tutela in chiave sociologica; l'altra monistica, che intende, invece, la tutela dell'ambiente in senso naturalistico.

In virtù della prima teoria, l'ambiente non esprime un valore unitario ma comprende una molteplicità di aspetti³³; viene, cioè, considerato come un complesso di beni eterogenei (si pensi alla salute, ai beni culturali, al paesaggio), che sono unificati soltanto sotto il profilo funzionale o dello scopo ultimo della tutela³⁴. Ciò significa negare al bene "ambiente" una propria autonomia e unitarietà ontologica, ritenendo che la difesa dell'ambiente sia, in realtà, la somma di tutele tra loro diverse, che presuppongono beni distinti e non riconducibili ad unità³⁵.

Dalla concezione pluralistica discende, quindi, un'accezione di ambiente "sociologica" o "allargata", comprensiva di una serie di cose da tutelare, che possono essere sia entità naturalistiche (quali fiumi, laghi) sia opere dell'uomo (quali monumenti o spazi architettonici)³⁶.

Tuttavia, tale teoria pluralistica sembra porsi in stridente contrasto con il dato normativo³⁷; a titolo meramente esemplificativo può richiamarsi l'art. 1

³³ Sulla distinzione tra teoria pluralistica tripartita e teoria pluralistica bipartita, ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, cit., 552 ss.

³⁴ Sintetizza l'idea della tutela dell'ambiente come "tutele dell'ambiente", CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, Pescara, 1992, 4 ss., specificando poi che il concetto di ambiente, non riconducibile ad unità, sia inteso come mero "supporto finalistico" che unifica diversi settori dell'ordinamento.

³⁵ CATENACCI, M., MARCONI, G., *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, 291, in cui si specificano anche le ragioni che militano (*rectius*: militavano) in favore di tale tesi. Anzitutto, la frammentarietà del quadro normativo in materia e la conseguente scarsa predisposizione di queste norme a costituire un unico e omogeneo sistema di tutela; in secondo luogo, la tendenza del legislatore a rispondere alle richieste di tutela ambientali mediante una "modernizzazione" della tutela già offerta ai beni tradizionali e individuali, quali ad esempio la tutela della salute e l'igiene dei luoghi.

³⁶ CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 17.

³⁷ *Ivi*, 6.

del D.P.R. 10 ottobre 1982, n. 915³⁸, in cui il legislatore, oltre a prevedere la tutela della salute, del paesaggio, della flora, aggiunge espressamente anche la protezione dell'ambiente contro ogni condotta di degrado; in senso analogo anche l'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203³⁹, che, nel disciplinare l'inquinamento atmosferico, sancisce in maniera chiara che il fine perseguito dalla normativa è duplice, riferendosi tanto alla salute dell'uomo quanto all'ambiente.

A conferma della separazione tra "ambiente" e "beni ambientali" (il paesaggio, beni storici, la flora, la fauna) depone, poi, la distinzione di competenze tra i diversi ministeri. In particolare, dall'analisi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente) e del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (sull'organizzazione del Ministero dei beni ambientali e culturali, oggi noto come Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) si ricava che l'attività amministrativa da essi svolta abbia ad oggetto la tutela di beni differenti: dell'ambiente in senso stretto (o, come vedremo, in senso naturalistico) nel primo caso, di tutti gli altri beni ambientali nel secondo⁴⁰.

A questi primi riconoscimenti normativi si aggiunge la fondamentale presa di posizione del legislatore costituzionale con la riforma del Titolo V. L'art. 117 Cost., invero, nel dettare le regole del riparto di competenze tra Stato e Regioni⁴¹, ribadisce la distinzione tra ambiente e beni ambientali; in

³⁸ In attuazione della Direttiva CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

³⁹ In attuazione della Direttiva CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 3 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

⁴⁰ CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 20 ss.

⁴¹ Corte Cost., 22 luglio 2009, n. 225; in dottrina, CIOFFI, A., *L'ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n. 225 del 2009*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 6, 970 ss.; CORDINI, G., *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 5, 611 ss.; MADDALENA, P., *L'interpretazione dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 6, 735 ss.

particolare, statuisce che, se da un lato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema risulta attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), dall'altro il governo e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali spettano alla competenza concorrente di Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.)⁴².

Infine, il concetto di ambiente come bene autonomo e unitario viene valorizzato dalla citata legge 22 maggio 2015, n. 68, che, inserendo nel codice penale un autonomo titolo relativo ai delitti contro l'ambiente⁴³, si conforma al dettato costituzionale e alla tendenza legislativa a riconoscere autonoma dignità a tale bene giuridico.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene maggiormente persuasiva e coerente con l'assetto normativo la teoria monistica, in base alla quale l'ambiente, quale "valore unitario"⁴⁴ e autonomo, diviene lo specifico referente finale delle norme incriminatrici in esame. In particolare, si patrocina l'idea che, nonostante le diverse oggettività giuridiche di cui l'ambiente si compone (acqua, aria, suolo), le disposizioni penali siano teleologicamente orientate alla tutela di un "unico" bene giuridico⁴⁵.

In tale ottica unitaria e monista, l'oggetto della tutela è rappresentato non da tutti i beni ambientali ma dai soli elementi della biosfera (acqua, aria e suolo), che vengono tutelati in qualità di "ecosistemi"⁴⁶, cioè di spazi all'interno dei quali si svolge un certo "ciclo biologico naturale"⁴⁷.

⁴² In ultima istanza, ciò significa scomporre il complesso concetto di ambiente in due profili: la tutela e la conservazione dell'ambiente alla potestà esclusiva dello Stato, l'uso e la fruizione dell'ambiente, che si esplica nella valorizzazione dei beni ambientali e del governo del territorio alla competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato, ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, cit., 565. Sulla ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni, Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378; Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 104; Corte Cost., 23 gennaio 2009, n. 12.

⁴³ In senso contrario CADOPPI, A., VENEZIANI, P., *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, Padova, 2019, 219 ss., secondo cui l'adozione della legge 22 maggio 2015, n. 68, andrebbe a confermare una prospettiva pluralistica del bene ambiente.

⁴⁴ *Ivi*, 552.

⁴⁵ CATENACCI, M., MARCONI, G., *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, cit., 291.

⁴⁶ *Ivi*, 292.

⁴⁷ CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 28.

Il bene giuridico che viene tutelato – l'unico, secondo tale teoria – è, quindi, il ciclo biologico, con la conseguenza che si considera come penalmente rilevante la condotta che determini un'alterazione dell'equilibrio di ciò che i biologi chiamano "ecosistema naturale"⁴⁸.

Quindi, alla base di tale tesi monista è sottesa una concezione di ambiente che, come anticipato, è "ristretta"⁴⁹; il legislatore cioè, lungi dall'accedere a una nozione di ambiente onnicomprensiva dei vari beni ambientali, adotta un significato di ambiente ristretto ai soli cicli biologici che si realizzano negli elementi fondamentali della biosfera⁵⁰ (acqua, aria, suolo).

Tuttavia, pur ritenendo condivisibile la costruzione dell'ambiente quale bene immateriale e unitario, si deve tener presente che, al suo interno, sono rinvenibili svariate componenti, "ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela"⁵¹, senza che ciò comprometta la loro riconducibilità a "unità".

Si argomenta, cioè, che al fine di evitare la formulazione di norme indeterminate e di orientare correttamente le scelte di incriminazione, si deve tener conto della "polidimensionalità del bene"⁵²; invero, in una prospettiva di concreta offensività del fatto, pare più agevole selezionare e criminalizzare dei comportamenti che si ritengano lesivi nei confronti "di ognuna delle componenti ambientali singolarmente considerate"⁵³, anziché del sistema ambientale in generale.

Di conseguenza, pur muovendo dall'assunto che l'ambiente rappresenta il "bene unitario di categoria", si deve valorizzare la possibilità di

⁴⁸ CATENACCI, M., MARCONI, G., *Temì di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, cit., 292.

⁴⁹ CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 35.

⁵⁰ CATENACCI, M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 0, 2010, 47.

⁵¹ Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

⁵² In tal senso, SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 15, in cui si precisa che, considerando l'ambiente come oggetto diretto e indifferenziato di tutela, si rinunciarebbe a una protezione davvero efficace del bene stesso.

⁵³ BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, cit., 14.

una “scomposizione” dello stesso, così da costruire le singole fattispecie incriminatrici sulla tutela dei singoli “elementi *scomposti* di ogni ecosistema”⁵⁴.

Tale relazione tra “bene di categoria” e “bene specifico del reato”, d'altronde, consente di recuperare un sostrato di materialità dell'ambiente⁵⁵ e pare anche ridurre il rischio di “volatilizzazione” dell'oggetto di tutela⁵⁶, che investe, di recente, i beni giuridici ad ampio spettro, ovvero quei beni, di cui l'ambiente è un esempio, che sono equiparabili agli interessi diffusi e che coinvolgono cerchie indeterminate di soggetti.

L'ambiente, quindi, è considerato come *genus* unitario, mentre le singole matrici di *species* (suolo, aria, acqua, territorio) rappresentano gli specifici oggetti di tutela⁵⁷ presi in considerazione, di volta in volta, dalle singole ipotesi di reato.

Tanto premesso, la corretta ricostruzione del concetto di ambiente come bene giuridico impone la preliminare disamina di un ultimo quesito, relativo al rapporto con l'uomo e, in particolare, con la salute umana. Ci si deve, cioè, chiedere se l'ambiente possa essere considerato come un bene in sé meritevole di tutela o se, invece, la sua protezione rappresenti un mezzo per garantire la piena realizzazione dell'uomo.

In base alla prima concezione, c.d. ecocentrica⁵⁸, l'ambiente rappresenterebbe un nuovo e inedito bene giuridico, con la conseguenza che la tutela degli elementi fondamentali della biosfera sarebbe fine a sé stessa⁵⁹; valorizzando l'idea di una “natura soggettivizzata”, si sostiene che l'ambiente

⁵⁴ *Ibidem*. In senso analogo, LO MONTE, E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, cit., 238.

⁵⁵ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 38.

⁵⁶ In tal senso, FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 18.

⁵⁷ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 38.

⁵⁸ Sulla distinzione tra teoria ecocentrica e antropocentrica, LUTHER, J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. dir.*, 1989, 673 ss.

⁵⁹ CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 37.

sia esso stesso titolare di alcuni diritti e che costituisca un “fine in sé” dell’ordinamento⁶⁰.

In tale ottica, lungi dal disporre di un potere illimitato di azione sull’ambiente, l’uomo è autorizzato a intervenire su questo solo a condizione che se ne conservi l’oggetto, con la conseguenza che la distruzione delle componenti ambientali determina il venir meno del suo diritto di azione⁶¹.

Tale impostazione, pur risultando apprezzabile da un punto di vista ideologico, pare confondere il concetto di “ambiente” con quello di “natura”⁶² e sembra, altresì, sollevare profili di frizione con le scelte del legislatore costituzionale e, in particolare, con la preminenza assegnata alla persona⁶³ (e non all’ambiente).

A tale concezione se ne contrappone una seconda⁶⁴, c.d. antropocentrica, in virtù della quale l’ambiente è tutelato solo in quanto funzionale al soddisfacimento dei bisogni dell’uomo⁶⁵; muovendo dall’assunto che l’uomo rappresenti un “*prius*” rispetto all’ambiente⁶⁶, si considera quest’ultimo non come entità fine a sé stessa ma quale risorsa utile al soddisfacimento dei bisogni che l’uomo, di volta in volta, presenta⁶⁷.

⁶⁰ Per una approfondita esposizione di tale teoria si rinvia a CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente*, cit., 31.

⁶¹ SIRACUSA, L., *La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 32.

⁶² CATENACCI, M., *La tutela penale dell’ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 45.

⁶³ In tal senso, GIUNTA, F., *Tutela dell’ambiente (diritto penale)*, cit., 1153.

⁶⁴ Affianco alle due concezioni di antropocentrismo ed ecocentrismo si inserisce una terza impostazione, c.d. moderata, che si configura come un temperamento della teoria antropocentrica, operato alla luce del principio di precauzione; si ritiene che la titolarità dell’ambiente non spetti all’uomo quale entità singola ma, al contrario, all’umanità nel suo complesso. Si suggerisce, quindi, di vietare lo svolgimento di quelle attività che, in presenza di una comprovata incertezza scientifica, paiono essere pericolose per l’ambiente, potendosi soddisfare i bisogni delle generazioni attuali solo quando ciò non determini la compromissione dei bisogni delle generazioni future, GIUNTA, F., *Tutela dell’ambiente (diritto penale)*, cit., 1153.

⁶⁵ CATENACCI, M., *La tutela penale dell’ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 45

⁶⁶ LUTHER, J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia*, cit., 675.

⁶⁷ CATENACCI, M., MARCONI, G., *Temi di diritto penale dell’economia e dell’ambiente*, cit., 292.

Di conseguenza, in una simile prospettiva, l'ambiente si considera come "un insieme di condizioni naturali che esistono per assicurare la sopravvivenza della specie umana (...) e sono sempre modificabili a vantaggio dell'uomo"⁶⁸.

Nella dialettica tra concezione antropocentrica ed ecocentrica, la scelta sul modo di intendere la tutela dell'ambiente deve essere giuridica, prima che ideologica, e questo impone di valorizzare (e dare preminenza a) i principi del diritto penale, mettendo da parte le personali preferenze ecologiste. In particolare, occorre riflettere sulla incompatibilità di una visione assoluta e tendente alla conservazione "integrale" dell'ambiente, quale quella ecocentrica, con i principi di *extrema ratio*, di offensività, di proporzione, di frammentarietà, e con la necessità di porre in bilanciamento l'ambiente con eventuali altri interessi contrastanti⁶⁹.

In tale prospettiva, quindi, pare preferibile una visione antropocentrica del bene ambiente, che consenta di "filtrare la polisemia del concetto in esame alla luce dello spirito personalistico della Costituzione"⁷⁰

Ciò significa ricostruire il bene giuridico di cui si tratta in un'ottica funzionale allo sviluppo della personalità dell'uomo⁷¹, richiamando la posizione preminente che i diritti della personalità⁷² assumono nella Carta fondamentale⁷³. In virtù di tale imprescindibile legame con la persona, la tutela

⁶⁸ SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 32.

⁶⁹ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 34.

⁷⁰ *Ivi*, 37.

⁷¹ ROTOLO, G., "Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 147.

⁷² La letteratura sui diritti della personalità è vastissima; lungi dal poter considerare esaustivi i seguenti riferimenti, si rinvia a RESCIGNO, P., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Trec.*, Vol. XXIII, Roma, 1990, 1 ss.; PERLINGIERI, P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 67 ss.; SANTORO PASSERELLI, F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1981, 50 ss.; CRISAFULLI, V., PALADIN, L., *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 9 ss.

⁷³ Sul punto LO MONTE, E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, cit., 270 ss., in cui si precisa che "l'opzione personalistica", che permea la Costituzione e che rappresenta la chiave di volta dell'intero sistema ordinamentale, trova il proprio riconoscimento espresso nell'ambito dei "Principi

penale deve essere rivolta agli interessi fondamentali dell'uomo, come singolo e, al contempo, come membro della collettività (art. 2 Cost.); ne deriva che la tutela dell'ambiente, quale bene collettivo, si pone come "pre-condizione necessaria"⁷⁴ all'esistenza umana e si giustifica nella misura in cui sia strumentale al pieno sviluppo della persona.

Dalle coordinate ermeneutiche suesposte appare, quindi, evidente che la scelta tra la concezione ecocentrica e quella antropocentrica non ha valenza meramente teorica ma porta con sé rilevanti conseguenze in termini di ricostruzione delle fattispecie e dei profili di offensività.

Da un lato, infatti, riconoscere che la protezione delle componenti ambientali sia fine a sé stessa significa considerare il bene giuridico ambiente quale "bene finale"; dall'altro, asserire che la tutela penale dell'ambiente sia strettamente dipendente da un potenziale pregiudizio per lo sviluppo della personalità o della salute umana impone di considerare l'oggetto di tutela quale "bene giuridico strumentale", ossia quale bene che riceve una tutela penale solo in via mediata.

Sul punto, è nota la distinzione tra "bene finale" e "strumentale": un bene è finale quando, in un certo momento storico, è idoneo a realizzare immediatamente un bisogno dell'uomo, con la conseguenza che esso trova in sé la giustificazione della sua tutela⁷⁵; è, invece, strumentale quando viene tutelato solo in vista di un'ulteriore entità, che rappresenta il vero momento finale della tutela⁷⁶.

fondamentali" della Carta e, in particolare, nell'art. 2 dedicato ai diritti inviolabili dell'uomo e nell'art. 3 che invoca il "pieno sviluppo della persona umana".

⁷⁴ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 37.

⁷⁵ FIORELLA, A., *Voce "reato in generale" (diritto penale)*, cit., 797.

⁷⁶ *Ivi*, 798. Con riguardo alla categoria degli interessi strumentali, autorevole dottrina solleva un'obiezione, riflettendo sulla difficoltà di qualificare un bene strumentale quale vero bene giuridico. Si ritiene che la necessità di "agganciare" il disvalore del bene (c.d. "a servizio") a un interesse ulteriore dimostra che solo quest'ultimo sia in grado di esprimere un sostrato assiologico che può essere definito nei termini di bene giuridico; si dovrebbe più correttamente ritenere che ad essere strumentale sia la fattispecie e non il bene, DE FRANCESCO, G., *Interessi collettivi e tutela penale. "Funzioni" e programmi di disciplina dell'attuale complessità sociale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 935.

La configurabilità di un bene strumentale dà l'avvio ad una logica di "seriazione dei beni giuridici"⁷⁷, in virtù della quale la lesione dell'oggetto strumentale tutela indirettamente il rischio di un'offesa al bene finale. Trasponendo tale logica al caso in esame e considerando l'ambiente quale bene strumentale⁷⁸ volto a tutelare in via mediata la vita, la salute o lo sviluppo della personalità umana quale bene finale, se ne inferisce che la sanzione penale possa essere correttamente comminata solo quando la condotta lesiva dell'ambiente si rivolga "in maniera concreta e pregnante verso l'offesa al bene finale"⁷⁹, residuando negli altri casi lo strumento della sanzione amministrativa.

È bene sottolineare che il legislatore non sembra aver assunto una posizione netta di preferenza per l'una o l'altra concezione di ambiente, quindi la valutazione pare demandata all'interprete che, di volta in volta, dovrà analizzare la fattispecie sottopostagli e capire se l'ambiente, nelle intenzioni legislative, sia stato tutelato in sé o come strumento per la protezione della salute umana. A tal fine, possono essere utili, seppur non dirimenti, gli indici desumibili dal testo normativo, per valutare se l'accento sia stato posto sulla salubrità dell'ambiente o sulla salute dell'uomo⁸⁰.

⁷⁷ FIORELLA, A., *Voce "reato in generale" (diritto penale)*, cit., 782.

⁷⁸ Si oppone alla ricostruzione dell'ambiente in termini di strumentalità rispetto alla salute individuale e collettiva SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 21 ss. L'Autrice sostiene che, in tal modo, si semplifica il problema del bene tutelato ma non lo si risolve; difatti, la relazione di strumentalità con l'uomo non è infettibile e non è nemmeno l'unica relazione di strumentalità rintracciabile. La tutela dell'ambiente, cioè, può apparire strumentale alla protezione di una pluralità di interessi ulteriori: non solo la salute umana, ma anche l'economia, il paesaggio, il territorio. Ritenere che il bene ambiente sia penalmente tutelabile solo in funzione della tutela di un bene finale ulteriore significa confondere il bene giuridico con lo scopo della norma. Di conseguenza, l'Autrice si esprime nel senso che la polidimensionalità dell'ambiente non possa giustificare una surrettizia applicazione del modello logico di seriazione dei beni. Una considerazione analoga si rinviene in CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 40 ss. Si evidenzia il rischio di una eccessiva "semplificazione" nei rapporti tra uomo ed ecosistema, sottolineando che i benefici derivanti dalla corretta conservazione degli equilibri ecologici dell'ambiente sono molteplici: la salute dell'uomo, intesa come stato psico-fisico ottimale che consenta poi una certa qualità della vita, è solo uno di questi.

⁷⁹ CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 39.

⁸⁰ RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 10, in cui si fa cenno anche ad

Se ciò è vero, tuttavia, non manca chi ritiene che la legislazione ambientale sia improntata, per lo più, a una visione antropocentrica dell'ambiente⁸¹, seppur letta in una dimensione evolutiva⁸².

In particolare, si richiama l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente) che considera gli “*interessi fondamentali della collettività*” quale limite alla promozione, alla conservazione e al recupero delle condizioni ambientali; l'art. 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che definisce l'obiettivo primario del testo unico nella “promozione dei livelli di *qualità della vita umana*”, da realizzarsi “attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”; l'art. 5, lett. *i-ter*), del medesimo decreto legislativo in cui si evidenzia l'intima correlazione tra la tutela ambientale e la salute dell'uomo mediante la definizione di “inquinamento”, qualificato come “introduzione diretta o indiretta (...) di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere *alla salute umana* o alla tutela dell'ambiente”; gli art. 74, lett. *cc*) e 268 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel definire l'inquinamento idrico e quello atmosferico, analogamente richiamano sia l'ambiente che la *salute dell'uomo*; l'art. 177, co. 4, del medesimo testo unico che è rivolto alla disciplina dei rifiuti e che ne impone la gestione in modo tale da evitare un “pericolo per *la salute dell'uomo*” e un “pregiudizio all'ambiente”; infine, la strumentalità dell'ambiente rispetto alla tutela della salute umana sembra desumersi dalla recente legge 22 maggio 2015, n. 68, nella quale può evidenziarsi una progressiva severità del sistema

eventuali criteri di riferimento: si pensi ai valori soglia che possono o meno essere ritagliati sull'integrità delle risorse naturali o sugli effetti dannosi e pericoli per l'uomo, oppure alla tipologia di sostanze o all'incidenza su determinate caratteristiche delle risorse.

⁸¹ CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, cit., 45.

⁸² BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., 18.

sanzionatorio nelle ipotesi in cui l'offesa all'ambiente incida anche sull'uomo o sulle sue risorse vitali⁸³.

Sul punto, una autorevole tesi dottrinale ritiene, però, che l'antropocentrismo di cui la legislazione ambientale pare intrisa debba essere considerato in un'ottica evolutiva; si parla, al proposito, di "relativizzazione della posizione antropica"⁸⁴, in virtù della quale si supera l'idea che la difesa dell'ambiente sia "solo" strumentale alla protezione dell'uomo⁸⁵, si riconosce l'alterità e l'autonomia dell'ambiente rispetto agli interessi individuali e collettivi, e si ritiene che la vera essenza di una visione "antropocentrica moderna" debba essere ravvisata nella mera necessità di contemperare la protezione dell'ambiente con gli interessi della persona⁸⁶, *uti singuli* o come collettività.

Così ricostruito il concetto di ambiente in termini unitari, si deve precisare che il bene giuridico in esame è da considerarsi quale bene sovra-individuale, *sub specie* di bene sociale⁸⁷, la cui titolarità è, cioè, attribuita ad una pluralità di soggetti indeterminabili, e che tale qualificazione nei termini di un "bene collettivo" non esclude l'opportunità di un "processo di specificazione o di concretizzazione"⁸⁸, che sia teso a enucleare dal bene generale e di categoria⁸⁹ quello che è l'interesse specifico, di volta in volta considerato dalla norma incriminatrice.

⁸³ In tal senso, CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 32.

⁸⁴ BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., 19.

⁸⁵ *Ivi*, 18.

⁸⁶ *Ivi*, 16.

⁸⁷ Sulla categoria dei beni sovra-individuali e sulla ulteriore suddivisione in beni sociali e beni istituzionali, CATENACCI, M., *Voce "Bene giuridico"*, cit., 672.

⁸⁸ DE FRANCESCO, G., *Interessi collettivi e tutela penale. "Funzioni" e programmi di disciplina dell'attuale complessità sociale*, cit., 937 ss.; nello stesso senso anche LO MONTE, E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, cit., 218 ss.

⁸⁹ Sul rapporto tra bene di categoria e bene specifico si veda BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., 19 ss., che richiama, a titolo esemplificativo, i delitti contro la persona, in cui la tipicità si incentra sulle modalità di aggressione alle diverse articolazioni (vita, incolumità individuale, libertà, ecc..) del medesimo bene di categoria (la persona).

A conclusione dell'indagine sul bene giuridico della fattispecie di omessa bonifica, si ritiene di dover svolgere un'ultima riflessione che dia atto delle fonti europee e internazionali che, tramite le norme costituzionali, entrano nell'ordinamento interno. Anzitutto si deve precisare che la salvaguardia del bene giuridico ambiente, inteso nel senso sopra tratteggiato, trova riconoscimento nella politica eurounitaria che prevede una serie di principi generali, codificati nell'art 191, par. 2⁹⁰, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La disamina di tale norma, unitamente ai molteplici atti di diritto derivato⁹¹ adottati dall'Unione Europea e agli atti di diritto internazionale⁹², consente di suddividere la tutela dell'ambiente in due momenti: in una prima fase, muovendo dall'assunto che molti danni all'ambiente possano presentare una natura irreversibile, si legittima un intervento in chiave anticipatoria (*ex ante*) e si prevede la possibilità di adottare misure preventive e precauzionali⁹³ per evitare la produzione di danni o

⁹⁰ Tale disposizione prevede che “la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi di precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Per un approfondimento su tale norma, si rinvia a AMADEO, S., *Commento all’art. 191 TFUE (Ambiente nel diritto dell’Unione: obiettivi, fondamenti della politica ambientale, criteri di riparto delle competenze tra Unione e Stati membri; azione esterna in materia ambientale; controllo giurisdizionale)*, in TIZZANO, A. (a cura di), *Trattati dell’Unione Europea*, Milano, 2014, 1617 ss..

⁹¹ Tra i tanti, il richiamo va alla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

⁹² Si pensi al Primo programma d’azione del 1973 e ai successivi, meglio analizzati in GIUFFRIDA, R., AMABILI, F., *La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, cit., 30 ss.

⁹³ I principi di prevenzione e di precauzione appaiono, *prima facie*, sovrapponibili poiché hanno un contenuto comune correlato alla funzione di tutela anticipatoria; ma, ad una più attenta analisi, è possibile individuarne le caratteristiche differenti. Il principio di prevenzione si lega ad una incertezza fattuale e riguarda danni ambientali rispetto a rischi che sono già conosciuti e scientificamente provati; ciò significa che, rispetto a tali rischi nomologicamente noti, il principio in esame impone l’adozione di quelle misure volte ad evitare che si verifichi il danno ad essi conseguente. Il principio di precauzione, invece, si lega ad una incertezza nomologica, nel senso che si riferisce ai rischi che scientificamente non sono noti; in altre parole, tale principio determina un’anticipazione ulteriore della soglia di tutela dell’ambiente, perché evita l’esposizione al rischio di danno anche nell’ipotesi in cui il rischio che esso si verifichi non sia scientificamente provato. Una disamina completa di tali profili si rinviene in RUGA RIVA, C., *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in DOLCINI, E., PALIERO, C.E. (a cura di), *Scritti in onore di Marinucci*, II, Milano, Giuffrè, 2006, 1743 ss.; RUGA RIVA, C., *Dolo e colpa nei reati*

pericoli all'ambiente; in una seconda fase, se le azioni di carattere anticipatorio non si rivelano sufficienti e non è possibile evitare il pregiudizio all'ambiente, si agisce in chiave correttiva (*ex post*) e si ricorre a misure di ripristino dello *status quo ante*, postulando l'operatività dei principi di correzione⁹⁴, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del "chi inquina paga".

Rimandando la disamina del principio del "chi inquina paga" al prosieguo⁹⁵, occorre soffermarsi sul principio di correzione del danno alla fonte che, pur correttamente recepito nell'art. 3-*ter* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non trova un'espressa definizione normativa; richiamato però, a più riprese, dalla giurisprudenza eurolunitaria⁹⁶ e nazionale⁹⁷, esso viene definito come criterio che impone di contrastare i danni causati all'ambiente in una fase il più vicina possibile alla fonte, così da evitare che i loro effetti si amplifichino e si ingigantiscano.

Alla luce di tali considerazioni, appare chiaro che la disciplina in tema di bonifiche, imponendo un intervento successivo alla realizzazione del danno ambientale teso a eliminare le fonti produttive dell'inquinamento, rappresenti

ambientali, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015, CASTRONUOVO, D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2011, SALVEMME, I., *Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 24 maggio 2018.

Specificamente sul principio di precauzione e sulla sua rilevanza nell'ambito del diritto penale, CASTRONUOVO, D., *Principio di precauzione e diritto penale: paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, Aracne, 2012. Utile può essere, poi, il rinvio ad altre opere monografiche, CORN, E., *Il principio di precauzione. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, Giappichelli, 2013; CONSORTE, F., *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, Giappichelli, 2013.

⁹⁴ RENNA, M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Quadr. Dir. Ambiente*, 1-2, 2012, 81 ss.; una disamina del principio di correzione dei danni ambientali si rinviene anche in STEA, G., *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 51 ss., in cui si evidenzia che, oltre alla evidente valenza correttiva e ripristinatoria, il principio in esame si caratterizza per una connotazione preventiva.

⁹⁵ Per l'analisi di tale principio si rinvia al par. 5.

⁹⁶ Tra le pronunce più rilevanti, Corte di Giustizia, 9 luglio 1992, C-2/90, Rifiuti Valloni, in cui la Corte giustifica un divieto di importazione di rifiuti proprio sulla base del principio di correzione alla fonte del danno, ritenendo che, nel caso concreto, questo imponesse di smaltire i rifiuti in un luogo vicino a quello di produzione, al fine di evitare l'ulteriore espansione dei danni durante la fase di trasporto dei rifiuti.

⁹⁷ *Ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3544; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2509; TAR Veneto, Venezia, Sez. III, 7 maggio 2015, n. 493; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2013, n. 5469.

un chiaro esempio di applicazione del principio di correzione dei danni alla fonte⁹⁸.

Si tratta, invero, di una normativa di assoluta centralità nel sistema penale ambientale poiché, in tali fattispecie, il legislatore utilizza la minaccia della sanzione penale non solo per prevenire l'offesa ma anche come stimolo per il ripristino dello *status quo ante delictum* e, cioè, per la rimozione del danno ambientale⁹⁹.

Tutto ciò premesso, si deve procedere alla disamina della prima fattispecie di omessa bonifica presente nel nostro ordinamento, cioè quella contravvenzionale di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. La contravvenzione di omessa bonifica ex art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Per comprendere appieno la struttura di tale norma incriminatrice, giova premettere l'*excursus* storico che ha condotto all'attuale formulazione della stessa ed evidenziare le varie fasi in cui si è articolata l'evoluzione legislativa sul tema. Invero, prima dell'introduzione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ultimo tratto di cammino normativo sancito dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, la disciplina in tema di bonifica ambientale si snodava tramite un duplice riferimento legislativo: da un lato, l'art. 58 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152¹⁰⁰ che puniva chi, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, provocasse un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali o determinasse un pericolo concreto e attuale di inquinamento ambientale, prescrivendo un obbligo a procedere agli interventi

⁹⁸ In tal senso anche ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, cit., 558 ss.

⁹⁹ MICHELETTI, D., *Il reato di contaminazione ambientale (interpretazioni a confronto sull'art. 51-bis d.lgs. 22/1997)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 108 ss.

¹⁰⁰ Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole; esso viene abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e sanzionando con l'arresto e con l'ammenda l'inosservanza della disposizione anzidetta; dall'altro, l'art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22¹⁰¹ che sanzionava chi avesse cagionato il superamento dei limiti di cui al comma 1, lett. a) del medesimo decreto o chi avesse determinato l'inquinamento o un pericolo di inquinamento concreto e attuale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto in questione¹⁰², sancendo poi un obbligo di provvedere alla bonifica nel rispetto della procedura di cui al citato art. 17¹⁰³.

La disciplina della bonifica dei siti inquinati così tratteggiata veniva, però, abrogata con l'emanazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che sostituisce le tradizionali fattispecie ancorate al superamento di limiti tabellari, sinora esaminate, con una nuova ipotesi di reato contravvenzionale costruita mediante l'uso di soglie specificamente indicate. Il riferimento è all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "bonifica dei siti"¹⁰⁴ che, nella prima parte del

¹⁰¹ Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuazione delle Direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, oggi abrogato dall'art. 264 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

¹⁰² La disciplina di cui all'art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 rimase inattuata sino all'emanazione del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 mediante il quale vennero stabiliti, in coerenza con quanto prescritto dal primo comma dell'art. 17, i.c.d. "limiti di accettabilità" della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla destinazione d'uso dei siti, le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni, i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica e di tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

¹⁰³ Come si evince dal dato letterale, la fattispecie di cui all'art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1996, n. 22 presentava un ambito più circoscritto rispetto a quello della disposizione di cui all'art. 58 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, dal momento che ancorava la punibilità al superamento o al pericolo di superamento dei "limiti di accettabilità", e non genericamente ad un danno all'ambiente o ad un pericolo di inquinamento ambientale. Inoltre, mentre l'art. 58 richiedeva necessariamente che il danno o il pericolo all'ambiente fosse determinato da un comportamento omissivo o commissivo in violazione alle disposizioni del citato decreto del 1999, l'art. 51-*bis*, letto alla luce dell'art. 17, prescriveva l'obbligo di bonifica anche nell'ipotesi in cui l'inquinamento fosse cagionato in maniera accidentale. Per un raffronto giurisprudenziale tra le due fattispecie previgenti in esame, si veda Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 4019.

¹⁰⁴ In giurisprudenza e in dottrina è corrente la denominazione di "omessa bonifica". Come osservato da RUGA RIVA, C., *L'omessa bonifica nella giurisprudenza di Cassazione. Due questioni ancora aperte: rileva già l'inottemperanza alle fasi precedenti l'approvazione del progetto? Si tratta davvero di una condizione obbiettiva di punibilità?*, in *Lexambiente.it*, 15 giugno 2012, la denominazione più aderente alla natura del reato sarebbe quella di

primo comma, sanziona chiunque cagioni “l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di rischio (...), se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti”.

La contravvenzione *de qua*, come precisato, abroga¹⁰⁵ il precedente e omologo reato previsto dall’art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e non sembra porsi, rispetto ad esso, in un’ottica di continuità normativa¹⁰⁶. La nuova disposizione pare, piuttosto, ridimensionare la precedente, poiché – oltre ad attenuarne il trattamento sanzionatorio¹⁰⁷ – riduce l’area dell’illecito; invero, mentre in origine, ai sensi dell’art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l’evento si identificava nell’inquinamento del sito o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento¹⁰⁸, il vigente art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 configura il solo evento di danno dell’inquinamento¹⁰⁹, precisando altresì che

“contaminazione ambientale“ (così ad esempio BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, cit., 70) o di “inquinamento qualificato” (analogamente PANAGIA, S.M., *Il reato di inquinamento dei siti industriali*, in *Riv. it. trim. dir. pen. econ.*, 1999, 1083 ss.).

¹⁰⁵ Sul punto si rinvia a MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, in GIUNTA, F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 330, che evidenzia l’obiettivo del legislatore del 2006 di riordinare e coordinare tutta la normativa di settore, anche attraverso l’abrogazione delle disposizioni precedenti e incompatibili, e di attribuire al citato art. 257 un carattere onnicomprensivo.

¹⁰⁶ RAMACCI, L., *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, Tribuna, 2011, 204, in cui vengono affrontati tali profili di continuità e discontinuità normativa tra il Decreto Ronchi (ormai abrogato) e la nuova disciplina del codice dell’ambiente. Il punto è controverso e non mancano arresti giurisprudenziali che, pur riconoscendo la diversa ampiezza delle due formulazioni normative, postulano la sussistenza di una continuità normativa, Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2007, n. 26479.

¹⁰⁷ La sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva *alternativa*, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena *congiunta* dell’arresto e dell’ammenda; tale aspetto viene evidenziato da Cass. Pen., Sez. III, 15 novembre 2018, n. 17813. In senso analogo, Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794. L’unica deroga si ha nel caso in cui vi sia un inquinamento di sostanze pericolose, in cui la pena congiunta è disposta sia dalla disposizione previgente che da quella attuale.

¹⁰⁸ Per una analisi sull’inquadramento della previgente contravvenzione come reato di pericolo presunto, PRATI, L., *Il reato di omessa bonifica: primi rilievi della Cassazione*, in *Amb. & Svil.*, 11, 2000, 1041. Tale posizione è in parte criticata da MICHELETTI, D., *Il reato di contaminazione ambientale (interpretazioni a confronto sull’art. 51-bis d.lgs. 22/1997)*, cit., 107 ss.

¹⁰⁹ Una conferma, in tal senso, si rinviene in giurisprudenza; *ex multis* Cass. pen., Sez. III, 23 novembre 2007, n. 9794, Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2010, n. 22006 e Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 17817.

tale inquinamento si verifichi solo con il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)¹¹⁰.

L'analisi testuale delle disposizioni in esame consente di chiarire quali siano gli elementi di distinzione tra la precedente e la attuale disciplina. Anzitutto, si deve evidenziare la diversa formulazione cui il legislatore della riforma ricorre: difatti, se l'art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oltre a riferirsi all'omissione della bonifica, richiamava anche la procedura di cui all'art. 17 del medesimo decreto¹¹¹, così aprendo alla possibilità che il reato potesse configurarsi anche nel caso di una violazione dei passaggi intermedi del procedimento¹¹², oggi il riferimento alle fasi procedurali che precedono il progetto di bonifica viene meno e il legislatore incrimina, specificamente, la mancata esecuzione del progetto approvato ("se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente").

In secondo luogo, si supera il rigido approccio tabellare dell'abrogato art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, correlato ai c.d. "limiti di accettabilità", che venivano definiti, ad opera del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, quali valori assoluti e di concentrazione-limite per le sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, superati i quali era sempre necessario procedere alla bonifica della contaminazione. Si trattava, dunque, di un meccanismo formale, ancorato alla logica del "mono-parametro"¹¹³, in base al quale si riteneva il sito inquinato e, dunque,

¹¹⁰ Per un'utile precisazione in merito, si rinvia a Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 29627.

¹¹¹ Il problema del rapporto tra l'art. 51-*bis* e l'art. 17 è affrontato, *funditus*, nel vigore della precedente disciplina, in GIAMPIETRO, F., *Bonifica dei siti inquinati*, cit., pp. 77 ss. e PAGLIARA, P., *Bonifica dei siti inquinati: dibattito ancora aperto*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 9, 743 ss.

¹¹² Si veda FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2015, 702 ss.

¹¹³ Così si esprime BERNASCONI, C., *Il reato ambientale*, cit., 71. Negli stessi termini, MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 334, evidenzia le criticità del previgente meccanismo del mono-parametro: il responsabile dell'inquinamento era tenuto ad avviare tale procedura di bonifica anche in presenza di un livello di inquinamento superiore al parametro legale di pochissimo, sostenendo costi molto elevati per ottenere spesso un miglioramento ambientale solo modesto. Ciò significava intendere il rapporto costi-benefici della bonifica in termini del tutto irragionevoli.

configurato il reato *de quo* al superamento dei limiti¹¹⁴, previsti dal citato D.M., con riguardo anche ad “uno solo dei valori concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali” (art. 2, lett. b, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

Oggi, invece, il legislatore condiziona la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al superamento di un “giudizio bifasico”¹¹⁵, ancorato a due distinte soglie di concentrazione: una tabellare e l’altra di carattere specifico. Come si evince dall’analisi testuale dell’art. 240, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la prima soglia che viene in rilievo è quella relativa alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC), utile per l’individuazione un “sito potenzialmente contaminato”; tale soglia si intende superata quando vengano in rilievo indici sintomatici di contaminazione, che impongano una analisi sui possibili inquinamenti presenti nel sito stesso e, quindi, l’avvio di un piano di caratterizzazione. La concentrazione soglia di rischio (CSR) rappresenta, invece, il secondo tipo di indice che viene valorizzato; si tratta, in particolare, di soglie che vengono determinate caso per caso, calibrate in ragione delle caratteristiche effettive del sito mediante una apposita procedura (che si analizzerà a breve), e il superamento delle quali consente di determinare se ci sia o meno uno stato di contaminazione del sito¹¹⁶. È, quindi, solo il superamento di tale soglia che determina l’inquinamento e fa sorgere le esigenze di bonifica di cui si è detto.

Ciò significa che, nella nuova disciplina sulla bonifica, si sostituisce la definizione di “sito inquinato”, che emergeva dalla previgente normativa, con due nuove figure: il “sito potenzialmente contaminato” e il “sito effettivamente contaminato”, la cui configurazione dipende dalle due distinte soglie succitate. La differenza sta nel fatto che la prima soglia (concentrazione soglia di

¹¹⁴ BERNASCONI, C., *Il reato ambientale*, cit., 72.

¹¹⁵ L’espressione è di MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 334.

¹¹⁶ DE SANTIS, G., *Diritto penale dell’ambiente, un’ipotesi sistematica*, Milano, Giuffrè, 2012, 270 ss.

contaminazione, CSC) rappresenta una soglia c.d. “di allarme”, superata la quale il responsabile è obbligato a porre in essere tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza necessarie, dandone apposta comunicazione alle autorità competenti, mentre la seconda (concentrazione soglia di rischio, CSR) si configura più come una soglia c.d. “limite”, in virtù della quale si desume la presenza di un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica, e si apre l’area del penalmente rilevante. Solo in questa seconda ipotesi, difatti, il sito si considera “contaminato” e si riconosce, in capo al responsabile, un obbligo di bonifica penalmente rilevante che, se inadempito, determina l’insorgere della responsabilità ai sensi dell’art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L’utilizzo delle due soglie nella tipizzazione della fattispecie induce una parte della dottrina a postulare, in via generale, l’esistenza di un “modello della doppia soglia”¹¹⁷, volto a individuare due distinti livelli di rilevanza: da un lato, il superamento della “soglia di tolleranza”, fissata in via precauzionale, determina la possibilità di irrogare una sanzione amministrativa, dall’altro il superamento della “soglia limite”, relativa alla quantità massima di sostanze inquinanti, legittima la comminazione di una sanzione penale.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, pare potersi asserire con certezza che la disciplina attuale si riveli più favorevole per il reo¹¹⁸; difatti il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), da un lato, indica un livello superiore ai precedenti “limiti di attendibilità” delineati dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, dall’altro determina la presenza di un inquinamento e,

¹¹⁷ BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., 73 ss.

¹¹⁸ In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2007, n. 26479, in cui si precisa che l’evento di inquinamento contemplato dalla nuova disposizione si presenta come più grave rispetto a quello dell’art. 51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, differenziandosi da quest’ultimo non solo perché previsto unicamente come evento di danno (inquinamento “*tout court*”) e non come semplice pericolo di inquinamento, ma anche perché l’inquinamento è attualmente definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), che indicano un livello superiore rispetto ai limiti di accettabilità. Condizioni maggiormente favorevoli per il reo, come già accennato, si desumono anche dal trattamento sanzionatorio oggi attenuato, essendo prevista la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva, anziché la pena congiunta prevista dalla previgente disposizione, Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794.

quindi, dell'evento di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non essendo più sufficiente il mero pericolo di un inquinamento.

Ora, se è pacifico che il superamento delle concentrazioni soglia di rischio costituisca l'evento del reato, si discute se esso rappresenti, rispetto al bene giuridico, un danno o un pericolo.

Muovendo dalla nota distinzione tra illeciti di danno e illeciti di pericolo¹¹⁹, ancorata alla circostanza che la condotta criminosa comporti una "lesione effettiva" o la semplice "messa in pericolo" del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, la risposta al suddetto quesito non può che affondare le proprie radici nelle considerazioni già svolte sul bene giuridico dell'ambiente¹²⁰.

È chiaro che, se si patrocina una visione ecocentrica in virtù della quale il bene ambiente è considerato in sé e viene tutelato quale bene finale, la contravvenzione di omessa bonifica viene a esser considerata come reato di danno¹²¹, stante l'idoneità dell'inquinamento a ledere le matrici ambientali considerate (ovvero il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee); viceversa, se si valorizza la visione antropocentrica dell'ambiente, alla luce della quale l'ambiente viene tutelato solo in via strumentale e mediata, richiedendosi una lesione al bene finale dell'esistenza umana, l'offensività del superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve essere valutata con riguardo alla salute dell'uomo. Ne discende che, in tale ipotesi, il reato di omessa bonifica debba essere qualificato come reato di pericolo, argomentando sulla "natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione può avere sui recettori finali"¹²², compresi quelli riferiti alla salute dell'uomo¹²³.

¹¹⁹ Per la manualistica classica, si veda fra tutti FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 202 ss.

¹²⁰ Si rimanda al par. 1.

¹²¹ In tale prospettiva sembra porsi CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 81 in cui l'Autore sottolinea la particolare struttura ingiunzionale della fattispecie di omessa bonifica, ritenendo che essa si associ al verificarsi di un danno (l'inquinamento a una matrice ambientale), che deve essere accertato in concreto attraverso un procedimento complesso che si fonda sui due limiti tabellari.

¹²² L'espressione è di RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, cit., 54.

Da questo punto di vista, l'evento del reato contravvenzionale in esame e, cioè, la contaminazione ambientale, sembra potersi definire come "evento antropoflesso"¹²⁴, nel senso che la nocività dell'inquinamento deve essere rapportata alla salute dell'uomo, più che all'ambiente in via diretta. A conforto di tale impostazione sembra deporre anche il dato normativo e, difatti, l'art. 240, comma 1, lett. s), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel disciplinare le fasi dell'analisi di rischio del sito, impone espressamente di valutare gli effetti sulla salute umana che derivino dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate.

Ancora, la ricostruzione dell'omessa bonifica quale reato di pericolo appare, *de iure condendo*, preferibile anche in considerazione della connotazione del bene giuridico ambiente quale bene super individuale e ad ampio spettro¹²⁵, e rispecchia la tendenza legislativa di costruire la maggior parte delle contravvenzioni ambientali come reati di pericolo e, in particolare, di pericolo astratto o presunto¹²⁶, incriminando condotte che potrebbero, nella realtà, non pregiudicare il bene tutelato ma limitarsi a metterlo in pericolo in un

¹²³ A favore della compenetrazione tra i due piani di tutela anche PEDRAZZI, V., *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. Pen.*, 1991, 617 ss.

¹²⁴ Così si esprime MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 354, che paventa, altresì, la possibilità che l'evento del reato di contaminazione ambientale, ossia il superamento delle CSR, possa verificarsi, anziché immediatamente, anche a posteriori e, cioè, durante il periodo di monitoraggio che venga eventualmente disposto dalla Conferenza di Servizi *ex art. 242, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*; in tal caso, nonostante l'accertamento tardivo dell'evento del reato, nulla cambierebbe: si imporrebbe al responsabile di bonificare l'area, pena l'applicazione dell'art. 257 del medesimo decreto e non si influirebbe in alcun modo sulla prescrizione, poiché non è l'evento a determinare il *dies a quo* dell'intervallo prescrizione ma la verifica della condizione di punibilità.

¹²⁵ FIANDACA, G., *Diritto penale*, in FIANDACA, G., DI CHIARA, G., *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003, 146; d'altro canto, introdurre in questo settore un modello di reato incentrato sulla effettiva alterazione della composizione o dello stato fisico dell'ambiente e, cioè, sul c.d. "gigantismo dell'evento tipizzato", significherebbe assegnare al diritto penale ambientale un ruolo meramente simbolico, privo di una effettiva funzionalità preventiva, GARGANI, A., *Reati contro l'incolumità pubblica*, in GROSSO, C.F., PADOVANI, T., PAGLIARO, A. (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013, 90 ss.

¹²⁶ È ormai consolidata la tradizione che considera questi due aggettivi come sinonimi, ma non mancano impostazioni volte a differenziare le due categorie e, in tal senso, si rinvia a PARODI GIUSINO, M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990. Sulla presunta illegittimità, per contrasto con il principio di offensività, dei reati di pericolo astratto o presunto, e sugli argomenti per superare tale criticità, CATENACCI, M., *Voce "Offensività del reato"*, in S. CASSESE, *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 3906 ss.

orizzonte temporale più lontano, unitamente a una seriazione di condotte analoghe, concomitanti o successive, anche poste in essere da altri soggetti¹²⁷.

Tale prospettazione sulla contravvenzione di omessa bonifica non viene, poi, nemmeno messa in discussione dalle recenti modifiche apportate al testo dell'art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68 che, dopo aver introdotto il nuovo delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., ha innestato nel dettato normativo della contravvenzione una clausola di riserva, al fine di garantire il raccordo tra le due fattispecie in esame.

Posticipando a un momento successivo la disamina di tale rapporto,¹²⁸, giova precisare che con l'inserimento dell'*incipit* "salvo che il fatto costituisca più grave reato" – anche definibile come clausola di sussidiarietà relativamente indeterminata – il legislatore qualifica la contravvenzione di omessa bonifica come "sussidiaria" rispetto alle altre norme incriminatrici che puniscono il fatto in maniera più seria. In particolare, il legislatore ha inteso limitare l'ambito di applicazione della contravvenzione ambientale alle sole ipotesi in cui, pur essendosi superate le soglie di rischio,

¹²⁷ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 18 ss., che, con riguardo alle critiche rivolte alla tecnica di anticipazione della tutela nelle contravvenzioni ambientali e alla costruzione di reati di pericolo astratto o presunto, specifica che la natura collettiva e l'elevato rango costituzionale dei beni in gioco (ambiente e/o salute dell'uomo), in uno con la serialità delle condotte di inquinamento, costituiscono argomenti a favore della non illegittimità, in linea di principio, dell'intervento penale nella forma dei reati di pericolo. Ancora RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, cit., 14 ss., precisa come la struttura dell'omessa bonifica si presenti come particolare e non riconducibile alle tipiche tecniche di tutela dei reati ambientali. Muovendo dal presupposto che si possano individuare tre tipologie di strutture (cioè l'esercizio di un'attività in violazione della sottesa disciplina amministrativa o in assenza del prescritto provvedimento amministrativo; il superamento di valori soglia predeterminati dalla legge statale o regionale o prefissati dall'autorità amministrativa; la mancata collaborazione con le autorità di controllo, nelle forme di accesso ai luoghi o al monitoraggio, alla tenuta, alla comunicazione o notifica di dati), l'Autore evidenzia l'impossibilità di ricondurre la fattispecie di omessa bonifica alle tipologie indicate perché, da un lato, il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non è predeterminato dalla legge né in base a un provvedimento amministrativo anteriore alla condotta di inquinamento, ma è calcolato all'esito di una complessa procedura *ex post* legata alle concrete caratteristiche del sito; dall'altro, non rientra neppure nella logica della mancata collaborazione con le autorità: in questo caso, non si punisce la mancata collaborazione ai fini di accesso, controllo e raccolta di possibili elementi di prova, quanto piuttosto la realizzazione di un fatto di inquinamento cui consegue l'inadempimento ad un progetto di bonifica.

¹²⁸ Si veda Cap. 2, Par. 1.1.

non siano ancora ravvisabili la compromissione o il deterioramento significativo richiesti dall'art. 452-*bis* c.p. affinché possano dirsi integrati gli estremi dell'inquinamento¹²⁹.

Ancora, sempre nel tentativo di rendere più chiari i confini tra le due fattispecie di omessa bonifica, la legge 22 maggio 2015, n. 68, ha interpolato il quarto comma dell'art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, specificando che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli art. 242 ss. costituisce condizione di non punibilità per le “contravvenzioni ambientali”, e non più per “i reati”, con ciò escludendo espressamente l'applicabilità della bonifica come causa di non punibilità per i delitti di nuovo conio, inseriti nel codice penale; a conferma di tale assunto, il legislatore ha altresì sancito che, rispetto ad essi, la bonifica e il ripristino ambientale rilevano sotto forma di “ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante”¹³⁰ *ex art. 452-decies* c.p.

A differenza della previgente formulazione, quindi, la contravvenzione di cui all'art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve considerarsi operante solo rispetto alle violazioni formali¹³¹ e, cioè, al superamento delle soglie di rischio che non abbiano cagionato l'inquinamento nel senso sopra specificato.

Dopo aver esaminato i vari interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, va sottolineato che alcuni problemi interpretativi, sorti sotto la vigenza della pregressa disciplina, rimangono ancora oggi irrisolti. Ci si riferisce, anzitutto, alla natura e alla struttura del reato di contaminazione ambientale, non essendo chiaro se tale contravvenzione debba essere intesa come reato omissivo proprio, come reato di evento a condotta libera o, ancora, quale reato misto o a condotta plurima, commissiva e omissiva.

¹²⁹ In tal senso, MOLINO, P., (Ufficio Massimario della Cassazione), relazione n. III/04/2015, Roma 29 maggio 2015, *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, relazione n. III/04/2015, Roma 29 maggio 2015, in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_4_15.pdf, 32.

¹³⁰ *Ibidem*; si veda anche IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 578 ss.

¹³¹ MOLINO, P., (Ufficio Massimario della Cassazione), relazione n. III/04/2015, cit. 33.

L'impostazione più risalente, sviluppatasi con riguardo all'art. 51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nel configurare la contravvenzione in esame come reato omissivo proprio, poneva l'accento sul mancato rispetto della procedura di bonifica, ritenendo che fosse tale condotta a integrare la tipicità del fatto di reato; in questa prospettiva, quindi, l'inquinamento (*sub specie* di superamento delle soglie) rappresentava un mero "presupposto di fatto", più che un elemento essenziale del reato¹³². Tale impostazione, a parere della giurisprudenza tradizionale, appariva più coerente con il sistema complessivo e, soprattutto, più rispondente ai principi di offensività e di proporzionalità della pena, argomentando che, solo "attraverso il rafforzamento penalistico dell'effettività delle misure reintegratorie del bene offeso, si fa assumere all'interesse pubblico alla riparazione una connotazione particolare, che permea di sé il precetto e diviene esso stesso bene giuridico protetto"¹³³.

A tale minoritario indirizzo si contrapponeva un'impostazione che qualificava la contravvenzione di omessa bonifica come reato di evento a condotta libera¹³⁴, in cui il disvalore veniva incentrato sull'inquinamento,

¹³² Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2000, n. 1783. In dottrina, PRATI, L., *Bonifica dei siti inquinati in base al Decreto Ronchi: l'art. 51-bis del d.lgs. 22/97 al vaglio della Cassazione*, in *Amb. & Svil.*, 2000, 1041 ss.; BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, in VIPIANA PERPETUA, P.M., *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, Padova, 2002, 238 ss., in cui si precisa che il disvalore della fattispecie si rinviene proprio nell'obbligo rilevante per il diritto amministrativo di bonificare e ripristinare i siti dopo averli inquinati; analogamente ANILE, F., *Bonifica dei siti contaminati: obblighi di ripristino e tutela penale*, in *Amb. & Svil.*, 1999, 2, 119 ss., che precisa che l'inquinamento non è sufficiente a integrare la condotta di reato ma ne costituisce un "prius", cioè un presupposto di fatto, richiesto dalla legge affinché sorga l'obbligo di agire e di bonificare.

¹³³ Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2000, n. 1783, in cui si elencano i vari addentellati normativi che si prestano a sostenere l'impostazione in esame e si precisano le conseguenze che discendono dalla qualificazione della contravvenzione di omessa bonifica come reato omissivo proprio; in particolare, si asserisce che dall'accentramento del disvalore sull'omissione dell'obbligo di bonifica, il cui inadempimento integra di per sé la contravvenzione in esame, discende che i presupposti del reato (a differenza degli elementi essenziali) assumono rilevanza, ai fini della colpevolezza, solo in quanto siano noti all'agente, quindi ciò che rileva è che essi devono effettivamente sussistere, preesistere o essere concomitanti alla condotta di reato.

¹³⁴ Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2007, n. 26479; in dottrina, GIAMPIETRO, F., *Bonifica dei siti inquinati: dal d.lgs. "Ronchi" al "Ronchi bis"*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 1, 67 ss.; ALIOTTA, E., *Art. 51-bis "Bonifica dei siti": tutto da rifare*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 75 ss.

A sostegno della tesi c.d. mista, SEVERINO DI BENEDETTO, P., *I profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati*, in *Amb. & Svil.*, 2000, 5, 417 ss.; PAGLIARA, P., *Bonifica dei siti inquinati: dibattito ancora aperto*, cit., 663 ss., il quale, argomentando sulla

cagionato con una condotta dolosa o colposa, la cui punibilità restava però subordinata alla mancata attività di bonifica. In questo senso, cioè, il cagionare l'inquinamento non era più considerato come mero presupposto da cui originava l'obbligo di bonifica ma rappresentava la stessa condotta del reato, che determinava poi la contaminazione- evento¹³⁵, con la conseguenza che ad essere punita era una "sorta di danneggiamento ambientale"¹³⁶.

Tale lettura appariva più coerente con il dato testuale e, in particolare, con le disposizioni dettate in relazione alla procedura operativa e amministrativa per la bonifica dei siti; difatti, evidenziato che era la stessa auto-denuncia del responsabile della contaminazione a determinarne l'avvio, sanzionare l'omissione della procedura significava punire, nella sostanza, chi non si auto-denunciava, con ciò contravvenendo al principio del *nemo tenetur se detergere*¹³⁷.

L'impostazione in parola, confermata anche in sede di legittimità¹³⁸, viene oggi ritenuta prevalente in dottrina¹³⁹, muovendo dall'analisi delle novità strutturali introdotte dal legislatore della riforma nel 2006. In particolare, si valorizza l'inserimento della nuova contravvenzione di omessa comunicazione¹⁴⁰, la cui previsione pare aver senso solo se si assume che il reato di omessa bonifica non sia già per di sé omissivo, altrimenti si tratterebbe di un inutile doppione normativo e si incorrerebbe in una sorta di *interpretatio abrogans*¹⁴¹.

necessità di una condotta mista, commissiva-omissiva, parla di "illecito complesso a formazione progressiva".

¹³⁵ DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, IIª parte*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 9, 1727.

¹³⁶ DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014, 19.

¹³⁷ DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, IIª parte*, cit., 1728.

¹³⁸ Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794.

¹³⁹ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 347.

¹⁴⁰ Per l'analisi di tale contravvenzione si rinvia al Cap. 2, Par. 2.

¹⁴¹ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 348.

Limitandoci ad un cenno generale, dobbiamo comunque precisare che tale lettura della contravvenzione in esame quale reato causalmente orientato lascia aperta un'ulteriore questione, relativa all'inquadramento giuridico di quel frammento della disposizione in cui si sancisce la punibilità "se non si provvede alla bonifica"; come vedremo più avanti nel dettaglio¹⁴², sul tema si stagliano due distinte proposte ermeneutiche che configurano alternativamente l'esecuzione della bonifica quale "causa sopravvenuta di non punibilità" o quale "condizione obiettiva di punibilità" intrinseca e negativa.

Benché vi siano ancora tali aspetti discussi, la suddetta impostazione sarà alla base delle valutazioni che svolgeremo nel prosieguo sulla responsabilità del proprietario incolpevole, sia con riguardo al profilo causale sia in relazione all'eventuale possibilità di postularne una responsabilità in via omissiva: da un lato, infatti, saranno presupposte le regole generali sulla causalità nel senso che, se si deve dare rilevanza penale a tutte le condotte connesse eziologicamente all'evento della contaminazione, se ne inferisce che debbano rimanerne escluse quelle che, invece, non abbiano dato alcun contributo causale; dall'altro, ha senso porsi il problema della configurabilità di una responsabilità del proprietario che sia rimasto inerte dinanzi alla contaminazione da altri realizzata solo in quanto la contravvenzione di omessa bonifica sia qualificata come reato di evento causalmente orientato, non potendo altrimenti operare la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, II comma, c.p.¹⁴³.

2.1. La procedura amministrativa e la dubbia configurabilità di tale contravvenzione nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato impedisca la formazione del progetto di bonifica.

Fatte le dovute precisazioni in relazione al disvalore della contravvenzione di omessa bonifica, incentrata sulla causazione

¹⁴² Si rinvia all'analisi svolta nel Cap. 2, Par. 3.

¹⁴³ Per la disamina di tali aspetti si rinvia al Par.4 del presente capitolo.

dell'inquinamento del sito, occorre capire quando sorga, in concreto, l'obbligo per il responsabile di provvedere al ripristino ambientale e come si strutturi la procedura operativa che precede tale momento.

L'analisi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consente di individuare le varie fasi in cui si articola la procedura amministrativa, suddividendola in tre momenti fondamentali: la fase di avvio, la fase dell'indagine preliminare e infine la fase di analisi di rischio e di valutazione delle risultanze.

Il procedimento amministrativo di bonifica si apre nel momento in cui si verifica un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, del quale il responsabile è tenuto a dare immediata comunicazione (art. 242, comma 1) alle apposite autorità competenti, quali il Comune, la Provincia, la Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo (art. 304, comma 2). In tale fase, il danno ambientale non si è ancora verificato ma, in ossequio ai principi di precauzione e di azione preventiva, il legislatore prescrive un obbligo di comunicazione che, se disatteso, determina l'insorgere di una responsabilità penale per il soggetto agente *ex art. 257, comma 1, ultima parte, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

All'obbligo di comunicazione della contaminazione potenziale, che assume rilevanza penale a prescindere dal superamento di eventuali soglie¹⁴⁴, segue l'obbligo di messa in opera di tutte le misure di prevenzione necessarie nel termine stringente di ventiquattro ore.

Dopo aver effettuato la comunicazione, il privato responsabile deve avviare un'indagine preliminare (art. 242, comma 2), volta a individuare le (eventuali) fonti attive dell'inquinamento tramite la raccolta di campioni del sito; i risultati delle indagini consentono di determinare se siano o meno state superate le soglie di contaminazione (CSC) e, quindi, se l'area in esame debba essere qualificata come "sito non inquinato" o come "sito potenzialmente contaminato".

¹⁴⁴ Una specificazione in tal senso si rinviene in Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 40191; Cass. Pen., Sez. III, 18 novembre 2010, n. 40856; Cass. Pen., Sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702.

È facile intuire come l'esito dell'indagine preliminare possa essere duplice: nel caso in cui si accerti il non superamento della soglia di riferimento, il soggetto agente provvede al ripristino della zona e pone fine alla procedura avviata mediante un'autocertificazione da inoltrare alle autorità competenti; laddove, invece, si ravvisi l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, anche con riguardo ad un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento è tenuto a darne notizia al Comune e alle Province competenti per territorio e, soprattutto, è obbligato a presentare un piano di caratterizzazione dell'area potenzialmente contaminata, che deve essere poi valutato e approvato dalla Regione in sede di conferenza dei servizi (art. 242, comma 3). Tale passaggio procedurale è stato, come vedremo, al centro di una diatriba giurisprudenziale poiché, affianco a una tradizionale impostazione che esclude l'insorgere di una responsabilità penale per eventuali violazioni relative al piano di caratterizzazione, si staglia un indirizzo contrario che ammette la configurabilità del reato di omessa bonifica anche quando il soggetto obbligato impedisca la formazione del progetto di caratterizzazione.

In seguito all'approvazione della Regione, il responsabile è tenuto a eseguire la caratterizzazione e a sviluppare l'analisi specifica del sito, che rappresenta la terza e cruciale fase della procedura operativa poiché consente di accertare l'esistenza o meno della contaminazione e, quindi, di un reale pericolo per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Anche qui i risultati possono aprire un doppio scenario: se la concentrazione dei contaminanti, pur essendo superiore alle CSC, è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il risanamento si considera avvenuto positivamente e la procedura amministrativa si conclude con un mero programma di monitoraggio; se, invece, i valori di inquinamento risultano superiori alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il responsabile è tenuto a proseguire la procedura di risanamento e a presentare, entro sei mesi, il progetto operativo degli interventi da attuare sul sito, che deve essere poi approvato dalla Regione mediante apposita conferenza di servizi, con la precisazione che il provvedimento di approvazione del progetto

stabilisce anche i tempi di esecuzione dello stesso e le ulteriori prescrizioni che si rivelino necessarie nel caso concreto.

Ora, nel caso in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dalla Regione, si determinano i presupposti per l'operatività della contravvenzione di omessa bonifica *ex art.* 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ciò posto, occorre evidenziare le questioni che sorgono in relazione al rapporto tra il progetto di bonifica e la contravvenzione citata. Anzitutto, come si è anticipato, la prima problematica che si presenta attiene alla possibilità di configurare una responsabilità penale per omessa bonifica non solo nel caso di mancata esecuzione di un progetto approvato ma anche nell'ipotesi di mancato rispetto delle fasi intermedie del procedimento di bonifica¹⁴⁵; in secondo luogo, emerge il problema della rilevanza di una difformità rispetto al progetto approvato e, quindi, dell'ammissibilità di una "bonifica atipica", in virtù della quale l'obbligo di ripristino ambientale sia stato adempiuto seppur in maniera difforme rispetto alle prescrizioni fornite dall'autorità competente.

In relazione al primo profilo di criticità, interrogarsi sulla possibilità di riconoscere la rilevanza penale degli obblighi procedurali in una fase antecedente e propedeutica all'approvazione del progetto di bonifica equivale a chiedersi quale sia l'ambito applicativo del precetto sull'omessa bonifica e se tale reato possa dirsi configurato, oltre che nel pacifico caso in cui sia stato approvato il progetto di bonifica e il responsabile non vi abbia provveduto, anche nell'ipotesi in cui addirittura il soggetto interessato impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.

Sul punto si ravvisano due diverse impostazioni. La prima, maggioritaria in giurisprudenza¹⁴⁶ e dominante in dottrina¹⁴⁷, muove dal dato

¹⁴⁵ Si veda FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 702 ss.

¹⁴⁶ Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794; Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2007, n. 26479; Cass. Pen., Sez. III, 29 gennaio 2009, n. 9492; Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006; Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 17817.

¹⁴⁷ PAONE, V., *Il reato di omessa bonifica secondo i recenti orientamenti della Cassazione (sentenza Montigiani)*, in *Amb. & Svil.*, 2008, 2, 119 ss.; MELZI D'ERIL, C.,

letterale di cui all'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal confronto di tale disposizione con il precedente e abrogato art. 51-*bis* del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Come già evidenziato, quest'ultima norma prescriveva la punibilità di chi avesse cagionato l'inquinamento o un pericolo di inquinamento e non avesse provveduto "alla bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17", descrittivo di tutti i passaggi funzionali all'approvazione del progetto di bonifica; sulla scorta di tale combinato normativo, si era soliti riconoscere la configurabilità del reato di omessa bonifica anche a fronte di una violazione formale nei singoli passaggi intermedi del procedimento¹⁴⁸.

Tuttavia, il disposto di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non pare meramente riproduttivo del precedente e, anzi, non manca chi ritiene che si ponga rispetto ad esso in un'ottica di *abolitio criminis*¹⁴⁹; nel dettaglio, il fatto di non riferirsi più alla procedura di bonifica e di prevedere espressamente solo la punibilità dell'omessa esecuzione di un progetto "approvato" lascia presumere che le omissioni relative alle fasi intermedie del procedimento di bonifica non siano più punibili.

La formulazione letterale della nuova disposizione pare inequivoca e porta a consolidare l'idea che la contravvenzione di omessa bonifica configuri un reato di evento a condotta libera, per la cui consumazione si ritiene necessario un duplice requisito: da un lato, l'inquinamento che si realizza al superamento delle concentrazioni soglia di rischio, dall'altro l'approvazione di un progetto di bonifica¹⁵⁰ nel rispetto del procedimento di cui agli artt. 242 ss. del medesimo testo. Se, in presenza di tali condizioni, il soggetto responsabile

Decisioni della S.C. (quasi) completamente condivise in tema di omessa bonifica (sentenze Montigiani e Magni), in Amb. & Svil., 2008, 2, 127 ss.; VERGINE, A.L., Il reato di omessa bonifica: due decisioni interrompono un prolungato silenzio, in Amb. & Svil., 2009, 11, 982 ss.; BAIOCCHI, I., La configurabilità del reato di omessa bonifica tra favor della disciplina e ratio della norma, in Dir. giurispr, agr., 2010, 5, 64 ss.

¹⁴⁸ GIAMPIETRO, F., *Bonifica dei siti inquinati*, cit., 77 ss.; PAGLIARA, P., *Bonifica dei siti inquinati*, cit., 743 ss., afferma che in alcuni casi, addirittura, si riteneva integrato il reato per la violazione degli obblighi previsti nelle fasi antecedenti alla formazione del progetto di bonifica, pur in presenza del raggiungimento del risultato finale.

¹⁴⁹ FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 424 ss., precisa che alcune omissioni relative alle fasi intermedie del procedimento di bonifica non sono più punibili quindi, rispetto ad esse, può senza dubbio parlarsi di *abolitio criminis*.

¹⁵⁰ Cass. Pen., Sez. III, 29 gennaio 2009, n. 9492.

dell'inquinamento "non provvede alla bonifica", si ritiene integrata la fattispecie in esame, con la conseguenza che tale reato possa essere imputato solo a chi, avendo provocato l'inquinamento, non provveda alla relativa bonifica, "in conformità al progetto approvato" dall'autorità competente nell'ambito del procedimento disciplinato dalla legge¹⁵¹.

Alla luce di quanto sinora asserito, pare desumersi che, in assenza di una "approvazione definitiva"¹⁵² del progetto di bonifica, non possa imputarsi al responsabile dell'inquinamento il reato di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pena la violazione del principio di legalità *sub specie* di divieto di analogia in *malam partem*, con la conseguenza che rimarrebbero escluse dall'applicazione della norma in esame le inosservanze di tutte le diverse fasi, precedenti all'approvazione del progetto di bonifica, attraverso le quali si snoda il procedimento delineato dall'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Di contro un diverso indirizzo¹⁵³, valorizzando un'interpretazione sistematica, ritiene configurabile il reato di omessa bonifica anche quando il responsabile dell'inquinamento impedisca la realizzazione della bonifica mediante la mancata attuazione del piano di caratterizzazione che, come visto, costituisce una fase intermedia e necessaria per la predisposizione del progetto di bonifica.

¹⁵¹ Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio 2013, n. 19962.

¹⁵² In tal senso Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, in cui si legge che "in assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all'art. 257 TUA; non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione, ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati. Occorre prendere atto, dunque, che la formulazione dell'art. 51-*bis* D.lv. 22/97 non è esattamente sovrapponibile a quella dell'art. 257 TUA".

¹⁵³ Cass. Pen., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 35774 (c.d. sentenza Morgante), in cui si ritiene di interpretare l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in modo da rendere il "sistema razionale"; ciò significa ritenere configurato il reato di omessa bonifica allorché il responsabile dell'inquinamento, tenuto al risanamento ambientale, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione necessario per predisporre il progetto di bonifica. Si tratta, per vero, di una pronuncia rimasta isolata fino al 2019.

Ponendosi in linea con tale orientamento, un recente arresto giurisprudenziale¹⁵⁴ precisa che, in tal modo, si adotta un'interpretazione estensiva della norma – come tale consentita – senza che ciò determini una inammissibile applicazione analogica *in malam partem* della disposizione incriminatrice; si aggiunge, poi, che tale interpretazione sembra essere l'unica in grado di rendere il sistema razionale e “non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; sarebbe, infatti, manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica, ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione, così ostacolando la stessa formazione del progetto di bonifica”¹⁵⁵.

L'argomento da cui muove la dottrina¹⁵⁶, che accoglie in maniera adesiva tale impostazione giurisprudenziale, attiene alla difficoltà di giungere al termine (*i.e.* al progetto di bonifica) di un *iter* procedurale – quello descritto dagli artt. 242 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – troppo articolato e alla conseguente incapacità della disposizione incriminatrice in esame di assicurare un'effettiva tutela dell'ambiente. In particolare, si afferma che “le responsabilità penali rischiano di perdersi nelle articolatissime procedure

¹⁵⁴ Cass. Pen., Sez. III, 30 aprile 2019, n. 17813.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ Si veda RUGA RIVA, C., *L'omessa bonifica nella giurisprudenza di Cassazione. Due questioni ancora aperte: rileva già l'inottemperanza alle fasi precedenti l'approvazione del progetto? Si tratta davvero di una condizione obiettiva di punibilità?*, cit., 5, in cui l'Autore ricollega la risoluzione del problema in esame alla natura giuridica della bonifica (per la cui disamina si rimanda al Cap. 2, Par. 3), escludendo che si tratti di condizione obiettiva di punibilità intrinseca e sostenendo la sua qualificazione come “causa di non punibilità sopravvenuta”; portando a ulteriore conseguenza il Suo ragionamento, l'Autore ritiene che tale inquadramento della bonifica consenta di rispondere più agevolmente al quesito a monte, poiché, in tale prospettiva, la norma sembra additare in positivo una sola condizione da soddisfare, ovvero il “risultato da raggiungere”, per poter lucrare della impunità rispetto al fatto tipico. Muovendo dall'assunto che tale risultato consista nella realizzazione della bonifica, si inferisce la rilevanza penale di tutte quelle violazioni, anche intermedie, che impediscono il risultato della bonifica. A conferma di tale tesi, l'Autore richiama anche il dato letterale dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui in cui si dispone la sanzione penale quando non si realizza la bonifica in conformità al progetto approvato “nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti”; tale richiamo alle norme che disciplinano il procedimento viene, qui, inteso come riprova della rilevanza dell'*iter* attraverso il quale si snoda il procedimento, che sfocia poi nella stesura del progetto e nella sua approvazione.

operative e amministrative”¹⁵⁷ necessarie per giungere all’approvazione di un progetto di bonifica; visto che gli obblighi di effettuare le indagini preliminari, la caratterizzazione e l’analisi di rischio del sito sono posti in capo al soggetto responsabile dell’inquinamento e che, quindi, la figura del “controllato” coincide con quella del “controllante”, è ben possibile che l’inerzia dello stesso possa assicurargli l’impunità¹⁵⁸. Così, l’unico modo per evitare tale *empasse* sembra quello di estendere la portata precettiva dell’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e di riconoscere la rilevanza penale degli obblighi procedurali posti in una fase antecedente e propedeutica all’approvazione del progetto di bonifica.

Le principali e condivisibili critiche a tale impostazione attengono, anzitutto, al rispetto del principio di legalità e al divieto di applicare una norma in modo che produca effetti *in malam partem* nei confronti dei singoli; difatti, l’assenza di una norma che preveda, al pari dell’abrogato art. 51-*bis*, che la bonifica debba seguire un determinato procedimento e la chiara formulazione dell’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 inducono a ritenere che la contravvenzione di omessa bonifica sussista solo a fronte di un progetto “approvato” e definitivo.

In secondo luogo, alla stregua del principio *ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit*, deve ritenersi esclusa la rilevanza penale dell’inosservanza degli obblighi formali e procedurali che precedono la formazione del progetto di

¹⁵⁷ DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”*, cit.

¹⁵⁸ *Ibidem*, in cui l’Autore evidenzia come gli obblighi di effettuare l’indagine preliminare, la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica non siano provvisti di una autonoma sanzione, né penale né amministrativa, con la conseguenza che il responsabile della contaminazione ben possa ottenere l’impunità attraverso la sua inerzia nel provvedere agli adempimenti di propria spettanza nella procedura di bonifica. D’altronde tale procedura sarebbe controproducente per i suoi interessi perché, oltre ai costi ingenti che tali adempimenti impongono, tale *iter* porterebbe ad acclarare definitivamente la sua responsabilità per l’inquinamento del sito. In tal senso anche MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, in MICHELETTI, D., GIUNTA, F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 367, che lamenta la sproporzionalità tra l’afflittività della pena minacciata in astratto e il costo dell’attività ripristinatoria, così facendo venir meno lo stimolo per il reo di porre in essere la *restitutio in integrum*; precisa che i costi per l’esecuzione di tale attività sono, il più delle volte, estremamente elevati, con la facile conseguenza che l’autore di una contaminazione possa scegliere di non sostenerli ove ritenga più conveniente sottoporsi al regime sanzionatorio, per di più obblazionabile.

bonifica e, a conferma di tale considerazione, pare potersi richiamare il primo comma dell'art. 257 del citato decreto che sanziona espressamente l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione della potenziale comunicazione, posto in capo al responsabile¹⁵⁹.

Infine, pare potersi evidenziare che il vuoto di tutela, richiamato da una parte della dottrina, sia, in qualche modo, compensabile mediante gli altri strumenti rimediali che l'ordinamento mette a disposizione. In primo luogo, l'art. 250 del d.lgs. 3 aprile, n. 152 prevede l'intervento sostitutivo del soggetto pubblico in caso di inerzia del responsabile¹⁶⁰; in secondo luogo, un analogo intervento sostitutivo, seppur facoltativo, è previsto in capo al proprietario o al gestore (incolpevoli) del sito contaminato¹⁶¹; infine, l'introduzione dell'art. 452-terdecies, ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, consente di ipotizzare la configurabilità di tale delitto nelle ipotesi non riconducibili nell'alveo di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152¹⁶².

¹⁵⁹ In tal senso, PANELLA, *Una discutibile.. "caratterizzazione" del reato di omessa bonifica (nota a Cass. Pen., n. 35774/2010)*, in *Amb. & Svil.*, 2011, 4, 351.

¹⁶⁰ Dispone l'art. 250 che "qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire apposti fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio".

¹⁶¹ Il riferimento è all'art. 245 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; per una disamina della questione, si veda il Par. 4 di questo capitolo.

¹⁶² RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell'ambiente, parte generale*, cit., 20 ss., evidenzia come la nuova disposizione vada ad ampliare l'ambito della responsabilità penale per l'omessa bonifica rispetto all'art. 257 TUA; inferisce che l'applicabilità della contravvenzione possa restare limitata ai casi di omessa bonifica secondo progetto, mentre le condotte omissive diverse da queste possano essere ricondotte alla nuova fattispecie delittuosa prevista dal codice penale, FIMIANI, P., *Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un'occasione per fare chiarezza*, in *Rifiuti, bollettino di informazione normativa*, 2019, 6, 8 ss.; in particolare, l'Autore specifica che il nuovo assetto normativo di coesistenza tra contravvenzione e delitto di omessa bonifica consente di supplire alle lacune precedenti e di "coprire con la tutela penale le ipotesi in cui la contravvenzione, stante la decisività del riferimento al progetto approvato, non era e non è applicabile", richiamando, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui l'omessa bonifica dipenda non dalla mancata esecuzione del progetto approvato ma dalla omissione di una o tutte le fasi procedurali previste dagli artt. 242 ss. e quella in cui sono i responsabili del Comune a non osservare l'obbligo di provvedere alla bonifica ex art. 250 del codice dell'ambiente, in via sostitutiva per l'inerzia del responsabile dell'inquinamento.

Le perplessità di cui si è dato conto portano a ritenere maggiormente condivisibile la tradizionale impostazione giurisprudenziale, in virtù della quale l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sanziona solo il soggetto che non abbia eseguito un progetto di bonifica già approvato dall'autorità competente¹⁶³.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo critico, si tratta di comprendere quale valore possa essere attribuito a un intervento di bonifica che sia stato eseguito “non in conformità” al progetto approvato dall'autorità competente.

Una prima impostazione dottrinale pare privilegiare una prospettiva sostanzialistica, in virtù della quale si pone in capo al soggetto responsabile del danno ambientale un obbligo di risultato¹⁶⁴, consistente nel recupero dello *status quo ante*; ne discende che, una volta raggiunto il risultato prescritto dalla legge e riportato l'inquinamento al di sotto della soglia di limite, il responsabile della contaminazione debba andare esente da responsabilità penale, indipendentemente dal fatto che la bonifica compiuta risulti “atipica” e, cioè, eseguita mediante una procedura diversa da quella delineata dagli artt. 242 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Si valorizza, infatti, il profilo teleologico e si si attribuisce rilevanza a ogni condotta ripristinatoria che sia in grado di salvaguardare l'interesse tutelato¹⁶⁵ e che, pur non essendo conforme a quella prescritta dalla disposizione, risulti parimenti soddisfacente. L'osservanza del progetto di bonifica è, in tale ottica, una “condizione minima ma non esclusiva”¹⁶⁶ per

¹⁶³ FIMIANI, P., *Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un'occasione per fare chiarezza*, cit., 8 ss., che valorizza la circostanza che il legislatore del 2015 non abbia, al momento dell'introduzione del nuovo delitto, abrogato la fattispecie contravvenzionale e ritiene di dover interpretare la coesistenza delle due norme nel senso che, mediante il delitto di omessa bonifica, si possa coprire qualsiasi omissione, purché a titolo doloso, anche se relativa all'attivazione del procedimento indipendentemente dall'approvazione del progetto.

¹⁶⁴ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 358.

¹⁶⁵ DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, II^a parte*, cit., 1727 ss.

¹⁶⁶ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 358.

l'esenzione della pena, nel senso che il rispetto del percorso normativamente tracciato certamente impedisce il perfezionamento del reato e assicura l'impunità del responsabile, ma non è escluso che un analogo obiettivo possa essere raggiunto mediante una diversa procedura di risanamento ambientale, che determina una sorta di adempimento equivalente.

Tale lettura, muovendo dal presupposto che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sia l'ambiente, consente cioè di evidenziare l'inoffensività¹⁶⁷ di una condotta che determina il recupero ambientale, seppur in maniera difforme rispetto al percorso tracciato nel progetto approvato dall'autorità competente.

Inoltre, applicare una sanzione al soggetto che abbia efficacemente ripristinato l'area significherebbe non solo ledere il principio di offensività ma anche porsi in contrasto con il principio di colpevolezza, perché si finirebbe per muovere un rimprovero ad un soggetto che, in sostanza, ha adempiuto al comando impartito dalla norma penale¹⁶⁸.

A tale impostazione si contrappone un secondo orientamento, più attento agli aspetti formalistici e al dato letterale; muovendo da quanto prescritto nell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente), tale tesi sostiene che l'intervento di ripristino ambientale debba avvenire in perfetta aderenza a quanto previsto nel progetto, con la conseguenza che il reato possa ritenersi integrato anche in presenza di un effettivo recupero ambientale che, però, non sia stato realizzato secondo le prescrizioni impartite a seguito della procedura amministrativa descritta¹⁶⁹.

Il riferimento legislativo alla conformità della bonifica rispetto al progetto approvato sembra disconoscere espressamente la validità di una

¹⁶⁷ Si esprime nel senso di considerare il principio di offensività quale parametro di valutazione della sussistenza di un illecito penale, PALLADINO, P., *Principio di offensività: verso un'estensione della sua portata?*, in *Cass. Pen.*, 1999, 11, 3209 ss., seppur con riferimento alla diversa ipotesi dell'autorizzazione sanitaria necessaria per l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.

¹⁶⁸ Sul punto, IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, cit., 582.

¹⁶⁹ RAMACCI, L., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 231.

condotta reintegratoria rimessa all'agire dell'autore; la norma, cioè, concede l'esenzione dalla pena nel solo caso in cui la bonifica sia realizzata secondo l'iter procedurale tratteggiato, sul presupposto che il progetto di bonifica rappresenti il risultato di una "attività regolata e con-formata dalla pubblica autorità"¹⁷⁰, escludendosi così le bonifiche atipiche e "fai da te"¹⁷¹. Ciò significa che le soluzioni tecniche alternative possono essere proposte dal responsabile solo in sede di partecipazione al procedimento di approvazione e non anche dopo la sua conclusione¹⁷²; una volta che tale procedimento sia esitato nel progetto di bonifica, il soggetto che voglia andare esente da pena ha come unica alternativa quella di realizzare la bonifica secondo le prescrizioni del progetto stesso.

3. La responsabilità del soggetto agente in caso di "crisi di liquidità": è possibile invocare il principio di inesigibilità?

Nell'analisi dei reati di omessa bonifica si ritiene, a questo punto, di dover indagare la possibilità di richiamare il principio di inesigibilità¹⁷³ per escludere la responsabilità del soggetto che, pur non provvedendo alla bonifica, si trovi in circostanze tali da rendere "non esigibile" un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto.

¹⁷⁰ L'espressione è di RUGA RIVA, C., *L'omessa bonifica nella giurisprudenza di Cassazione. Due questioni ancora aperte: rileva già l'inottemperanza alle fasi precedenti l'approvazione del progetto? Si tratta davvero di una condizione obiettiva di punibilità?*, cit.

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 701.

¹⁷³ Si rinvia ai lavori monografici di SCARANO, L., *La non esigibilità in diritto penale*, Napoli, 1948; FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, Padova, 1990; altresì PROTO, P., *Alcune considerazioni su "inesigibilità" e "presupposti della colpevolezza"*, in *Riv. pen.*, 1990, 378 ss.; BETTIOL, G., "Non esigibilità" e "collaborazionismo", in *Giur. it.*, 1946, 121 ss.; nella manualistica, FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 408 ss.; MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2019, 311 ss.; GROSSO, C.F., PELISSERO, M., PETRINI, D., PISA, P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 353 ss.; PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2016, 451 ss.; PADOVANI, T., *Diritto penale*, Milano, 2019, 230 ss.

Invero, con particolare riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si registrano talune pronunce¹⁷⁴ sulla (im)possibilità di riconoscere e invocare tale principio di inesigibilità quale causa generale di esclusione della colpevolezza, soprattutto nelle ipotesi in cui, a causa di un dissesto finanziario o di una crisi di liquidità, non sussistano i fondi necessari per l'esecuzione del progetto di bonifica.

Per meglio comprendere la posizione della giurisprudenza sul punto pare necessario premettere una disamina del principio in esame, ponendo anche attenzione alla potenziale frizione con le garanzie proprie del nostro ordinamento, quali, ad esempio, i principi di legalità, di certezza del diritto e di materialità.

Anzitutto, si deve evidenziare che il principio di inesigibilità, elaborato in Germania¹⁷⁵ per estendere l'area di applicazione delle cause di esclusione della colpevolezza anche ai casi non espressamente tipizzati, ha subito un percorso travagliato nella dottrina italiana ed è stato da più parti criticato¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, 30 aprile 2019, n. 17813; tra le prime pronunce si richiama Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 1996, n. 4441.

¹⁷⁵ Il riferimento è alle teorie di Henkel, H., *Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip*, *Festschrift Mezger*, München- Berlin, 1954; Gussek, L., *Die Zumutbarkeit- ein Beurteilungsmaßstab?*, Berlin, 1972. Ricostruisce il particolare clima storico- sociale- culturale nel quale la dottrina e la giurisprudenza tedesche elaborano la teoria dell'inesigibilità, evidenziando, soprattutto, la tendenziale svalutazione del dato legislativo, la negazione del diritto e l'indebolimento delle strutture tradizionali in Germania, MARINI, G., "Non colpevolezza" dell'agente per non esigibilità dell'azione conforme al precetto o errore sull'elemento normativo del fatto?, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 1032 ss.

¹⁷⁶ In senso critico si pongono FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 400 ss.; MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 311 ss.; PADOVANI, T., *Diritto penale*, cit., 230 ss.; VASSALLI, G., voce *Colpevolezza*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988, 15 ss., che evidenzia come il riferimento all'esigibilità debba essere marginalizzato per il timore di indebolire la funzione intimidatrice della norma e addirittura di gettare le basi per un "rammollimento" del diritto penale.

Dubbioso sulla possibilità di accogliere tale principio MARINI, G., "Non colpevolezza" dell'agente per non esigibilità dell'azione conforme al precetto o errore sull'elemento normativo del fatto?, cit., 1028 ss. Una maggiore apertura si riscontra in MARINUCCI, G., DOLCINI, E., GATTA, G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2018, 409 ss.

Il concetto di inesigibilità, che a prima vista appare generico e nebbioso, deve essere concretizzato e “giuridicizzato”¹⁷⁷, così da renderne chiari i contorni e le potenzialità.

In tal senso, la locuzione “inesigibilità”, priva di un espresso riconoscimento nel diritto positivo, deve essere interpretata quale “impossibilità di pretendere qualcosa”¹⁷⁸ e, in particolare, quale impossibilità di adempiere una determinata prestazione; utilizzato per la prima volta nella dottrina civilistica¹⁷⁹ nell’ambito del rapporto obbligatorio e della responsabilità da inadempimento del debitore, il sostantivo “inesigibilità” viene trasposto nel diritto penale con la pretesa di assurgere ad autonoma causa di esclusione della colpevolezza¹⁸⁰, non prevista dall’ordinamento e idonea a fungere da “valvola che permette al sistema normativo di respirare in termini umani”¹⁸¹.

L’idea di fondo è quella di attribuire al giudice uno strumento generale che gli consenta di mandare esente da punizione un soggetto quando, anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, si ritenga non esigibile il rispetto del precetto penale¹⁸².

Come anticipato, il principio in esame viene solitamente ricondotto (non senza divergenze¹⁸³) al più ampio tema della colpevolezza¹⁸⁴, proprio con

¹⁷⁷ L’espressione è di FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 12.

¹⁷⁸ PROTO, P., *Alcune considerazioni su “inesigibilità” e “presupposti della colpevolezza”*, cit., 378. In senso analogo FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 11, che, per esemplificare il concetto di esigibilità-inesigibilità, richiama la seguente asserzione: dire che “il comportamento C è (in)esigibile dalla persona P” significa che “il comportamento C (non) può essere preteso dalla persona P”. In sostanza, il comportamento C, pur essendo materialmente realizzabile non può essere umanamente e moralmente preteso dalla persona.

¹⁷⁹ *Ex multis*, BIANCA, C.M., *Dell’inadempimento delle obbligazioni, Artt. 1218-1229 c.c.*, in A. SCIAOLOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1980, 80 ss.; BIANCA, C.M., *Diritto civile. La responsabilità*, Milano, 2019, 1 ss.

¹⁸⁰ PROTO, P., *Alcune considerazioni su “inesigibilità” e “presupposti della colpevolezza”*, cit., 378.

¹⁸¹ FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 5.

¹⁸² GROSSO, C.F., PELISSERO, M., PETRINI, D., PISA, P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 353.

¹⁸³ Non manca chi prova a ricollegare l’inesigibilità alla categoria dell’antigiuridicità, definendola come “causa di esclusione dell’antigiuridicità del fatto” con riguardo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di

l'obiettivo di dar vita a una causa generale e autonoma preterlegale di colpevolezza. Più precisamente, si muove dall'assunto che il principio di colpevolezza, oltre a imporre l'esistenza di un legame psichico tra l'agente e il reato¹⁸⁵, richieda anche che il soggetto "sia in grado di tenere un determinato comportamento dovuto"¹⁸⁶, con la conseguenza che il giudice, per poter pronunciare una sentenza di condanna a suo carico, dovrebbe essere in grado di verificare che il soggetto agente si trovasse nelle condizioni di adempiere al comando penale¹⁸⁷; ciò significa accertare non solo la consapevolezza

uniformare la condotta al precetto penale; il momento di determinazione dell'antigiuridicità diviene la sede di una valutazione, operata dal legislatore in astratto e dal giudice in concreto, che si fonda su una sorta di "bilanciamento di valori in termini di scopo"; così ROMANO, M., *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, 442 ss. Vi è, poi, chi ritiene che l'inesigibilità possa assumere una doppia valenza: sia nel momento oggettivo dell'antigiuridicità (come limite al dovere di diligenza) sia in sede di valutazione della colpevolezza individuale (quale criterio regolatore del giudizio di colpevolezza), BORSATTI, E., *La soggettivizzazione della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi*, in *Indice penale*, 2005, 75 ss.

Si deve sottolineare, poi, l'originalità dell'approccio di FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 245 ss., che individua nella esigenza di esclusione duttile, riconducibile talvolta alla tipicità, altre volte all'antigiuridicità e altre volte ancora alla colpevolezza.

¹⁸⁴ Per un approfondimento sul tema vedi GALLO, M., *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951; PADOVANI, T., *Teoria della colpevolezza e scopi della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, 836 ss.; VASSALLI, G., voce *Colpevolezza*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1 ss.; SANTAMARIA, D., voce *Colpevolezza*, in *Enc. Giur.*, Milano, 1960, 646 ss.; GIUNTA, F., *Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d'oggi. Spunti per un dibattito*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 1, 123 ss.

¹⁸⁵ La sussistenza di un nesso psichico che unisce il fatto al suo autore, nelle forme del dolo o della colpa, rappresenta la base della "concezione psicologica della colpevolezza", in virtù della quale il fatto è colpevole quando l'agente lo ha voluto o, non avendolo voluto, avrebbe potuto prevederne la realizzazione se avesse usato la diligenza richiesta, PADOVANI, T., *Diritto penale*, cit., 230 ss., in cui si evidenziano, altresì, i limiti e le difficoltà applicative legate a tale teoria psicologica, così ponendosi le basi per comprendere la successiva concezione normativa della colpevolezza. In senso analogo, GROSSO, C.F., PELISSERO, M., PETRINI, D., PISA, P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 345 ss.

Approfondisce il limite della concezione psicologica SCARANO, L., *La non esigenza di colpevolezza in diritto penale*, cit., 10 ss., soffermandosi sulla impossibilità di riportare sotto un comune denominatore le due "forme" di colpevolezza, dolo e colpa.

¹⁸⁶ Così costruito il concetto di inesigibilità si addiende alla conclusione che esso postuli un rapporto tra l'agente alla norma, che si aggiunge a quello sussistente tra il fatto e l'agente; in tali termini, FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, cit., 34 ss. Per un approfondimento sul punto, DELITALA, G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, 85 ss., in cui si spiega che, in senso normativo, la colpevolezza consiste nella divergenza del processo psicologico dalla volontà espressa dalla norma giuridica.

¹⁸⁷ SCARANO, L., *La non esigenza di colpevolezza in diritto penale*, cit., 20 ss., muovendo dall'assunto che la determinazione normale dell'individuo può essere eccezionalmente compromessa così da rendere umanamente impossibile il comportamento richiesto, sostiene che il modo di formarsi della volontà sia un elemento da tener presente nell'accertamento della

dell'agente di dover porre in essere un dato comportamento ma anche la disponibilità dei mezzi fisici per ottemperare al suddetto dovere¹⁸⁸.

Detto diversamente, il principio di colpevolezza, nella prospettazione normativa, pare presupporre l'esigibilità del comportamento conforme al dovere¹⁸⁹, richiedendo che la volontà si formi in assenza di "circostanze concomitanti anormali" che rendano psicologicamente necessitato il comportamento delittuoso¹⁹⁰. Si ritiene, cioè, necessario tener conto dell'influenza che tali circostanze esercitano sul processo motivazionale di un soggetto perché, se il comportamento difforme, posto in essere dall'agente, deriva da cause sopravvenute che rendano "umanamente" impossibile il rispetto del precetto normativo, quel comportamento non potrà essere considerato colpevole e, quindi, fonte di punizione.

Si comprende, quindi, la ricorrente osservazione in base alla quale la teoria della inesigibilità si fonda sulla concezione normativa della colpevolezza; valorizzando la normalità delle condizioni in cui l'agente si sia trovato ad operare, si ritiene un'azione colpevole solo quando la volontà di agire si sia determinata "normalmente" alla azione¹⁹¹ e tale normalità viene meno in tutte

colpevolezza; di conseguenza, il giudizio di riprovevolezza e di colpevolezza risulta assente tutte le volte che la posizione di eccezione in cui l'individuo agisce non gli permette di assumere un comportamento conforme al precetto penale.

¹⁸⁸ BARTOLI, R., *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005, 133.

¹⁸⁹ Si parla, al proposito, di una "costituzionalizzazione" del principio di inesigibilità sulla scorta dei principi di cui all'art. 27 Cost., così imponendosi di "valutare attentamente l'eventuale presenza di situazioni in cui il comportamento conforme alla norma, pur sottraendosi (in misura maggiore o minore) ai poteri naturalistici dell'agente, sia umanamente inesigibile", così da escludere la sanzione che sarebbe altrimenti ingiusta e immeritata, FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 338. Si veda sul punto VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Milano, 2000 che, dopo averne delineato un quadro completo, esprime un'opinione contraria all'inesigibilità quale criterio limitativo della responsabilità penale con riguardo ad alcuni settori specifici.

¹⁹⁰ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 369 ss.

¹⁹¹ SCARANO, L., *La non esigibilità in diritto penale*, cit., 20, che precisa: "è la normalità dell'atto di volontà rispetto alla normalità delle circostanze, nelle quali si agisce, che ha importanza decisiva per il giudizio di colpevolezza. Questa non trova la sua ragion d'essere nella psiche dell'agente o nella oggettività sociale ma consiste in un giudizio, secondo il quale, perché venga disapprovato un contegno illecito, occorre un esame delle particolari circostanze obiettivamente esistenti".

le ipotesi in cui situazioni esterne rendono impossibile o difficile la formazione di un processo psichico di rappresentazione e di motivazione¹⁹².

Alla stregua di tale impostazione, “il baricentro della colpevolezza si risolve in un giudizio normativo di rimproverabilità penale”¹⁹³; valorizzando, cioè, il dovere posto in capo al soggetto agente, si ritiene che il giudizio di colpevolezza debba avere ad oggetto, oltre alla capacità di intendere e volere e al richiamato nesso psicologica tra l'autore e il reato, anche l'assenza di “circostanze anormali”¹⁹⁴, concomitanti all'azione, che influiscono sul processo motivazionale dell'agente.

Le “circostanze concomitanti normali” cui si fa riferimento possono riguardare, a vario titolo, le condizioni familiari, sociali, economiche, e sono quelle in presenza delle quali può svilupparsi la fisiologica decisione del soggetto agente e l'ordinamento può “pretendere” o “esigere” il comportamento richiesto dalla norma; in tale ottica, l'esigibilità sembra esprimere “il livello della pretesa normativa in rapporto a ciascun singolo soggetto”¹⁹⁵.

Così inquadrata, la teoria della inesigibilità sembra, quindi, postulare l'esclusione della rimproverabilità in presenza di circostanze anormali che trasformano un comportamento *esigibile in astratto* in un comportamento *inesigibile in concreto*¹⁹⁶, con riferimento ad un soggetto specifico.

Di conseguenza, posta in relazione alla concezione normativa della colpevolezza, l'esigibilità sembra svolgere una funzione di “limite alla pretesa

¹⁹² In tal senso si pone una delle primissime sentenze in tema di inesigibilità, Trib. Bologna, Sez. I, 3 novembre 1965, con nota di MARINI, G., “Non colpevolezza” dell'agente per non esigibilità dell'azione conforme al precetto o errore sull'elemento normativo del fatto?, cit., 1042 ss.

¹⁹³ Per una critica a tale concezione e una disamina sulla dilatazione del parametro e dell'oggetto di giudizio di colpevolezza in senso normativo, PADOVANI, T., *Diritto penale*, cit., 230 ss. In senso analogo, SCARANO, L., *La non esigibilità in diritto penale*, cit., 21 ss., che mette in dubbio la opportunità di inserire, nel giudizio di colpevolezza, elementi che naturalmente non le appartengono e che sono addirittura estrinseci e indipendenti dall'agente.

¹⁹⁴ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 408.

¹⁹⁵ PADOVANI, T., *Diritto penale*, cit., 232.

¹⁹⁶ *Ivi*, 233.

punitiva normativa”¹⁹⁷, sul presupposto di una esigenza di giustizia sostanziale e di una maggiore individualizzazione del giudizio di responsabilità¹⁹⁸.

Provando a tirare le fila delle considerazioni sinora svolte, si può asserire che il principio in esame – inteso quale canone extra-legale di giudizio¹⁹⁹ – sembra rappresentare il volano per escludere la punibilità di un soggetto che, dinanzi a circostanze estrinseche obiettivamente apprezzabili²⁰⁰, sia stato privato della possibilità di scegliere se conformarsi al precetto o discostarsene²⁰¹.

Si aggiunge poi che, in tali ipotesi, oltre a difettare la colpevolezza dell’agente e la possibilità di muovere in capo a questi un valido ed efficace rimprovero, parrebbe altresì irragionevole pervenire ad una condanna²⁰², sull’assunto che si violerebbe il principio di non contraddizione. Alla stregua di tale criterio, non risulterebbe logico pretendere da un soggetto un determinato comportamento conforme a precetto, quando vi siano circostanze concrete e anormali che rendano lo stesso inesigibile²⁰³.

¹⁹⁷ BARTOLI, R., *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, cit., 55.

¹⁹⁸ FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 13.

¹⁹⁹ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 370.

²⁰⁰ È chiaro che tali circostanze debbano avere una particolare pregnanza e debbano essere tali da incidere “sulla stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa”, Corte Cost., 13 gennaio 2004, n. 5. In dottrina GROTTI, M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, 333, in cui si dice che le circostanze che giustificano l’inesigibilità attengono a fatti eccezionali, a situazioni che rendono problematica una perfetta sovrapposizione tra fattispecie normativa e reale. In senso analogo, FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., p. 204, che qualifica l’inesigibilità come “funzione di delimitazione degli obblighi sanciti dall’ordinamento qualora si presentino situazioni caratterizzate da una sensibile anomalia”.

²⁰¹ FIORELLA, A., *Responsabilità (voce)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1327 ss.

²⁰² In tal senso si pone anche la giurisprudenza, evidenziando che, allorché il fatto sia stato commesso in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere umanamente inesigibile la condotta dell’agente, una pena sarebbe percepita da quest’ultimo e dai consociati come una somma ingiustizia e risulterebbe “illegittima” rispetto ai parametri di costituzionali di prevenzione generale e speciale, Trib. Milano, Sez. III, 15 dicembre 2015, n. 13701.

²⁰³ MONCALVO, D., *L’esclusione del dolo nei reati tributari di omesso versamento Iva e ritenute certificate*, in www.aadv231.it. In tal senso anche la dottrina più risalente, MARINI, G., “Non colpevolezza” dell’agente per non esigibilità dell’azione conforme al precetto o errore sull’elemento normativo del fatto?, cit., 1035, in cui si dice che “non si può richiedere all’agente, pur capace ed astrattamente in grado di scegliere fra il comportamento voluto e quello proibito dalla norma, di determinarsi conformemente a questa, se una tale

Tuttavia, numerose censure sono state rivolte nei confronti di tale teoria della inesigibilità, muovendo anzitutto dalla mancanza di una norma idonea a positivizzare²⁰⁴ il principio in esame e a munirlo di legittimazione²⁰⁵, argomentando poi sul carattere “aperto e analogico”²⁰⁶ del criterio di inesigibilità e, infine, sulla configurazione delle ipotesi di esclusione del reato nei termini di un *numerus clausus*²⁰⁷.

Inoltre, la vaghezza²⁰⁸ e l’indeterminatezza della “non esigibilità”, unite alla difficoltà di individuare i criteri valutativi²⁰⁹ (c.d. criteri di individualizzazione²¹⁰) sulla base dei quali stabilire se una determinata condotta risulti o meno esigibile, pongono svariati rischi: da un lato, vi è il pericolo di attribuire una eccessiva discrezionalità al giudice²¹¹ nella individuazione della condotta punibile, così dando vita a giudizi *ad personam* e

condotta non è correttamente esigibile nella situazione concreta nella quale il soggetto trovisi ad operare e dalla quale sia motivato”.

²⁰⁴ PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 451. Qualifica la mancanza di un riferimento normativo come più importante limite della teoria dell’inesigibilità anche PROTO, P., *Alcune considerazioni su “inesigibilità” e “presupposti della colpevolezza”*, cit., 379, in cui dà atto di un tentativo (non condiviso) di ancoraggio al dato normativo per mezzo dell’art. 5 c.p.

²⁰⁵ PULITANÒ, D., *Diritto penale*, Torino, 2013, p. 370.

²⁰⁶ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 409.

²⁰⁷ FIORELLA, A., *Le strutture del diritto penale, questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018. In senso contrario si pone la recente giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, in cui la Corte ha dato prova di non ritenere “tassative” le ipotesi scusanti previste dalla legge, allorché ha applicato al convivente *more uxorio* la scusante di cui all’art. 384 c.p., previsione evidentemente volta a escludere la punibilità in casi in cui l’ordinamento non potrebbe “esigere” condotta diversa da quella in concreto tenuta.

²⁰⁸ PERINI, A., *Ai margini dell’esigibilità: nemo tenetur se detergere e false comunicazioni sociali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 562, in cui si dice che il riferimento all’esigibilità rischia di essere solo una vaga etichetta, una sorta di “paravento dietro al quale possono stare infinite cose”. Aggiunge FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 372, che tale principio rischia così di risolversi in una “clausola vuota”.

²⁰⁹ PROTO, P., *Alcune considerazioni su “inesigibilità” e “presupposti della colpevolezza”*, cit., 378, in cui essi vengono definiti come criteri sostanziali cui attenersi nella soluzione dei casi concreti e in base ai quali sia possibile affermare che non si sarebbe potuto agire diversamente. In senso analogo, MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 366, che evidenzia come il vizio fondamentale della teoria sia stato quello di non riuscire a individuare un adeguato parametro, alla stregua del quale commisurare l’inesigibilità, al di fuori delle vaghe espressioni “umanamente” e “ragionevolmente” e simili.

²¹⁰ FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, cit., 13.

²¹¹ GROSSO, C.F., PELISSERO, M., PETRINI, D., PISA, P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 353.

violativi del principio di uguaglianza²¹²; dall'altro, pare difficile attribuire collocazione e spazio al principio di inesigibilità al di fuori delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, perché ciò significherebbe violare il principio di legalità²¹³, in virtù del quale le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse e “al giudice non è consentito di ricercare cause ultra-legali di esclusione della punibilità attraverso l'*analogia iuris*”²¹⁴.

Pur riconoscendone le potenziali criticità, tuttavia, si deve evidenziare come il principio di inesigibilità sia stato talvolta utilizzato dalla giurisprudenza per giustificare la non punibilità di condotte che, pur contrarie alle prescrizioni legali, venivano, in concreto, ritenute “umanamente” inesigibili.

Per la prima volta, la giurisprudenza di legittimità più risalente ha valorizzato il criterio in esame con riguardo al reato di false comunicazioni sociali, riducendone l'ambito di applicazione ed escludendone la configurabilità nelle ipotesi in cui la falsità delle scritture sia finalizzata esclusivamente a celare precedenti azioni delittuose; in particolare, si è asserito che “le false attestazioni, pur rientrando nella previsione normativa, non sono punibili perché nessuno può essere obbligato a fornire –attraverso la scritturazione nei libri sociali – prove a suo carico per i reati commessi”²¹⁵.

²¹² In senso analogo, PULITANÒ, D., *Diritto penale*, cit., 370 ss., in cui si evidenzia il rischio di attribuire così al giudice, in sede interpretativa, “un grimaldello per arrivare ad esiti di deresponsabilizzazione, al di fuori delle scusanti che il legislatore ha espressamente riconosciuto”,

²¹³ Analoga conclusione si rinviene anche in Cass. Pen., Sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245, in cui si segnala l'eccezionalità dell'istituto di cui all'art. 384 c.p., sconfessando la tesi di chi aveva cercato di agganciare la teoria dell'inesigibilità a tale dato normativo, quale aggancio di diritto positivo della scusante.

²¹⁴ *Ex multis* Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 1990, n. 16816; Cass. Pen., Sez. III, 27 febbraio 1991, n. 4342. Sul divieto di analogia PROTO, P., *Alcune considerazioni su “inesigibilità” e “presupposti della colpevolezza”*, cit., 378, precisa che, in teoria, l'ostacolo potrebbe essere superato perché si tratterebbe, in tal caso, di una operazione analogica *in bonam partem* ma si pone, comunque, in senso critico rispetto alla ammissibilità del principio di inesigibilità, argomentando sulla eccessiva vaghezza e genericità del concetto, inidoneo quindi a qualificarsi come clausola generale di esclusione della colpevolezza.

²¹⁵ Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 1987, n. 2906, in Cass. Pen., 1988, 379 ss.

In realtà, la scarna motivazione della sentenza in esame non fornisce una chiara delineazione del principio di inesigibilità e pare, piuttosto, confondere i piani, postulando l'operatività sul piano sostanziale di un principio tipicamente processuale. In particolare, la dottrina che si è confrontata con l'innovativa pronuncia in tema di reati societari si è soffermata sulla configurabilità del principio del *nemo tenetur se detergere*²¹⁶ in senso sostanziale, ritenendo di poter escludere la responsabilità del soggetto agente sulla base di un diritto a non auto-accusarsi.

Tale diritto pareva desumibile dalla lettura congiunta dell'art. 51 c.p., relativo all'efficacia scriminante dell'esercizio di un diritto, e l'art. 24 Cost., che sembrava identificare il diritto da esercitare nel diritto di difesa. A ben vedere, però, questo significava richiamare non tanto una causa di esclusione della colpevolezza atipica e generale, quale l'inesigibilità, quanto una vera e propria causa di giustificazione²¹⁷, espressamente codificata, che sposta il problema della rimproverabilità sul piano dell'antigiuridicità.

Limitandoci in questa sede a cenni generalissimi, la questione che si pone è quella relativa alla possibilità di attribuire al diritto di difesa il ruolo di "limite" alla configurazione di taluni illeciti penali²¹⁸; interrogandosi sulla sussistenza di un divieto costituzionale di prevedere obblighi che si risolvano in una auto-incriminazione, la giurisprudenza costituzionale, da tempo, manifesta una tendenza a limitare il rilievo del diritto di difesa sul solo piano processuale²¹⁹, così sconfessando la tesi più risalente della giurisprudenza di merito suesposta.

²¹⁶ Sul punto si veda PERINI, A., *Ai margini dell'esigibilità: nemo tenetur se detergere e false comunicazioni sociali*, cit., 557 ss.; ZUCCALÀ, G., *Le false comunicazioni sociali. Problemi antichi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1989, 753 ss.; ZANOTTI, M., "Nemo tenetur se detergere": *profili sostanziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 175 ss.; FORNASARI, G., *Nemo tenetur se detergere sostanziale: qualche nuova riflessione alla luce di recenti contrasti giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 907 ss.

²¹⁷ Così PERINI, A., *Ai margini dell'esigibilità: nemo tenetur se detergere e false comunicazioni sociali*, cit., 543.

²¹⁸ CADOPPI, A., CANESTRARI, S., A., PAPA, M., *Diritto penale dell'economia*, Tomo I, Milano, 2019, 803 ss.

²¹⁹ Corte Cost., 30 luglio 1984, n. 236, in *Cass. Pen.*, 1985, 4 ss. Si conforma all'idea che il diritto di difesa e di evitare di far emergere le proprie pregresse responsabilità penali non possa spingersi sino a giustificare la commissione di reati anche la giurisprudenza di

In tempi più recenti, il principio di inesigibilità, quale causa di esclusione della colpevolezza, viene richiamato dalla Corte di Cassazione con riferimento al delitto di inosservanza dell'ordine del Questore di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato; più specificamente, si interpreta il "giustificato motivo" che esclude la configurabilità del reato in esame, ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel senso di imporre al giudice la valutazione di tutti gli elementi del caso concreto e delle condizioni in cui versa il cittadino extra-comunitario, con la conseguenza che, se alla luce di tali circostanze, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma diventi inesigibile, difficoltoso o pericoloso, non potrà essere emessa sentenza di condanna per difetto dell'elemento soggettivo²²⁰.

Ma il caso giudiziario più interessante, che induce a interrogarsi sulla possibilità di estendere il principio di diritto patrocinato dalla giurisprudenza anche all'ambito dei reati ambientali, si rinviene nel settore del diritto penale tributario e, in particolare, con riguardo al reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

legittimità, Cass. Pen., Sez. V, 22 gennaio 1992, n. 6650; Cass. Pen., Sez. V, 5 dicembre 1995, n. 742; Cass. Pen., Sez. V, 12 dicembre 2014, n. 9746; Cass. Pen., Sez. V, 20 novembre 2014, n. 12697. Il tema è stato, di recente, ripreso anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'art. 6 CEDU, Corte Edu, Sez. V, 4 aprile 2012, *Chambaz v. Svizzera*, commentata da GARUTI, G., *Osservatorio Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, 777 ss.

²²⁰ Cass. Pen., Sez. I, 13 luglio 2015, n. 35959; in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 29 maggio 2006, n. 19086; Cass. Pen., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 37787; Cass. Pen., Sez. I, 18 settembre 2006, n. 30779; Cass. Pen., Sez. VI, 3 luglio 2008, n. 27049; Cass. Pen., Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335; Cass. Pen., Sez. I, 1 dicembre 2010, n. 55, in cui la giurisprudenza precisa che il "giustificato motivo", che rende inesigibile l'osservanza dell'ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato da parte dello straniero clandestino, può essere ravvisato nell'ipotesi in cui le situazioni di totale impossidenza, le condizioni di vita nomade e la mancanza di qualsiasi riferimento di carattere familiare e assistenziale nel Paese di origine impedirebbero allo straniero l'esercizio del diritto di far rientro in Italia per prendere parte ad un procedimento penale nei suoi confronti ivi pendente. Altresì, Cass. Pen., Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 4683, in cui si stabilisce che il "giustificato motivo" in virtù del quale il cittadino extra-comunitario non viene punito qualora non ottemperi all'ordine di allontanamento emesso dal Questore, è un'esimente speciale che opera solo in presenza della condizione di "concreta inesigibilità" dell'ottemperanza; tale inesigibilità non sussiste in presenza di una mera difficoltà di adempiere, ma solo in presenza di una condizione oggettiva e indiscutibile di indisponibilità dei mezzi necessari e sufficienti per l'acquisto dei titoli di viaggio per l'allontanamento obbligato.

In particolare, la giurisprudenza di merito²²¹ ritiene di poter assolvere l'imputato che abbia ommesso di versare le ritenute certificate quando, pur ravvisandosi l'oggettività del reato, non possa dirsi sussistente l'elemento soggettivo, inteso quale "esigibilità soggettiva"²²² della condotta omissa e rimproverabilità per il fatto commesso.

Alla luce di tale recente orientamento giurisprudenziale, si attribuisce rilevanza alla c.d. crisi di liquidità e, quindi, alla sopravvenuta situazione di difficoltà economica che impedisce al contribuente di ottemperare al suo obbligo di imposta, quando però tale situazione di crisi non sia a lui imputabile e non possa essere altrimenti fronteggiata con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale²²³. Si argomenta che, ogniqualvolta l'agente versi in una crisi di liquidità, il giudice sia tenuto ad una "valutazione complessiva" della vicenda in cui si inserisce la condotta delittuosa, non potendosi limitare l'accertamento dell'elemento soggettivo "ad un riscontro decontestualizzato della volontarietà dell'azione o dell'omissione posta in essere e dovendo, invece, comprendere una generale valutazione di *esigibilità soggettiva* del comportamento doveroso, sulla scorta dell'incontestabile insegnamento secondo cui la colpevolezza, quale elemento indefettibile del reato, non è altro che l'insieme dei requisiti da cui dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso un fatto antiggiuridico"²²⁴.

²²¹ Trib. Milano, Sez. pen. III, 15 dicembre 2015, n. 13701. Per un commento della pronuncia in esame, FINOCCHIARO, S., *Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzione del Tribunale di Milano per difetto di colpevolezza e "soggettiva inesigibilità"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 marzo 2016.

²²² In tal senso anche Trib. Milano, Sez. III, 7 gennaio 2013, n. 3926. Non mancano, poi, sentenze della giurisprudenza di legittimità che ha confermato pronunce di merito in cui l'esito assolutorio per carenza dell'elemento soggettivo doloso era stato fondato su una considerazione di "inesigibilità" della condotta alternativa rispetto a quella concretamente adottata dall'imputato, Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 15176; Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 9264.

²²³ Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5468, in cui si precisa che, a tal fine, non risulta sufficiente l'allegazione di un comprovato stato di crisi ma si richiede la dimostrazione di aver perseguito ogni strada utile per poter comunque provvedere all'adempimento del debito tributario.

²²⁴ Trib. Milano, Sez. III, 7 gennaio 2013, n. 3926, 13. Si precisa, però, che tale giudizio di esigibilità e rimproverabilità non debba consistere in una mera valutazione

Ciò significa richiedere al giudice una doppia verifica: in un primo momento, l'organo giudicante è tenuto ad accertare che la condotta dell'agente risulti sorretta da dolo (o colpa, a seconda di quanto prescritto) e, in caso di esito positivo, deve poi escludere che quella condotta, per quanto volontariamente tenuta, non sia stata "imposta" al soggetto dalle circostanze eccezionali del caso concreto²²⁵. Ne deriva che, pur in presenza di dolo, non possa infliggersi una sanzione penale all'agente che si sia trovato in una situazione di "incolpevole anormalità delle circostanze concrete concomitanti al fatto tipico"²²⁶ e, cioè, tali da impedire di pretendere un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto.

Va, tuttavia, precisato che tale approdo ermeneutico non risulta pacifico e, anzi, appare spesso criticato in dottrina e giurisprudenza²²⁷, sulla base delle argomentazioni suesposte legate alla eccessiva discrezionalità che si attribuirebbe al giudice.

soggettiva del giudice, perché altrimenti si darebbe la stura ad una illegittima arbitrarietà del potere giudiziario, ma deve piuttosto fondarsi su elementi di fatto e circostanze concrete che siano, nella loro oggettività, tali da far apparire la condotta dell'imputato "umanamente non rimproverabile agli occhi di qualunque osservatore medio, di qualunque persona e anche del giudice stesso". Una simile conclusione è affermata dalla giurisprudenza anche con riguardo al reato di omesso versamento IVA *ex art. 10-ter* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Cass. Pen., 1^a febbraio 2017, n. 15235. In dottrina, sul punto, SOANA, G.L., *Crisi di liquidità del contribuente e omesso versamento di ritenute certificate e di IVA (artt. 10-bis e ter d.lgs. n. 74/2000)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2013. Un atteggiamento più prudente e rigoroso che esclude la rilevanza della crisi di liquidità e della inesigibilità in relazione al reato di omesso versamento IVA si rinviene in Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2014, n. 2164; sul punto, LONGARI, C., *Soglie di punibilità e diritto penale tributario*, Padova, 2020, 23 ss.; CIPOLLA, G.M., *Crisi economica e configurabilità del reato di omesso versamento IVA*, in *Giurisp. commerciale*, 1, 2020, 166 ss.

²²⁵ Trib. Milano, Sez. III, 7 gennaio 2013, n. 3926, 14. In senso analogo Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 15176; Cass. Pen., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 9264, in cui si parla di "inesigibilità della condotta alternativa rispetto a quella concretamente adottata dall'imputato".

²²⁶ Trib. Milano, Sez. III, 7 gennaio 2013, n. 3926, 15. Si veda anche Trib. Milano, Sez. II, 17 luglio 2015, n. 8741; Trib. Campobasso, 28 maggio 2015, n.436; Trib. Campobasso, 29 maggio 2015, n. 435.

²²⁷ Cass. Pen., Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 11353, con nota di VALSECCHI, A., *La Cassazione conferma la (tendenziale) irrilevanza dell'impossibilità ad adempiere rispetto alla consumazione del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 aprile 2015; Cass. Pen., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 20725, con commento di ORIANA, F., *La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 luglio 2018.

Ora, con specifico riguardo ai reati ambientali²²⁸, si richiama un filone giurisprudenziale²²⁹, che non consta di rilevanti precedenti contrastanti, in virtù del quale pare escludersi l'esistenza di un principio generale di inesigibilità della condotta, ad eccezione dei casi in cui esso si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità²³⁰, oggettiva o soggettiva. Invero, in un ordinamento penale ispirato al principio di legalità, le condizioni e i limiti di applicazione della norma penale dovrebbero essere posti dalle stesse norme²³¹, senza che sia consentito al giudice individuare in via analogica ulteriori cause di non punibilità ultra-legali²³².

Di recente, la giurisprudenza è stata investita ancora della questione della inesigibilità con specifico riferimento alle violazioni di norme ambientali e, in particolare, alle disposizioni in tema di omessa bonifica dei siti inquinati, al fine di accertare se sussistano o meno margini per escludere la responsabilità dell'imputato che si trovi in condizioni soggettive tali da non potersi pretendere da lui l'adempimento dell'obbligo di bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente o anche, aderendo a un orientamento giurisprudenziale minoritario²³³, l'adempimento dell'obbligo di predisposizione del piano di caratterizzazione, inteso quale adempimento preliminare e necessario per l'approvazione del progetto di bonifica.

Richiamando il merito della vicenda²³⁴, si discuteva se fosse illogica e contraddittoria la pronuncia del giudice di merito che si fosse limitato ad affermare, in capo al ricorrente, la sussistenza di un obbligo di predisposizione

²²⁸ Una disamina della giurisprudenza sul punto si rinviene in RAMACCI, L., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 79 ss. In dottrina, con specifico riferimento al reato di inquinamento idrico, AMENDOLA, G., *La tutela penale dell'inquinamento idrico*, Milano, 1996, 228 ss.

²²⁹ A partire dalla sentenza Cass. Pen., Sez. III, 3 maggio 1996, n. 4441.

²³⁰ Cass. Pen., Sez. III, 8 novembre 1996, n. 9579; si veda anche Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 1993, n. 973 e Cass. Pen., Sez. III, 18 giugno 2003, n. 26191, con nota di SABATINI, L., *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa nei reati ambientali*, in *Cass. pen.*, 1, 2005, 160 ss.

²³¹ Cass. Pen., Sez. III, 16 dicembre 2004, n. 48402 in materia di rifiuti; principio analogo è ribadito, in tema di caccia, da Cass. Pen., Sez. III, 2 ottobre 1996, n. 8880.

²³² Mancherebbero, infatti, i "criteri cui riferire la pretesa inesigibilità sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo", Cass. Pen., Sez. III, 27 settembre 1985, n. 8271.

²³³ Sul punto si rinvia alle considerazioni già svolte nel par. 2.1. del presente capitolo.

²³⁴ Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, 30 aprile 2019, n. 17813.

del progetto di caratterizzazione e ad addebitarne la sua omissione, non considerando che, nel caso concreto, il ricorrente non disponesse dei fondi necessari per mettere in atto il progetto in esame.

La Cassazione, nella disamina dei motivi del ricorso, ha però disatteso le argomentazioni del difensore dell'imputato e si è conformata ai principi di diritto espressi pocanzi, in base ai quali non pare potersi invocare l'inesigibilità di un comportamento dovuto in presenza di una c.d. crisi di liquidità o di difficoltà finanziaria, non diversamente riconducibile alle tipizzate cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza.

Trasponendo al caso in esame le coordinate ermeneutiche sinora tratteggiate e valorizzando il principio in base al quale il potere di ampliamento soggettivo di una causa di non punibilità sia riservato al solo legislatore²³⁵, la conclusione dei giudici di legittimità si pone nel senso di disconoscere l'esistenza di un principio di giustificazione di tipo economico – in base al quale escludere l'obbligo di bonifica dell'ente consortile –, non integrando l'indisponibilità di fondi una positiva causa di giustificazione e non potendosi invocare un inesistente principio generale di inesigibilità²³⁶. A ciò si aggiunge la considerazione che le attività svolte in materia di corretta gestione dei rifiuti incidono in modo rilevante sugli interessi di rango costituzionale, quali la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali²³⁷.

Trattandosi di interessi così rilevanti e prioritari, la Corte di Cassazione esclude che possa assumere rilievo l'insufficienza delle risorse economiche e finanziarie dell'ente consortile tenuto alla bonifica, stante il dovere degli enti locali e delle loro promozioni di dare rilevanza alle spese

²³⁵ Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 140.

²³⁶ L'unica via per escludere la responsabilità dell'agente sarebbe quella di "rinvenire una determinata causa di giustificazione tra quelle positivamente disciplinate dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta", Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 1996, n. 4441. Per un approfondimento dottrinale, AMENDOLA, *La tutela penale dell'inquinamento idrico*, Milano, 1996, 228 ss.

²³⁷ Così, nella giurisprudenza più risalente, anche Cass. Pen., Sez. III, 24 gennaio 1995, n. 771, in cui si asserisce che, indipendentemente dalla condizione economica del soggetto agente e dal costo economico necessario per adempiervi, l'imprenditore, che abbia determinato un inquinamento o una lesione dei beni fondamentali della salute o dell'ambiente, è tenuto a interrompere la sua attività o a dotarsi degli strumenti necessari per prevenire o eliminare tali lesioni.

necessarie per gli adempimenti relativi alle attività di gestione dei rifiuti e dell'inquinamento, dovendo le stesse avere priorità rispetto a tutte le altre²³⁸.

In sostanza, i giudici di legittimità, a differenza di quanto asserito in materia di reati tributari, si pongono in un atteggiamento di chiusura rispetto alla valorizzazione della crisi di liquidità quale causa di esclusione della colpevolezza, sull'assunto che sia necessario, in tal caso, procedere a un bilanciamento di interessi²³⁹; in particolare, si argomenta che l'insussistenza della "inesigibilità tecnica o economica" debba essere ricondotta alla lesione di beni fondamentali aventi rilevanza costituzionale²⁴⁰, quali l'ambiente e la salute, riconducibili altresì ai requisiti di dignità umana e utilità sociale²⁴¹.

A ciò si aggiunge la considerazione che, per accertare il criterio della inesigibilità in presenza di un caso concreto, servirebbe un modello comportamentale di riferimento e, quindi, uno schema generale e astratto cui rapportare il grado della richiesta, così da cogliere le differenze della specifica situazione sull'assunto che "spesso quello che è esigibile per un tipo di persona non lo sarebbe stato per un altro"²⁴². L'individuazione del "soggetto di

²³⁸ In tal senso anche Cass. Pen., Sez. III, 10 gennaio 2000, n. 2109, in cui si precisa che la gestione dei rifiuti costituisce per i Comuni una assoluta priorità, perché tocca in modo grave la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, interessi di rango costituzionale; pertanto, è da ritenere responsabile del reato di cui all'art. 25 d.P.R. n. 915 del 1982 il Sindaco di un Comune che non richieda l'autorizzazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani, lamentando l'insufficienza delle risorse economiche da destinare all'impianto.

²³⁹ Sulla necessità del giudizio di bilanciamento quando siano in gioco diritti fondamentali tutelati in Costituzione si richiama la celebre sentenza sul caso ILVA, Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85 in cui si precisa che "la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati (...). Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – da legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale". Sul punto si veda BIN. R., *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. LA TORRE, A., SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002, 52 ss.

²⁴⁰ Sul punto si richiamano le riflessioni svolte nel par. 1.

²⁴¹ In tal senso anche RAMACCI, L., *Ordinanza di rimozione e principio di inesigibilità della condotta (nota a Cass. Pen., n. 14747/2008)*, in *Amb. & Svil.*, 9, 2008, 813 ss.

²⁴² SABATINI, L., *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa nei reati ambientali*, cit., 163.

riferimento” porrebbe dinanzi a una duplice soluzione: da un lato, si potrebbe decidere di utilizzare come modello di riferimento lo stesso soggetto agente, così esponendosi al rischio di “subordinare l’obbligatorietà dell’osservanza delle leggi agli interessi e alle passioni dei singoli”²⁴³; dall’altro, si potrebbe ricorrere alla figura dell’uomo medio, che però rappresenta un concetto da interpretare e, quindi, difficilmente potrebbe porsi a criterio di interpretazione²⁴⁴.

In conclusione, nonostante le forti suggestioni legate all’idea di poter utilizzare una categoria in grado di “umanizzare” le regole relative al riconoscimento della colpevolezza, deve ritenersi che, in tema di reati ambientali, sia prevalente l’idea di non escludere la possibilità di esprimere un giudizio di rimproverabilità e, di conseguenza, la responsabilità di un soggetto quando lo stesso adduca di aver commesso il reato in presenza di una grave crisi aziendale.

Le eventuali “circostanze concomitanti e anormali”, incidenti sul processo motivazionale dell’agente, non possono essere idonee a escludere la colpevolezza ma possono, tuttavia, essere considerate in sede di commisurazione della pena²⁴⁵, al fine di attenuare la misura del rimprovero. Si ritiene, cioè, che il giudice possa e debba considerare, nell’esercizio della discrezionalità²⁴⁶ che gli consente di determinare la misura della colpevolezza e

²⁴³ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 411. In tal senso anche ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, 386.

²⁴⁴ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 412; per un approfondimento sulla nozione di “uomo medio” e sulla difficoltà di ritagliare il giudizio di colpevolezza su tale figura, GALLO, M., *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951, 147 ss.

²⁴⁵ Per un approfondimento sul tema, DOLCINI, E., *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova, 1979; DOLCINI, E., *La commisurazione della pena tra teoria e prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1, 55 ss.

²⁴⁶ Nella tentativo di fornire una definizione alla “discrezionalità giudiziale”, la dottrina sostiene che le ipotesi di discrezionalità si sostanzino in un rinvio, da parte della legge, al caso concreto, affinché si abbia la significazione di “valore” più idonea a produrre un certo trattamento penale; in particolare, si asserisce che “la discrezionalità sorga da una varietà infinita di possibili situazioni che meritano specifico apprezzamento, onde si deve lasciare all’organo giurisdizionale il compito di determinare nel caso concreto il pensiero del diritto”, DOLCINI, E., *Discrezionalità del giudice e diritto penale*, in G., MARINUCCI, E., DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 261. Distingue tra “discrezionalità giudiziale”, che attiene alla fase della comminatoria della pena, e “discrezionalità

della pena, il “conflitto motivazionale”²⁴⁷ che affligge il soggetto agente in determinati casi.

Si tratta, beninteso, di una discrezionalità che non può essere considerata libera o assoluta e che, anzi, viene qualificata dalla dottrina maggioritaria come “vincolata”²⁴⁸; una discrezionalità in virtù della quale si prendono in considerazione i vari modi in cui un’azione si presenta nella realtà²⁴⁹ e si adegua la misura della pena, prefissata dal legislatore entro una cornice edittale, alle peculiari caratteristiche del caso concreto²⁵⁰ e a tutte le circostanze, anche anormali, che incidono sul giudizio di rimproverabilità.

In tal modo, la colpevolezza e gli indicatori che su di essa influiscono assumono un ruolo di rilievo nella fase della determinazione della pena, da taluni definito come “ruolo di criterio-guida”²⁵¹, che consente all’organo giudicante di individuare una misura della pena proporzionata²⁵² al grado di colpevolezza.

4. La responsabilità del proprietario incolpevole per l’omessa bonifica.

Come si è intuito dalla disamina sinora condotta del Titolo V (Bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quadro normativo

interpretativa” del giudice, che riguarda la fase della interpretazione di una determinata disposizione e che gli consente di scegliere tra diverse interpretazioni possibili, PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 582 ss.

²⁴⁷ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 413.

²⁴⁸ PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 581, in cui si sottolinea il fatto che la commisurazione implica il compimento di operazioni a carattere “valutativo” da parte del giudice, senza ciò che significhi una totale libertà di apprezzamento personale dello stesso. Nel senso di una discrezionalità “vincolata” anche DOLCINI, E., *La commisurazione della pena tra teoria e prassi*, cit., 55.

²⁴⁹ DOLCINI, E., *Discrezionalità del giudice e diritto penale*, cit., 262.

²⁵⁰ PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, cit., 582.

²⁵¹ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 765.

²⁵² Per un approfondimento sul tema, CARTABIA, M., *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in www.cortecostituzionale.it, 2013; LEO, G., *Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità*, in *Dir. Pen. Cont.*, 22 dicembre 2017; PULITANÒ, D., *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 13 febbraio 2017; MERLO, A., *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 3, 1427 ss.

pare caratterizzato dalla scelta del legislatore di porre l'onere della bonifica di un sito inquinato in capo al soggetto che risulti effettivamente responsabile della contaminazione, in coerenza con il principio di matrice comunitaria del “*chi inquina paga*”, oggi richiamato anche dagli artt. 3-ter e 239 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Si tratta di uno dei principi cardine del diritto dell'Unione europea²⁵³ in materia ambientale, in base al quale si sancisce un obbligo generale di correzione e riparazione dei danni ambientali²⁵⁴ in capo al soggetto che, con la sua azione od omissione, li abbia cagionati.

In relazione al principio del “*chi inquina paga*”²⁵⁵, la Corte di Giustizia ne ha evidenziato, a più riprese, la portata precettiva, specificando anche la *ratio* di “internalizzazione” dei costi ambientali²⁵⁶. Ciò significa che,

²⁵³ Il riferimento è all'art 191 del TFUE (in precedenza nell'art. 174, comma 2, del Trattato CE), che lo annovera tra i principi ai quali debbano conformarsi le politiche europee in materia di ambiente.

²⁵⁴ La tematica del danno ambientale è, da tempo, oggetto di interesse da più parti: sul piano europeo, i primi seri riferimenti relativi alla volontà degli organismi europei di inquadrare il tema del danno ambientale e di porvi rimedio si rinvengono nel “primo programma di azione in materia ambientale”, adottato dalla allora Comunità europea, e poi nell'Atto unico europeo del 1987; nell'ordinamento interno, la questione del danno ambientale è stata dapprima affrontata dalla giurisprudenza, mancando in principio una nozione legale specifica, e poi compendiata nell'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si pone rimedio a tale originaria lacuna. Per un approfondimento in tal senso, SALOMONE, R., *Principi generali del diritto penale ambientale*, in P. D'AGOSTINO, R., SALOMONE, (a cura di), *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011, 220 ss.; TADDEI, G., *Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento*, in *Amb. & Svil.*, 2010, 439 ss.

Una analisi compiuta sul principio in esame si rinviene in MELI, M., *Il principio comunitario “chi inquina paga”*, Milano, 1996.

²⁵⁵ La prima formulazione del principio in esame si rinviene a livello internazionale in una raccomandazione OCSE del 26 maggio 1972, n. 128; poco dopo si riscontra, sul piano comunitario, nella raccomandazione europea n. 436/1975 e nell'Atto Unico Europeo del 1986; poco dopo, viene espressamente richiamato dall'art. 174, comma 2, del Trattato sull'Unione Europea e attualmente risulta trasfuso nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; infine, anche la Direttiva 2004/35/CE, ai sensi del suo articolo 1, istituisce un quadro per la responsabilità ambientale basato sul principio del “*chi inquina paga*”. Quanto alla normativa italiana, il principio in questione è sancito nell'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006 e, secondo taluni, pare addirittura costituzionalizzato tramite l'art. 117 Cost., che impone l'osservanza, da parte dello Stato, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, VIPIANA PERPETUA, P.M., *Bonifica dei siti inquinati – La soluzione “all'italiana” della posizione del proprietario di un sito inquinato non responsabile dell'inquinamento: il suggello della Corte di Giustizia*, in *Giur. It.*, 2015, 6, 1484 ss.

²⁵⁶ Corte Giustizia UE, Sez. III, 22 dicembre 2008, n. 487. In senso analogo, Cons. Stato, Sez. II, 30 aprile 2012, n. 2038. Sulla *ratio* di “internalizzazione”, si rinvia a Commissione europea, *Libro bianco sulla responsabilità ambientale*, 9 febbraio 2000, COM(2000) 66, def., par. 3.1. Per un approfondimento in tal senso, VIVIANI, C., *Il principio*

in un'ottica di analisi economica del diritto, si vuole evitare di far gravare il costo ambientale sulla collettività, ponendo lo stesso in capo al soggetto che abbia causato il danno²⁵⁷. Il costo economico del danno ambientale, quindi, trasla dalla collettività che lo subisce al danneggiante²⁵⁸ che lo ha determinato.

In questa prospettiva di "internalizzazione" dei costi ambientali, il principio "*chi inquina paga*" ha una duplice valenza: da un lato, svolge una funzione di tipo riparatorio, compensativa del danno, tale per cui il soggetto che abbia cagionato il danno deve ripararlo; dall'altro, esso assolve, al contempo, anche una funzione di tipo repressivo, cioè una funzione sanzionatoria dell'illecito in un'ottica preventiva²⁵⁹.

In aderenza al richiamato principio, il legislatore prevede uno specifico *iter* procedimentale, in base al quale, anzitutto, il responsabile dell'inquinamento o di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito è tenuto a mettere in atto, ove si accerti il superamento delle

"chi inquina paga" e gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 1213 ss.

²⁵⁷ Sul punto GATTI, M., *Paga (solo) chi inquina? L'attribuzione della responsabilità ambientale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in M.A. LUPOI, *Emergenza ambientale e tutela giuridica*, Sanarcangelo di Romagna, 2017, 151 ss., il quale precisa che i costi di disinquinamento debbano essere "internalizzati" e, cioè, pagati direttamente dalle parti responsabili del danno, anziché essere finanziati dallo Stato e, in ultima istanza, dal contribuente.

²⁵⁸ Si veda la Direttiva 2004/35/CE che, al Considerando n. 18, precisa come, in virtù di tale principio, "l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È, inoltre, opportuno che gli operatori sostengano in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione di minaccia imminente di tale danno".

²⁵⁹ RENNA, M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, cit., 82 ss., in cui si precisa che "il principio del chi inquina paga racchiude tra i propri scopi finalità preventive, perché la prefigurazione dell'obbligo di sopportare i costi ambientali e la conseguente responsabilizzazione dell'inquinamento assolvono ad una funzione orientativa e deterrente, prima che di garanzia del reintegro". In senso analogo, GATTI, M., *Paga (solo) chi inquina? L'attribuzione della responsabilità ambientale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., in cui si ipotizza che, se gli autori dell'inquinamento devono pagare i danni che provocano, essi avranno un incentivo a limitare l'inquinamento stesso. In giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885, che, sulla valenza preventiva del principio "*chi inquina paga*", asserisce si persegua il fine di incentivare, per effetto del calcolo dei rischi d'impresa, la generalizzata incorporazione nei prezzi delle merci e, quindi, nelle dinamiche di mercato, dei costi di alterazione dell'ambiente, con conseguente minor prezzo delle merci prodotte senza incorrere nei predetti costi sociali attribuibili alle imprese e conseguente indiretta incentivazione per le imprese a non danneggiare l'ambiente".

concentrazioni soglia di rischio (CSR), le misure necessarie al ripristino della zona contaminata e a darne comunicazione agli organi competenti (art. 242, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); il passaggio successivo della procedura consiste, poi, nella presentazione agli enti locali del piano di caratterizzazione (art. 242, comma IV, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e, a seguito della approvazione di quest'ultimo ad opera della Regione, il responsabile deve, infine, provvedere alla realizzazione della bonifica, per non incorrere nella contestazione dell'illecito di cui all'art. 257 del medesimo decreto.

È bene sottolineare che tali obblighi procedurali risultano posti solo in capo al soggetto responsabile della contaminazione e non anche nei confronti del proprietario²⁶⁰ o gestore dell'area inquinata che sia estraneo al danno ambientale; il proprietario, invero, è tenuto al solo obbligo di comunicazione alle Amministrazioni territorialmente competenti e all'adozione delle sole misure di prevenzione²⁶¹, laddove rilevi il superamento o il pericolo concreto e

²⁶⁰ *Ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3971, in cui si precisa che "l'Amministrazione mentre ben può, sulla base della normativa specifica di riferimento, vigilare sui privati proprietari perché si attengano al puntuale rispetto di tale normativa per evitare ogni forma di inquinamento dei terreni, non può certamente – fondandosi sull'erronea applicazione dei generali principi civilistici (artt. 2050 e 2051 c.c.) – imporre ai privati medesimi, che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento".

²⁶¹ Il Consiglio di Stato si è occupato, a più riprese, di tale istituto delle misure di prevenzione, riconoscendone la centralità nel sistema. Nell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria, 25 settembre 2013, n. 21, di cui si dirà nel prosieguo, le misure di prevenzione vengono definite come le necessarie "iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia"; non mancano poi sviluppi ermeneutici in cui la giurisprudenza amministrativa si spinge oltre e, pur senza mettere in dubbio la possibilità di imporre gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale al solo soggetto responsabile dell'inquinamento, precisa che possano essere considerati come misure di prevenzione anche gli atti di messa in sicurezza del sito, sull'assunto che, in tal modo, ci si ponga in coerenza con il principio di precauzione e dell'azione preventiva, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509; in senso analogo, Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3544. In senso analogo, anche TAR Lazio, Roma, Sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2509, in cui si asserisce che, se da un lato l'Amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento (secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione), dall'altro la messa in sicurezza del sito è considerata come una misura di correzione di diffusione o propagazione dei danni, con la conseguenza che essa rientri nel *genus* delle misure di prevenzione o di

attuale di superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) (art. 245, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Tale obbligo informativo, che grava sul proprietario in virtù della mera qualifica soggettiva rivestita e indipendentemente da una partecipazione eziologica all'inquinamento, assume le vesti di un "obbligo di allarme"²⁶² per le situazioni potenzialmente inquinanti, al fine di garantire alla Pubblica Amministrazione la conoscenza degli stessi.

Ferma restando la mera facoltà per il proprietario del sito (art. 245, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) o, più in generale, per gli interessati non responsabili (art. 245, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) di attivare volontariamente le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, si deve evidenziare che la responsabilità del proprietario non colpevole sembra essere solo civile²⁶³ e meramente sussidiaria²⁶⁴ rispetto a quella dell'autore della contaminazione, trattandosi di una responsabilità circoscritta al solo onere di risarcire le spese degli interventi realizzati dall'autorità competente nei limiti del valore di mercato del sito di sua proprietà (art. 253, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Quindi, a voler sintetizzare, il quadro normativo sembra porre dei principi chiari in base ai quali affermare che l'obbligo di bonifica può essere

precauzione che gravano sul proprietario o sul detentore del sito da cui possono scaturire i danni all'ambiente.

²⁶² L'espressione è di DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, I^a parte*, in *Resp. civ. e prev.*, 7-8, 2009, 1478.

²⁶³ Per un approfondimento della responsabilità civile in materia ambientale, POZZO, B., *La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2010, 1, 346 ss.; POZZO, B., *La nuova responsabilità civile per danno ambientale. Le problematiche italiane alla luce delle iniziative dell'Unione Europea*, Milano, 2002; SANTOLOCI, M., *La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati*, in *Dir. giur. agr.*, 2001, 742 ss.; CORRIERO, V., *La "responsabilità" del proprietario del sito inquinato*, in *Resp. civ.*, 2011, 2440 ss.

²⁶⁴ Si veda in tal senso, TAR Veneto, Sez. III, 18 marzo 2002, n. 1104 che seppur con riferimento alla previgente disciplina, asserisce che "l'obbligo del proprietario di un'area inquinata al quale la Pubblica autorità – che ha emanato un provvedimento di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale dell'area stessa – non abbia contestato alcun coinvolgimento nella contaminazione del sito, è meramente sussidiario rispetto a quello dell'autore della contaminazione e, comunque, fermo restando che il proprietario suddetto non può essere colpito da un'ordinanza che prescriva la presentazione di un piano di bonifica e di ripristino ambientale, la responsabilità stessa va circoscritta all'onere di risarcire l'ente pubblico che abbia provveduto d'ufficio a bonificare l'area, nei limiti del valore dell'area stessa".

imposto solo al soggetto responsabile dell'inquinamento, per avervi dato causa a titolo di dolo o di colpa (ove si versi in ipotesi contravvenzionale), con la precisazione che l'onere di ricercare e individuare tale soggetto gravi sulla Pubblica Amministrazione²⁶⁵, mentre non può addossarsi l'obbligo di bonifica o di messa in sicurezza in capo al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità dello stesso²⁶⁶.

Tuttavia, nella prassi è spesso accaduto che, a fronte dell'impossibilità di individuare il soggetto responsabile o in assenza di risanamenti volontari, l'Amministrazione sia intervenuta d'ufficio (così come prescritto dall'art. 250, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) per realizzare le opere di bonifica e di ripristino ambientale; trattandosi di interventi di riparazione per lo più esosi, che sarebbero altrimenti gravati sul pubblico erario²⁶⁷, l'Amministrazione ha cercato di estendere le maglie degli obblighi esigibili dal proprietario, coinvolgendolo nella procedura di risanamento ambientale e imponendogli prescrizioni dirette di bonifica e di messa in sicurezza²⁶⁸.

Questa tendenza dell'amministrazione ha dato vita a un dibattito giurisprudenziale sulla posizione del proprietario incolpevole e sugli obblighi da questi esigibili che, in ultima istanza, involge anche il rilievo da attribuire all'elemento soggettivo della colpa nell'inquadramento della responsabilità in esame.

Sul primo fronte, si individuava un orientamento minoritario, in virtù del quale si riteneva possibile un coinvolgimento del proprietario incolpevole,

²⁶⁵ Sui compiti della Pubblica Amministrazione, si rinvia a TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 dicembre 2011, n. 1587.

²⁶⁶ Per una sintesi efficace, TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1664.

²⁶⁷ Sul punto DELL'ANNO, P., *Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati*, in P. STELLA RICHTER, R. FERRARA, C.E. GALLO, C. VIDETTA (a cura di), *Recupero urbanistico e ambientale delle aree dismesse*, Napoli, 2008, 98 ss.

²⁶⁸ GRASSI, F., *La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario "incolpevole" non grava l'obbligo di effettuare le attività di bonifica*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, 1, 211. È bene sottolineare che, quando l'Amministrazione dispone tali interventi di risanamento, essa ha la possibilità di rivalersi, ex art. 253, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei confronti del responsabile ma anche nei confronti del proprietario incolpevole, nei limiti del valore di mercato del dolo, a seguito di un provvedimento motivato dell'autorità competente, sul punto DI GERONIMO, P., *Il principio "chi inquina paga" alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., 675 ss.

così legittimando l'imposizione, anche a tale soggetto, delle misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, a prescindere dalla preventiva dimostrazione dell'addebitabilità dell'inquinamento a una sua condotta dolosa o colposa.

Tale impostazione faceva leva su una interpretazione estensiva del principio del "*chi inquina paga*", teleologicamente orientata a evitare che il costo di risanamento ambientale finisse per gravare sulla collettività²⁶⁹; segnatamente, si argomentava che il principio in parola, letto unitamente ai principi di precauzione e di azione preventiva, dovesse essere inteso nel senso di evitare che le conseguenze dell'inquinamento, a seguito delle varie alienazioni tra privati delle aree, ricadessero sulla collettività²⁷⁰.

Quindi, muovendo dalla circostanza che l'individuazione di un nesso soggettivo tra un fatto e un evento avrebbe potuto rendere più difficile l'individuazione del responsabile della contaminazione, l'indirizzo in esame valorizzava una esigenza di "oggettivizzazione della tutela ambientale"²⁷¹ e postulava la necessità di inquadrare la responsabilità del proprietario in termini oggettivi²⁷² e, cioè, indipendenti dalla colpevolezza.

Ciò significava imporre al proprietario gli obblighi di bonifica, di messa in sicurezza e di risanamento ambientale, anche in presenza di una

²⁶⁹ TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263, in cui si precisa che, se da un lato il principio del "*chi inquina paga*" sia volto a individuare il responsabile dell'inquinamento affinché questi possa essere destinatario di obbligazioni risarcitorie e ripristinatorie, dall'altro esso non arriva a prevedere che – in assenza della individuazione del responsabile o della impossibilità di questi di far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi gravi sulla collettività, ponendosi lo stesso a carico della proprietà. In senso analogo TAR Sicilia, Catania, 11 settembre 2012, n. 2117.

²⁷⁰ Cons. Stato, Sez. II, parere 23 novembre 2011, n. 2038.

²⁷¹ L'espressione è di LEONARDI, R., *La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del "chi inquina paga" al criterio oggettivo del "chi è proprietario paga"*, in *Riv. giur. ed.*, 2015, 1, 5.

²⁷² Sulla responsabilità oggettiva del proprietario di un sito inquinato, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13 aprile 2012, n. 664; Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055; TAR Liguria, Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 141; TAR Liguria, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 1494; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 57.

condotta “meramente accidentale”²⁷³ dello stesso e indipendente dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo di dolo o colpa.

Per vero, a sostegno delle proprie considerazioni, tale orientamento asseriva l’applicabilità dei principi sostanzialistici elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di concorrenza²⁷⁴, e sosteneva la necessità di individuare i soggetti obbligati alla bonifica e al risanamento ambientale proprio alla luce degli stessi principi, così da realizzare anche gli obiettivi di internalizzazione perseguiti dal canone del “*chi inquina paga*”. In particolare, si evidenziava come gli obblighi di attivazione in tal senso potessero seguire anche il diverso criterio di imputazione legato alla c.d. successione economica, che “consente – al fine di garantire una migliore e immediata tutela di fondamentali interessi superindividuali – di derogare al generale principio della personalità e, in ossequio al canone del *chi inquina paga*, di onerare chi abbia beneficiato delle valenze economiche, anche latenti, di un bene-impresa dei correlati costi dell’internalizzazione delle diseconomie esterne prodotte²⁷⁵”.

Ancora si valorizzavano le previsioni normative relative al coinvolgimento del proprietario, su base volontaria, nell’adozione delle misure di cui all’art. 240 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la sussistenza di specifici doveri di protezione e custodia ricadenti sul proprietario dell’area, a prescindere dalla sua partecipazione eziologica e diretta nella determinazione

²⁷³ CASTOLDI, F., *La responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 515 ss.

²⁷⁴ Corte Giustizia, 11 dicembre 2007, in causa C-280/06, che si occupava, nello specifico, della successione economica tra le imprese. Sullo stretto legame tra la materia dell’ambiente e quella della concorrenza, TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 marzo 2019, n. 86.

²⁷⁵ Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055, con riferimento a un caso di gruppi societari. Il Collegio, in tale occasione, ribadisce l’applicabilità del principio comunitario dell’unicità economica del gruppo, al fine di allocare l’obbligo di bonifica su chi, per lungo tempo, si è giovato di tale attività realizzata anche mediante società operative. Il principio della responsabilità di gruppo, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di illeciti concorrenziali, viene considerato come un principio generale recepito anche nel diritto amministrativo interno (nel cui ambito rientrano indubbiamente gli ordini di ripristino e bonifica ambientale) in virtù dell’effetto “*spill over*” dei principi comunitari, oggi del resto codificato espressamente dall’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal senso anche TAR Lombardia, Brescia, 9 agosto 2018, n. 802, in cui si precisa che le riorganizzazioni societarie infragruppo non sono mai opponibili all’amministrazione quando abbiano lo scopo o il risultato di rendere più difficile la tutela degli interessi pubblici e, nello specifico, il conseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate.

del fenomeno di contaminazione; ma, soprattutto, si sottolineava la particolare condizione del proprietario e il suo rapporto con la *res*, con la conseguenza di postulare una vera e propria “responsabilità da posizione”²⁷⁶, così da incentivare lo stesso ad una più attenta valutazione degli effettivi negativi che possano ricadere sull’ambiente a seguito della propria azione od omissione.

Quindi, sulla base di tale interpretazione estensiva del principio del “chi inquina paga” e della normativa nazionale compendiata nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si sosteneva di poter “allargare” la responsabilità del proprietario incolpevole: non più limitata ai costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione nei limiti dell’onere reale ma anche comprensiva degli interventi necessari di bonifica e risanamento ambientale, in un’ottica di economia processuale e di salvaguardia delle finanze pubbliche²⁷⁷.

Sul fronte opposto si pone un altro orientamento, ritenuto maggioritario in dottrina²⁷⁸ e in giurisprudenza²⁷⁹, in base al quale si afferma la

²⁷⁶ In dottrina, LEONARDI, R., *La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del “chi inquina paga” al criterio oggettivo del “chi è proprietario paga”*, cit., 6; in giurisprudenza, TAR Campania, Napoli, 4 dicembre 2013, n. 5552, in cui si stabilisce che l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco impone al proprietario di un’area di bonificarla dalla situazione di degrado è legittima, perché si indirizza a chi si trovi in un rapporto tale con l’area da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo ancorché tale situazione potrebbe non essergli imputata. Ancora, Cons. Stato, ordinanza 21 settembre 2013, n. 25, che ricostruisce entrambi gli orientamenti giurisprudenziali e che precisa come, a sostegno della responsabilità da posizione del proprietario, si possa richiamare la tendenza della dottrina e della giurisprudenza ad abbandonare il principio colpevolistico, rilevando come tale principio sia solo uno dei vari principi comunitari che tengono conto delle esigenze di difesa dell’ambiente, della natura e della salute; ad esso può aggiungersi quello secondo cui il proprietario di un bene risponde anche del danno da inquinamento che il terreno continua a cagionare pur dopo il suo acquisto, in ragione degli effetti lesivi permanenti derivanti dall’inquinamento.

²⁷⁷ Per un quadro completo di questa tendenza e di questa prassi amministrativa, si rinvia a DELL’ANNO, P., *Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati*, cit., 98 ss.

²⁷⁸ GATTI, M., *Paga (solo) chi inquina? L’attribuzione della responsabilità ambientale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., 151 ss.; RUSSO, M., “*Chi inquina paga?*”: la multiforme applicazione del principio nella giurisprudenza nazionale in termini di ripartizione degli obblighi di risanamento ambientale, in *Riv. giur. ed.*, 2017, 4, 889 ss.; VANETTI, F., *Bonifica da parte del proprietario incolpevole: è un obbligo o una facoltà?*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 660 ss.; PRATI, L., *Responsabilità per danno all’ambiente e bonifica dei siti contaminati*, Milano, 2011; CINGANO, V., *Bonifica e responsabilità per danno all’ambiente nel diritto amministrativo*, Padova, 2013; SAVINI, A., *Bonifica di sito contaminato e responsabilità del proprietario incolpevole – aspettando Godot*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2014, 118 ss.; SALANITRO, U., *La bonifica dei siti inquinati nel sistema della responsabilità ambientale*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2006, 1268 ss.

necessità di un accertamento non solo eziologico tra la condotta del proprietario di un sito e l'evento inquinante ma anche di un nesso soggettivo, in virtù del quale la contaminazione possa dirsi determinata con dolo o colpa (se si tratti della fattispecie contravvenzionale) del soggetto individuato.

A sostegno di una simile impostazione, che qualifica la responsabilità del soggetto agente in termini di "responsabilità soggettiva", si pongono una serie di argomentazioni. Anzitutto, il nodo principale viene individuato nella lettura ermeneutica del principio del "*chi inquina paga*", dovendosi chiarire se, anche alla luce della sua *ratio* di "internalizzazione" del costo di risanamento, il danno ambientale possa essere addossato soltanto al soggetto che abbia effettivamente determinato la contaminazione (e di cui sia stata accertata la responsabilità) o se, invece, tale principio abbia come obiettivo primario quello di evitare che il costo degli interventi di recupero ambientale gravi sulla collettività, potendosi spingere sino al punto di porre lo stesso anche a carico del proprietario incolpevole²⁸⁰.

Alla luce di tale impostazione prevalente, l'opzione ermeneutica preferibile sembra essere quella restrittiva, alla stregua della quale il principio del "*chi inquina paga*" viene letto nel senso di imporre gli obblighi di riparazione del danno ambientale solo in capo al soggetto cui lo stesso sia imputabile in termini causali e soggettivi; in particolare, si precisa che i costi ambientali debbano essere sostenuti dai soggetti responsabili in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento²⁸¹.

Ne deriva che il proprietario incolpevole non sia tenuto a sostenere i costi della bonifica, dovendo egli rifondere una quota di spese sostenute dalla

²⁷⁹ Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56; TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1659; Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2736; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 24 novembre 2005, n. 5290.

²⁸⁰ Di tale difficoltà ermeneutica dà atto l'ordinanza, che vedremo a breve, Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25.

²⁸¹ Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56. Analogamente anche CGUE, 9 marzo 2010, C-378/08, par. 57, in cui si statuisce che, conformemente al principio del "*chi inquina paga*", l'obbligo di riparazione debba incombere in capo agli operatori solo in misura corrispondente alla partecipazione che hanno fornito rispetto al rischio di inquinamento o all'evento stesso di contaminazione.

Pubblica Amministrazione solo in relazione al suo rapporto con il bene, che si traduce in termini di incremento da comprovarsi.²⁸² Di contro, l'autore dell'inquinamento non ravvisa limiti di valore nella sua obbligazione, che dovrà necessariamente corrispondere all'intero importo delle operazioni di bonifica per le contaminazioni a lui imputabili²⁸³.

Così inteso nella sua dimensione ristretta, il principio del “*chi inquina paga*” si pone in raccordo con la normativa interna in materia di tutela ambientale; può, a tal fine, solo richiamarsi quanto già anticipato in relazione al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che chiarisce come l'obbligo di bonifica debba gravare solo in capo al responsabile dell'inquinamento (artt. 242 e 244) e che il proprietario incolpevole abbia soltanto la “facoltà” (art. 245) di effettuare tali interventi di risanamento. Alla luce di una simile impostazione, pare chiaro che il modello di responsabilità accolto dal legislatore nella tutela ambientale dai rischi di inquinamento non sia riconducibile ad un modello oggettivo ma, al contrario, si qualifichi come vera e propria responsabilità soggettiva²⁸⁴, così confermando anche l'impostazione della giurisprudenza eurounitaria²⁸⁵ che, seppur con riferimento a una fattispecie diversa, pare sostenere la necessità di una imputazione a titolo soggettivo, quando sancisce che l'addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti in capo a soggetti che non li abbiano prodotti sia incompatibile con il principio del “*chi inquina paga*”.

Inoltre, si precisa che, aderendo all'indirizzo minoritario sopracitato in relazione alla configurabilità di una responsabilità da posizione del proprietario incolpevole, si arriverebbe a creare una tensione rispetto allo stesso sistema di responsabilità civile, in cui si distingue tra le ipotesi di responsabilità

²⁸² Tale onere della prova è posto in capo all'Amministrazione e l'azione che si può esercitare nei confronti del proprietario è collocabile nell'alveo dell'art. 2041 c.c., Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21096; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5 novembre 2002, n. 4833. Precisa che il recupero dei costi da parte dell'Amministrazione possa avvenire solo nei limiti del valore dell'immobile o comunque nei limiti della concreta utilità che lo stesso ha percepito, come aumento di valore del fondo bonificato, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254.

²⁸³ TAR Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1348; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254.

²⁸⁴ TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254.

²⁸⁵ Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 giugno 2008, n. 188.

oggettiva²⁸⁶, in cui si prescinde dall'elemento soggettivo ma sussiste un nesso eziologico, e quelle di responsabilità da posizione, in cui difetta anche l'imputabilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che il proprietario risulta gravato degli obblighi di bonifica a fronte di un inquinamento che non gli è imputabile né oggettivamente né soggettivamente²⁸⁷.

Per rimarcare, poi, la rilevanza del nesso causale e di quello soggettivo, l'impostazione in esame precisa che l'accertamento della responsabilità²⁸⁸ debba essere fondato su idonei elementi strutturali e comprovati elementi probatori, e non sulla base di mere presunzioni²⁸⁹.

A tale interpretazione restrittiva del principio del "*chi inquina paga*" si aggiunge, poi, l'insussistenza di dati testuali o ragioni sistematiche per far gravare, in capo al proprietario del sito inquinato, gli obblighi di risanamento e di bonifica ambientale. Invero, dall'indagine normativa del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si evince una "precisa scansione"²⁹⁰ nell'individuazione dei soggetti tenuti ad adottare le diverse misure necessarie a fronteggiare i fenomeni di

²⁸⁶ Per un approfondimento sul tema, BIANCA, C.M., *Diritto civile*, vol. V, Milano, 1994, 685 ss.

²⁸⁷ BERTOLINI, P., *Il principio di proporzionalità e l'accertamento del nesso di causalità nei procedimenti relativi alla bonifica di siti inquinati*, in *Riv. giur. amb.*, 2013, 5, 557 ss., in cui si precisa che il proprietario, gravato di una responsabilità da posizione e non semplicemente di una responsabilità oggettiva, sarebbe tenuto a eseguire le opere di messa in sicurezza e di bonifica a prescindere non solo dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) ma anche di quello oggettivo (nesso eziologico). Ciò significa imporgli l'adozione di interventi di messa in sicurezza e di bonifica per eliminare una situazione di inquinamento, rispetto alla quale non sia individuabile un nesso né psicologico né causale. Si veda anche LEONARDI, R., *La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del "chi inquina paga" al criterio oggettivo del "chi è proprietario paga"*, cit. 18 ss.

Sulla "centralità" del nesso di causalità e del relativo accertamento, anche CGUE, 9 marzo 2010, C-378/08, che chiarisce come la responsabilità ambientale disciplinata dal legislatore europeo nella Direttiva 2004/35/CE presupponga la necessaria prova che un determinato soggetto abbia contribuito a cagionare un certo danno. Un commento alla pronuncia si rinviene in TADDEI, G., *Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento*, cit., 437 ss.

²⁸⁸ A più riprese la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità debba essere, quindi, accertata "in concreto", ritenendosi illegittimo l'accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito sui produttori che operano sullo stesso, senza priva aver accertato la sussistenza di una loro responsabilità per la contaminazione; si aggiunge, poi, che gli accertamenti relativi al danno, al nesso causale e all'elemento soggettivo del dolo o della colpa debbano risultare dalla motivazione del provvedimento amministrativo, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 228; TAR Lombardia, Milano, Sez. VI, 6 settembre 2011. N. 2166; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 novembre 2011, n. 1901.

²⁸⁹ Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525.

²⁹⁰ Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 3276.

inquinamento (o di rischio dello stesso), senza mai individuare in modo diretto e immediato il proprietario incolpevole²⁹¹.

Proprio muovendo dal quadro normativo e dalla netta distinzione tra il soggetto responsabile della contaminazione e il proprietario incolpevole del sito, l'Adunanza Plenaria²⁹² aderisce all'orientamento interpretativo prevalente ed esclude la possibilità per la Pubblica Amministrazione di imporre al proprietario non responsabile misure di messa in sicurezza d'emergenza o di bonifica. In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce che il proprietario incolpevole risulti gravato solo dell'obbligo di sostenere il costo degli interventi realizzati d'ufficio dall'Amministrazione nei limiti del valore di mercato della sua area, in forza dell'onere reale prescritto dal legislatore, e di quello di adottare delle misure di prevenzione in presenza delle descritte condizioni, precisando come su di esso non gravino altre obbligazioni di *facere*.

Pur tuttavia, dando atto della perdurante conflittualità in seno alla giurisprudenza interna sulla responsabilità del proprietario incolpevole, l'Adunanza Plenaria rimette alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale per cercare di dirimere i dubbi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea, che sono sorti in seno al dibattito; in particolare, solleva una

²⁹¹ Come si è già detto, il proprietario incolpevole viene solo "incentivato" a eseguire, spontaneamente, gli interventi di bonifica e, a tal fine, si utilizzano una serie di riferimenti: *i*) gli interventi di bonifica costituiscono un onere reale sulle aree inquinate, che ne limita il valore (art. 253, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); *ii*) le spese sostenute per gli interventi di bonifica sono assistite da un privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse, che si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull'immobile (art.253, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152); *iii*) il proprietario non responsabile può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi di risanamento adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito 8art. 253, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Per un approfondimento manualistico in tal senso, LOPILATO, V., *Manuale di diritto amministrativo*, Torino, 2020, 1349 ss. Sugli incentivi al proprietario incolpevole in giurisprudenza, si veda TAR Toscana, Sez. II, 19 settembre 2012, n. 1551, in cui si ribadisce che il proprietario, ove non sia responsabile dell'inquinamento, non ha l'obbligo di provvedere "direttamente" alla bonifica, ma ha solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e privilegio speciale immobiliare; in senso analogo, Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2005, n. 4525.

²⁹² Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25. Per un commento a tale ordinanza di rinvio, VIPIANA PERPETUA, P.M., *La figura del proprietario incolpevole di un sito inquinato non responsabile dell'inquinamento: la parola definitiva dell'Adunanza Plenaria sull'interpretazione della normativa italiana*, in *Giuris. it.*, 2014, 4, 948 ss.; CARRERA, C., *Chi inquina non deve pagare?*, in *Urb. App.*, 2014, 4, 438 ss.

questione relativa alla reale portata precettiva dei principi che ispirano la normativa comunitaria in materia ambientale, quali, ad esempio, il principio del “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva o ancora il principio di correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente²⁹³.

La Corte di Giustizia²⁹⁴ conferma che la normativa italiana, la quale prevede una responsabilità del proprietario incolpevole limitata al prescritto onere reale sul bene, sia da ritenersi compatibile con i principi europei in materia ambientale e richiama quanto già asserito in passato²⁹⁵ con riguardo ai requisiti della responsabilità ambientale. In particolare, ribadisce la necessità di un accertabile nesso causale²⁹⁶ tra l’azione di un operatore²⁹⁷ e il danno ambientale, al fine di legittimare l’imposizione delle conseguenti misure di riparazione ed esclude, quindi, la configurabilità di forme di responsabilità da “mera posizione”, come quelle ipotizzate nell’ambito dell’ordinanza di rimessione.

Per quanto concerne la corretta interpretazione del principio “*chi inquina paga*”, la Corte di Giustizia, pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nazionale in merito all’individuazione dei soggetti chiamati a intervenire nel procedimento di risanamento ambientale²⁹⁸, chiarisce il

²⁹³ Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, par. 26.

²⁹⁴ CGUE, 4 marzo 2015, C-534/13.

²⁹⁵ Già nel 2008 il giudice europeo era stato investito dal TAR Catania, Sez. II, ordinanza 8 agosto 2008, n. 291, di alcune questioni relative al principio del “chi inquina paga” e, in particolare, alla possibilità di per la Pubblica Amministrazione di imporre a un soggetto l’esecuzione di misure di ripristino ambientale sulla base del solo rapporto domenicale; la Corte aveva, al proposito, riconosciuto la centralità del nesso di causalità e del relativo accertamento, precisando che, ai sensi di quanto statuito dalla Direttiva 2004/35/CE, la responsabilità ambientale presuppone la prova che un determinato soggetto abbia causato un certo danno, CGUE, 9 marzo 2010, C-378/08.

²⁹⁶ CGUE, 4 marzo 2015, C-534/13, parr. 54-59. Si aggiunge, infatti, che l’operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione quando sia in grado di dimostrare che i danni in questione sono da imputare a un terzo. Per un approfondimento sul tema, CONTESSA, C., *Proprietario incolpevole e principio “chi inquina paga”*, *Libro dell’anno del Diritto*, in *Enc. Treccani online*, 2016, in cui si riflette sulla circostanza che la Corte di Giustizia abbia ammesso, per l’accertamento del nesso di causalità anche forme presuntive, ma senza fornire elementi sistematici al fine di orientare l’indagine.

²⁹⁷ Sulla nozione di “operatore”, CGUE, 4 marzo 2015, C-534/13, parr. 48-53.

²⁹⁸ GRASSI, F., *La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica*, cit., 222.

significato del principio in esame²⁹⁹ e precisa come la sua *ratio* ultima consista proprio nell'internalizzazione dei costi e delle diseconomie ambientali a carico di chi le causa. In tal modo, da un lato si evita di addossare i costi in questione sulla collettività³⁰⁰ e, dall'altro, si persegue un effetto deterrente, sostenendo che la consapevolezza dell'operatore di dover sopportare i costi degli effetti negativi sull'ambiente induca lo stesso ad agire in maniera da prevenirli³⁰¹.

Questo consente di riconoscere una doppia funzione al principio del “*chi inquina paga*” poiché, oltre a istituire un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità in capo a chi abbia commesso un illecito e alterato l'equilibrio ambientale, opera anche come “strumento di regolazione economica”³⁰².

Una diversa ed estensiva interpretazione del principio “chi inquina paga”, patrocinata da una minoritaria impostazione giurisprudenziale interna, si porrebbe in contrasto con l'ordinamento europeo perché porterebbe al paradossale esito in base al quale soggetti incolpevoli sopporterebbero i costi di ripristino e risanamento ambientale, mentre i soggetti responsabili del danno sarebbero sollevati da tali oneri³⁰³.

²⁹⁹ In via secondaria, la Corte chiarisce, altresì, che il principio del “*chi inquina paga*” è rivolto all'azione dell'Unione, con la conseguenza che non possa essere invocato in quanto tale dai privati (par. 40), se non nei limiti in quanto esso sia attuato dalla Direttiva 2004/35/CE che applica espressamente il principio stesso. Sull'efficacia indiretta dei principi di diritto europeo, TESAURO, G., *Diritto comunitario*, Padova, 2008, 106 ss.; ZILLER, J., *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione Europea*, Bologna, 2013. Per un'analisi compiuta sulla citata Direttiva, POZZO, B., *La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia*, cit., 207 ss.

³⁰⁰ CONTESSA, C., *Proprietario incolpevole e principio “chi inquina paga”*, *Libro dell'anno del Diritto*, cit.; inoltre, tale asserzione trova conferma in un precedente della giurisprudenza europea, CGUE, 23 aprile 2009, C-254/08, par. 32, in cui si conclude che il principio in esame sia “inteso a ripartire equamente i costi legali all'inquinamento dell'ambiente. Essi non vengono addossati ad altri e, segnatamente, alla collettività, o semplicemente ignorati, bensì vengono imputati a colui che è responsabile dell'inquinamento”.

³⁰¹ GRASSI, F., *La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non grava l'obbligo di effettuare le attività di bonifica*, cit., 221.

³⁰² SALVEMINI, P., *La parola fine della Corte di Giustizia sui confini della responsabilità per danno ambientale del proprietario incolpevole del sito inquinato. Nota a Corte Giustizia UE, sentenza 4 marzo 2015, C-534/13*, in *Rivista ass. it. costituzionalisti*, 2015, 2, 6.

³⁰³ GRASSI, F., *La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non grava l'obbligo di effettuare le attività di bonifica*, cit., 221.

In conclusione, la Corte europea è chiara nell'escludere un ruolo del proprietario incolpevole nel sistema di responsabilità ambientale, potendo configurarsi una sorta di equazione³⁰⁴, alla luce della quale l'estraneità all'inquinamento determina l'assenza di responsabilità.

Se ne inferisce, quindi, che il proprietario del sito affetto da contaminazione non possa essere considerato come soggetto attivo del reato di omessa bonifica, né ai sensi dell'art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 né, *a fortiori*, in base al dettato dell'art. 452-terdecies c.p., il quale – come meglio si vedrà nel prosieguo –, riferendosi al soggetto tenuto alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, statuisce espressamente che questi debba esservi “obbligato”, non essendo a ciò sufficiente la mera facoltà di cui si è detto.

4.1. La posizione di garanzia in capo al proprietario: l'obbligo di impedire il reato ambientale altrui.

La posizione del proprietario che non sia autore della contaminazione, sinora analizzata in via generale, merita poi di essere approfondita in una diversa chiave prospettica: se, da un lato, è vero che in capo al proprietario incolpevole si individua solo una facoltà di bonifica, e non un obbligo, così escludendosi una responsabilità diretta, dall'altro ci si chiede se a questi possa essere imputata una responsabilità a titolo omissivo per i reati ambientali commessi da altri sull'area di sua proprietà.

Di fatto, ciò significa interrogarsi sulla configurabilità, in capo al proprietario del fondo, di un obbligo di impedimento dei reati altrui e, quindi, di una posizione di garanzia dalla quale far discendere, in virtù del combinato disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. e della norma incriminatrice sull'omessa bonifica, la responsabilità omissiva del proprietario non autore

³⁰⁴ SALVEMINI, P., *La parola fine della Corte di Giustizia sui confini della responsabilità per danno ambientale del proprietario incolpevole del sito inquinato. Nota a Corte Giustizia UE, sentenza 4 marzo 2015, C-534/13, cit., 10.*

materiale dell'inquinamento. Appare, invero, pacifico che per "evento" *ex art.* 40 c.p. c.p. possa intendersi anche il "reato", posto in essere da taluni dei compartecipi e non impedito da chi aveva l'obbligo di farlo³⁰⁵, con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligo giuridico di impedire l'altrui reato determini l'insorgere di una responsabilità penale per concorso nel medesimo reato³⁰⁶.

Precisato che la posizione di garanzia rappresenta la "base ricostruttiva"³⁰⁷ della fattispecie di concorso nel reato altrui non impedito, in virtù della quale risulta possibile l'equivalenza normativa tra il non impedire un evento e il cagionarlo³⁰⁸, va tuttavia chiarito che non si ravvisa una definizione codicistica della "posizione di garanzia" e che, quindi, l'individuazione delle fonti e degli obblighi impeditivi che da essa discendono sono rimessi all'attività ermeneutica della dottrina e della giurisprudenza. Muovendo da tale premessa, ben si comprende come, nel verificare se nelle varie ipotesi applicative sussista o meno una posizione di garanzia, si possa pervenire a risposte differenti a seconda della teoria che si segua per individuare gli obblighi giuridici impeditivi, dalla cui violazione scaturisca la

³⁰⁵ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 598. In senso parzialmente difforme, si veda RISICATO, L., *La partecipazione mediante omissione nel reato commissivo: genesi e soluzione di un equivoco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1267 ss.; si veda anche RISICATO, L., *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva*, Milano, 2001, 453 ss.;

³⁰⁶ In tal senso BISORI, L., *L'omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e nella giurisprudenza italiane*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1340 ss., in cui si specifica che il concetto di "evento" richiamato dalla norma ben possa estendersi a quello di "fatto di reato", comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi, costituendo così l'art. 40 c.p. il fondamento non solo del "meccanismo di duplicazione e di conversione" della fattispecie commissiva in una distinta e autonoma di tipo omissiva (impropria) ma anche di un ulteriore e analogo "meccanismo di duplicazione" in fattispecie concorsuale.

³⁰⁷ L'espressione è di GIUNTA, F., *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Dir. pen. processo*, 1999, 5, 620. Sulla particolare struttura di questo tipo di concorso di persone e sulla posizione di garanzia che, in questo caso, pone ad oggetto proprio l'impedimento di una altrui condotta illecita, GRASSO, G., *Il reato omissivo improprio: la struttura della fattispecie*, Milano, 1983, 162 ss.

³⁰⁸ Sull'equivalenza tra il fare e l'omettere si rinvia a PISANI, N., *Obbligo di impedire l'evento*, in CASSESE, S. (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 3857 ss., che precisa come la parificazione causale tra azione ed omissione nella produzione dell'evento si abbia nel momento in cui l'omesso intervento sia dotato di un'efficienza causale pari a quella dell'azione e questo appare possibile quando si violino gli obblighi impeditivi posti in capo ad un soggetto.

responsabilità a titolo di concorso mediante omissione ad un reato materialmente commesso da altri.

Sul punto, la giurisprudenza e la dottrina si confrontano e sono, da tempo, coinvolte in un annoso dibattito, all'esito del quale sembrano emergere plurime posizioni³⁰⁹.

In una prima fase, appariva dominante la c.d. "teoria formale" che, muovendo da ascendenze liberali ed esigenze di certezza del diritto, ancorava la sussistenza di una posizione di garanzia o di un obbligo giuridico impeditivo alla presenza di una fonte giuridica formale³¹⁰ a ciò abilitata. Argomentando sul necessario rispetto del principio di legalità, si asseriva che la posizione di garanzia, in quanto elemento strutturale del reato omissivo improprio, dovesse essere prevista da una fonte giuridicamente valida e appartenente a qualsiasi ramo dell'ordinamento³¹¹, potendo la stessa desumersi dalla legge³¹² (penale o extra-penale), dal contratto³¹³ e finanche da una precedente azione pericolosa³¹⁴.

³⁰⁹ Per una disamina generale delle varie tesi, MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, cit., 159 ss.

³¹⁰ CARACCIOLI, I., *Omissione (dir. pen.)*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1965, 897 ss.

³¹¹ Per una ricostruzione della teoria formale nella manualistica classica, ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 607; MANTOVANI, F., *Diritto penale*, Padova, 2011, 130 ss.

³¹² Precisa GIUNTA, F., *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, cit., 622 ss., che il concetto di legge, quale fonte del dovere di agire, debba essere inteso in senso a-tecnico come sinonimo di fonte giuridica, con la conseguenza che ad essa possa essere, altresì, assimilato anche il regolamento e, in taluni casi, la stessa consuetudine. Analogamente, PADOVANI, T., *Diritto penale*, cit., 140 ss.; PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale, parte generale*, Milano, 2003, 363 ss.

³¹³ Cass. Pen., Sez. IV, 4 luglio 2007, n. 25527, in cui si precisa che, tra le fonti dell'obbligo di garanzia tali da poter fondare la responsabilità omissiva, rientrano anche le fonti convenzionali, per esse intendendosi non solo i contratti tipici ma anche gli atti negoziali atipici e le iniziative volontarie unilaterali assunte di fatto, pur in assenza di uno specifico obbligo giuridico. Questo arresto giurisprudenziale estende, poi, la teoria del contatto sociale e dell'iniziativa volontaria unilaterale dal settore civile a quello penale.

³¹⁴ Più precisamente, chi compie un'azione pericolosa assume successivamente, per ciò stesso, l'obbligo di impedirne le possibili conseguenze dannose per i terzi. Nella manualista classica si riporta l'esempio di chi apre una buca in una pubblica via e, subito dopo, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che i passanti vi cadano dentro, FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 607 ss.

Criticata per la sua incapacità di spiegare e giustificare l'equivalenza normativa tra il non impedire un evento e il cagionarlo³¹⁵, la tradizionale teoria formale veniva affiancata da una costruzione c.d. funzionale su base fattuale³¹⁶, in virtù della quale ci si proponeva di individuare gli obblighi giuridici impeditivi sulla base di un criterio sostanziale e di un dominio fattuale del garante sul processo determinativo di un evento o di un illecito. Più specificamente, tale indirizzo ermeneutico muoveva dalla necessità di predisporre una "tutela rafforzata"³¹⁷ di alcuni beni giuridici, laddove si ravvisava l'incapacità dei titolari di garantirne una adeguata protezione³¹⁸ e qualificava, quindi, la posizione di garanzia come uno speciale vincolo che si radicava su una situazione di fatto e sul rapporto tra il c.d. garante e il bene³¹⁹, indipendentemente dall'esistenza di un dato formale o dalla giuridicità della fonte.

³¹⁵ FIANDACA, G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979, 40 ss., sottolinea come non ogni obbligo extra-penale di attivarsi possa essere convertito in un obbligo di impedire un evento e, quindi, in una posizione di garanzia; si pone in senso avverso anche SGUBBI, F., *Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, Padova, 1975, 128 ss., il quale evidenzia l'inopportunità di un criterio che faccia discendere automaticamente la responsabilità penale dalla mera previsione di un diritto di agire in una qualsiasi branca dell'ordinamento, così ponendosi un rischio di "ingiustificata subordinazione" del diritto penale rispetto alle altre branche dell'ordinamento. Inoltre, FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 608, evidenzia come la teoria formale rischi di entrare in contraddizione con sé stessa nel momento in cui include, tra le fonti giuridiche, anche la precedente azione criminosa, visto che non esiste alcuna norma che disponga espressamente il sorgere di obblighi impeditivi dal compimento di un'azione pericolosa precedente.

Per una completa disamina delle critiche rivolte alla teoria formale si rinvia a GRASSO, G., *Il reato omissivo improprio: la struttura della fattispecie*, cit., 15 ss.

³¹⁶ Sul punto si veda FIANDACA, G., voce "Omissione" (*dir. penale*), in *Digesto disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, 546 ss.

³¹⁷ MANTOVANI, F., *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 337 ss.

³¹⁸ GIUNTA, F., *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, cit., 625 ss., enuncia i tre requisiti necessari per la sussistenza di una posizione di garanzia, alla luce della teoria funzionale: in primo luogo, la particolare vulnerabilità del bene, desunta dall'incapacità del titolare di proteggerlo; in secondo luogo, che la tutela di tale bene sia affidata a un terzo, anteriormente alla verifica della situazione di pericolo; infine, che il garante signoreggi l'accadere che sfocia nell'evento lesivo e che sia in grado di intervenire sullo svolgimento dei decorsi causali in modo da impedire la verifica dell'evento tipico.

³¹⁹ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 610 ss., qualifica tale vincolo come "speciale", in grado di riflettere la suddetta specialità anche sugli obblighi di garanzia che, quindi, incombono solo su alcuni soggetti (i c.d. garanti) e non sulla generalità dei cittadini.

Tuttavia, il pur pregevole intento di potenziare la dimensione solidaristica dell'intervento penale³²⁰ e di predisporre una maggiore tutela di alcuni beni, unitamente al merito di aver suddiviso la generale categoria della posizione di garanzia in "posizione di protezione" e "posizione di controllo"³²¹, si scontra con le istanze di legalità³²² e rischia di determinare un *vulnus* alla tipicità del reato omissivo³²³.

Argomentando su tali rilievi critici, la dottrina³²⁴ elabora una teoria mista, che privilegia gli aspetti positivi di entrambe le tesi suesposte e si pone, quindi, come "sintesi"³²⁵ tra la costruzione formale e quella sostanziale, con la conseguenza che l'individuazione degli obblighi di garanzia deve essere effettuata tenendo conto sia della necessaria previsione degli stessi in una fonte formale³²⁶, sia della corrispondente funzione sostanziale e del potere fattuale attribuito al soggetto per intervenire nella dinamica causale³²⁷.

³²⁰ L'espressione è di GIUNTA, F., *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, cit., 624.

³²¹ FIANDACA, G., voce "Omissione" (*dir. penale*), cit., 556, qualifica la "posizione di protezione" come quella che ha per scopo la tutela di alcuni beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l'integrità, quale che sia la fonte da cui scaturiscono, e la "posizione di controllo" come quella che persegue lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'incolumità di tutti i beni che possano risultarne minacciati; è in questa seconda categoria che vengono ricondotte le ipotesi in cui il soggetto garante sia obbligato a impedire l'agire illecito di un terzo.

³²² Sulla tensione che si realizza con il principio di legalità *sub specie* di riserva di legge, MANTOVANI, F., *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, cit., 339.

³²³ Un approfondimento in tal senso si rinviene anche in PALAZZO, F., *Legge penale*, in *Digesto disc. pen.*, VII, 1993, 354 ss.

³²⁴ ROMANO, M., *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, 383 ss.

³²⁵ MANTOVANI, F., *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, cit., 340. In tal senso, ROMANO, M., *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 391 ss., postula la necessità di una "reciproca integrazione" tra la teoria formale e quella funzionale dell'obbligo di impedire l'evento, argomentando che: "se la prima, infatti, non pone bene in evidenza il contenuto materiale dell'obbligo giuridico, la seconda corre il rischio di non sottolineare adeguatamente la dimensione normativa necessaria alla nascita della posizione di garanzia".

³²⁶ In tal senso, si valorizza quanto statuito nella relazione al Progetto Grosso: "il rispetto del principio di legalità, e comunque le esigenze di certezza del diritto, esigono che le posizioni di garanzia penalmente rilevanti abbiano fondamento legale e siano identificabili con sufficiente precisione", *Relazione al "Progetto preliminare di riforma del codice penale" - Parte generale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 591.

³²⁷ Per realizzare gli obiettivi di tutela sanciti dalla fonte giuridica formale deve necessariamente sussistere "un potere, un dominio nei confronti del processo di produzione dell'evento dannoso", ROMANO, M., *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 383.

La norma giuridica deve, quindi, non solo prevedere un obbligo di intervento a tutela di un determinato bene giuridico ma deve, altresì, attribuire espressamente un correlato “potere impeditivo”³²⁸, cioè un potere che ponga il soggetto in una condizione di effettiva signoria e che denoti la “capacità del soggetto obbligato di realizzare una contropinta ostativa alla verifica dell’evento lesivo”³²⁹; sarebbe, infatti, incongruente sancire un dovere di attivazione senza garantire anche la sussistenza di un corrispondente potere, giuridico e fattuale, per adempiere all’obbligo posto a proprio carico³³⁰.

Una versione evoluta di tale teoria mista, oggi prevalente in dottrina, si propone poi di individuare i requisiti imprescindibili del c.d. obbligo di garanzia alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, che tenga conto dei principi fondamentali in materia penale. In particolare, si richiede la giuridicità della posizione di garanzia, in virtù del principio di legalità *sub specie* di riserva di legge, la specificità dell’obbligo di garanzia – con conseguente esclusione degli obblighi generici e indeterminati –, in base al principio di legalità *sub specie* di tassatività, nonché la specificità dei soggetti beneficiari dell’altrui obbligo di attivarsi alla stregua del principio di solidarietà e, infine, la specificità dei soggetti destinatari dell’obbligo di garanzia, che si desume dal principio di libertà³³¹.

Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, siamo in grado di rispondere al quesito di fondo, relativo alla possibilità di qualificare il proprietario come garante, *ex art. 40 cpv. c.p.*, del non verificarsi di un evento

³²⁸ PISANI, N., *Obbligo di impedire l’evento*, cit., 2861, in cui si precisa che un obbligo di garanzia possa essere considerato tale solo in quanto il soggetto, cui esso si riferisca, sia preventivamente in possesso di un potere giuridico impeditivo.

³²⁹ PAONESSA, C., *Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo*, in *Criminalia*, 2012, 641.

³³⁰ Sulla corrispondenza tra poteri e doveri, CENTONZE, F., *Il concorso mediante omissione degli amministratori senza delega nei reati posti in essere dagli amministratori delegati*, in *Riv. soc.*, 4, 2007, 725 ss. Nel senso di una reciproca implicazione tra obblighi di agire e poteri fattuali, anche SGUBBI, F., *Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento*, cit. 198 ss.

³³¹ Una disamina della teoria mista evoluta e dei principi che devono necessariamente essere rispettati nella individuazione di una posizione di garanzia, MANTOVANI, F., *L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, cit., 340 ss.

di contaminazione realizzato da altri, con la conseguente possibilità di configurare in capo allo stesso proprietario una responsabilità a titolo di concorso omissivo.

La questione, che involge il più generale tema di un obbligo di impedimento di altrui fatti illeciti in capo al proprietario di un fondo, è stata a più riprese affrontata dalla giurisprudenza, anche con riguardo ai reati edilizi. Sulla scia di quanto asserito dalla dottrina³³² e dei principi desumibili dal dibattito giurisprudenziale³³³ sorto attorno alla configurabilità di un concorso omissivo del proprietario non committente delle opere edilizie, è possibile individuare due contrapposti orientamenti sulla posizione del proprietario incolpevole rispetto all'altrui reato in materia di rifiuti³³⁴.

Alla luce di un'impostazione più tradizionale e minoritaria, pare configurabile una responsabilità del proprietario a titolo di concorso mediante

³³² Sul tema si rinvia a PISANI, N., PREZIOSI, S., *Commento* sub art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in FERRARA, R., FERRARI, G.F. (a cura di), *Commentario al Testo Unico dell'edilizia*, Padova, 2005; BRESCIANO, M., *I reati edilizi ed urbanistici*, Milano, 1993.

³³³ Per una rassegna giurisprudenziale dei diversi orientamenti, si veda TANDA, P., *I reati urbanistico-edilizi*, Padova, 2007. In base al più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, non può configurarsi una responsabilità del proprietario del terreno, per i reati edilizi da altri commessi sul suo fondo, sulla base della sola qualifica soggettiva che gli corrisponde, non esistendo una fonte formale dalla quale far derivare l'obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato a impedire il reato, Cass. Pen., Sez. III, 22 novembre 2007, n. 47083. In senso analogo, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 7 settembre 2000, n. 10284; Cass. Pen., Sez. III, 1^a ottobre 2003, n. 44160; Cass. Pen., Sez. III, 26 settembre 2002, n. 35855. Pur tuttavia in posizione contraria, si rinviengono talune decisioni che fondano la responsabilità omissiva del proprietario *ex art. 40, II comma, c.p.*, sulla base di una interpretazione in termini solidaristici dell'art. 41, comma 2, Cost., sostenendo che il proprietario di un fondo non possa utilizzare la cosa propria in modo che ne derivi un danno ai consociati e, quindi, deve riconoscersi, in capo allo stesso, un obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi, Cass. Pen., Sez. IV, 8 maggio 2009, n. 19714, con nota di SCARCELLA, A., *Obbligo giuridico di impedire l'evento e responsabilità del proprietario ex art. 41 Cost.*, in *Urb. App.*, 11, 2009, 1390 ss. Altre volte la giurisprudenza ha rinvenuto la base formale della posizione di garanzia del proprietario di un fondo negli art. 42 Cost. e art. 2043 c.c., Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio 1999, n. 12163. Non mancano, poi, arresti giurisprudenziali in cui la responsabilità del proprietario viene riconosciuta a titolo di concorso morale nel reato edilizio da altri commessi, argomentando che la semplice tolleranza da parte di chi ha la disponibilità (giuridica e di fatto) del fondo di un intervento dispositivo, dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso, pone in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito, Cass. Pen., Sez. III, 14 ottobre 1999, n. 859, con nota di TANDA, P., *Il proprietario del fondo concorre nel reato edilizio commesso da altri?*, in *Cass. Pen.*, 2001, 12, 351 ss.

³³⁴ Oltre che con riferimento all'omessa bonifica, il tema è stato affrontato con riguardo all'abbandono, alla discarica abusiva, alla gestione non autorizzata; si rinvia a DE FALCO, G., *Discarica abusiva: realizzazione, gestione e posizione del proprietario del fondo. La Cassazione interviene ancora*, in www.industriambiente.it, 2008.

omissione per i reati di inquinamento commessi da altri sul suo terreno e di omessa bonifica, argomentando talvolta sulla ipotetica previsione normativa di una posizione di garanzia in capo al proprietario di un sito, talaltra facendo leva sulla disponibilità giuridica e di fatto del titolare rispetto al suolo.

Sul primo fronte, seguendo la c.d. teoria formale, una parte della giurisprudenza³³⁵ argomenta che gli obblighi di garanzia in capo al proprietario (*recte*: gli obblighi di impedimento dell'altrui reato) siano da ricondurre al dettato costituzionale in tema di proprietà; più specificamente, si ritiene che la base formale, necessaria al riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al titolare del suolo, possa rinvenirsi nell'art. 42 della Costituzione.

In tale cornice interpretativa, l'idea di base sembra essere quella di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 40, comma 2, c.p.: tale disposizione deve essere, cioè, interpretata in termini solidaristici alla luce di quanto sancito all'art. 42, comma 2, Cost., con la conseguenza che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria – né consentire che altri la utilizzino – in modo da arrecare danno ai consociati. La norma costituzionale rappresenterebbe, quindi, la fonte formale dell'ordinamento giuridico, dalla quale desumere la posizione di garanzia, e la conseguente responsabilità omissiva, in capo al proprietario.

Tuttavia, il ruolo attribuito alla disposizione costituzionale, ritenuta capace di costruire direttamente gli obblighi penalmente sanzionati in capo al proprietario, è stato sottoposto a serrate critiche in dottrina e in giurisprudenza. Si è, in particolare, osservato che la responsabilità omissiva non possa fondarsi su un dovere generico e indeterminato, come quello solidaristico desumibile dall'art. 42 Cost., ma richieda invece, alla luce del principio di legalità e dei suoi corollari, "l'esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene

³³⁵ Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 36836, che, in relazione al reato di gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), prevede che il proprietario, che abbia concesso in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, ne risponde *ex art. 40, comma 2, c.p.*, in quanto incombe su di lui "l'obbligo di verificare, anche al fine di assicurare la funzione sociale riconosciuta dall'art. 42 Cost. al diritto di proprietà, che l'utilizzazione dell'immobile avvenga nel rispetto del principio di legalità e quindi che il terzo cui ha concesso in uso il terreno sia in possesso dell'autorizzazione necessaria per l'attività di gestione dei rifiuti che su detto terreno viene effettuata".

penalmente rilevante, della cui inosservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere”³³⁶.

Ciò significa che la posizione di garanzia, in quanto presupposto di applicabilità della responsabilità *ex art. 40, II comma, c.p.*, deve, nel rispetto dei principi di tassatività e di causalità, consistere in un obbligo giuridico che sia non solo specifico ma anche positivo e determinato, riferito proprio al tipo di azione che avrebbe impedito l’evento di reato descritto dalla fattispecie incriminatrice³³⁷. In caso contrario, invero, il riferimento all’art. 42 Cost. porterebbe ad una eccessiva criminalizzazione dei fatti³³⁸, facendo rientrare nel nucleo della fattispecie penale anche ipotesi del tutto atipiche rispetto a quelle previste dal legislatore.

³³⁶ Cass. Pen., Sez. III, 12 novembre 2013, n. 49327. In termini analoghi, Cass. Pen., Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2206, in cui si ribadisce quanto segue: “In conclusione, deve mettersi in evidenza che la responsabilità omissiva sancita nell’art. 40 cpv. trova fondamento nel principio solidaristico che ispira la Costituzione repubblicana e, in particolare, nell’art. 2 (che richiede a tutti i soggetti l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), nell’art. 41, comma 2 (secondo il quale l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana) e nell’art. 42, comma 2 (laddove demanda alla legge il compito di stabilire i limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale). Ma contemporaneamente essa trova un limite in altri principi costituzionali e, segnatamente, nel principio di legalità della pena consacrato nell’art. 25, comma 2, il quale si articola nella riserva di legge statale e nella tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici. È proprio in ragione di questo limite che la responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale come quelli solidaristici o sociali di cui alle norme citate; ma presuppone necessariamente l’esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere. In particolare, la funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42, comma 2, Cost., può costituire il proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti e, quindi, può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni solo se essa si articola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l’evento costitutivo del reato medesimo”.

³³⁷ *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2007, n. 24777; Cass. Pen., Sez. III, 13 agosto 2004, n. 44274; Cass. Pen., Sez. III, 1[^] ottobre 2014, n. 40528.

³³⁸ PAONE, V., *Obblighi di controllo dei proprietari di terreni concessi in uso e gestione abusiva di rifiuti (nota a Cass. Pen. n. 36836/2009)*, in *Amb. & Svil.*, 2010, 4, 315, in cui l’Autore avverte che occorre procedere con estrema cautela alla configurazione delle posizioni di garanzia, in capo al proprietario e in generale, perché, se si attribuisse all’obbligo di impedire l’evento una dimensione astratta e irrealistica (come accadrebbe riferendosi all’art. 42 Cost.), si arriverebbe a postulare una estensione illimitata dell’area del penalmente rilevante; con la conseguenza che, finendo col pretendere dall’agente anche prestazioni non dovute o non possibili o comunque estranee all’ambito dell’obbligazione, si determinerebbe anche un *vulnus* al principio della responsabilità personale e al principio di colpevolezza.

Sempre nel tentativo di radicare la posizione di garanzia del proprietario incolpevole a una fonte normativa, un indirizzo dottrinale³³⁹ rinviene un autonomo obbligo di garanzia nello stesso sistema ambientale e, in particolare, nell'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, seppur riferendosi alla previgente fattispecie contravvenzionale di omessa bonifica ex art. 51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevede un obbligo di tempestiva denuncia a fronte di una discarica abusiva realizzata da altri sul proprio suolo; in particolare la norma richiamata asserisce che "l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione".

Ora, un'interpretazione sistematica dell'art. 40, comma 2, c.p. e della norma in esame consentirebbe, a parere dell'indirizzo citato, di estendere la responsabilità dell'inquinamento anche al gestore e al proprietario del terreno che abbiano tollerato la contaminazione del sito e omesso di presentare la denuncia alle competenti autorità della Regione, prima che queste scoprissero in via autonoma il reato.

A fronte di tale prospettazione, però, occorre evidenziare che sussiste un dubbio relativo alla perdurante vigenza dell'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, pur non essendo stato abrogato formalmente³⁴⁰, risulta soppiantato dal nuovo assetto normativo introdotto dagli artt. 242, 245, 253, 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

³³⁹ PANAGIA, S., *Il reato di inquinamento dei siti industriali*, cit., 1085 ss.

³⁴⁰ Postula, tuttavia, la possibilità di ritenere l'abrogazione "implicita" ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, RUSSO, R., *Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati: osservazioni sull'art. 17 d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22*, in *Riv. giur. agr. amb.*, 2001, 433 ss.

Tuttavia, pur volendo ritenere la norma ancora in vigore, va comunque sottolineata l'inadeguatezza³⁴¹ della stessa ad attivare la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, c.p., limitandosi a prevedere un generico dovere di denuncia; invero, il richiamo alla responsabilità civilistica solidale e all'esonero da responsabilità amministrative e fiscali, contenuto nell'art. 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per fondare l'obbligo giuridico di impedimento degli altrui reati, risulterebbe improprio e inconferente, tanto per il carattere riparatorio e non preventivo della disciplina in esame, quanto per l'implicita qualificazione della denuncia come "interesse" del proprietario, anziché quale vero e proprio obbligo³⁴².

In conclusione, alla luce della richiamata norma della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il proprietario sarebbe soltanto destinatario di un obbligo di comunicazione agli organi competenti della Regione in presenza di una contaminazione ambientale, ma non anche di un obbligo di attivazione per impedirne la realizzazione³⁴³.

Su altro fronte, valorizzando viceversa la c.d. teoria funzionale su base fattuale, la giurisprudenza ha cercato di giustificare la responsabilità del proprietario a titolo di concorso omissivo nell'altrui reato commissivo sul presupposto che, pur in assenza di una norma che ponga in capo al proprietario obblighi di impedimento, questi, in virtù della sua posizione, sia dotato di un "dominio fattuale" sul terreno, che gli riconosca il potere di intervenire nella dinamica causale e di evitare che altri commettano illeciti penali. È, cioè, proprio la disponibilità giuridica e di fatto del terreno che consente di radicare la posizione di garanzia di cui all'art. 40, comma 2, c.p., con la conseguenza che sia onere del proprietario dimostrare, per escludere tale responsabilità, che

³⁴¹ In tal senso MICHELETTI, D., Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, *Bonifica dei siti*, in MICHELETTI, D., GIUNTA, F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 364.

³⁴² RUGA RIVA, C., *L'obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Osservazioni sulla asserita posizione di garanzia del proprietario*, in VINCIGUERRA, S., DASSANO, F., *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 870.

³⁴³ MICHELETTI, D., Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, *Bonifica dei siti*, cit., 364.

la realizzazione dell'opera sia avvenuta a sua insaputa o contro il suo espresso divieto³⁴⁴.

Tale impostazione appare, tuttavia, criticabile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, essa rischia di determinare una svalutazione delle istanze di legalità in materia penale e di tipicità del delitto omissivo e, dall'altro, sembra postulare una mera responsabilità "da posizione", in virtù della quale un soggetto risponde penalmente, *sic et simpliciter* di un reato da altri commesso, per il solo fatto di essere proprietario.

Le argomentazioni patrocinata dall'indirizzo ermeneutico in esame, quindi, non appaiono condivisibili, dovendosi piuttosto asserire che, indipendentemente dalla qualifica di proprietario, occorre riferirsi alle funzioni che a questi spettano nel caso concreto, così da verificare che il proprietario abbia, oltre al dovere, anche l'effettivo potere di impedire la commissione dell'illecito sul suo terreno³⁴⁵.

Alla luce di quanto sinora esposto, pare potersi escludere la responsabilità del proprietario *ex art. 40, cpv., c.p.*, argomentando sull'assenza di una norma giuridica che imponga a tale soggetto il dovere e, contestualmente, il potere di agire e impedire la contaminazione avviata da terzi. Ciò non toglie, tuttavia, che il proprietario possa rispondere penalmente per la diversa ipotesi in cui sia ravvisabile un suo concorso morale o materiale ai sensi dell'art. 110 c.p., riferendosi al caso in cui l'inerzia del proprietario costituisca non l'omissione di un obbligo legalmente prescritto ma "la

³⁴⁴ Cass. Pen., Sez. III, 24 agosto 1988, in *Riv. giur. ed.*, 1990, 1, 315 ss., in cui si asserisce che i proprietari del terreno, sul quale l'edificio viene da altri abusivamente edificato, sono responsabili dell'illecito urbanistico e soggetti alla relativa sanzione penale poiché, avendo la disponibilità giuridica e di fatto del suolo, hanno il dovere di impedire la realizzazione ad opera di terzi; essi, peraltro, vanno esenti da responsabilità, qualora dimostrino che il fatto è avvenuto a loro totale insaputa o contro il loro espresso divieto. Tale arresto giurisprudenziale si pone sulla scia già inaugurata da Cass. Pen., Sez. III, 8 luglio 1983, in *Cass. Pen.*, 1985, 2263 ss.

³⁴⁵ Seppur con riferimento alla materia anti-infortunistica, tale approdo risulta condiviso dalla giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 1993, n. 10048.

prestazione cui egli si è impegnato nei confronti di chi ha inquinato il proprio sito”³⁴⁶.

A questo proposito, si osserva, in via generale, che anche la semplice tolleranza da parte di chi abbia la disponibilità giuridica e di fatto del fondo di un intervento dispositivo, dal quale derivi la contaminazione del sito stesso, pone in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell’illecito³⁴⁷; in particolare, il proprietario che, pur nella consapevolezza della condotta di inquinamento di un terzo sul suo terreno, deliberatamente si astiene dall’intervenire, di fatto pone in essere “una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, l’azione esecutiva”³⁴⁸ di contaminazione, per cui questa diviene conseguenza diretta anche della sua omissione.

Ciò significa attribuire rilevanza al contegno passivo del proprietario dinanzi all’illecito non ai sensi dell’art. 40, II comma, c.p.³⁴⁹ ma, piuttosto, alla luce della disciplina generale in tema di concorso di persone, che rende tipizzate le condotte di inattività quando esse si configurino come stimolo concreto o rafforzamento dell’intenzione criminosa. In sostanza, la tolleranza del proprietario incide sulla seriazione causale che consente al terzo di porre in

³⁴⁶ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 365 ss.

³⁴⁷ Cass. Pen., Sez. I, 22 maggio 1997, n. 4805. In senso analogo, Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 821.

³⁴⁸ Cass. Pen., Sez. III, 14 ottobre 1999, n. 859., in cui si precisa, altresì, che l’ipotesi in esame porta a richiamare non il secondo comma dell’art. 40 c.p. ma il primo, perché il rapporto giuridico esistente tra il proprietario e il bene, del quale ha diritto di disporre, qualifica l’omissione come risultato di un atto di gestione compiuto nell’esercizio del diritto di proprietà, senza che per l’esistenza del “rapporto di causa- effetto” occorra un ulteriore obbligo giuridico di impedire l’evento”.

³⁴⁹ La disamina della casistica giurisprudenziale ha portato una parte della dottrina a evidenziare, in molte ipotesi, l’improprio riferimento all’art. 40, comma 2, c.p.; spesso tale referente normativo è stato, invero, utilizzato come “scorciatoia probatoria” o, meglio, come strategia argomentativa volta a sostenere che, quand’anche si ritenesse insufficiente la prova del coinvolgimento diretto (attivo) del proprietario formalmente non committente né autore materiale del reato, tuttavia egli ne risponderebbe a titolo omissivo per il mancato impedimento del reato commesso da altri soggetti rimasti (nella maggior parte dei casi, rimasti ignoti o non identificati). L’Autore ritiene tale tesi non condivisibile, evidenziando come questa determinerebbe anche un’inversione dell’onere della prova in capo all’accusa, imponendo al proprietario l’onere di allegare circostanze che facciano dubitare del suo coinvolgimento; le ipotesi in esame vengono definite come “false ipotesi di concorso omissivo”, RUGA RIVA, C., *L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Osservazioni sulla asserita posizione di garanzia del proprietario*, cit., 860-861.

essere la condotta illecita di inquinamento e, dando luogo a un “rafforzamento della volontà dell’autore”³⁵⁰, realizza una forma di concorso morale o partecipazione psichica al reato stesso³⁵¹.

Tuttavia, il richiamo al concorso morale pone il problema, in capo al giudice, di distinguere le ipotesi in cui l’inerzia del proprietario si ricolleggi a una sorta di accordo tacito³⁵² con l’autore dell’inquinamento da quelle in cui il contegno passivo dinanzi al crimine non determini alcun contributo fattivo alla realizzazione dello stesso³⁵³. In altre parole, occorre individuare i criteri utili a segnare il *discrimen* tra la compartecipazione morale, idonea a fondare un concorso attivo nel reato, e la connivenza³⁵⁴ penalmente irrilevante.

Il confine, seppur vago³⁵⁵, sembra tracciato dalla giurisprudenza nel senso di riconoscere la connivenza non punibile quando vi sia una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, e invece il concorso di

³⁵⁰ Cass. Pen. Sez. III, 12 luglio 1999, n. 12163, in cui si ribadisce quanto segue: “grazie alla tolleranza del proprietario, l’autore dell’illecito è lasciato nella disponibilità del terreno che gli consente di costruire l’opera senza concessione: il che è assai più che dar luogo a un rafforzamento della volontà dell’autore”.

³⁵¹ Per un approfondimento sul punto, si rinvia alla manualistica classica, FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 509 ss.; MANTOVANI, F., *Diritto penale*, cit., 525 ss.

³⁵² Si veda MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 365.

³⁵³ Sul punto, TANDA, P., *Il proprietario del fondo concorre nel reato edilizio commesso da altri?*, cit., 3522, riferendosi a tali distinte ipotesi, si esprime nel senso di “inerzia colpevole” e “inerzia incolpevole”.

³⁵⁴ Per un approfondimento sul tema si rinvia a MASULLO, M.N., *La connivenza. Uno studio sui confini con la complicità*, Padova, 2013; sui paradigmi di distinzione AMATO, G., *Il concorso del convivente nella detenzione della droga*, in *Cass. Pen.*, 2009, 3, 1221 ss.; PIVA, D., *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, in *Cass. Pen.*, 2003, 5, 1531 ss.

³⁵⁵ CILIBERTI, V., *Connivenza non punibile e concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti*, in *Giur. it.*, 2019, 4, 937 ss., sottolinea come la vaghezza del contenuto del concorso morale renda dubbia la ricostruzione dei contorni della connivenza non punibile, nonostante i tentativi della recente dottrina di rinvenire la soluzione ora nell’impiego della categoria del bene giuridico, ora nel riferimento al potenziale comunicativo del silenzio all’interno di un contesto pregresso. Ad avviso dell’autore, quest’ultimo criterio appare preferibile, evidenziando che “il contegno passivo muta da connivenza non punibile a concorso solo se l’agente ha un obbligo giuridico di impedire l’evento ovvero se il suo silenzio nel contesto dato significhi per l’autore principale stimolo concreto o rafforzamento della intenzione criminosa”.

persone nel reato tutte le volte in cui sia ravvisabile un consapevole apporto – seppur morale – all'altrui condotta criminosa³⁵⁶.

Ora, se da un lato è vero che la linea di demarcazione è rappresentata dal rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, dall'altro è anche necessario sottolineare come tale rafforzamento non possa essere presunto dal giudice ma richieda, invece, un'indagine sulle circostanze fattuali che possono “provare” la sussistenza di un nesso tra la compartecipazione morale (*sub specie* di istigazione) e l'evento in concreto realizzato³⁵⁷.

Nel tentativo di rendere più agevole tale distinzione, la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici sintomatici e ha imposto al giudice del caso concreto di tener conto di “tutti quei comportamenti, positivi o negativi, da cui si possono trarre prove circa una compartecipazione anche morale all'esecuzione”³⁵⁸ dell'illecito. La responsabilità concorsuale del proprietario del fondo può, cioè, essere riconosciuta solo quando si rinvenivano indizi gravi, precisi e concordanti³⁵⁹, e cioè circostanze in virtù delle quali il giudice di

³⁵⁶ In questo senso, Cass. Pen., Sez. III, 22 settembre 2015, n. 41055. Tale orientamento trova conferme anche in arresti più risalenti, si veda Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 3924, in cui si sottolinea come, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato sia necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa; mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta realizzano la connivenza. In termini più espliciti, declina la differenza tra concorso e connivenza sulla base della coppia passività-attività, Cass. Pen., Sez. I, 14 febbraio 2006, n. 15023, chiarendo che, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa.

³⁵⁷ CILIBERTI, V., *Connivenza non punibile e concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti*, cit., 937.

³⁵⁸ Con riguardo alla responsabilità del proprietario del fondo per i reati edilizi su questo commessi, Cass. Pen., Sez. III, 30 marzo 1999, n. 5476. In senso analogo, Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 1995, n. 9479.

³⁵⁹ Cass. Pen., Sez. III, 30 marzo 1999, n. 5476, in cui si asserisce quanto segue: “per quanto attiene alla responsabilità del ricorrente, la Corte panormita si è attenuta alla prevalente giurisprudenza di questo giudice di legittimità, variamente articolata, secondo cui il proprietario del suolo, qualora non sia committente oppure esecutore dei lavori, può essere ritenuto responsabile del reato di costruzione abusiva e delle connesse contravvenzioni edilizie, qualora la stessa appaia da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti quali i rapporti di parentela o affinità, il destinatario finale della costruzione secondo le norme civilistiche dell'accessione, la situazione economica di chi si affermi esecutrice dei lavori e quella differente del proprietario, presenza *in loco*, co-interesse manifestato nella presentazione di istanze agli organi comunali o ad altre autorità”. Analogamente Cass. Pen., Sez. III, 1^o febbraio

merito possa ritenere accertato l'apporto causale alla realizzazione del fatto, secondo *l'id quod plerumque accidit*.

Un'ultima considerazione deve essere effettuata con riguardo alla particolare posizione del proprietario di un fondo gravato da "contaminazioni storiche", cioè da contaminazioni preesistenti all'acquisto del terreno o all'immissione in possesso dello stesso. Il tema, ampiamente trattato nella nota vicenda giudiziaria di Porto Marghera, può agevolmente risolversi sulla base delle considerazioni sinora svolte, escludendo la responsabilità dell'acquirente per l'insussistenza, nel nostro ordinamento, di una norma che imponga un obbligo di attivazione in tal senso³⁶⁰. E, invero, pur non disconoscendosi la possibilità per il nuovo proprietario di porre in essere una bonifica spontanea ai sensi dell'art. 245, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può ammettersi la configurabilità di una posizione di garanzia in capo a chi succeda nella disponibilità, giuridica o di fatto, di un sito contaminato da terzi antecedenti in data antica³⁶¹, con la conseguenza che la pretesa responsabilità del nuovo proprietario sarebbe strutturalmente incompatibile³⁶² con i principi generali in materia di reato omissivo e determinerebbe, altresì, la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27 Cost.

2005, n. 3312, aggiunge che, per poter fondare il giudizio di responsabilità, occorre considerare la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico a effettuare la nuova costruzione (principio del *cui prodest*), bensì pure: dei rapporti di parentela o affinità tra esecutore dell'opera abusiva e il proprietario, dell'eventuale presenza in loco di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti ablativi anche in sanatoria, del regime patrimoniale tra i coniugi. In tempi più recenti, Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2011, n.35886.

³⁶⁰ MICHELETTI, D., Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, *Bonifica dei siti*, cit., 362.

³⁶¹ Tribunale di Venezia, 29 maggio 2002, in *Riv. giur. amb.*, sul primo grado di giudizio relativo alla vicenda di Porto Marghera. Per un approfondimento sul tema, tra i vari contributi, si rinvia a PRATI, L., *La responsabilità per l'inquinamento pregresso e la "posizione di garanzia" nella normativa sulla bonifica di siti contaminati*, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 1, 159 ss.

³⁶² Conferma si rinviene in Cass. Pen., 17 maggio 2007, n. 4675, Porto Marghera, afferma che non si rinviene nel nostro ordinamento un obbligo giuridico in capo a chi subentri ad altri, che tale inquinamento abbiano provocato, nella detenzione del sito dopo che l'attività della discarica sia cessata, con la conseguenza che il mero mantenere in quell'area i rifiuti già scaricati non integri reato.

L'unico obbligo che si ritiene esistente, in capo al nuovo proprietario, è quello di comunicazione previsto dall'art. 242, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla stregua del quale: “nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente codice che si manifestino successivamente a tale data, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti”.

Va, tuttavia, segnalato che una parte della dottrina prevede una deroga a tale principio generale di irresponsabilità del nuovo proprietario a fronte di contaminazioni storiche, nell'ipotesi in cui tale contaminazione non appaia “statica” ma “attiva” e, cioè, ancora in grado di comportare rischi di aggravamento della situazione di inquinamento³⁶³. In virtù di tale impostazione, la posizione di garanzia si radicherebbe sul combinato disposto dell'art. 242, comma 1, seconda parte, e dell'art. 304, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che l'inerzia del nuovo proprietario verrebbe ad esser qualificata come contributo causale all'eventuale amplificazione della contaminazione o al peggioramento del degrado ambientale già esistente³⁶⁴.

A consuntivo, si ritiene però di obiettare, *de iure condendo*, che l'orientamento in esame sembra riconoscere automaticamente la responsabilità omissiva del proprietario, senza imporre la verifica relativa alla sussistenza, nel caso concreto, di poteri impeditivi della propagazione dell'illecito in capo al nuovo acquirente.

³⁶³ Per tale distinzione si rinvia a DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, II^a parte*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 9, 1727 ss., in cui l'Autore specifica che le contaminazioni “statiche” sono quelle che si sono stabilizzate, mentre quelle “attive” sono le contaminazioni ancora in atto che possono aggravare l'intensità e i livelli della contaminazione stessa.

³⁶⁴ *Ibidem*.

Capitolo II
I REATI DI OMESSA BONIFICA TRA PROFILI DI
RESPONSABILITA' INDIVIDUALE E RESPONSABILITA'
COLLETTIVA

SOMMARIO: 1. La responsabilità dell'ente per l'omessa bonifica: il nuovo delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. – 1.1. Il rapporto tra le due fattispecie di omessa bonifica e la mancata inclusione dell'art. 452-*terdecies* c.p. nei reati presupposto di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – 2. L'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: il reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante. Il contenuto dell'adempimento liberatorio e la titolarità dell'obbligo di comunicazione. – 2.1. La responsabilità dell'ente per il

reato presupposto di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: omessa bonifica e omessa comunicazione della potenziale contaminazione. – 3. La bonifica posta in essere dalla persona fisica si estende anche all'ente? La controversa questione relativa alla comunicabilità delle cause di non punibilità.

1. La responsabilità dell'ente per l'omessa bonifica: il nuovo delitto di cui all'art. 452-terdecies c.p.

La responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali è una tematica interessante e spinosa al tempo stesso, che deve essere analizzata alla luce dei vari interventi legislativi succedutisi nel tempo e dettati dalla necessità di adattare il sistema interno ai principi stabiliti dalle direttive eurounitarie. Nell'analisi di tale tema, una prima questione meritevole di attenzione concerne la possibilità di contestare all'ente il delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p., oltre che la correlata fattispecie contravvenzionale disciplinata dall'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per meglio comprendere tale problematica pare opportuno premettere un inquadramento generale, così da enunciare, seppur brevemente, gli interventi normativi che hanno condotto all'individuazione progressiva di un novero di "reati presupposto" dai quali possa scaturire la responsabilità degli enti in materia ambientale.

Anzitutto, si deve evidenziare che la disciplina originaria della responsabilità da reato delle persone giuridiche, come tratteggiata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non contemplava i delitti ambientali. Discostandosi da quanto previsto nella legge delega 29 settembre 2000, n. 300³⁶⁵, il legislatore

³⁶⁵ Il riferimento è all'art. 11, comma 1, Legge 29 settembre 2000, n. 300, in cui si legge che: "Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: (...) lett. d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dall'ambiente e del territorio."

aveva, infatti, preferito attestarsi su una posizione prudente e minimalista³⁶⁶, di neutralità rispetto ai fenomeni di aggressione all'ambiente commessi dalla persona giuridica³⁶⁷.

Col passare del tempo, però, si consolidava l'idea che la più pericolosa forma di "criminalità ambientale"³⁶⁸ fosse la "criminalità d'impresa"³⁶⁹, organizzata cioè in strutture societarie che non potevano essere

³⁶⁶ Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, par. 12, in www.giustizia.it, in cui, proprio riferendosi alla scelta minimalista del Governo, si aggiunge: "poiché l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento, sembra opportuno contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta *ex abrupto* con riferimento ad un ampio novero dei reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".

Sulle censure alla scelta minimalista del legislatore, PULITANÒ, D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 2, 416 ss., che evidenzia la anche la presenza di "pressioni dal mondo imprenditoriale", sottese alla prudenza del legislatore; PIERGALLINI, C., *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 11, 1342 ss.; in senso favorevole rispetto alla scelta legislativa di gradualità nella previsione dei reati presupposto, CARMONA, A., *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 4, 995 ss.

³⁶⁷ Attenta dottrina escludeva che, per coinvolgere le imprese nei procedimenti per reati ambientali e superare la timidezza politica del legislatore, si potesse ricorrere poi all'art. 192, co. 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevedeva una classica ipotesi di responsabilità solidale tra persona giuridica e persona fisica, e non un autonomo caso di responsabilità amministrativa dell'ente da reato, RUGA RIVA, C., *Parte I. Il d.lgs. n. 231/2001 e le disposizioni accessorie: art. 25-undicies*, in CASTRONUOVO, D., DE SIMONE, G., GINEVRA, E., LIONZO, A., NEGRI, D., VARRASO, G. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 2019, 685.

In tal senso anche la giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 41329, in cui si ribadisce che non possono essere imputati all'ente i reati ambientali, nonostante il comma 4 dell'art. 192, d.lgs. 152/2006 contenga un espresso richiamo al decreto 231/2001, per la mancata inclusione di tali reati tra quelli per i quali è possibile ricorrere alle procedure in materia di responsabilità degli enti; in tali casi, infatti, difetterebbe sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle sanzioni, in palese violazione del principio di legalità statuito all'art. 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

³⁶⁸ Sulla correlazione genetica tra i crimini ambientali e l'attività di impresa, SIRACUSA, L., *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2011; per un'analisi più approfondita anche SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 526 ss., che segnala come i reati contro l'ambiente siano strettamente collegati alla criminalità di impresa, sia sotto il profilo della tipologia di soggetti che possono in concreto commettere tali illeciti, sia sotto il profilo della stretta interconnessione tra sistema di tutela ed attività produttiva.

³⁶⁹ Per una specifica disamina su tali paradigmi di criminalità, PALIERO, C.E., *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, in BARILLARO, M. (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, 2004, 141 ss., in cui si affronta il tema della criminalità di impresa sotto due punti di vista: quello

punite³⁷⁰; il legislatore interveniva, quindi, con il d.lgs. n. 7 luglio 2011, n. 121 e introduceva nel *corpus* normativo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilità degli enti da delitti ambientali, tramite la previsione di una disposizione aggiuntiva (art. 25-*undicies*, espressamente rubricato “Reati ambientali”).

Tale decreto, seppur formalmente attuativo delle due direttive 2008/99/CE³⁷¹ e 2009/123/CE³⁷², si rivelava, in sostanza, inadeguato a garantire gli *standards* di incriminazione richiesti a livello europeo³⁷³ e, a parere di alcuni, addirittura violativo dell’art. 6³⁷⁴ della Direttiva 2008/99/CE; esso, quindi, prestava il fianco a numerose critiche³⁷⁵, poiché si limitava a

criminologico, legato alla fenomenologia sociale che si intende analizzare, e quello giuridico, legato alle norme positive che rappresentano la formalizzazione di quel fenomeno.

³⁷⁰ M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie dell’ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2012, 1, 32.

³⁷¹ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente, in GU L 328/28. Sulla rilevanza di tale Direttiva, che rappresenta una “svolta storica” perché, per la prima volta, si ha un atto comunitario che pone espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati membri, anziché generici obblighi di discipline adeguate al raggiungimento di un certo scopo di tutela, si veda RUGA RIVA, C., *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in *Dir. pen. cont.* 29 aprile 2011.

³⁷² Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 sull’inquinamento provocato dalle navi.

³⁷³ DI FRESCO, P., *Responsabilità da reato degli enti*, in MANNA, A., *Il nuovo diritto ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 173. Ritiene che il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, si ponga in contraddizione alla Direttiva 2008/99/CE, anziché in attuazione della stessa, MADEO, A., *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 9, 1065 ss.; ancora evidenzia l’irrazionalità del sistema PLANTAMURA, V., *Responsabilità individuale e degli enti nel D.lg. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 3, 478 ss.

In senso parzialmente diverso, SCOLETTA, M., *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie dell’ambiente)*, cit., 17 ss., il quale, pur evidenziando l’inadeguatezza sostanziale della tutela predisposta per i reati ambientali, argomenta la tesi dell’adempimento formale degli obblighi di criminalizzazione.

³⁷⁴ L’art. 6 della Direttiva 2008/99/CE, rubricato “responsabilità delle persone giuridiche”, imponeva agli Stati membri di sanzionare le persone giuridiche nelle ipotesi in cui gravi reati ambientali fossero commessi a loro vantaggio da un qualsiasi soggetto detentore di una posizione preminente in seno alla persona giuridica o anche da un sottoposto in assenza dei dovuti controlli. Analoga previsione era, poi, contenuta nella Direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi, con riguardo all’obbligo degli Stati di punire, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, le persone giuridiche ritenute responsabili.

³⁷⁵ RUGA RIVA, C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato*

prevedere, tra i reati presupposto, solo alcune contravvenzioni ambientali e non anche le fattispecie delittuose più gravi³⁷⁶.

Una più compiuta opera di rivisitazione e di riordino del diritto penale ambientale, attenta al rispetto delle indicazioni europee in tema di responsabilità a carico degli enti³⁷⁷, si compie solo con la legge 22 maggio 2015, n. 68, intitolata “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”³⁷⁸; definita dalla dottrina quale “svolta quasi epocale”³⁷⁹, essa si caratterizza, oltre

ambientale, in *Dir. pen. cont.*, 8 agosto 2011, in cui l’Autore, interrogandosi sull’eventuale inadempimento del legislatore italiano rispetto ai vincoli derivanti dalle direttive comunitarie, evidenzia criticamente l’asimmetria che risulta dalla disciplina in tema di reati ambientali dopo il d.lgs. 121/2011; in particolare, sofferma l’attenzione sulla circostanza che la platea dei reati ambientali commissibili dalla persona fisica risulti significativamente più ampia rispetto a quella dei reati ascrivibili all’ente. Si veda anche MANNO, M.A., *La responsabilità degli enti da reato ambientale. Vecchie e nuove questioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche alla luce dell’introduzione dell’art. 25-undicies del d.lg. 231/2001*, in ROMANO, B. (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione Europea*, Padova, 2013, 216 ss., il quale, pur evidenziando il plauso per l’inclusione dei reati ambientale nel “sistema 231”, asserisce che “non appena ci si addentra in una analisi più profonda non mancano accenti fortemente critici, riguardanti, in primo luogo, il catalogo dei reati presupposto ed il limitatissimo ricorso allo strumento delle sanzioni interdittive”. In senso analogo, PLANTAMURA, V., *Responsabilità individuale e degli enti nel D.lg. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente*, cit., 477 ss.

³⁷⁶ PERINI, C., *La responsabilità dell’ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Le società*, 2018, 2, 223, si esprime così: “l’ampliamento, tuttavia, è apparso sin da subito decisamente cauto, poiché il legislatore ha selezionato come reati- presupposto soltanto alcune fattispecie contravvenzionali già esistenti nel diritto penale italiano, espressione di un *modello debole* di tutela dell’ambiente, senza considerare i reati più gravi, imperniati cioè sul pericolo concreto o sul danno per le persone e le risorse ambientali e rispondenti a un *modello forte* di tutela”. Per la dicotomia tra modello “debole” e modello “forte”, GARGANI, A., *La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA, S., DASSANO, F. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 403 ss.

³⁷⁷ Sul punto RUGA RIVA, C., *Parte I. Il d.lgs. n. 231/2001 e le disposizioni accessorie: art. 25-undicies*, cit., 694, a proposito della rilevanza di tale intervento normativo, che consente di recepire appieno (seppur tardivamente) la Direttiva 2008/99/CE, precisa che tale recepimento è stato, fino al 2015, “lacunoso e largamente insoddisfacente”.

³⁷⁸ Per una completa analisi delle novità apportate dalla riforma in esame, MANNA, A., *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016; RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; TELESCA, M., *La tutela penale dell’ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2016; CATENACCI, M., *I delitti contro l’ambiente tra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 1073 ss; RAMACCI, L., *Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 marzo 2015, n. 68*, in www.lexambiente.it, 8 giugno 2015; BERNASCONI, C., *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *St. iuris*, 2015, 1403 ss.; PADOVANI, T., *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 10 ss.; PATRONO, P., *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, in *Legisl. Pen.*, 11 gennaio 2016.

³⁷⁹ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “eco-delitti” una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2, 197 ss.; RUGA

che per l'introduzione di un autonomo Titolo VI-*bis* nel libro secondo del codice penale dedicato ai reati ambientali, anche per l'interpolazione dell'art. 25-*undicies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che porta ad allargare significativamente il perimetro della responsabilità degli enti.

Invero, il comma 8 dell'art. 1 della l. 22 maggio 2015, n. 68 interviene sulla citata disposizione e innesta, nel novero dei reati presupposto, il delitto di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* c.p., il delitto di disastro ambientale *ex art. 452-quater* c.p., i delitti colposi contro l'ambiente *ex art. 452-quinquies* c.p., i delitti associativi aggravati *ex art. 452-octies* c.p., il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività *ex art. 452-sexies* c.p.

Tuttavia tale modifica, pur rappresentando il punto di forza della riforma in oggetto³⁸⁰, risulta per alcuni versi insoddisfacente perché, da un lato, presenta irrazionali lacune nel catalogo dei reati presupposto, dall'altro si connota per una inadeguata e sproporzionata risposta punitiva, prevendendo talvolta identica cornice edittale per illeciti sostanzialmente diversi³⁸¹.

Con riferimento al primo profilo di criticità e alle ingiustificate "esclusioni", deve evidenziarsi che nel novero dei reati presupposto non vengono inseriti taluni reati, quali l'impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.), l'inquinamento aggravato dalle lesioni (art. 452-*ter* c.p.) e il delitto di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.).

Si tratta di omissioni che generano delle disarmonie nella disciplina e che non possono essere superate in via interpretativa, senza violare il principio

RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., si esprime nel senso di una "minicodificazione verde", in base alla quale si inserisce nel nostro ordinamento la disciplina di un nuovo settore.

³⁸⁰ PETELLA, S., *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 25 maggio 2018, in cui si evidenzia come l'opzione politico-criminale si assida sulla consapevolezza che, nella maggior parte delle ipotesi, i reati ambientali vengono compiuti nell'interesse dell'impresa. Sul punto si rinvia ai contributi citati nella nota 368.

³⁸¹ AMARELLI, G., *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 maggio 2016, il quale ritiene la dosimetria sanzionatoria stridente con i principi di ragionevolezza e uguaglianza quando porta ad equiparare e appiattare per gli enti due fattispecie che, invece, per le persone fisiche presentano sostanziali differenze di disvalore; emblematica è la previsione di una medesima cornice edittale per fatti di disastro e inquinamento ambientale, quali reati da cui dipende la responsabilità degli enti.

di legalità *sub specie* del divieto di analogia³⁸², espressamente richiamato dall'art. 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nello specifico, si osserva come venga escluso dal catalogo dei reati presupposto il nuovo delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., pur rientrandovi la contravvenzione extra-codicistica di cui all'art. 257 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (tanto si evince dall'art. 25-*undicies*, comma 2, lett. c, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231); si tratta di una incoerenza sistematica, in base alla quale ad una violazione più grave sembra corrispondere una reazione meno grave dell'ordinamento, con ciò rischiando di “truccare le carte e stravolgere il sistema”³⁸³.

Per meglio comprendere tali asserzioni, e prima di esaminare *funditus* le conseguenze dell'irragionevole esclusione del più grave delitto di omessa bonifica, occorre preliminarmente chiarire quali siano i rispettivi campi di applicazione delle due fattispecie in esame.

Analizzata la contravvenzione³⁸⁴, si deve passare alla disamina del nuovo delitto di omessa bonifica che, ai sensi dell'art. 452-*terdecies* c.p., punisce “chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o di una pubblica autorità, non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi”.

Come si evince dalla lettera della norma, il nuovo delitto si propone di comminare una sanzione penale a fronte dell'inadempimento di un obbligo, contenuto in tre possibili fonti (legge, provvedimento giudiziario o amministrativo) e funzionale al recupero di un sito su cui si è svolta una condotta illecita.

A differenza della contravvenzione di omessa bonifica, disciplinata dall'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, secondo l'impostazione maggioritaria, è strutturata come reato a condotta libera incentrato sul disvalore

³⁸² Per un approfondimento sul tema, *ex multis*, DE VERO, G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. GROSSO- T. PADOVANI- A. PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2008, 137 ss.

³⁸³ Così si esprime RUGA RIVA, C., *Parte I. Il d.lgs. n. 231/2001 e le disposizioni accessorie: art. 25-undicies*, cit., 696.

³⁸⁴ Si rimanda al Cap. 1, par. 2.

dell'evento³⁸⁵, il nuovo delitto in esame si configura pacificamente come reato di mera condotta (*sub specie* di condotta omissiva³⁸⁶).

Sembrirebbe trattarsi di una fattispecie più ampia³⁸⁷ rispetto alla citata ipotesi contravvenzionale, da un lato perché il legislatore della riforma sanziona non solo l'omessa esecuzione del progetto di bonifica disposto dall'autorità amministrativa all'esito della procedura operativa di cui agli artt. 242 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche la mancata ottemperanza a un ordine prescritto dalla legge o imposto dal giudice; dall'altro perché si punisce, oltre all'omessa bonifica, anche il mancato recupero e l'omesso ripristino dello stato dei luoghi.

Proprio la generica formulazione della norma, in relazioni a tali ulteriori e alternative condotte materiali previste nel nuovo delitto di omessa bonifica, pone un problema di tensione con il principio di precisione³⁸⁸ della fattispecie; così, onde evitare una dilatazione eccessiva dell'ambito di applicazione e assicurare una interpretazione costituzionalmente orientata³⁸⁹,

³⁸⁵ Per una disamina sul punto si rinvia al Cap. 1, par. 2.

³⁸⁶ Si condivide l'orientamento di chi ritiene che l'art. 452-terdecies c.p. configuri un reato omissivo proprio, reprimendo la norma incriminatrice il mancato compimento di un'azione doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza dell'omissione, si veda IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 295; in senso opposto, una parte della dottrina qualifica tale illecito come reato omissivo improprio, sul presupposto che non chiunque possa essere chiamato a rispondere di omessa bonifica ma solamente quello specifico soggetto sui cui ricade l'obbligo giuridico di effettuare il ripristino dell'area, in tal senso ZORTEA, M., MANCA, V., *I reati di omessa bonifica. Antico e Nuovo Testamento nella l. 68/2015*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 4, 253 ss.; tale impostazione, tuttavia, sembra porsi in contrasto con la premessa da cui muove, visto che il reato omissivo improprio è, per definizione, un reato di evento e non di mera condotta.

³⁸⁷ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 274 ss.

³⁸⁸ Una parte della dottrina distingue tra principio di precisione, inteso come obbligo per il legislatore di formulare le norme penali nella forma più chiara possibile; principio di determinatezza, che prevede l'obbligo per il legislatore di incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo e, infine, il principio di tassatività, che impone al giudice il divieto di estensione analogica delle norme incriminatrici e, a sua volta, al legislatore di formulare le norme incriminatrici in modo rispettoso del divieto di analogia, MARINUCCI, G., DOLCINI, E., GATTA, G.L., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 69 ss.

³⁸⁹ Sul punto PRATI, L., *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale*, in *Amb. & Svil.*, 2017, 1, 22, specifica che, per rimanere saldamente ancorati alla condotta prevista dalla norma, sarebbe stato preferibile chiarire il significato giuridico dei termini "bonifica", "recupero", "ripristino", la cui omissione integra il fatto costitutivo dell'illecito; si rischia, altrimenti, di trasformare l'art. 452-terdecies c.p. in una sorta di "rimedio universale funzionale a contrastare qualsiasi comportamento che,

occorre chiarire la differenza tra le locuzioni citate, richiamando il significato giuridico delle stesse che si desume dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte Sesta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, per la definizione di “bonifica”, si deve fare riferimento all’art. 240, comma 1, lett. p), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che qualifica tale operazione come “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio”.

Nel medesimo addentellato normativo si rinviene anche la nozione di “ripristino”³⁹⁰, qualificato come “intervento di riqualificazione ambientale, paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici”.

Maggiormente problematico appare, invece, l’utilizzo del termine “recupero”: si tratta di un’espressione che, nel Codice dell’ambiente, viene utilizzata con riferimento alla diversa materia dei rifiuti. L’art. 183, comma 1, lett. i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difatti, definisce il recupero come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto nell’economia generale”.

legittimamente o illegittimamente, non si allinei prontamente all’ordine impartito dall’autorità amministrativa o giudiziaria”.

³⁹⁰ Una definizione di ripristino è, poi, contenuta anche nell’art. 302 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si sancisce che: “per ripristino, anche naturale, si intende: nel caso delle acque, delle specie e degli *habitat* protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso, il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati”.

Un richiamo più affine al recupero dei siti inquinati sembra, invece, rinvenirsi nell'art. 452-*duodecies* c.p., rubricato "Ripristino dello stato dei luoghi" e introdotto contestualmente al reato di omessa bonifica; tale disposizione prevede che, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p per taluno dei delitti ambientali previsti nel codice penale, il giudice "ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dei luoghi", precisando che al ripristino si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ora, si potrebbe sostenere che la linea di demarcazione tra gli interventi di "ripristino" e quelli di "recupero" risieda nella fattibilità delle operazioni di risanamento ambientale³⁹¹, con la conseguenza che le misure di recupero consisterebbero nella "mera eliminazione dell'agente inquinante"³⁹² e sarebbero sempre attuabili, mentre il ripristino sarebbe eventuale e più complesso, richiedendo, oltre alla eliminazione, anche la "ricollocazione e riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse"³⁹³.

Così interpretati i riferimenti alle condotte alternative alla bonifica ("recupero" e "ripristino"), si ritiene che il nuovo delitto di omessa bonifica abbia un ambito di applicazione più ampio e realizzi, quindi, "un'estensione

³⁹¹ IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 297; BERNASCONI, C., Sub art. 452-terdecies, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 3090 ss.

³⁹² IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 297.

³⁹³ MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, relazione n. III/04/2015, Roma 29 maggio 2015, in [https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_4_15.pdf)

RelIII_4_15.pdf, in cui precisa che il termine "recupero" dovrebbe essere inteso, alla luce di una lettura coerente con l'impianto normativo e di una interpretazione onnicomprensiva del sintagma, in modo tale da "includere ogni attività materiale e giuridica necessaria per il recupero dell'ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante; laddove il "ripristino" si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse".

In linea con tale linea di demarcazione fondata sulla "fattibilità" delle operazioni di risanamento ambientale sembra essere anche SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "eco-delitti" una solta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 214, in cui si afferma che "non si attiva alcun obbligo di ripristino nelle ipotesi di disastro ambientale, ove l'offesa all'ambiente viene descritta come irreversibile; o come talmente significativa da renderne particolarmente complessa, se non impossibile, la rimozione".

del penalmente rilevante”³⁹⁴ rispetto alla fattispecie contravvenzionale che, invece, si limita a sanzionare l’omissione relativa alla bonifica.

Tutto ciò premesso, si deve ribadire quanto già accennato con riguardo alle fonti genetiche da cui discende l’obbligo di risanamento ambientale e, cioè, alla legge, all’ordine del giudice e a quello dell’autorità pubblica.

Iniziando dalla fonte legislativa, possiamo citare alcune disposizioni, a titolo puramente esemplificativo: l’art. 256-*bis*, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in virtù del quali il responsabile della combustione illecita di rifiuti è tenuto “al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese di bonifica”; l’art. 256, comma 3, del medesimo decreto, che prevede come, alla sentenza di condanna o patteggiamento per discarica abusiva, debba seguire la confisca del sito “fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”; l’art. 311, comma 2, dello stesso decreto che pone, in capo agli operatori che svolgono le attività di cui all’allegato V della Parte VI del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di adottare delle misure di riparazione quando abbiano cagionato un danno ambientale.

Con riguardo alla fonte legislativa, si pone la questione relativa alla possibilità di configurare una responsabilità per omessa bonifica in capo al

³⁹⁴ IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 296. In senso contrario, LE PERA, G., *Omessa bonifica*, in CADOPPI, A., CANESTRARI, S., MANNA, A., PAPA, M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale e Speciale. Riforme 2008- 2015*, Milano, 2015, 1115 ss., in cui l’Autore sostiene che nel nuovo delitto non ci sarebbe nessun ampliamento dal punto di vista delle omissioni rilevanti e che, anzi, esso avrebbe un ambito di tutela più ridotto perché non contempla, a differenza della contravvenzione, l’omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante. A tale conclusione perviene sostenendo una diversa opzione interpretativa, in base alla quale gli interventi di bonifica, di ripristino e di recupero avrebbero “carattere unitario in quanto tendono verso l’unica finalità di rendere fruibile il sito inquinato”. In tale prospettiva, i tre termini dovrebbero essere intesi in senso analogo, perché “gli interventi di ripristino hanno una funzione di complemento degli interventi di bonifica e il recupero del sito – invero – rappresenta, non tanto un intervento alternativo e diverso, bensì lo scopo finale dell’intera procedura di bonifica, ossia ripristinare gli usi legittimi dell’area secondo la destinazione urbanistica. In quest’ottica la preposizione “o” (“chiunque non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”) dovrebbe assumere una funzione esplicativa della nozione di ripristino”. Si veda anche a LE PERA, G., *Omessa bonifica*, in MANNA, A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 157 ss.

funzionario pubblico. Al riguardo, si deve chiarire che, sebbene apparentemente si tratti di reato comune³⁹⁵, che non richiede per la sua realizzazione una specifica qualifica del soggetto agente (“chiunque”), una parte della dottrina tende a qualificarlo come reato a soggettività ristretta, nel senso che tale delitto sembra configurabile solo ad opera di colui che risulti obbligato al risanamento ambientale, in quanto destinatario di un obbligo di legge o di un ordine amministrativo o giudiziario. Si riflette, allora, sul combinato disposto di cui agli artt. 244, comma 4, e 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale si statuisce che, nell’ipotesi in cui non sia individuato il responsabile dell’inquinamento o questi non vi provveda, spetta all’amministrazione competente esercitare un potere sussidiario e di sostituzione, mettendo in atto le misure necessarie al ripristino dello *status quo ante* e all’eliminazione della contaminazione.

Ci si chiede cioè se, trattandosi di un obbligo di bonifica che lo stesso legislatore pone in capo all’autorità amministrativa competente (il Comune e, ove questi non vi provveda, la Regione), il funzionario pubblico che ometta di attivarsi in tal senso possa essere qualificato come soggetto attivo del delitto in esame e possa rispondere penalmente ai sensi dell’art. 452-terdecies c.p.

Il problema, legato alla natura vincolata³⁹⁶ e non discrezionale della procedura di bonifica in capo alla Pubblica Amministrazione, può essere risolto secondo due distinte opzioni interpretative: accanto ad una prima impostazione³⁹⁷ che, muovendo da un argomento letterale, sostiene la

³⁹⁵ NITTI, R., Sub art. 452-terdecies, *omessa bonifica*, in LATTANZI, G., LUPO, E., *Codice penale*, Milano, 2016, 1069.

³⁹⁶ Sul punto DI LANDRO, A., *Il delitto di omessa bonifica – ripristino (art. 452-terdecies c.p.): una norma di chiusura che rafforza e completa il sistema di tutela dell’ambiente*, in RUGA RIVA, C. (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo, un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 56, in cui l’Autore riflette sulla circostanza che un simile inadempimento da parte del funzionario pubblico possa realizzarsi, per lo più, quando manchino le risorse economiche necessarie; ma precisa, al contempo, come l’ente territoriale che interviene d’ufficio per la bonifica possa godere del c.d. “privilegio speciale immobiliare” sull’area, che gli viene garantito ai sensi dell’art. 2748, comma 2, c.c., e possa poi ripetere le spese sostenute nei confronti del proprietario del sito, nei limiti però del valore di mercato dell’area stessa (art. 253, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

³⁹⁷ BERNASCONI, C., Sub art. 452-terdecies, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, cit., 3086. In tal senso anche AMENDOLA, G., *Se la città è sporca, il Sindaco può rispondere del delitto di omessa bonifica?*, in www.lexambiente.it, 5 gennaio 2018, in cui si

configurabilità di una responsabilità in capo al funzionario pubblico che ometta di bonificare nelle ipotesi in cui, invece, vi è obbligato ai sensi degli artt. 244 e 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si contrappone un diverso e contrario orientamento, alla stregua del quale si ritiene di dover esonerare il funzionario pubblico incolpevole, che ometta di bonificare, argomentando sulla necessità di dover interpretare la disposizione di cui all'art. 452-terdecies c.p. in senso sistematico. In particolare, tale norma deve essere letta alla luce di quanto prescritto dall'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, nell'affermare la responsabilità di "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee", espressamente richiede che venga obbligato alla bonifica il soggetto che risulti responsabile della contaminazione.

Ora, visto che le due norme (art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e art. 452-terdecies c.p.) si ispirano alla medesima *ratio* di conservazione e ripristino delle risorse naturali, sembrerebbe corretto ritenere che, anche con riguardo alla fattispecie delittuosa di nuovo conio, il soggetto obbligato alla bonifica possa essere unicamente colui che ne abbia previamente determinato l'inquinamento³⁹⁸.

dice "la lettera della norma non lascia dubbi: se il privato non ottempera, deve provvedere il Sindaco rifacendosi sull'inadempiente, in quanto la *ratio* di questa disposizione è, comunque, il ripristino dello stato dei luoghi in tempi certi e brevi. E quindi, se anche il Sindaco non provvede, potrebbe trattarsi di inadempienza ad obbligo di ripristino dello stato dei luoghi previsto dalla legge; oggi punito, appunto, come delitto di omessa bonifica".

Tale impostazione è, invece, criticata da BUTTI, L., PERES, F., *Sul nuovo delitto di omessa bonifica ancora tanti punti da chiarire*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2015, 22, 78 ss., dove si evidenziano le criticità di una simile tesi che, seppur fedele al testo della norma, si espone a gravi dubbi di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione; in particolare, si dice che ci sarebbe contrasto "con l'art. 3, in quanto l'autore dell'inquinamento verrebbe irragionevolmente sottoposto (dall'art. 257, d.lgs. 152/2006) a una pena uguale o più lieve di quella prevista per colui che della contaminazione non ha colpa alcuna (art. 452-terdecies c.p.), con l'art. 10, in quanto una tale lettura della disposizione pare violare il principio "chi inquina paga", che può ritenersi costituzionalizzato per effetto del richiamo, operato appunto dall'art. 10, alle «norme di diritto internazionale generalmente riconosciute» e con l'art. 117, comma 1, secondo il quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

³⁹⁸ Così BERNASCONI, C., *Sub art. 452-terdecies*, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, cit., 3087.

Pur in mancanza di qualsiasi riferimento legislativo nel merito, tale interpretazione pare preferibile, in quanto costituzionalmente orientata e rispettosa del principio del “chi inquina paga”³⁹⁹, così ritenendo che “l’aver inquinato debba sussistere, come atto presupposto, non solo nella fattispecie contravvenzionale ma anche nel nuovo delitto di omessa bonifica”⁴⁰⁰.

Tra le fonti degli obblighi di risanamento si pone, poi, l’ordine del giudice. Anche qui, solo per esemplificare, si possono citare alcune disposizioni dalle quali discende un ordine giudiziario di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi: anzitutto, l’art. 452-*duodecies* c.p., che prevede la possibilità per il giudice penale di imporre, in sede di condanna per uno dei nuovi reati contro l’ambiente, il ripristino dello stato dei luoghi (“ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi”), il cui inadempimento può essere sanzionato penalmente come omessa bonifica ai sensi dell’art. 452-*terdecies* c.p.; ancora, si richiama l’art. 452-*quaterdecies*, comma 4, c.p., in virtù del quale il giudice, con la sentenza di condanna o il patteggiamento, “ordina il ripristino dello stato dell’ambiente”; l’art. 253, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone che, alla sentenza di condanna o di patteggiamento per discarica non autorizzata, consegue la confisca dell’area “fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”; infine l’art. 256-*bis*, comma 5, del medesimo decreto, in virtù del quale si prevede che, alla sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di combustione illecita di rifiuti, consegua la confisca dell’area, sempre “fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”.

Ci si chiede se l’obbligo di bonifica, recupero e ripristino dello stato dei luoghi possa essere ricondotto anche alle sentenze pronunciate dal giudice

³⁹⁹ Per un’analisi approfondita di tale principio si rinvia al Cap. 1, par. 4.

⁴⁰⁰ BUTTI, L., PERES, F., *Sul nuovo delitto di omessa bonifica ancora tanti punti da chiarire*, cit., 79. Ritiene che, pur in mancanza di un’espressa previsione in merito, l’inquinamento debba essere considerato come “presupposto del reato” e come antecedente indispensabile affinché si renda necessario un intervento di risanamento ambientale, anche IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 299; analogamente GUGLIELMI, G., MONTANARO, R., *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Rivista 231*, 2015, 30.

civile o amministrativo; il problema⁴⁰¹, in tali ipotesi, risiederebbe nel fatto che la prova della responsabilità in relazione all'alterazione di un sito e il conseguente ordine di risanamento ambientale (che rappresenta, quindi, il presupposto per una responsabilità ai sensi dell'art. 452-terdecies c.p.) si fondano, nei processi civili e penali, sul canone probatorio del "più probabile che non"⁴⁰², meno rigoroso rispetto a quello necessario nel processo penale per arrivare ad una sentenza di condanna, la quale, come noto, può essere pronunciata solo "oltre ogni ragionevole dubbio"⁴⁰³.

Con riferimento poi all'ordine della pubblica autorità, terza fonte genetica dell'obbligo di risanamento ambientale ai sensi dell'art. 452-terdecies c.p., si può esemplificare richiamando l'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina l'ordinanza che la Provincia emana affinché il responsabile di una contaminazione si adoperi nelle procedure di bonifica; analogamente, è riconducibile agli ordini della pubblica autorità l'ordinanza con cui il Sindaco

⁴⁰¹ Per una disamina della questione, IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 307.

⁴⁰² Si pensi alle numerose ipotesi in cui il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo un ordine di bonifica impartito sulla base di mere presunzioni, secondo la regola del "più probabile che non", *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2532; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1687; TAR Friuli- Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 18 maggio 2015, n. 215.

⁴⁰³ Sul punto, PERES, F., *Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica*, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, 9 ss., in cui l'Autore riflette sulle conseguenze che una simile prospettiva comporterebbe: "rendere possibile una condanna penale per la mancata esecuzione di un ordine di bonifica, il cui presupposto essenziale è dimostrato attraverso una prova priva dei requisiti richiesti per la prova penale, pone un serio dubbio di legittimità costituzionale del nuovo delitto anche rispetto al principio "chi inquina paga"; e, rispetto alle interferenze di una sentenza del giudice civile che imponga un ordine di bonifica sulla configurabilità del nuovo delitto ambientale, aggiunge "pensiamo, infatti, al venditore di un sito contaminato che, sebbene incolpevole rispetto all'origine dell'inquinamento, è comunque gravato da una responsabilità contrattuale. Egli potrebbe essere condannato a risarcire *in forma specifica* il danno subito dall'acquirente; egli potrebbe, in altre parole, essere condannato, in sede civile, a bonificare. Avremmo, dunque, una bonifica *per ordine del giudice* e, in caso di omissione, l'integrazione della fattispecie penale. Difficile accettare che la vendita di un bene difettoso possa comportare fino a quattro anni di reclusione".

In senso critico si pone anche PRATI, L., *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale*, cit., 25, che analizza l'ulteriore criticità di applicare una sanzione penale per omessa bonifica sulla base di una sentenza (civile o amministrativa) non ancora passata in giudicato; contestare il reato in un momento in cui sia ancora pendente il giudizio civile o amministrativo significherebbe esporri al rischio di giungere ad una sentenza di condanna in sede penale per il nuovo delitto in esame, anche nell'ipotesi in cui possa poi risultare l'illegittimità dell'ordine giudiziale o amministrativo che ne abbia rappresentato il presupposto.

intima all'autore dell'illecito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ai sensi dell'art. 192 del medesimo decreto, la rimozione degli stessi e il ripristino dello stato dei luoghi; o ancora rientra nella categoria degli atti amministrativi che fungono da presupposto della nuova fattispecie delittuosa l'ordinanza emessa dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 313 dello stesso decreto, mediante la quale si ingiunge ai soggetti responsabili del danno ambientale il ripristino dei luoghi inquinati a titolo di risarcimento in forma specifica.

Il generico richiamo agli atti dell'autorità amministrativa determina, però, un problema relativo alla tipizzazione della fattispecie, che si pone nel solco di una stretta compenetrazione tra diritto penale e diritto amministrativo. In particolare, va osservato che una simile tecnica normativa sembra richiamare un modello particolare di tutela, diffuso nella legislazione a tutela dell'ambiente e incentrato sulla "disobbedienza" ai provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che questi ultimi assurgono a elementi costitutivi (impliciti o espliciti) della condotta tipica e svolgono una funzione di "completamento"⁴⁰⁴ del precetto penale. Anche nota come "tecnica di tutela ingiunzionale"⁴⁰⁵, essa si caratterizza per la configurazione di un reato che sanziona il mancato adeguamento dell'agente ad un imperativo concreto

⁴⁰⁴ Sul tema CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Pescara, 1996, 56 ss.

⁴⁰⁵ BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., 83 ss., che sulla criticità di tale modello così si esprime: "sicché le norme che sanzionano l'inosservanza del contenuto dell'atto potrebbero finire, sostanzialmente, per apprestare tutela penale ad una serie indeterminata di obblighi di fonte amministrativa, sollevando, appunto, talune perplessità in relazione al rispetto, non solo del principio della riserva di legge, ma anche quello di tassatività. Nondimeno, anche simili considerazioni meritano un ulteriore approfondimento critico. Sembrerebbe, infatti, a questo punto, aprirsi un conflitto insanabile tra due opposte esigenze: da un lato, le esigenze connesse al principio di legalità nella sua dimensione costituzionale, le quali pretenderebbero che la norma incriminatrice si limitasse ad individuare e tutelare solo alcuni, e ben individuati, precetti, tra i molteplici imponibili in sede di emanazione di un provvedimento concreto; dall'altro, le peculiari esigenze di tutela proprie di determinate materie, che rendono talvolta impossibile una preventiva determinazione dei poteri di intervento. Senonché, da un lato, è, in genere, proprio tale impossibilità di predeterminare il contenuto dell'obbligo a costituire la *ratio* del ricorso a precetti individualizzati, formulati in ragione delle peculiarità espresse da ogni specifica situazione". In senso specifico sul "modello puramente ingiunzionale in materia ambientale, CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 75 ss.; AZZALI, G., *La tutela penale dell'ambiente. Un'indagine di diritto comparato*, Padova, 2001, 353 ss.

impartito dall'Autorità e, cioè, a quanto la Pubblica Amministrazione ritenga, di volta in volta, necessario.

Va, però, sottolineato che, in relazione al delitto di omessa bonifica, è ben possibile ricavare dalla legge il tipo di fatto punibile (appunto l'omessa attività di bonifica); ciò significa che il giudizio di valore alla base dell'incriminazione resta affidato al legislatore e non al provvedimento amministrativo, con la conseguenza di poter superare, in un'ottica evolutiva, la possibile tensione con il principio di legalità *sub specie* di riserva di legge⁴⁰⁶.

1.1. Il rapporto tra le due fattispecie di omessa bonifica e la mancata inclusione dell'art. 452- *terdecies* c.p. nei reati presupposto di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Dopo aver compiuto anche l'analisi del delitto di nuovo conio e richiamato le considerazioni in precedenza svolte sulla contravvenzione di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152⁴⁰⁷, sembra potersi asserire che le due fattispecie di omessa bonifica disciplinate nel nostro ordinamento rappresentino figure autonome e distinte, l'una strutturata su un inquinamento di tipo formale, l'altra connotata da un inquinamento di tipo sostanziale⁴⁰⁸. Invero, se l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, configura l'inquinamento in relazione al superamento delle concentrazioni soglia di rischio, la bonifica ai

⁴⁰⁶ Per un'analisi approfondita sul tema della possibile violazione del principio di legalità ad opera delle norme penali in bianco, contenenti cioè un rinvio ad una fonte amministrativa, si rinvia a DELITALA, G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, 193 ss.; ROMANO, M., *Repressione della condotta antisindacale. Profili penali*, Milano, 1974, 156 ss.

Si richiama anche un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale una norma penale si considera rispettosa dell'obbligo di riserva di legge quando risulta sufficientemente determinato il precetto penale sanzionato nella norma, rinviando all'autorità amministrativa l'esercizio di una discrezionalità tecnica, che tenga conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza incidere sulle valutazioni alla base della scelta di incriminazione, Corte Cost., 16 marzo 1992, n. 133, in *Giur.it.*, 1995, 1, 118 ss.

⁴⁰⁷ Si rinvia al Cap. 1, par. 2.

⁴⁰⁸ In tal senso, DE SANTIS, G., *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, 52.

sensi dell'art. 452-terdecies c.p. consegue, di contro, a un inquinamento *stricto sensu* sostanziale che, in un'ottica sistematica attenta alle altre disposizioni introdotte con la riforma del 2015, deve essere inteso quale compromissione e deterioramento significativo e misurabile della matrice ambientale (art. 452-bis c.p.).

Tuttavia, l'introduzione da parte della l. 22 maggio 2015, n. 68 del delitto di omessa bonifica nel codice penale sembra aver posto il problema del rapporto e del coordinamento⁴⁰⁹ con la contravvenzione di omessa bonifica di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per vero, con l'intento di scongiurare una simile tensione, lo stesso legislatore è intervenuto sul testo normativo del citato art. 257, introducendo nell'*incipit* la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato"⁴¹⁰.

Proprio in ragione di tale locuzione, un primo orientamento⁴¹¹ sostiene la tesi della non sovrapposizione tra le due fattispecie di omessa bonifica, sul presupposto di una operatività residuale della disposizione complementare. Si ritiene che la citata clausola di sussidiarietà, posta in apertura della norma extra-codicistica, si ponga nel senso di far prevalere la fattispecie delittuosa e di applicare, invece, quella contravvenzionale nelle sole ipotesi in cui sia ravvisabile un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto, però, gli estremi dell'inquinamento sostanziale di cui all'art. 452-bis c.p.⁴¹²

⁴⁰⁹ Solleva il problema anche IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 303, in cui si richiamano, ad esempio, le disposizioni di cui agli artt. 242 ss., che sono *fonte legale* di un obbligo di bonifica: chi omette di adempiervi potrebbe essere chiamato a rispondere anche del nuovo delitto di cui all'art. 452-terdecies. Ciò comporterebbe, però, una evidente violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale; ecco perché diventa fondamentale capire quali siano gli ambiti di applicazione dell'una e dell'altra fattispecie.

Sui problemi di interferenza tra le due fattispecie con riguardo, invece, agli *ordini della pubblica autorità*, PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Sub art. 452-terdecies, cit., 3091 ss.

⁴¹⁰ Si rinvia al Cap. 1, par. 2, 28 ss.

⁴¹¹ MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, relazione n. III/04/2015, Roma 29 maggio 2015, cit., accenna al problema del rapporto tra l'art. 452-terdecies c.p. e l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma si limita ad asserire che, alla stregua della clausola di riserva, "la nuova fattispecie non pare correre rischi di sovrapposizione con quella di cui all'art. 257".

⁴¹² *Ibidem*, in cui l'Autore precisa: "la modifica di tale disposizione, mediante l'introduzione della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", fa in modo infatti che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio

Ciò significherebbe suddividere le ipotesi di contaminazione in tre fasce⁴¹³: una fascia “alta”⁴¹⁴, in cui far rientrare i casi più gravi di inquinamento, caratterizzati da una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, e sanzionati ai sensi dell’art. 452-terdecies c.p.; una fascia “mediana”, in cui raccogliere casi di contaminazione che siano connotati dal superamento delle soglie di rischio ma che non siano talmente gravi da determinare quella compromissione richiesta dall’art. 452-bis c.p., casi sanzionati ai sensi dell’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; e infine, una fascia “bassa”, in cui ricondurre le ipotesi di alterazioni ambientali che non raggiungano neppure la soglia richiesta dalla fattispecie contravvenzionale. Resterebbe, però, il problema di capire come sanzionare queste ipotesi di “bassa” fascia, non potendosi accogliere la prospettiva (pure paventata in dottrina) di riportare sotto il severo trattamento sanzionatorio di cui all’art. 452-terdecies c.p. non solo le condotte

che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall’art. 452-bis”. Questa impostazione viene criticata in dottrina per l’effetto di “abrogazione implicita” della contravvenzione che si determinerebbe nella prassi, si veda DI LELLA, B., SASSI, C., *La disciplina dell’omessa bonifica dopo la l. 68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in *Riv. giur. ambiente*, 2015, 3, 349 ss., in cui si sostiene che, così interpretando il rapporto tra le due fattispecie, si “rischia di elidere ogni possibilità di individuare casi concreti in cui una violazione dell’art. 257 T.U.A. non integri anche la fattispecie di cui alla nuova norma. In altre parole, al di fuori di ipotesi di fattispecie colposa, per vero più teoriche che reali, non si vede quando un soggetto possa integrare la fattispecie contravvenzionale, senza integrare anche quella delittuosa”. In senso critico, ma in un’ottica meno *tranchant*, RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, 46, in cui asserisce che “aderendo a questa impostazione, l’applicazione dell’art. 257 t.u.a. rimarrebbe alquanto residuale, ovvero limitata ai casi di omessa bonifica *colposa*, ovvero rimproverabili all’inquinatore non per dolo ma per imprudenza o negligenza o imperizia (es. per bonifiche non eseguite correttamente per negligenza o non eseguite per assenza dei mezzi economici a lui rimproverabile)”.

⁴¹³ IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, cit., 304.

⁴¹⁴ Con riguardo a tali ipotesi, BERNASCONI, C., *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium iuris*, 2015, 12, 1407 ss., avverte della difficoltà di capire, sul piano delle concretezze, quando il superamento delle CSR non possa più considerarsi rilevante ai sensi della sola contravvenzione di cui all’art. 257 TUA (e, dunque, non punibile nell’ipotesi di avvenuta bonifica) e quando, viceversa, il superamento delle CSR comporti, altresì, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili ai sensi dell’art. 452-bis c.p. In tal caso, infatti, la bonifica non potrà mai condurre all’estinzione della pena e, anzi, diventerebbe oggetto di un autonomo obbligo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 452-terdecies, con la conseguenza che il soggetto non provvede alla bonifica non solo sarà punito per il reato di inquinamento ambientale ma anche, appunto, per il nuovo delitto di omessa bonifica.

di inquinamento più gravi ma anche quelle meno pregnanti⁴¹⁵ che non raggiungano la soglia indicata dalla fattispecie contravvenzionale, ma rispetto alle quali sia comunque necessario procedere alla messa in pristino ai sensi degli artt. 242 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Onde evitare l'irragionevolezza di un simile esito interpretativo, si sviluppa quindi una seconda impostazione che fa leva sulla delimitazione della causa di non punibilità della bonifica conforme al progetto approvato prima riferita ai "reati" e ora solo alle "contravvenzioni". Invero, il legislatore del 2015 ha modificato il testo dell'art. 257, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disponendo che l'avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità "per le contravvenzioni contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1" (e non più "per i reati").

Alla luce di tale innovazione e della considerazione delle diverse cornici edittali previste dalle due fattispecie di omessa bonifica, questa tesi ritiene ragionevole ipotizzare una distinzione a seconda della natura contravvenzionale o delittuosa del reato fondante gli obblighi di bonifica. Più specificamente, se tale reato risulti costituito da un illecito contravvenzionale (es. inquinamento idrico o discarica abusiva) si considera applicabile l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; laddove, invece, il reato da cui sorge l'obbligo di bonifica sia costituito da un delitto ambientale, allora si deve applicare la disposizione di cui all'art. 452-terdecies c.p.⁴¹⁶

Ancora, è possibile rinvenire un terzo orientamento dottrinale che propone di risolvere il rapporto tra le due disposizioni sulla base del differente elemento soggettivo. Difatti, se la preesistente contravvenzione di omessa

⁴¹⁵ Prospettano tale possibilità, pur senza condividerla, DI LELLA, B., SASSI, C., *La disciplina dell'omessa bonifica dopo la l. 68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, cit., 362 ss.

⁴¹⁶ RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati*, cit., 46 ss., che aggiunge come il legislatore abbia perso una buona occasione per intervenire sulla formula "da altre leggi per il medesimo reato" che, se applicata rigorosamente, porta a escludere dal suo campo di applicazione tutte le disposizioni contenute nel codice dell'ambiente, pervenendo così a un esito irragionevole, visto che l'intenzione originaria era di introdurre una causa di non punibilità proprio per tali reati. Tale impostazione è sostenuta anche in RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 275 ss.

bonifica può essere punita, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa, il nuovo delitto si configura esclusivamente nell'ipotesi dolosa di chi, consapevole dell'obbligo o dell'ordine, deliberatamente non provvede alla bonifica⁴¹⁷. Sulla scorta di tale considerazione, si delinea il criterio discrezionale in base al quale si applicherebbe la disposizione di cui all'art. 452-terdecies c.p. nell'ipotesi di omissione dolosa e la contravvenzione dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di omissione colposa⁴¹⁸.

Un ultimo indirizzo dottrinale, invece, si basa sull'assunto che tra le due norme sia evidenziabile un nucleo comune, costituito dalla inosservanza degli obblighi connessi ad una procedura di bonifica dei siti contaminati. In virtù di tale osservazione, il contrasto tra le due norme viene ritenuto soltanto apparente e, quindi, risolvibile alla luce del principio di specialità. Potendo applicare il delitto di omessa bonifica al soggetto su cui, genericamente, ricade l'obbligo (*ex lege* o per ordine) di ripristino del sito inquinato e, invece, la contravvenzione al solo soggetto responsabile dell'inquinamento, l'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, viene definito quale norma speciale rispetto alla disposizione codicistica⁴¹⁹.

Tuttavia, tale impostazione non pare tener conto della restrizione relativa alla rimproverabilità soggettiva a titolo di dolo che si rinviene nella fattispecie delittuosa, in virtù della quale può evidenziarsi il rapporto di

⁴¹⁷ BUTTI, L., PERES, F., *Sul nuovo delitto di omessa bonifica ancora tanti punti da chiarire*, cit., 79, in cui si sostiene l'idea che "in assenza di un ordine, il soggetto che non sappia di aver provocato la contaminazione non risponderà del delitto, mentre per la responsabilità nella contravvenzione andrebbe dimostrato che la mancata consapevolezza dell'inquinamento dipendeva da colpevole negligenza".

⁴¹⁸ FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015, 711, in cui si sostiene che il rapporto tra le due fattispecie in esame non debba essere risolto sotto il profilo oggettivo, ma sotto quello soggettivo, nel senso che il delitto copre le condotte dolose di omessa bonifica, a prescindere dall'approvazione del progetto, mentre la contravvenzione riguarda la sola omissione colposa di provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato. Si veda anche FIMIANI, P., *Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un'occasione per fare chiarezza*, cit., 8 ss.

⁴¹⁹ ZORTEA, M., MANCA, V., *I reati di omessa bonifica. Antico e Nuovo Testamento nella l. 68/2015*, cit., 258.

specialità bilaterale⁴²⁰ che sussiste tra il delitto di nuovo conio e la “sorella maggiore” contenuta nel codice dell’ambiente. La fattispecie contravvenzionale, quindi, seppur abbia un ambito oggettivo più ristretto, sul piano soggettivo si rivela più ampia⁴²¹, postulando una punizione sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

In conclusione, appare davvero difficile chiarire, in via interpretativa, come debba intendersi il rapporto tra le due fattispecie di omessa bonifica e se abbia davvero senso la convivenza di entrambe le disposizioni nel nostro ordinamento. Come si accennava⁴²², invero, la norma di cui all’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pare formulata in maniera poco chiara, sin dalla sua rubrica. Si tratta di una disposizione che è, difatti, intitolata “bonifica dei siti” e dalla quale non pare agevole comprendere il precetto che si intende far valere; il disvalore sembra, cioè, riferirsi all’inquinamento, realizzato dal superamento delle soglie, e non dall’omessa bonifica che, anziché costituire la condotta illecita (già rappresentata dall’inquinamento), pare piuttosto configurarsi come causa di non punibilità sopravvenuta⁴²³.

Certamente, dall’analisi sinora svolta, emerge che la fattispecie contravvenzionale si ponga come norma prodromica rispetto alla nuova norma sull’inquinamento ambientale, in un’ottica di anticipazione della tutela; sembrerebbe, *de iure condendo*, ravvisarsi una sorta di progressione criminosa⁴²⁴, che vede al gradino più basso, la contravvenzione di omessa bonifica e a quello più alto l’art. 452-*bis* c.p.

⁴²⁰ In tal senso, DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, 112 ss.; per un approfondimento sul tema si rinvia, per tutti, a FROSALI, R.A., *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971, 308 ss.

L’operatività dell’art. 15 c.p. sembra doversi escludere nell’ipotesi di specificità bilaterale o reciproca, si veda DELITALA, G., *Concorso di norme e concorso di reati*, Padova, 1934, in cui si specifica che il richiamo al criterio di specialità è limitato alle ipotesi in cui “tutti gli estremi della fattispecie legale descritta dalla norma generale siano contenuti nel modello di reato delineato dalla norma speciale, la quale deve inoltre contenere uno o più requisiti specifici. Di modo che *tutti* i casi regolati dalla disposizione speciale ricadrebbero, se tale disposizione facesse difetto, sotto la disciplina della norma generale”.

⁴²¹ RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati*, cit., 45.

⁴²² Si rinvia al Cap. 1, par. 2.

⁴²³ Per tali considerazioni si rinvia al prosieguo, Cap. 2, par. 3.

⁴²⁴ MOLINO, P., *I delitti in materia ambientale*, in PARODI, C. (diretto da), *Diritto penale d’impresa*, Milano, 2017, 790 ss., in cui si evidenzia, altresì, come la scelta di

Rimane da chiedersi se, alla luce della riforma del 2015, la vecchia fattispecie contravvenzionale abbia ancora un proprio ambito applicativo o se, viceversa, risulti oggi inclusa nelle norme di recente introduzione⁴²⁵.

In assenza di un intervento legislativo che chiarisca la questione o di una presa di posizione in sede giurisprudenziale, l'unica certezza che si può evidenziare è relativa alla diversa valenza dell'operatività della bonifica rispetto al reato "a monte", a seconda che si rientri nell'ambito di applicazione della fattispecie contravvenzionale o delittuosa. E, infatti, se il caso specifico rientra nell'area di rilevanza dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'osservanza del progetto di bonifica costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali che incriminano l'inquinamento (comma 4) mentre, se si pone in essere un intervento di bonifica, di ripristino o di recupero, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi dell'art. 452-*terdecies* c.p., la rilevanza penale del reato "a monte" non viene esclusa⁴²⁶, operando la clausola di non punibilità di cui al citato art. 257, comma 4, solo con riferimento alle "contravvenzioni" e non più ai "reati".

A questo punto della trattazione, evidenziate le differenze e il nucleo comune delle due fattispecie di omessa bonifica, appare opportuna una precisazione relativa al soggetto attivo dei reati in esame; l'utilizzo del sintagma "chiunque" da parte del legislatore sembrerebbe indicare una qualificazione della contravvenzione e del delitto di omessa bonifica in termini

considerare una condotta di omessa bonifica sia tutt'altro che scontata, nel senso che normalmente si punisce l'inquinamento e non la successiva condotta di omessa rimozione dell'inquinamento. Si sottolinea come l'opzione di criminalizzare autonomamente l'omessa bonifica, anche nei termini di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., potrebbe avere effetti sulla tenuta complessiva del sistema, soprattutto nel caso in cui l'ordine di bonifica derivi da una sentenza di condanna per il reato di inquinamento: si avrebbe, in tale ipotesi, una singolare "doppia penalizzazione", per effetto della punizione di una condotta consistente nella mancata eliminazione degli effetti di un reato precedentemente commesso dallo stesso soggetto e per il quale lo stesso ha già subito una condanna.

⁴²⁵ Sulla possibilità di ritenere completamente assorbita la fattispecie contravvenzionale nell'alveo di operatività dell'ipotesi delittuosa, si rinvia a DI LELLA, B., SASSI, C., *La disciplina dell'omessa bonifica dopo la l. 68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, cit., 364.

⁴²⁶ Sul punto, DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., 115.

di reato comune, imputabile, quindi, a qualsiasi soggetto che, dopo aver provocato l'inquinamento, non provveda alla bonifica.

Tuttavia, in virtù del tipo di inquinamento richiesto – in un caso idoneo a comportare il superamento dell'elevato livello delle concentrazioni soglia di rischio e nell'altro tale da determinare la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile di alcune matrici ambientali–, appare dubbia la possibilità che questo possa conseguire alla condotta di un privato cittadino.

Più realisticamente, l'inquinamento si rivela, nella prassi, conseguente alle scorrette politiche aziendali⁴²⁷ di imprese industriali o agricole; ne deriva che i reati di omessa bonifica vengono da taluni definiti quali “reati a soggettività ristretta”⁴²⁸, che quindi hanno come destinatari principali i titolari delle attività di impresa.

Proprio la considerazione che i reati in esame siano statisticamente commessi da soggetti intranei all'impresa⁴²⁹ induce la dottrina a sollevare perplessità in merito all'esclusione del delitto di omessa bonifica dal novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, sull'assunto che tale discordanza determini una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione⁴³⁰.

⁴²⁷ SCARCELLA, A., CHILOSI, M., *Art. 25-undicies, Reati ambientali*, in in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 7ss., in cui si evidenziano i vantaggi che l'ente trae dalla omessa bonifica, identificandoli essenzialmente nel “risparmio dei costi” connessi agli interventi di bonifica che, nella maggior parte dei casi, superano il valore stesso del bene.

⁴²⁸ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale*, cit., 626. In tal senso anche RAIMONDO, M., *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. pen. cont.*, 7 novembre 2016; D'ORIA, G., *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 443; PRATI, L., *Scarichi ed inquinamento idrico dopo il testo unico ambientale*, Milano, 2006, 526. In senso analogo, vengono qualificati come “reati formalmente comuni ma sostanzialmente propri” da SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 526.

⁴²⁹ Si rinvia alle considerazioni della nota n. 368.

⁴³⁰ MANNA, A., *La legge sui c.d. ecoreati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte generale e speciale*, Milano, 2015, 993, che, a proposito dell'irragionevolezza dell'esclusione di tale delitto dal novero dei reati presupposto, si sofferma sulle stesse criticità che determina l'esclusione anche del delitto di impedimento del

Tale omissione, inoltre, sembra minare l'effettività e l'adeguatezza della tutela ambientale e della risposta sanzionatoria, comportando un esito paradossale in base al quale all'ente risulta imputabile una responsabilità solo per l'ipotesi contravvenzionale meno grave prevista dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non anche per la analoga fattispecie di natura delittuosa tracciata dall'art. 452-*terdecies* c.p.

Quindi, nonostante siano trascorsi cinque anni dalla riforma del 2015, appare tuttora incomprensibile la scelta di escludere il delitto di omessa bonifica da quelli elencati nell'art. 25-*undicies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di ascrivere all'ente solo la figura secondaria e residuale di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, addivenendo così all'incongruo risultato⁴³¹ che ad una violazione più grave (il delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p.) corrisponda una reazione meno severa dell'ordinamento (la irresponsabilità dell'ente), determinando altresì una sorta di frizione⁴³² con la logica ripristinatoria che è posta alla base dell'intera riforma.

A fronte di una simile disarmonia della disciplina, si evidenzia quindi il rischio di una strumentalizzazione dei capi di imputazione: nel dettaglio, il Pubblico Ministero potrebbe essere condizionato nella qualificazione giuridica dei fatti di omessa bonifica e potrebbe decidere di contestare la contravvenzione alla persona fisica con il solo intento di coinvolgere anche l'ente di appartenenza, limitandosi a contestarle l'ipotesi delittuosa nella

controllo e di quello di morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

⁴³¹ AMARELLI, G., *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 1, 405 ss.

⁴³² RAIMONDO, M., *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, cit., il quale evidenzia che proprio il nuovo delitto di omessa bonifica avrebbe meritato di essere preso in considerazione nel nuovo catalogo dei reati presupposto perché è il reato che, più degli altri, esprime la logica ripristinatoria che permea l'intera riforma del 2015. E aggiunge che tale funzione ripristinatoria si desume anche dalla "introduzione di una disposizione di tipo premiale a favore di chi, avendo commesso uno dei nuovi ecodeitti o il reato di cui all'art. 416 aggravato dalle circostanze ex art. 452-*octies* c.p. o, ancora, il delitto di cui all'art. 260 T.U.A., ponga in essere interventi di ripristino e di bonifica. Tali interventi figurano oggi tra i presupposti dell'ottenimento della diminuzione di pena (art. 452-*decies* c.p.): si tratta di una novità che costituisce un segno evidente della volontà del legislatore di perseguire la funzione ripristinatoria del diritto ambientale con le lusinghe del premio, prima ancora che con la minaccia di sanzioni accessorie conseguenti alla condanna".

residuale ipotesi in cui l'ente sia stato coinvolto per il tramite di altre fattispecie incriminatrici⁴³³.

Tale incongruenza legislativa, portata alle estreme conseguenze, potrebbe condurre ad una sorta di *abrogazione de facto* del delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p.; infatti, stante l'impossibilità di coinvolgere l'ente, la tendenza sarà sempre più quella di procedere ad una imputazione *ex art.* 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di comminare una sanzione anche alla persona giuridica di appartenenza del responsabile dell'inquinamento.

Solo con riferimento all'ipotesi in cui l'obbligo di bonifica discenda da un ordine del giudice, una parte della dottrina ritiene configurabile una responsabilità dell'ente, in via indiretta, mediante una lettura congiunta e sistematica degli artt. 452-*terdecies* e 452-*duodecies* c.p. In particolare, si precisa, da un lato, che l'art. 452-*terdecies* c.p. individua il destinatario dell'ordine del giudice nella persona imputata e condannata per una condotta inquinante, dall'altro che l'art. 452-*duodecies* c.p. statuisce che, alla condanna per delitti ambientali, segua l'ordine del giudice di ripristinare – ove possibile – lo *status quo ante* dei luoghi inquinati, ponendo le spese a carico del condannato o, per il tramite del rinvio all'art. 197 c.p., delle persone giuridiche nel cui interesse il soggetto condannato abbia agito. Non pare chiaro se tale responsabilità dell'ente debba essere intesa come solidale o meramente residuale e sussidiaria, ma si ritiene che il richiamo all'art. 452-*duodecies* c.p. possa costituire una sorta di *escamotage* per coinvolgere la persona giuridica nell'assunzione degli oneri necessari per il recupero e il ripristino del sito inquinato; si prospetta, cioè, la possibilità di un "trascinamento" della responsabilità dalla persona fisica a quella giuridica, dietro minaccia di sanzione penale a carico del suo legale rappresentante⁴³⁴.

Più specificamente, si sostiene che, in caso di insolvibilità della persona fisica, si possa ricorrere, in via sussidiaria, alla obbligazione civile di garanzia posta in capo ai "soggetti di cui all'art. 197 c.p.", cioè degli enti

⁴³³ AMARELLI, G., *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, cit., 27.

⁴³⁴ DE MATTEIS, F., *Reati ambientali*, Milano, 2015, 59.

rispetto ai quali la persona fisica destinataria dell'ordine di ripristino si trovi in un rapporto organico⁴³⁵; e, nell'ipotesi in cui neppure la persona giuridica ottemperi all'obbligo di ripristino in via sussidiaria, si potrebbe configurare una responsabilità penale per omessa bonifica ai sensi dell'art. 452-terdecies c.p. a carico del legale rappresentante della persona giuridica⁴³⁶.

Tuttavia, a fronte di un quadro normativo così incerto e problematico, non può che auspicarsi un tempestivo intervento legislativo che vada a colmare le lacune⁴³⁷ in materia di responsabilità degli enti da omessa bonifica.

2. L'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: il reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante. Il contenuto dell'adempimento liberatorio e la titolarità dell'obbligo di comunicazione.

L'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre a prevedere come reato l'omessa esecuzione del progetto di bonifica approvato dall'autorità

⁴³⁵ DI LANDRO, A., *I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino. In particolare, quali responsabilità per l'autore del danno ambientale e quali per gli altri soggetti?*, in *Dir. pen. econ.*, 2018, 1-2, 363.

⁴³⁶ DI LANDRO, A., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale, la bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, 12, in cui l'Autore osserva anche che, da un punto di vista processuale, la citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria avvenga "a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato" (art. 89, comma 1, c.p.p.); quindi, laddove manchi tale richiesta, potrebbe porsi un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti del civilmente obbligato, perché tale soggetto potrebbe subire l'ordine di ripristino senza aver avuto la possibilità di esercitare le proprie difese.

⁴³⁷ Una presa d'atto delle lacune e delle imperfezioni che caratterizzano la legge 22 maggio 2015, n. 68, si ravvisa nella scelta del legislatore di costituire una Commissione di Magistrati e Professori, presso la Procura del Tribunale di Roma, per studiare l'introduzione delle modifiche necessarie al corretto funzionamento della legge citata. Si rinvia allo Schema di Disegno di legge che contiene le proposte emendative che sono state discusse a livello congressuale in sede parlamentare, c.d. Schema di Disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente", 8 febbraio 2017, che si configura come "contro-riforma", come revisione. Sul punto MANNA, A., *Le norme penali come argine all'alterazione irreversibile dell'ecosistema*, in *Archivio penale*, 2017, 2, 673 ss., che evidenzia come, oltre alla previsione di tutta una serie di norme di carattere processuale relative al ripristino dello stato dei luoghi, si individua, tra le misure più significative, anche quella di aver ricompreso tra i delitti-presupposto della responsabilità da reato degli enti sia l'impedimento del controllo che l'omessa bonifica, inspiegabilmente e irrazionalmente non previsti nella legge del 2015.

competente, sanziona anche l'omessa comunicazione del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

La comunicazione cui il legislatore fa riferimento è quella di cui all'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che deve avvenire, per espressa previsione normativa, secondo le modalità tracciate dall'art. 304, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; sebbene l'art. 257 richiami genericamente il citato art. 242, senza nulla specificare⁴³⁸, muovendo da una interpretazione teleologica e, quindi, dal presupposto che il bene giuridico tutelato dalla norma sia proprio la conoscenza della Pubblica Amministrazione⁴³⁹ e non la salvaguardia dell'ambiente, si deve ritenere che il riferimento normativo sia solo alla comunicazione di cui al comma 1⁴⁴⁰ e non anche agli obblighi informativi pervisti dagli altri commi⁴⁴¹.

⁴³⁸ ALESCI, M., *IL reato di "mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante" di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, in *Cass. Pen.*, 2015, 6, 2382 ss., evidenzia il rischio che una tale vaghezza normativa possa determinare un *vulnus* del principio di legalità *sub specie* di determinatezza e, pur riconoscendo poi l'adeguatezza di una interpretazione letterale e teleologica volta a colmare tale *deficit*, auspica un intervento legislativo che specifichi in maniera più precisa quale o quali comunicazioni assumano rilevanza penale ai sensi del citato art. 257. Nel senso di una possibile tensione col principio di legalità, anche DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, I^a parte*, cit., 1489 ss.

⁴³⁹ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit. 337. In parziale contrasto si pone SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 20, la quale precisa che, nelle tipologie di reato incentrate sulla mera omissione di comunicazioni rilevanti alla Pubblica Amministrazione da parte del privato, si insatura un "duplice rapporto di strumentalità tra beni", nel senso che il bene diretto di tutela sarebbe rappresentato dalle funzioni di governo della P.A. e il bene ulteriore o finale sarebbe l'ambiente, il quale, a sua volta, costituirebbe bene strumentale di tutela rispetto al bene finale della salute. Si rimanda alle considerazioni fatte nel Cap. 1, Par. 1.

⁴⁴⁰ In particolare, si statuisce che, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di determinare una contaminazione del sito, il responsabile dell'inquinamento sia tenuto a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e a darne comunicazione "al Comune, alla Provincia, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (art. 304, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

⁴⁴¹ Si pensi al comma 2, in base al quale si prevede che, una volta attuate le necessarie misure di prevenzione, ove non sia stato superato il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione, chi ha inquinato il sito deve dare atto delle misure poste in essere; o al comma 6, in virtù del quale l'autore dell'inquinamento deve rendere edotta la Pubblica Amministrazione circa gli esiti finali delle attività di monitoraggio compiuto *ex art.* 242, comma 5, o ancora la comunicazione incombente sull'interessato nel caso di inquinamenti progressivi privi di un rischio immediato, come stabilito dal comma 11; si veda IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, cit., 584, che precisa come l'unica comunicazione rilevante ai sensi dell'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia solo quella relativa a un evento

La *ratio* dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cioè, sembra essere quella di prevedere una contravvenzione di stampo “solidaristico”⁴⁴² che si ponga a presidio della fase iniziale del procedimento, per assicurarne un tempestivo avvio⁴⁴³, non dovendosi considerare la comunicazione come un “mero adempimento burocratico”⁴⁴⁴ ma come l'unico strumento in grado di assicurare agli organi preposti alla tutela dell'ambiente di prendere cognizione della situazione e di verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie⁴⁴⁵.

Ne consegue che “sarebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con riferimento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell'inquinamento, se sono stati posti in condizioni di attivarsi”⁴⁴⁶.

La giurisprudenza⁴⁴⁷ precisa, però, che il reato deve ritenersi configurato anche nell'ipotesi in cui, sul luogo dell'inquinamento, intervengano gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e di messa in sicurezza che

potenzialmente inquinante o a una contaminazione storica che possa comportare ancora rischi di aggravamento, perché è l'unica che riguarda circostanza assai rischiose per l'ecosistema e delle quali la Pubblica Amministrazione non possa aver contezza se non grazie alla notizia ricevuta dallo steso soggetto responsabile.

⁴⁴² MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 330.

⁴⁴³ ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante” di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2374.

⁴⁴⁴ Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5757, considerato in diritto n. 2.

⁴⁴⁵ Si veda Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40856.

⁴⁴⁶ Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2020, n. 2686. Specifica MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 338, che tutte le altre informazioni previste dall'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riguardano fatti non rischiosi per l'ambiente oppure singoli aspetti della procedura la cui mancata indicazione ben può essere fronteggiata dalla Pubblica Amministrazione che sia già a conoscenza dell'esistenza di una bonifica in corso. Sul punto anche ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante” di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2383, secondo il quale estendere l'area del penalmente rilevante alla violazione di tutti gli obblighi di comunicazione o di informazione previsti dall'art. 242 si risolverebbe in una interpretazione analogica *in malam partem* inammissibile nel nostro ordinamento.

⁴⁴⁷ Cass. Pen., Sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548; in senso analogo Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40856.

intende adottare, entro 24 ore e a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi.

L'analisi testuale delle disposizioni in esame (artt. 242 ss. e art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) consente di trarre alcune considerazioni: da un lato, si evidenzia come, ad essere sanzionata penalmente, sia una (omessa) condotta che rientra tra gli adempimenti necessariamente preliminari alla bonifica⁴⁴⁸; dall'altro, si chiarisce quale sia il momento oltre il quale la comunicazione diviene obbligatoria per il responsabile⁴⁴⁹ dell'inquinamento.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, che si lega al presupposto oggettivo del reato, va precisato che non si richiede la verifica di un danno ambientale ma solo la imminente minaccia che questo si realizzi. Il legislatore, infatti, configura l'obbligo di comunicare la "potenziale" contaminazione del sito, non quella attuale, con la conseguenza che tale obbligo sorge a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione precedentemente richiamate⁴⁵⁰.

Acclarato che la comunicazione diventi obbligatoria nell'ipotesi in cui si prospetti un pericolo⁴⁵¹ di contaminazione, si deve precisare quale sia il

⁴⁴⁸ DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, cit.

⁴⁴⁹ La problematica del soggetto attivo sarà affrontata a breve.

⁴⁵⁰ Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 2007, n. 40191; più di recente, anche Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2014, n. 5757, in cui si precisa: "è giurisprudenza pacifica di questa Corte che l'obbligo di comunicazione sussiste a prescindere dall'effettiva avvenuta contaminazione e dall'avvenuto superamento dei limiti della stessa contaminazione. È stato, infatti costantemente affermato che in tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dal d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, comma 1, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto, è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione".

⁴⁵¹ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 339, che, con riguardo all'espressione legislativa relativa al carattere "potenzialmente contaminante" dell'evento, evidenzia che si tratti di locuzione imprecisa che determina il rischio di compromettere la capacità della norma di fungere da "criterio di orientamento comportamentale", mettendo altresì a rischio l'imputazione autenticamente colpevole del fatto di reato. Aggiunge l'Autore che, per escludere che l'indeterminatezza dello stato di pericolo induca a provarne l'esistenza solo a posteriori (magari in ragione del suo successivo epilogo dannoso, così addossando al soggetto rimasto inerte un'omissione che non era rappresentata o rappresentabile), si deve assicurare una marcata "visibilità" della potenziale contaminazione, quale fonte dell'obbligo di attivazione; a tal fine, si richiama l'interpretazione dottrinale tradizionale del "pericolo", specificando che la relazione di probabilità tra il fatto e l'evento

livello di pericolosità richiesto e, quindi, il valore oltre il quale sia possibile imputare il reato di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al soggetto che non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione.

Sul punto, la dottrina⁴⁵² e la giurisprudenza sembrano concordi nel richiamare il criterio dell'agente modello, ossia dell'uomo che “svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questi ci si aspetta”⁴⁵³.

Ai fini della valutazione della pericolosità dell'evento inquinante, quindi, si ritiene di non accogliere il parametro del c.d. “uomo medio”, cioè del modello ideale unico e indifferenziato per tutte le circostanze⁴⁵⁴, e di prediligere, invece, il criterio dell'*homo eiusdem professionis et condicionis*, che impone di valutare la capacità del soggetto di rappresentarsi il pericolo e di

dannoso deve potersi desumere solo sulla base delle circostanze presenti e conoscibili al momento della condotta tipica.

⁴⁵² FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 681 ss.

⁴⁵³ Cass. Pen., Sez. IV, 14 marzo 2014, n. 22249. In termini analoghi, Cass. Pen., Sez. IV, 25 maggio 2012, n. 33311; Cass. Pen., 22 novembre 1996, n. 2147; Cass. Pen., Sez. IV, 1^a luglio 1992, n. 1345; Cass. Pen., Sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793; Cass. Pen., 18 settembre 1990, n. 14188; Cass. Pen., 28 giugno 2007, n. 39606.

⁴⁵⁴ ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante” di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2387, sottolinea come una simile impostazione, richiamando livelli inferiori di scienza e di esperienza, finirebbe per ingenerare un trattamento discriminatorio, in virtù del quale si favorisce il soggetto più esperto e si sfavorisce quello meno esperto dell'uomo “normale”. Per un approfondimento sul punto, si rinvia a BASILE, F., *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *Dir. Pen. Contemp.*, 13 marzo 2012, in cui l'Autore precisa che il modello dell'uomo medio, cioè dell'osservatore “unico e indifferenziato”, invariabile per tutte le situazioni concrete, quasi fosse una sorta di “buon padre di famiglia”, appare insoddisfacente perché porta a frustrare l'aspettativa che “i consociati possono legittimamente nutrire nei rapporti interpersonali, di un livello di competenze e conosce differenziato e specialistico”. Pare più opportuno, al fine di contemperare l'enorme varietà di situazioni pericolose in cui si imbatte l'uomo, basarsi su una valutazione il più possibile differenziata, costruendo la figura di un “agente modello” e tenendo conto delle note distintive che possono desumersi dalla persona dell'agente concreto, come la professione, l'ufficio, il mestiere, o l'attività scelta nel caso di specie, l'età dell'agente concreto o ancora le più marcate e significative caratteristiche della struttura fisica dell'agente.

ritenerlo “visibile”⁴⁵⁵ alla luce delle condizioni soggettive dell’agente e del tipo di attività svolta.

Tale impostazione, maggiormente in linea con il principio di responsabilità personale e colpevole⁴⁵⁶, consente di individuare la misura della pericolosità del danno sulla base della figura oggettiva dell’uomo coscienzioso e avveduto, nella situazione data e nel concreto ruolo sociale dell’agente⁴⁵⁷.

Ciò chiarito in merito all’obbligatorietà della comunicazione dinanzi al pericolo di contaminazione del sito, ci si deve chiedere se sia idonea a fondare la responsabilità di cui all’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oltre che l’omessa comunicazione, anche quella incompleta.

Invero, l’art. 304, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fornisce precise indicazioni non solo sui destinatari della comunicazione ma anche sui contenuti della stessa, precisando che essa debba includere tutti gli aspetti pertinenti della situazione in oggetto, comprese le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito potenzialmente inquinato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e l’elenco degli interventi che si ritiene di dover eseguire. Si tratta di informazioni che sono state ritenute dal legislatore “essenziali e necessarie”⁴⁵⁸, con la conseguenza che la loro assenza pone il problema di capire se quella comunicazione possa ugualmente considerarsi valida e idonea allo scopo cui è destinata o se, viceversa, essa sia da ritenersi *tamquam non esset* con la conseguente configurabilità del reato di omessa comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante e della applicabilità della sanzione penale.

⁴⁵⁵ MICHELETTI, D., Sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Bonifica dei siti*, cit., 339.

⁴⁵⁶ Si richiede, infatti, di verificare che il soggetto agente fosse in grado, per le sue conoscenze e per l’attività svolta in concreto, di rappresentarsi il pericolo; in tal senso ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante” di cui all’art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2388.

⁴⁵⁷ ROSSI, C., *Osservazioni a Cassazione penale, 14 marzo 2014, n. 22249*, in *Cass. Pen.*, 1, 2015, 181. La giurisprudenza sul punto è ampia; *ex multis*, *Cass. Pen.*, Sez. IV, 1^o luglio 1992, n. 193035.

⁴⁵⁸ *Cass. Pen.*, Sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata pare concorde nell'equiparare la comunicazione incompleta alla omessa comunicazione *tout court*, argomentando sul fatto che l'incompletezza di un atto dovuto sia, in realtà, una omissione parziale⁴⁵⁹.

Sulla scorta di tale equiparazione, sembrerebbe quindi possibile una incriminazione ai sensi dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del soggetto che, pur presentando all'autorità competente la segnalazione relativa ad un sospetto di inquinamento, ometta alcune informazioni richieste dall'art. 304, comma 2, del medesimo decreto.

Tuttavia, la dottrina sembra porsi in una prospettiva contraria a quella patrocinata dalla giurisprudenza di legittimità e, quindi, favorevole alla distinzione tra la comunicazione incompleta e quella omessa.

Anzitutto, si discute sulla offensività di una condotta che si sostanzia nella segnalazione di un sospetto fatto di inquinamento, quando sia priva di alcuni requisiti prescritti dalla legge; ci si chiede cioè se, muovendo dalla tutela della conoscenza della pubblica amministrazione, possa dirsi leso tale bene giuridico nell'ipotesi in cui venga presentata una documentazione incompleta o se, invece, tale omissione parziale comprometta solo "la perfetta conoscenza del fatto"⁴⁶⁰, lasciando all'autorità competente la possibilità di chiedere un'integrazione al privato o di avviare le proprie indagini sul fatto segnalato. In

⁴⁵⁹ Cass. Pen., Sez. III, 29 maggio 1996, n. 7300, in cui, seppur con riferimento al diverso reato di omessa presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 25, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in tema di inquinamento atmosferico, precisa che "la domanda deve essere completa, in quanto se priva delle obbligatorie ed essenziali indicazioni – relative alla quantità e alla qualità delle emissioni – essa equivale a mancata presentazione della domanda", con nota di CERUTI, M., *Profili penali dell'inquinamento atmosferico da impianti produttivi esistenti: obbligo di completezza (e veridicità) della domanda di autorizzazione e natura permanente del reato*, in *Riv. giur. amb.*, 1997, 5, 712 ss. In una posizione analoga, sulla previgente disciplina degli scarichi in acqua, Cass. Pen., Sez. III, 6 aprile 1995, n. 5582, in cui si precisa che l'incompletezza o la non veridicità della documentazione e la presentazione della domanda ad Autorità incompetente equivalgono ad omessa richiesta di autorizzazione, con la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 21, comma 2, della L. 10 maggio 1976, n. 319, evidenziando la necessità di "una domanda strutturata in modo preciso e predeterminato in conformità ai precetti legislativi in modo da consentire all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di effettuare tutti i controlli necessari e di adottare le misure e le prescrizioni calibrate alle caratteristiche del refluo".

⁴⁶⁰ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 342.

sostanza, si evidenzia la differenza⁴⁶¹ in termini di lesività tra una comunicazione omessa e una meramente incompleta, pregiudicandosi nel primo caso la conoscenza del fatto in radice, nel secondo caso residuando, invece, la possibilità di approfondire un'informazione di cui comunque la Pubblica Amministrazione viene resa edotta.

In secondo luogo, si critica l'impostazione giurisprudenziale argomentando sul dato letterale; invero, l'espressione utilizzata dal legislatore, "in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui agli articoli 242 e seguenti", induce a ritenere che sia criminalizzata la sola omissione totale della segnalazione e non anche l'omissione parziale. Se l'intenzione normativa fosse stata quella di punire la segnalazione incompleta, cioè, il legislatore avrebbe potuto utilizzare espressioni del tipo "omette in tutto o in parte", che pure sono conosciute nel codice penale⁴⁶²; quindi, muovendo dal principio in base al

⁴⁶¹ ALESCI, M., *IL reato di "mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante" di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2384 ss., in cui l'Autore evidenzia come la comunicazione incompleta non abbia la medesima capacità lesiva della omessa segnalazione, pur essendo la stessa difforme dal paradigma legale. Sulla necessaria valutazione dell'offensività della comunicazione incompleta anche FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 681, che si pone in una posizione mediana tra l'impostazione giurisprudenziale e quella dottrinale: pur muovendo, cioè, da una equiparazione tra la comunicazione incompleta, priva dei requisiti minimi puntualmente indicati dall'art. 304, comma 2, TUA, e la comunicazione omessa, prevede come ipotesi eccezionale, in cui non si integra il reato di cui all'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, quella in cui possa desumersi dal tenore complessivo della comunicazione che la stessa abbia raggiunto il suo scopo di informare la Pubblica Amministrazione riguardo al sospetto caso di inquinamento.

⁴⁶² A titolo esemplificativo può richiamarsi l'art. 617-ter c.p., comma 1, che, in tema di falsificazioni, alterazioni o soppressioni del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, sanziona "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, *in tutto o in parte*, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, *in tutto o in parte*, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni"; in senso analogo l'art. 619 c.p., comma 2, in cui si asserisce che "se il colpevole, senza giusta causa, rivela, *in tutto o in parte*, il contenuto della corrispondenza è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 30 euro a 516 euro"; ancora l'art. 371-bis c.p., sulle false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale, al primo comma sanziona penalmente "chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, *in tutto o in parte*, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito"; l'espressione in esame è presente in molte altre norme del codice penale, come negli artt. 635, 375, 598, 616, 617, 617-*quater*, 631

quale “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*” e onde evitare un’applicazione analogica *in malam partem*, come tale vietata ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, si deve ritenere che la scelta di politica criminale⁴⁶³ sia stata quella di sanzionare penalmente solo l’omessa comunicazione *tout court*.

Un analogo problema di incompletezza si pone poi nell’ipotesi in cui la comunicazione, pur contenendo tutte le informazioni prescritte dall’art. 304, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, venga indirizzata ad uno solo dei destinatari indicati dalla predetta disposizione (e, cioè, il Comune, la Provincia, la Regione o la Provincia autonoma, il Prefetto della Provincia) oppure ad un soggetto che non rientri tra quelli contemplati dalla norma (si pensi, a titolo esemplificativo alle forze dell’ordine o alla Guardia forestale). Se in quest’ultimo caso pare pacifica l’integrazione⁴⁶⁴ del reato di omessa comunicazione *ex art. 257*, comma 1, ultima parte, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, maggiormente problematica risulta la prima ipotesi.

Sul punto, la dottrina ritiene che la soluzione al quesito posto possa cambiare a seconda dell’impostazione di base da cui si muove: in particolare, si precisa che, aderendo a un’interpretazione meramente sanzionatoria del diritto penale, si debba considerare integrata la contravvenzione di omessa comunicazione del fatto potenzialmente inquinante anche quando uno solo dei destinatari della stessa non sia stata avvertito⁴⁶⁵; al contrario, patrocinando una concezione autonomistica del diritto penale, diretta a garantire la tutela dei beni giuridici sottesi alle norme incriminatrici, si può ritenere esente da sanzione il soggetto che ometta di indirizzare la comunicazione a tutti i destinatari. In tal senso, quindi, la fattispecie contravvenzionale non può considerarsi integrata

c.p., e anche della legislazione speciale, come l’art. 216, commi 1 e 2, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

⁴⁶³ In tal senso MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 342; analogamente ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante” di cui all’art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2384.

⁴⁶⁴ È vero che la comunicazione c’è stata ma questa non è pervenuta ai soggetti indicati dalla norma e, quindi, si ritiene comunque leso il bene giuridico tutelato dalla stessa (*i.e.*, la conoscenza della Pubblica Amministrazione dei fatti di sospetto inquinamento).

⁴⁶⁵ MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 342.

perché la comunicazione ad alcuni (anche se non tutti i) destinatari previsti dalla norma è comunque idonea ad evitare la lesione del bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame⁴⁶⁶.

Così esaminata la questione relativa ai presupposti fattuali da cui sorge l'obbligo di comunicazione e al contenuto dell'adempimento liberatorio, si deve affrontare l'ulteriore profilo problematico dell'individuazione del soggetto attivo del reato di omessa comunicazione. In particolare, occorre chiedersi se debba rispondere della contravvenzione in esame solo il responsabile dell'evento di contaminazione o anche il proprietario e il gestore dell'area che, non responsabili dell'evento, ne vengano a conoscenza e omettano di darne comunicazione.

Il dubbio sorge a causa della “fumosa formulazione”⁴⁶⁷ dell'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che richiama, ai fini dell'integrazione del precetto penale, altre disposizioni normative⁴⁶⁸ sull'osservanza delle procedure operative e amministrative, senza assicurarne un opportuno coordinamento. E, stante l'incertezza del dato normativo, è possibile individuare due distinte impostazioni che si contendono il campo sulla problematica riconducibilità dell'obbligo di comunicazione anche in capo al soggetto non responsabile.

Anzitutto, un primo orientamento dottrinale ritiene di poter presidiare penalmente *ex art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione anche ad opera del proprietario o del gestore dell'area

⁴⁶⁶ ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante” di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2385, che si esprime nel senso di una “infungibilità funzionalistica” del destinatario e si precisa che tale soluzione deve essere preferita anche per una ragione di ordine pratico. In particolare, si evidenzia che, trattandosi di un reato che può essere commesso da “chiunque”, indipendentemente dalla professione svolta, l'ordinamento può pretendere l'adempimento dell'obbligo informativo nei confronti della Pubblica Amministrazione in senso lato, ritenendosi inaccettabile un “minuzioso obbligo di corrispondenza”, di fronte al quale il non-giurista sarebbe spesso inadempiente e, quindi, automaticamente incriminato.

⁴⁶⁷ L'espressione è di FASANI, F., *Sui soggetti attivi del reato di omessa comunicazione delle contaminazioni ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 6, 809.

⁴⁶⁸ Nella formulazione dell'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si ricorre, infatti, alla tecnica del c.d. “rinvio a cascata”, che pone problematiche interpretative e di raccordo, per le quali si rinvia, in via generale, a BERNASCONI, C., *Il difficile equilibrio tra legalità e offensività nella tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 1-2, 49 ss.

incolpevole. Muovendo dal dato letterale della citata disposizione, si chiarisce che sono individuabili due distinte ipotesi di reato: da un lato l'omessa bonifica del sito inquinato e, dall'altro, la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti. Con riguardo alla prima fattispecie, si evidenzia la chiara volontà legislativa di qualificare come soggetto attivo il solo individuo responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, cioè, di chi abbia "cagiona[to] l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee"; di contro, in relazione alla seconda fattispecie contravvenzionale, ci si riferisce genericamente al "trasgressore", senza nulla specificare e senza richiamare la descrizione del fatto contenuta nella prima parte della norma.

Questa differente formulazione sembra rivelare la "reciproca autonomia strutturale"⁴⁶⁹ delle due fattispecie di reato, così da non poter delimitare il novero dei soggetti attivi dell'omessa comunicazione a quelli aventi le caratteristiche (l'essere "responsabili" dell'inquinamento) espressamente richieste dal legislatore solo per la configurazione del primo illecito penale e, cioè, dell'omessa bonifica.

A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione, che attiene sempre alla formulazione dell'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Tale disposizione, infatti, si limita a sanzionare l'omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante rinviando, per il contenuto della stessa, all'art. 242 del medesimo decreto; ma, siccome tale ultima disposizione disciplina una serie di obblighi informativi tra cui anche la comunicazione doverosa per il non responsabile⁴⁷⁰ dell'inquinamento, si inferisce che tra i soggetti attivi della

⁴⁶⁹ COSTATO, L., PELLIZZER, F., *Commentario breve al Codice dell'ambiente*, Padova, 2007, 717.

⁴⁷⁰ Il riferimento è all'art. 245, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale comunicazione", che espressamente sancisce: "fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) deve dare comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242."

contravvenzione possa farsi rientrare anche il soggetto incolpevole⁴⁷¹, quale il proprietario o il gestore dell'area.

A tale orientamento dottrinale si contrappone un'impostazione giurisprudenziale⁴⁷² che, in maniera costante, limita l'ambito di operatività della fattispecie penale in esame al solo responsabile dell'inquinamento che ometta la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'esclusione del proprietario o del gestore del sito dal novero dei soggetti attivi muove da una serie di indici di carattere testuale che i giudici di legittimità evidenziano a più riprese: in primo luogo, si evidenzia come, in nessuna delle due ipotesi di reato previste dal citato art. 257, sia menzionato il proprietario del sito, specificando anzi che, con riferimento all'omessa bonifica, il legislatore richiami espressamente ed esclusivamente i soggetti che abbiano cagionato l'inquinamento; trattandosi di due fattispecie disciplinate congiuntamente, può concludersi che, in entrambi i casi, il destinatario del precetto sia lo stesso e, cioè, il responsabile della contaminazione⁴⁷³.

In secondo luogo, dall'analisi testuale delle disposizioni richiamate, si ritiene di poter inferire una "autonomia" della posizione del responsabile dell'inquinamento rispetto a quella del soggetto che si limiti ad accertarne la

⁴⁷¹ DELL'ANNO, P., *Elementi di diritto dell'ambiente*, Padova, 2008, 274 ss.; in tal senso anche una pronuncia del giudice di merito, Trib. Milano, 24 febbraio 2010, n. 7095, poi disattesa dalla sentenza di legittimità, Cass. Pen., Sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503, in cui si rilevava come la normativa in esame, attraverso il richiamo all'art. 242, prevedeva la "medesima procedura" da seguire sia per colui che cagiona l'inquinamento sia per colui che si limita a rilevarlo; si evidenziava l'irragionevolezza di un sistema in cui si sanzionasse penalmente solo uno dei soggetti obbligati alla comunicazione e si escludeva, di conseguenza, che l'irrogazione di una pena anche al soggetto non responsabile potesse ingenerare una violazione del divieto di analogia *in malam partem*.

⁴⁷² Cass. Pen., Sez. III, 21 febbraio 2017, n. 12388, in cui sostiene espressamente che: "destinatario dell'obbligo è, come pure si è avuto modo di precisare, il responsabile dell'evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall'evento, non lo abbia cagionato"; analogamente anche Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2016, n. 27154, in cui si afferma l'impossibilità di configurare il reato di mancata comunicazione di cui agli artt. 242 e 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei confronti di colui che, pur proprietario del sito, non abbia cagionato l'inquinamento dello stesso.

⁴⁷³ Cass. Pen., Sez. IV, 25 settembre 2018, n. 49548, in cui si asserisce che: "viene ricordato in sentenza che l'art. 257, primo comma, sanziona penalmente due ipotesi distinte: l'omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242. E che, in entrambi i casi, il destinatario del precetto sia lo stesso e, cioè, colui che cagiona l'inquinamento".

sussistenza su un dato terreno, argomentando sulla circostanza che l'art. 257 richiami il solo art. 242 per le comunicazioni imposte ai responsabili della sospetta contaminazione e non anche l'art. 245 del medesimo decreto che, invece, disciplina gli obblighi di informazione e segnalazione posti in capo agli "interessati non responsabili"⁴⁷⁴. Da ciò deriva che, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di addebitare la responsabilità *ex art. 257* del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche al proprietario o al gestore incolpevoli del terreno, avrebbe dovuto non solo "menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non art. 242) per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi. Il che non è"⁴⁷⁵.

Infine, si precisa come la previsione di un obbligo di segnalazione in capo al proprietario⁴⁷⁶ del terreno che non abbia cagionato l'inquinamento (art. 245, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) non possa condurre alla automatica applicazione di una responsabilità ai sensi del citato art. 257, perché questo determinerebbe una vietata applicazione analogica *in malam partem*⁴⁷⁷.

⁴⁷⁴ Da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2020, n. 2686, con nota di CAVANNA, V., *Soggetti non responsabili della contaminazione: quali obblighi di comunicazione?*, in *Amb. & Svil.*, 2020, 4, 301 ss., evidenzia come, sotto il profilo formale, l'obbligo di comunicazione per gli interessati non responsabili risieda nell'art. 245, e non nell'art. 242 richiamato unicamente dall'art. 245 stesso per la disciplina dei soli aspetti procedurali. In tal senso, in dottrina, anche FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 682; veda IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, cit., 585.

⁴⁷⁵ Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 18503, anche nota come "sentenza Burani" che, per la prima volta, affronta in maniera diretta la questione della responsabilità del proprietario di un sito per il reato di omessa comunicazione e adotta un'interpretazione restrittiva del suo ambito applicativo, ponendosi come "pietra miliare" per i successi pronuncianti. Per un commento di tale sentenza si rinvia a ARIOLLI, G., CAPPALÀ, M., *Il proprietario o il gestore dell'area non risponde del reato di omessa segnalazione di un evento inquinante cagionato da terzi*, in *Cass. Pen.*, 2011, 12, 5505 ss. e FASANI, F., *Sui soggetti attivi del reato di omessa comunicazione delle contaminazioni ambientali*, cit., 809 ss.

⁴⁷⁶ Tale obbligo di comunicazione rappresenta una novità della attuale disciplina, non essendo (sotto la previgente normativa del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) il proprietario del sito tenuto agli interventi di messa in sicurezza, di ripristino ambientale e di bonifica, e non avendo nessun obbligo di comunicazione riguardo alle situazioni di inquinamento che avesse rilevato.

⁴⁷⁷ Si tratterebbe di una applicazione analogica e non di una interpretazione estensiva consentita perché, nel caso di specie, l'operazione del giudice consisterebbe non nella individuazione dei diversi significati letterali delle espressioni lessicali utilizzate dal legislatore ma in una "vera e propria integrazione della norma penale con evidente *vulnus* per i principi di

Tale impostazione ermeneutica, maggiormente garantista e restrittiva, appare poi preferibile⁴⁷⁸ anche alla luce del principio “chi inquina paga”⁴⁷⁹ poiché consente di comminare una sanzione penale al soggetto responsabile della contaminazione che quindi, al fine di elidere le conseguenze dannose della propria condotta, è tenuto ad attivarsi e a darne comunicazione alle competenti autorità, senza ricomprendere anche il proprietario del terreno che abbia subito e scoperto accidentalmente la situazione di inquinamento⁴⁸⁰.

legalità e tassatività”, Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 18503. Sulla distinzione tra interpretazione estensiva e applicazione analogica si rinvia a Cass. Pen., Sez. IV, 27 aprile 1990, n. 11380, in cui si precisa che l’interpretazione estensiva si ha quando l’ambito di applicazione di una norma penale viene, per necessità logica e non per similitudine di rapporti, estesa ad un caso che, pur non essendovi espressamente previsto, si deve ritenere compreso nella norma stessa. Si veda anche Cass. Pen., Sez. III, 9 gennaio 2009, n. 15707; Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2008, n. 36845; Cass. Pen., Sez. I, 18 dicembre 2007, n. 1479.

⁴⁷⁸ Se, da un lato, è vero che tale seconda impostazione appare preferibile e dominante in giurisprudenza, dall’altro si devono svolgere considerazioni diverse con riguardo all’ipotesi di contaminazioni storiche. Sul punto DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”*, in *Dir. pen. contemp.*, 28 febbraio 2014, precisa che, pur presidiando penalmente ai sensi dell’art. 257 solo l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 242, proprio tale ultima disposizione prevede che, nel caso di contaminazioni storiche, la procedura di immediata comunicazione debba gravare non solo in capo al responsabile dell’inquinamento ma anche in capo al soggetto che sia lo “scopritore” di inquinamenti pregressi. La *ratio* di una simile disposizione poggia sulla circostanza che i soggetti autori dell’inquinamento dinamico potrebbero essere, a distanza di tempo, non più identificabili, con la conseguenza che l’obbligo di comunicazione debba sussistere anche in capo ai soggetti non responsabili quando si tratti di un inquinamento dinamico, *in itinere*, che cioè presenti fonti inquinanti ancora attive che si diffondono sul sito. A livello formale, una fonte della posizione di garanzia del proprietario o gestore del terreno potrebbe rinvenirsi nel dovere di custodia prescritto dall’art. 2051 c.c. o nel principio di solidarietà, che consentirebbe di giustificare tale obbligo in capo al proprietario e al gestore in virtù della loro posizione di vicinanza alla fonte di pericolo. In senso analogo MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 341 ss. che propone una rilettura del “soggetto responsabile” in termini prospettici: la figura del responsabile ricomprende non solo l’originario autore della risalente contaminazione ma anche il soggetto che, venendo a conoscenza dell’inquinamento, non impedisce l’ulteriore propagazione dell’inquinamento pregresso. Si veda anche IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, cit., 585 ss. Tuttavia, in giurisprudenza, si predilige l’orientamento restrittivo e garantista anche con riguardo alle contaminazioni storiche e all’inquinamento dinamico, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 18503, che qualifica come soggetto attivo il solo soggetto che abbia cagionato l’inquinamento, precisando che “ad avvalorare tale conclusione sta il rilievo che l’art. 257, comma 1, non menziona altri soggetti e ciò benché l’art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche, che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.

⁴⁷⁹ Per l’analisi del principio “chi inquina paga” si rinvia al Cap. 1, Par. 4.

⁴⁸⁰ Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 18503.

Ciò significherebbe applicare sanzioni diverse a seconda della qualifica del soggetto inadempiente⁴⁸¹: se il “responsabile” dell’inquinamento omette di ottemperare all’obbligo di comunicazione, gli si commina una sanzione penale ai sensi dell’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; di contro, se l’omissione della segnalazione viene imputata a un “soggetto non responsabile”, quale ad esempio il proprietario o il gestore del terreno, l’ordinamento si limita a rispondere con una sanzione amministrativa⁴⁸² ai sensi dell’art. 304, comma 2, del medesimo decreto o con una sanzione

⁴⁸¹ Tale soluzione si pone in linea con i principi espressi dalla legge delega al testo unico ambientale, l. 15 dicembre 2004, n. 308, che prevedeva espressamente che la sanzione penale dovesse rappresentare “solo uno dei rimedi” per contrastare il danno ambientale, in dottrina ARIOLLI, G., CAPPALÀ, M., *Il proprietario o il gestore dell’area non risponde del reato di omessa segnalazione di un evento inquinante cagionato da terzi*, cit., 5507; in giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 16 marzo 2011, n. 18503, che testualmente evidenzia: “occorre ricordare che in linea con le disposizioni della legge delega le sanzioni penali rappresentano solo uno dei rimedi previsti per contrastare il danno ambientale. La L. 15 dicembre 2004, n. 308, recante la “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” all’art. 1, comma 9, lett. e), indicava la necessità di procedere contestualmente in più direzioni e, cioè, conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l’adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantirne l’efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell’ambiente sul territorio nazionale”.

⁴⁸² Per un approfondimento sul rapporto tra contravvenzione di omessa comunicazione ex art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e illecito amministrativo ai sensi dell’art. 304, comma 2, del medesimo decreto, si rinvia a DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”*, cit.; FIMIANI, P., *La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 683 ss.; MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 345 ss.

A proposito della responsabilità amministrativa del proprietario per omessa comunicazione si deve precisare che l’art. 304, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, individua genericamente come soggetto attivo “l’operatore” che, ai sensi dell’art. 302, comma 4, dello stesso testo normativo, è definito come “qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti un potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività”. Tale operatore deve non solo comunicare alle autorità competenti “tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire” (art. 304, comma 2), ma deve anche adottare “entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza” (art. 304, comma 1).

civilistica e pecuniaria, in linea con quanto sancito dall'art. 311, comma 2⁴⁸³, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2.1. La responsabilità dell'ente per il reato presupposto di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: omessa bonifica e omessa comunicazione della potenziale contaminazione.

La premessa disamina della fattispecie contravvenzionale di omessa comunicazione consente di affrontare una delle questioni più problematiche, che si è posta in dottrina con riguardo alla responsabilità della persona giuridica in materia di reati ambientali. In particolare, ci si è interrogati sulla possibilità di ricomprendere nel catalogo dei reati presupposto, oltre alla contravvenzione di omessa bonifica, anche quella di omessa comunicazione del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, disciplinata nel medesimo art. 257, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Sul tema, seppur poco arato, è possibile individuare due orientamenti contrapposti.

Un primo indirizzo dottrinale⁴⁸⁴ ritiene, sulla scorta di una serie di argomentazioni, che possa riconoscersi la responsabilità dell'ente solo a fronte del reato di omessa bonifica, restando escluso quello di omessa comunicazione.

A conforto di tale tesi restrittiva si richiama, anzitutto, un argomento testuale, attento al significato letterale e ai singoli termini utilizzati nella disposizione in esame, e si evidenzia come il nuovo art. 25-*undicies*, comma 2,

⁴⁸³ Recita la disposizione che: "chiunque, realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, *al risarcimento per equivalente patrimoniale* nei confronti dello Stato".

⁴⁸⁴ RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, in *Amb. & Svil.*, 1, 2012, 412 ss. In senso conforme anche ALESCI, M., *Il reato di "mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante" di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2405.

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23 preveda espressamente che si applichi all'ente "per i reati di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152" la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per "la violazione del comma 1" e la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione del comma 2.

Il dubbio sorge perché il legislatore utilizza, da un lato, il plurale riferendosi "ai reati" di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ma, dall'altro, usa il singolare in relazione "alla violazione del comma 1". Come precisato, il comma 1 dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 disciplina due distinte ipotesi di reato, l'omessa bonifica e l'omessa comunicazione; quindi, stante l'utilizzo del singolare, si sostiene che debba essere ricompresa, nel novero dei reati presupposto, la sola contravvenzione di omessa bonifica.

A ciò si aggiunge un'argomentazione sistematica⁴⁸⁵, tesa ad interpretare la disposizione in esame alla luce del rapporto con il sistema degli istituti e delle altre norme rilevanti in materia, mediante la quale si evidenzia il riferimento ad un'unica cornice edittale "per la violazione del comma 1"; tuttavia, con riferimento alle violazioni commesse dalle persone fisiche le due contravvenzioni in esame sono caratterizzate dalla previsione di diverse sanzioni. Ne consegue che, laddove si ritenesse di imputare all'ente anche il reato di omessa comunicazione, si finirebbe per accorpate irragionevolmente sotto un'unica sanzione fatti di disvalore differente⁴⁸⁶.

Ancora, si richiama il principio del "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*" e si sottolinea che, se il legislatore avesse voluto addebitare all'ente anche la responsabilità per l'omessa comunicazione, lo avrebbe previsto

⁴⁸⁵ Per un approfondimento sul punto, VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma, 1999.

⁴⁸⁶ RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, cit., 413; ALESCI, M., *Il reato di "mancata effettuazione della comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante" di cui all'art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, cit., 2406; punto RUGA RIVA, C., *Parte I. Il d.lgs. n. 231/2001 e le disposizioni accessorie: art. 25-undicies*, cit., 698, in cui si asserisce testualmente: "certo qualora si ritenesse inclusa nel catalogo anche la contravvenzione di omessa segnalazione di sospetto inquinamento ne deriverebbe un profilo di discutibile (irragionevole?) parità di trattamento sanzionatorio con l'omessa bonifica, le cui rispettive cornici edittali sono viceversa differenziate rispetto agli autori persone fisiche".

espressamente⁴⁸⁷, come ha fatto in altre ipotesi, riferendosi a fattispecie contenute “in determinati periodi di determinati commi”. A conferma di tale asserzione, si può richiamare l’art. 25-undicies, comma 2, lett. a), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale statuisce che si applicano all’ente determinate sanzioni pecuniarie per il reato di cui all’art. 137, distinguendo tra “la violazione dei commi 3, 5, primo periodo e 13” e “la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11”.

Alla luce delle coordinate suesposte, tale tesi sembra porsi in un’ottica maggiormente restrittiva e garantista che, nel rispetto del principio di legalità, limita l’ambito di operatività della responsabilità dell’ente alla sola contravvenzione di omessa bonifica, ritenendo invece escluso dal novero dei reati presupposto il reato di omessa comunicazione.

Un orientamento opposto⁴⁸⁸ si pone in senso più estensivo, ritenendo che entrambe le fattispecie penali di cui al comma 1 debbano fondare una responsabilità dell’ente, sull’assunto di varie criticità relative alle basi argomentative su cui si fonda il precedente indirizzo.

In primo luogo, si contesta l’argomentazione sistematica in basa alla quale si sosteneva che, in assenza di una specifica previsione legislativa e di un espresso richiamo ai vari “commi e periodi”, dovesse desumersi l’intenzione del legislatore di riferirsi solo alla omessa bonifica. Si sostiene che, muovendo da un ragionamento *a contrario*, proprio il fatto di richiamare genericamente “la violazione di cui al comma 1”, senza distinguere tra i vari periodi di un determinato comma, dovrebbe indurre a ritenere incluse nel novero dei reati presupposto tutte le violazioni indistintamente⁴⁸⁹.

⁴⁸⁷ RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all’ente?*, cit., 414; RUGA RIVA, C., *Parte I. Il d.lgs. n. 231/2001 e le disposizioni accessorie: art. 25-undicies*, cit., 698.

⁴⁸⁸ FIMIANI, P., *La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 685.

⁴⁸⁹ FIMIANI, P., *Bonifica e sistema 231: i rapporti nel caso di omessa comunicazione dell’evento di contaminazione. Parte I.*, in www.lexambiente.it, 19 febbraio 2013; FIMIANI, P., *La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 713, in cui l’Autore ribadisce che l’art. 25-undicies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, prevede una medesima sanzione pecuniaria per “la violazione del comma 1”, la quale ricomprende, però, due diverse ipotesi di reato. Sulla scorta di tale

In secondo luogo, si riflette sul tenore letterale della disposizione in esame e, in particolare, sull'uso del plurale con riferimento "ai reati" di cui all'art. 257 T.U. ambiente, prevedendo poi una distinta sanzione a seconda che si tratti della violazione di cui al comma 1 o di quella relativa al comma 2.

A tal proposito, pare utile richiamare il disposto del comma 2, con il quale si prevede un inasprimento della sanzione pecuniaria nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose. Ora, inquadrandosi tale violazione quale circostanza aggravante⁴⁹⁰ e non già quale fattispecie autonoma, si giustifica anche l'utilizzo del termine "reati", riferendo tale plurale alle due contravvenzioni di cui al comma 1, l'omessa bonifica e l'omessa comunicazione. Ne deriva che la responsabilità dell'ente debba essere riconosciuta anche a fronte di quest'ultimo reato⁴⁹¹.

A consuntivo, pare potersi affermare che le incertezze ermeneutiche⁴⁹² così tracciate debbano indurre il legislatore ad intervenire, per chiarire i confini applicativi di una disposizione così rilevante nel nostro ordinamento, sulla consapevolezza di operare in una materia che deve essere caratterizzata dal principio di legalità *sub specie* di precisione e tassatività delle fattispecie penali.

considerazione, l'Autore sostiene la tesi contraria, che ricomprende nel novero dei reati presupposto entrambe le contravvenzioni, di omessa bonifica e di omessa comunicazione.

⁴⁹⁰ *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 13 aprile 2010, n. 22006, in cui si legge: "l'art. 257 TUA, comma 2, è stato ritenuto nella sentenza impugnata circostanza aggravante e non già ipotesi autonoma di reato. La natura pericolosa delle sostanze produce, infatti, unicamente l'aggravamento del reato dell'art. 257 TUA, comma 1, senza incidere sulla esistenza dello stesso".

⁴⁹¹ DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale*, cit.; FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 685.

⁴⁹² Sul punto RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, cit., 413, così si esprime: "nel silenzio del legislatore spetta all'interprete il compito di bonificare un terreno normativo inquinato da norme poche chiare e, in relazione alla responsabilità degli enti da reato ambientale, mal coordinate con la normativa penale ritagliata sugli autori del reato presupposto".

3. La bonifica posta in essere dalla persona fisica si estende anche all'ente? La controversa questione relativa alla comunicabilità delle cause di non punibilità.

Come già anticipato, il nuovo delitto di omessa bonifica non rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, con la conseguenza che alla persona giuridica sembra contestabile la sola fattispecie contravvenzionale. Per espressa previsione legislativa, quindi, viene sanzionato anche l'ente nell'ipotesi in cui la persona fisica, che all'interno di quell'ente opera, non esegua il progetto di bonifica volto a eliminare la contaminazione posta in essere.

Problematica appare, invece, l'ipotesi inversa. Ai sensi dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è punita la persona fisica che abbia cagionato l'inquinamento delle matrici ambientali se provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 ss. del medesimo decreto; l'interrogativo che si pone è relativo alla possibilità di estendere tale disposizione anche alla persona giuridica cui l'inquinatore appartiene. Più specificamente, ci si chiede se l'esecuzione del progetto di bonifica del sito contaminato possa determinare anche l'impunità dell'ente o se, viceversa, debba giovare alla sola persona fisica che materialmente vi provvede.

La risoluzione della questione, che involge il più ampio tema della comunicabilità delle cause di non punibilità tra persona fisica ed ente, si lega a un aspetto già di per sé controverso, relativo al ruolo che la bonifica assume nel quadro degli elementi del reato. Sul punto, difatti, si registra un risalente contrasto giurisprudenziale e dottrinale, che consente di qualificare la bonifica talvolta come condizione obiettiva di punibilità, talaltra come causa sopravvenuta di non punibilità.

I fautori della prima tesi⁴⁹³, muovendo dall'assunto che la contravvenzione di omessa bonifica si configuri come reato commissivo di evento⁴⁹⁴ e che l'evento incriminato coincida con l'inquinamento qualificato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), nonché argomentando sul dato letterale⁴⁹⁵ e in particolare sull'espressione "è punito... se non provvede alla bonifica", considerano la bonifica come condizione obiettiva di punibilità⁴⁹⁶ e, segnatamente, come condizione intrinseca costruita in forma negativa.

Sul punto è nota la distinzione, pur da taluni avvertita⁴⁹⁷, tra condizioni di punibilità intrinseche (o c.d. improprie) e condizioni di punibilità estrinseche (o c.d. proprie)⁴⁹⁸: le prime sono quelle che contribuiscono alla

⁴⁹³ In dottrina ALIOTTA, E., *Art. 51-bis "Bonifica dei siti": tutto da rifare*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 75 ss.; PANELLA, S.M., *Una discutibile.. "caratterizzazione" del reato di omessa bonifica (nota a Cass. Pen. N. 35774/2010)*, in *Amb. & Svil.*, 2011, 4, 345 ss.; MICHELETTI, D., *Sub art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 346.; in giurisprudenza, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2007, n. 26479; Cass. Pen., Sez. III, 29 novembre 2006, n. 9794; Cass. Pen., 9 giugno 2010, n. 22006; Cass. Pen., Sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774.

⁴⁹⁴ Per la disamina del dibattito relativo alla natura commissiva o omissiva della contravvenzione si rinvia a Cap. 1, Par. 2.

⁴⁹⁵ BISORI, L., *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, in S., GRASSI, M., CECCHETTI, A., ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1997, 607 ss.; MICHELETTI, D., *Sub art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, cit., 356 ss.

⁴⁹⁶ Per un approfondimento sul tema si rinvia a CURATOLA, P., voce *Condizioni di punibilità*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, 807 ss.; D'ASCOLA, V.N., *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni di punibilità*, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 1993, 652 ss.; DONINI, M., *Le condizioni obiettive di punibilità*, in *St. iuris*, 1997, 592 ss.; DURIGATO, L., *Osservazioni sull'art. 44 del codice penale*, in *Ind. pen.*, 1980, 417 ss.; MORMANDO, V., *L'evoluzione storico-domatica delle condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 652 ss.

⁴⁹⁷ ROMANO, R., *Commentario sistematico del codice penale, Artt. 1-84 c.p.*, I, Milano, 2004, 478, in cui l'Autore evidenzia come questa tecnica legislativa di inserire delle condizioni oggettive di punibilità improprie suscita gravi perplessità e aggiunge che: "se è vero che anche qui si restringe il campo della punibilità rispetto a quello che il legislatore sarebbe libero di definire (es. punire il semplice abuso dei mezzi di correzione, oppure la semplice rivelazione del segreto senza il pericolo, ecc...), a volte però il fatto da solo, senza l'elemento aggiuntivo, non si presenta come significativamente e comprensibilmente lesivo di alcun bene giuridico, o comunque come distinto da altri illeciti lesivi di altro bene giuridico già diversamente puniti". Conclude, poi, che in tali casi potrebbe forse ricorrersi a un'interpretazione correttiva, "che ravvisi nei fattori aggiuntivi altrettanti elementi costitutivi del tipo: evidente è che anche qui il legislatore muoveva dall'identificazione di essi come condizioni oggettive, ma la conseguenza della estraneità all'oggetto del dolo non sembra più integralmente compatibile con il principio di colpevolezza".

⁴⁹⁸ Per un approfondimento su tale distinzione, si vedano i lavori monografici di COCCO, G., AMBROSETTI, E.M., *Punibilità e pene*, Padova, 2018; RAMACCI, L., *Le condizioni obiettive di punibilità*, Napoli, 1971; e ancora BRICOLA, F., "Punibilità" (condizione di), in *Ns.*

realizzazione dell'offesa e che, quindi, incidono sull'interesse protetto dalla norma incriminatrice, approfondendo e aggravando la lesione già implicita nella commissione del fatto⁴⁹⁹; le seconde sono quelle che, in termini di lesività, nulla aggiungono all'offesa dell'interesse protetto e si limitano a riflettere ragioni di convenienza pratica e valutazioni di opportunità politico-criminale cui la norma subordina la punibilità di un reato già perfezionato⁵⁰⁰.

Ora, come si accennava, la tesi in esame muove dal presupposto che il mancato raggiungimento della bonifica partecipi al profilo offensivo del fatto, aggravando la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e, per tale ragione, ritiene di dover inquadrare la stessa come condizione obiettiva di punibilità intrinseca⁵⁰¹. In questa prospettiva, poi, si precisa che tale condizione viene costruita dal legislatore in termini negativi⁵⁰², con la conseguenza che la punibilità della contravvenzione *ex art. 257 del d.lgs. 3*

Dig. It., XIV, Torino, 1967, 590 ss.; ZANOTTI, R., *Riflessioni in margine alla concezione processuale delle condizioni di punibilità*, in *Arch. Pen.*, 1984, 152 ss.; ANGIONI, F., *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1989, 1440 ss.; PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale*, Milano, 2003; NEPI MODONA, G., *Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1971, 184 ss.; ALIMENA, F., *Le condizioni di punibilità*, Milano, 1938; ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, Milano, 2016; MUSOTTO, G., *Le condizioni obiettive di punibilità nella teoria generale del reato*, Palermo, 1936.

⁴⁹⁹ D'ASCOLA, V.N., *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni di punibilità*, cit., 666 ss.; ANGIONI, F., *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, cit., 1454 ss.

⁵⁰⁰ FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale parte generale*, cit., 752; in senso analogo anche RAMACCI, L., *Le condizioni obiettive di punibilità*, cit., 166 ss.; DONINI, M., *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento*, II parte, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1148 ss.

⁵⁰¹ Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 2007, n. 26479, che, in relazione alla bonifica, precisa: "non può che trattarsi di una condizione di punibilità c.d. intrinseca, giacché il mancato raggiungimento dell'obiettivo della bonifica non fa aggravare quella offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, che era stata già perpetrata dalla condotta di inquinamento. A differenza delle condizioni di punibilità estrinseche o proprie, che – proprio perché estranee al divieto penale – sono sottratte alla regola della rimproverabilità desumibile dall'art. 27, comma 1, Cost. e, a norma dell'art. 44 c.p., rendono punibile la condotta incriminata anche se non sono volute dall'agente, le condizioni intrinseche (o improprie) – proprio perché incidono sul bene tutelato – devono essere coperte dal principio di colpevolezza, sicché finiscono per mascherare veri e propri elementi costitutivi del reato, imputabili all'agente almeno a titolo di colpa".

⁵⁰² Lo si desume da tenore letterale dell'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si statuisce la comminazione di una pena al soggetto che determini l'inquinamento, mediante il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se "non" provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato.

aprile 2006, n. 152 si considera subordinata all'omessa esecuzione del progetto di bonifica.

Partendo da questo presupposto, l'orientamento in esame inferisce che, in caso di esecuzione del progetto di bonifica del sito contaminato ad opera della persona fisica, l'ente debba andare esente da responsabilità e non possa rispondere ai sensi dell'art. 25-*undicies*, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23, dal momento che il reato di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non pare potersi considerare neppure perfezionato⁵⁰³.

Parte della dottrina ha, tuttavia, formulato rilievi critici in merito all'indirizzo ermeneutico suesposto, che appaiono meritevoli di apprezzamento. Anzitutto, si argomenta che è tesi controversa e dibattuta quella che distingue le condizioni obiettive di punibilità in intrinseche ed estrinseche⁵⁰⁴, e che considera le prime quali accadimenti richiesti per l'integrazione del reato.

Invero, le condizioni obiettive di punibilità intrinseche, talvolta definite dalla giurisprudenza quali "condizioni di esistenza del reato"⁵⁰⁵,

⁵⁰³ FIMIANI, P., *Bonifica dei siti contaminati e sistema 231: i rapporti*, in www.lexambiente.it, 19 febbraio 2013, in cui l'Autore ritiene che, qualificando la bonifica come condizione obiettiva di punibilità intrinseca, si risolve in radice il problema dell'eventuale estensione all'ente perché, così argomentando, si arriva alla conclusione che si sia non in presenza di una causa di non punibilità ma di un elemento (l'omessa bonifica) interno alla stessa. In senso analogo, VERGINE, A.L., *Il reato di omessa bonifica: due decisioni interrompono un prolungato silenzio*, cit., 987, precisa che, se la bonifica venisse intesa come condizioni obiettive di punibilità espressa in forma negativa, "sarebbe preclusa la formazione della piena illiceità del fatto, quindi la sua verifica avrebbe rilievo per l'individuazione del momento consumativo del reato ed impedirebbe l'operatività di ogni conseguenza penale, ed ovviamente la mancata verifica della condizione di punibilità, nel caso l'esecuzione della bonifica, ridonderebbe a favore di tutti i partecipanti ai fatti di inquinamento che hanno imposto la bonifica, a prescindere dal loro contributo alla realizzazione dello stesso".

⁵⁰⁴ Tra i tanti, D'ASCOLA, V.N., *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni di punibilità*, cit., 668, il quale contesta la creazione di una sottocategoria di condizioni obiettive di punibilità intrinseche, argomentando da un lato sulla ridotta applicazione pratiche delle stesse, dall'altro sulla mancanza di ogni collegamento con il diritto positivo, dato che l'art. 44 c.p. prevede una definizione generale di condizioni, che non giustifica la creazione di sottocategorie eterogenee e differenti.

⁵⁰⁵ In tal senso si pone un orientamento giurisprudenziale, che trova le proprie origini nel settore penale fallimentare e che argomenta sulla natura giuridica della sentenza dichiarativa di fallimento per i reati di bancarotta pre-fallimentare; si veda Cass. Pen., Sez. Un., 25 gennaio 1958, n. 2. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a CHIARAVIGLIO, G., *Il fallimento è evento dei reati di bancarotta? La lesione del bene tutelato e la sua imputabilità nelle fattispecie di bancarotta patrimoniale*, in *Riv. dottori commercialisti*, 2013, 3, 695 ss.;

rappresentano una categoria intermedia che, non solo non è espressamente contemplata dal legislatore, ma rischia altresì di porsi in contrasto con il principio di colpevolezza e di sottrarsi indebitamente alla regola della rimproverabilità soggettiva di cui all'art. 27 della Costituzione⁵⁰⁶.

A ciò si aggiunge, *de iure condendo*, la difficoltà di comprendere in che modo la mancata bonifica possa aggravare la lesione al bene ambiente; pare più corretto ritenere che la disposizione di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pur nella sua poca chiarezza, incentri il disvalore penale del reato nell'inquinamento, definito mediante il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), con la conseguenza che l'esecuzione del progetto di bonifica viene ad essere inteso quale "causa speciale di non punibilità"⁵⁰⁷ e, in particolare, postulando una condotta successiva al reato (che

CHIBELLI, A., *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei delitti di bancarotta pre-fallimentare. L'atteso revirement della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017, 6, 2205 ss.; DE SIMONE, G., *Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1145 ss.; FASSI, E., *Il revirement della Corte di Cassazione. La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare*, in *Cass. pen.*, 2017, 6, 2226 ss.; PERDONÒ, G.L., *Brevi spunti di riflessione sull'evoluzione giurisprudenziale e normativa dei rapporti strutturali tra fatti di bancarotta pre-fallimentare e sentenza di fallimento*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1.

⁵⁰⁶ MASULLO, M.N., *La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità. Quando affermare la verità non costa nulla*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 1154.

La consapevolezza di una potenziale distonia con il principio di personalità della pena conduce a una doverosa rilettura dell'istituto in esame: valorizzando il principio di diritto sancito dalla storica sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, in virtù del quale la colpevolezza deve coprire, almeno nella forma minima della colpa, tutti gli elementi significativi del fatto e, cioè, quelli da cui dipende il disvalore insito nella fattispecie (nella manualistica, *ex multis*, FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, cit., 753), e attesa la predetta configurazione della condizione obiettiva di punibilità intrinseca quale elemento che partecipa a delineare l'offesa tipica, si deve indurre l'esigenza di imputare tali elementi quantomeno a titolo di colpa (sulla imputazione colposa delle condizioni obiettive di punibilità intrinseche, ANGIONI, F., *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, cit., 1497 ss., in cui si precisa che "se un nucleo di colpevolezza è richiesto rispetto ad elementi aggravatori di fatti-base che già costituiscono reato e sono punibili, sotto questo aspetto a maggior ragione deve richiedersi il medesimo requisito con riguardo a elementi – le condizioni – che, pur costituendo offese marginali o secondarie, rendono punibili ed elevano a reato fatti altrimenti – in loro assenza – non punibili e non reato"). Ma, se le condizioni obiettive di punibilità intrinseche, di cui la bonifica appare una declinazione, devono essere coperte dalla colpevolezza, ben si comprende la critica di chi ritiene che, in tal modo, le condizioni finiscano per "mascherare" dei veri e propri elementi costitutivi del reato (in giurisprudenza, sul punto, *Cass. Pen.*, Sez. III, 14 marzo 2007, n. 26479; *Cass. Pen.*, Sez. III, 22 gennaio 2004, n. 14777).

⁵⁰⁷ A sostegno di tale tesi, seppur minoritaria in dottrina, RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016; GIAMPIETRO, F., *Bonifica dei siti inquinati: dal d.lgs. "Ronchi" al "Ronchi bis"*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 1, 67 ss.

pare essere, appunto, l'inquinamento), quale causa di non punibilità sopravvenuta⁵⁰⁸.

Alla luce di questa seconda impostazione, il reato si considera perfezionato ma il colpevole rimane escluso dall'assoggettamento a pena, così "infrangendo"⁵⁰⁹ la tipica sequenza reato-punibilità⁵¹⁰; cioè, il reo, che abbia commesso un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole⁵¹¹, realizza successivamente un comportamento idoneo a reintegrare e ripristinare il bene giuridico leso⁵¹², con la conseguenza che la non punibilità viene, così, a essere

Tradizionalmente, questa impostazione muoveva dalla configurazione della contravvenzione di omessa bonifica quale "reato misto", all'interno del quale si evidenziava, da un lato, la natura commissiva di chi cagionava il superamento dei limiti di accettabilità o il pericolo concreto e attuale di tale superamento (sotto la vigenza dell'art. 51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1977, n. 22, c.d. Decreto Ronchi), dall'altro si attribuiva rilevanza alla omessa attivazione della procedura di bonifica. In tal senso, SEVERINO DI BENEDETTO, P., *I profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati*, in *Amb. & Svil.*, 2000, 5, 417 ss.; PAGLIARA, P., *Bonifica dei siti inquinati: dibattito ancora aperto*, cit., 663 ss., il quale, argomentando sulla necessità di una condotta mista, commissiva-omissiva, si esprime nel senso di un "illecito complesso a formazione progressiva".

⁵⁰⁸ VENEZIANI, P., *Le punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, in GROSSO, C.F., PADOVANI, T., PAGLIARO, A. (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, II, Milano, 2014, 295 ss., distingue tra cause di non punibilità *originarie* o *concomitanti*, che si presentano come coeve rispetto al reato, e cause di non punibilità *sopravvenute*, che invece si realizzano in un'epoca successiva alla consumazione del reato.

⁵⁰⁹ L'espressione è di DI MARTINO, A., *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1988, 222.

⁵¹⁰ Sul punto, ROMANO, R., *Commentario sistematico del codice penale, Artt. 1-84 c.p.*, cit., il quale, con riguardo alla possibilità che la punibilità non scatti, in virtù di specifiche qualità del soggetto attivo o dei rapporti tra questo e il soggetto passivo oppure ancora quando si verifichi un comportamento successivo al reato (cause, originarie o sopravvenute, di non punibilità), precisa che: "la punibilità non è un aspetto (né un elemento) essenziale del reato, non tanto perché normale conseguenza del reato medesimo, quanto perché estranea al contenuto di disvalore che sta alla base della previsione legislativa". E aggiunge che: "mentre cioè il *nulla poena sine culpa* non dovrebbe patire alcuna eccezione in un ordinamento che intendesse fare sul serio con il principio di colpevolezza, il principio *nulla culpa sine poena*, viceversa, tenuto conto della fondamentale ragion pratica del punire, non può mai considerarsi assoluto. Esprimere il disvalore di una condotta (e di una lesione di un bene), del resto, è qualcosa di prioritario rispetto al ritenerla sempre e incondizionatamente punibile: ragioni di convenienza e di opportunità, in particolare, possono ben indurre il legislatore a subordinare la punibilità di un fatto ad un *quid* diverso ed ulteriore, ad escludere la punibilità stessa senza che sia eliminata, per la presenza dell'illiceità e della colpevolezza, la riprovazione etico-sociale del fatto commesso":

⁵¹¹ Secondo la tripartizione adottata da FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale parte generale*, cit.

⁵¹² In tale senso, pur adottando una concezione quadripartita, MARINUCCI, G., DOLCINI, E., GATTA, G.L., *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2019, 457 ss.; evidenzia la funzione di reintegrazione dello stesso bene-ambiente già offeso e di eliminazione delle conseguenze lesive già prodottesi anche RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*,

legata ad un accadimento posteriore alla commissione del reato e, in particolare, a una comportamento⁵¹³ dell'autore del fatto illecito di segno opposto e inverso rispetto alla contravvenzione.

Tale lettura della bonifica come causa di non punibilità sopravvenuta, oltre a essere maggiormente in linea con la funzione special preventiva positiva della pena⁵¹⁴, appare altresì coerente, in un'ottica sistematica, con quanto disposto dall'art. 257, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla stregua del quale "l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli artt. 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1". Ora, dovendo interpretare il primo e il quarto comma in modo che non appaiono in contraddizione, pare doversi concludere che, quando il legislatore parla di "condizione" di non punibilità, intende configurare una "causa" di non punibilità, che assume il medesimo significato in entrambi i commi. L'unica differenza sembrerebbe essere il modo in cui la stessa viene costruita: nel quarto comma si costruisce la bonifica in forma positiva come causa di non punibilità per le contravvenzioni; invece nel primo comma è riferita, in forma negativa, al fatto di inquinamento e al superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)⁵¹⁵.

Quindi, se la bonifica viene intesa secondo tale prospettiva e la punibilità viene considerata quale *posterius* rispetto al reato dal quale trae origine⁵¹⁶, è agevole inferire che la persona fisica che abbia cagionato

cit., 224, il quale sostiene che, per mezzo della bonifica, si offra "la carota dell'impunità dopo aver minacciato il bastone della pena".

⁵¹³ Si veda VENEZIANI, P., *Le punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, cit., 300, in cui si dà atto della proliferazione delle cause di non punibilità sopravvenute nell'ambito della c.d. "legislazione premiale", mediante la concessione di impunità in presenza di condotte successive al reato, incentivate dal legislatore in funzione di obiettivi di politica criminale ritenuti di particolare e preminente interesse.

⁵¹⁴ Le ipotesi sopravvenute di non punibilità, invero, proprio perché volte al "ripristino della legalità violata" e alla ricomposizione del bene giuridico leso, realizzano una trasposizione della peculiare funzione special preventiva positiva; difatti, in tali ipotesi, "l'inflizione della pena, più che essere orientata alla rieducazione e alla risocializzazione del contravventore, finirebbe per apparire ingiusta agli occhi del reo", AMARELLI, G., *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, 182.

⁵¹⁵ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 224 ss.

⁵¹⁶ Così VENEZIANI, P., *Le punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, cit., 277.

l'inquinamento non viene punita per ragioni di opportunità legate al ripristino del bene giuridico ambiente, ma il reato si considera perfezionato; portando a estreme conseguenze tale impostazione, alla consumazione del reato sembrerebbe corrispondere la responsabilità dell'ente.

A supporto di tale esito, un'autorevole opinione dottrinale⁵¹⁷ invoca l'operatività del principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla persona fisica- autore del reato⁵¹⁸. Invero, alla stregua di quanto sancito dall'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la responsabilità a carico dell'ente, ancorché dipendente dalla commissione di un illecito penale, costituisce un titolo autonomo di reato⁵¹⁹, con la conseguenza che essa si considera

⁵¹⁷ RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, in *Amb. & Svil.*, 2012, 5, 412 ss.

⁵¹⁸ Per un approfondimento sul tema, si rinvia a BERNASCONI, A., *Art. 8, Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in BERNASCONI, A., FIORIO, C., PRESUTTI, A., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 168 ss.; BELLACOSA, M., *Art. 8, Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 216 ss.; CONSULICH, F., *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Rivista 231*, 2018, 4, 197 ss.; ALESSANDRI, A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 223 ss.; BARTOLUCCI, M. A., *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. contemp.*, 9 gennaio 2017.

Sulla natura autonoma e ontologicamente differente della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica, anche LASCO, G., LORIA, V., MORGANTE, V., *Enti e responsabilità da reato: commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2017, 121 ss., in cui si evidenzia come i due procedimenti siano autonomamente disciplinati anche sotto il versante processuale, in modo tale che il verificarsi di una causa estintiva determina, nel processo penale, la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, ma non produce alcun effetto nel parallelo procedimento a carico dell'ente.

⁵¹⁹ Sul punto è chiara la Relazione ministeriale al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Tale inquadramento, poi, sembra porsi in linea con l'impostazione, ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza, in virtù della quale l'illecito dell'ente pare costituire una "fattispecie complessa" [l'espressione è di PECORELLA, C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in ALESSANDRI, A. (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 81]. Ciò significa che, ai fini della punibilità dell'ente, si richiede che ricorrano, accanto alla commissione di uno dei reati presupposto previsti dal catalogo legislativo, ulteriori e indefettibili elementi costitutivi: segnatamente, la qualifica soggettiva dell'autore individuale, in grado di fondare l'attribuzione di responsabilità all'ente in virtù di un preciso legame funzionale; il requisito oggettivo dell'interesse o svantaggio che l'ente tragga dalla commissione del reato presupposto; la rimproverabilità, sul piano soggettivo, per non aver predisposto (o non aver predisposto efficacemente) un sistema di cautele – i c.d. modelli organizzativi – in grado di prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi. Per una disamina del tema, tra gli altri, CADOPPI, A., GARUTI, G., VENEZIANI, P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010; CADOPPI, A., CANESTRARI, S., MANNA, A., PAPA, M., (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, II, Torino, 2019; DE SIMONE, G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 657

sussistente anche quando il reato presupposto si estingue, salvo che tale estinzione non sia riconducibile ad una avvenuta amnistia.

Aderendo a una interpretazione tradizionale e rigida dell'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sembrerebbe doversi concludere che la responsabilità dell'ente non possa, automaticamente, venir meno al solo ripristino dello *status quo ante*, realizzabile per mezzo della bonifica dei siti inquinati, ma richieda altresì l'eliminazione delle "carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"⁵²⁰, in linea con quanto sancito dall'art. 12 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

E, invero, ulteriore elemento a conforto di tale impostazione tralascia potrebbe essere ricavato dall'analisi sistematica della disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, dal ruolo che il legislatore attribuisce alle condotte reintegratorie dell'offesa; difatti, dalla lettura congiunta degli artt. 12⁵²¹ e 17⁵²² del succitato decreto si desume l'inidoneità della sopravvenuta

ss.; CANZIO, G., CERQUA, L.D., LUPARIA, L., *Diritto penale delle società: accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, Assago, 2016.

⁵²⁰ DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in *Dir. pen. contemp.*, 28 febbraio 2014.

⁵²¹ Tale disposizione prevede un modello di riduzione della sanzione pecuniaria a fronte di meccanismi premiali e riparatori, che viene poi ricalcato anche dall'art. 17 del medesimo decreto, e che trova il proprio antecedente logico nell'art. 62, n. 6, c.p. che, tra le circostanze attenuanti comuni, prevede il c.d. ravvedimento operoso. Per un'analisi del modello, CERQUA, L.D., *Art. 12, Casi di riduzione della pena pecuniaria*, in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, cit., 295 ss., in cui viene definito come "ravvedimento che, sebbene tardivo, e in un'ottica di più ampio respiro tesa a contenere o ad elidere fattori di rischio di future trasgressioni, assume un valore di stimolo a una corretta gestione dell'attività imprenditoriale e a una maggiore responsabilizzazione".

⁵²² PANASITI, M., *Art. 17, Riparazione delle conseguenze del reato*, in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, cit., 356 ss., in cui si offre una disamina dell'art. 17, che disciplina i casi di esclusione dall'applicazione delle sanzioni interdittive conseguenti a condotte riparatorie, purché pervenute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e si precisa che, per evitare la sanzione interdittiva, non è sufficiente aver eliminato le conseguenze e aver risarcito il danno; "il modello di esonero dalla sanzione interdittiva diventa pienamente cofunzionale agli scopi di tali sanzioni solo se la condotta compensativa *post-factum* ricomprende anche l'eliminazione del fattore di rischio che ha provocato o agevolato la commissione del reato da cui dipende l'esistenza dell'illecito amministrativo. Di qui la necessità di ri-organizzare l'ente eliminando la causa dell'illecito e curando l'adozione e l'attuazione di efficaci modelli di prevenzione del reato". In tal senso anche PALUMBIERI, S.R., *Riparazione delle conseguenze del reato*, in CADOPPI, A., GARUTI, G., VENEZIANI, P., *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 236 ss.

condotta riparatoria a estinguere la responsabilità dell'ente⁵²³, potendo la stessa comportare soltanto una riduzione della sanzione pecuniaria o l'esclusione delle sanzioni interdittive.

Quindi, alla luce di un'interpretazione basata sul dato letterale e sull'analisi testuale delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sembrerebbe doversi propendere per una conclusione di incomunicabilità delle cause di non punibilità tra persona fisica ed ente, così da escludere che le vicende relative alla punibilità del reato presupposto possano spiegare i propri effetti sull'illecito dell'ente⁵²⁴.

In tal senso pare, altresì, militare anche la *voluntas legis* desumibile dalla Relazione governativa al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nella quale si afferma che “le cause di estinzione della pena (emblematici i casi di grazia e indulto), al pari delle eventuali cause di non punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato”⁵²⁵.

Sul tema della possibile estensione delle cause di non punibilità dalla persona fisica all'ente si è, poi, espressa anche la giurisprudenza in maniera abbastanza univoca: prendendo, cioè, le mosse dall'istituto specifico di recente

Si veda anche VIZZARDI, M., *Art. 17, riparazione delle conseguenze del reato*, in BERNASCONI, A., FIORIO, C., PRESUTTI, A., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 218 ss., che, nell'esaminare gli adempimenti che spettano all'ente colpevole per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, evidenzia la portata di tale disposizione soprattutto con riguardo ai reati ambientali, proprio per la contro-spinta che le imprese sentiranno al fine di evitare le sanzioni interdittive e, quindi, saranno più inclini a realizzare le opere di bonifica e, più in generale, le onerose misure ripristinatorie.

⁵²³ RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, cit., 412.

⁵²⁴ Più in generale sul rapporto tra responsabilità penale individuale e responsabilità dell'ente, si rinvia a MONGILLO, V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018.

⁵²⁵ Relazione ministeriale al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che aggiunge anche: “se la responsabilità dell'ente presuppone comunque che un reato sia stata commesso, viceversa non si è ritenuto utile specificare che la responsabilità dell'ente lascia permanere quella della persona fisica. Si tratta infatti di due illeciti, quello penale della persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, concettualmente distinti, talché una norma che ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapere di un'affermazione di mero principio”.

introduzione relativo alla speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.⁵²⁶, la giurisprudenza ha condiviso e ribadito il principio di diritto⁵²⁷ in base al quale si esclude ogni automatismo tra l'eventuale riconoscimento della causa di non punibilità nei confronti dell'autore del reato e l'accertamento della responsabilità dell'ente⁵²⁸.

In particolare, si chiarisce che, qualora nei confronti dell'autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto, il giudice deve procedere all'autonomo accertamento⁵²⁹ della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio l'illecito fu commesso, con la precisazione che tale accertamento non possa prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica⁵³⁰ dall'accertamento

⁵²⁶ Sulla natura sostanziale di causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, si veda Corte Cost., 28 gennaio 2015, n. 25. In dottrina, per una disamina completa dell'istituto di recente introduzione, si rinvia a GULLO, A., Sub art. 131-bis c.p. *Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto*, in DOLCINI, E., GATTA, G.L., *Codice penale commentato*, Milano, 2015, 1947 ss.; AMARELLI, G., *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *Discrimen*, 14 dicembre 2018.

⁵²⁷ Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11 518, in cui si legge testualmente, al § 23, “deve dunque essere ribadita l'esclusione di ogni automatismo tra l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato e l'accertamento della responsabilità dell'ente, la cui autonomia è stabilita dal già citato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, nel quale, come noto, si afferma che la responsabilità dell'ente sussista anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”.

⁵²⁸ La questione è stata affrontata, in dottrina, da PIRGU, E., *Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 febbraio 2018; LARIZZA, S., *Particolare tenuità del fatto e responsabilità degli enti da reato*, in *Giurispr. It.*, 2018, 8-9, 2000 ss.; CIRILLO, P., *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2018, 5, 157 ss.

⁵²⁹ Sulla necessità di un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, già Cass. Pen., Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192; Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060. In particolare, Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518, § 23, precisa che: “le ragioni della autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alle vicende che riguardano il reato (la cui commissione la legge comunque presuppone) ed il suo autore persona fisica possono individuarsi, in linea generale, nel fatto che il reato è stato commesso nell'interesse dell'ente o da esso l'ente ha comunque tratto un vantaggio e che, come emerge anche dalla relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231 del 2001, il sistema così impostato consente di contenere gli effetti negativi di eventuali accorgimenti adottati da soggetti aventi struttura organizzativa interna complessa tali da rendere difficoltosa, se non impossibile, l'individuazione dell'autore del reato”.

⁵³⁰ Tale automatismo viene escluso anche in Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 2019, n. 1420, in cui si rimarca la differenza esistente tra la responsabilità penale, che espressamente prevede l'istituto estintivo in relazione a un fatto di reato commesso dalla persona fisica, e

contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica⁵³¹.

Difatti, a proposito di tale proscioglimento e, segnatamente, della sentenza di applicazione della causa di non punibilità *ex art. 131-bis c.p.*, la giurisprudenza ribadisce che la stessa, pur producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio e della punibilità, non coinvolge il reato⁵³², esprimendo la decisione “un’affermazione di responsabilità senza condanna”, cioè una sorta di cripto-condanna⁵³³ che si differenzia dalla sentenza di assoluzione⁵³⁴ e che, soprattutto, “lascia intatto il reato nella sua esistenza, sia storica che giuridica”⁵³⁵.

Ulteriore argomento a supporto di tale impostazione si ricava sempre dal tenore letterale del citato art. 8, lett. b), in base al quale si statuisce che la responsabilità dell’ente, come accennato, sussiste anche quando “il reato si estingue per una causa diversa dall’ammnistia”.

quella amministrativa dell’ente che trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio “presupposto storico”, non già l’intera sua concretizzazione, essendo volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente per fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Siffatta colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell’ente, “distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica”, si veda Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363.

⁵³¹ Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072, § 5. In senso analogo, anche Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518.

⁵³² In dottrina, in tal senso, AMATO, G., *Con la punibilità il reato resta intatto*, in *Guida dir.*, 2018, 18, 21 aprile 2018.

⁵³³ L’espressione è utilizzata in dottrina, con riferimento alla sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto, in dottrina da PICCIONI, F., *Per gli avvocati “armi spuntate” nella strategia*, in *Guida dir.*, 2015, 15, 41; e anche da CORBO, A., FIDELBO, G., *Problematiche processuali riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”*, *Relazione n. III/02/2015*, in www.cortedicassazione.it. Per una disamina della cripto-condanna e, cioè, degli effetti negativi della sentenza di proscioglimento per l’ente, si rinvia a SCIALLA, C., *Spire e tentacoli della cripto-condanna avviluppano l’ente*, in *Cass. Pen.*, 2020, 2, 852 ss.; SPANGHER, G., *L’irrelevanza del fatto*, in www.giustiziaminorile.it, 2015, 1, 20.

Nella manualistica CAMON, A., CESARI, C., DANIELE, M., DI BITONTO, M.L., NEGRI, D., PAULESU, P.P., *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2020, 1011, che definisce la cripto-condanna come una declaratoria che è formalmente di proscioglimento ma che, tuttavia, presuppone logicamente la colpevolezza dell’imputato.

⁵³⁴ Del resto, la stessa giurisprudenza precisa che la sentenza che applica la particolare tenuità del fatto deve comunque iscriversi nel casellario giudiziario e ha, altresì, effetti di giudicato (quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) nel giudizio civile o amministrativo del danno, Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072; in tal senso, in dottrina, CASTRONUOVO, D., DE SIMONE, G., GINEVRA, E., LIONZO, A., NEGRI, D., VARRASO, G., *Compliance responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 347 ss.

⁵³⁵ Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072, § 3.2.

Se è vero che la norma si riferisce espressamente solo alle cause di estinzione⁵³⁶ e anche alle diverse cause di non punibilità⁵³⁷, l'impostazione giurisprudenziale appena descritta ritiene di dover interpretare l'espressione "cause estintive del reato" secondo un criterio teleologico⁵³⁸. In particolare, muovendo dall'assunto che le cause di estinzione costituiscano una "categoria inesatta e bizzarra"⁵³⁹ e che tale espressione possa essere considerata in modo eccedente rispetto al suo contenuto regolativo, si ritiene di non poter escludere la responsabilità dell'ente in presenza di un reato non punibile, perché sarebbe irragionevole una scelta normativa che consideri l'ente responsabile quando il reato è estinto ma non anche quando il reato sia stato accertato e risulti non punibile⁵⁴⁰.

⁵³⁶ Per un approfondimento sulle cause di estinzione citate dall'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si rinvia a BELLACOSA, M., *Art. 8, Autonomia delle responsabilità dell'ente*, cit., 225 ss., in cui l'Autore, dopo aver precisato che le cause di estinzione del reato incidono sulla c.d. punibilità in astratto, estinguendo la stessa potestà statale di applicazione della pena minacciata, richiama la previsione di carattere generale di cui all'art. 182 c.p., in virtù della quale l'estinzione del reato ha "effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce". Evidenzia, quindi, come la disciplina dell'art. 8, in base alla quale la responsabilità dell'ente permane anche quando, per una causa di natura personale, venga meno la punibilità dell'individuo, sia perfettamente in linea con il modello codicistico di cui all'art. 182 c.p. In tal senso, anche DI GIOVINE, O., *I lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI, G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 146 ss.

⁵³⁷ Per una disamina dei rapporti tra cause di non punibilità in senso stretto e cause di estinzione, VENEZIANI, P., *Le punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, cit., 300 ss., in cui, da un lato, si evidenzia il denominatore comune tra le due categorie, che rientrano nella medesima qualificazione di "cause di esclusione della punibilità" e che incidono sulla punibilità in astratto, facendo venir meno l'assoggettabilità a pena dell'autore; dall'altro, si sottolineano le profonde differenze tra i due istituti e si forniscono i criteri per affrontare la problematica operazione di distinzione tra le due categorie. In sintesi, si ricorda qui che, mentre l'estinzione è riservata, di regola, a casi in cui il fattore sopravvenuto è ricollegato a interessi generali, nelle cause di non punibilità in senso stretto rilevano soltanto i comportamenti personali dell'autore.

⁵³⁸ Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072. Si esprime nel senso di "interpretazione sistematico-teleologica della norma", FURIA, F., *La Cassazione ribadisce che l'art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*, in *Sistema penale*, 19 febbraio 2020, che precisa come sarebbe "asistematico" punire la persona giuridica nei casi in cui il reato presupposto sia estinto e lasciarla esente da responsabilità nelle ipotesi in cui, invece, il reato è perfetto ma non è perseguito per ragioni di mera opportunità e politica criminale.

⁵³⁹ In tal senso si esprime GIUNTA, F., *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Rivista 231*, 5 ottobre 2020, 6.

⁵⁴⁰ CIRILLO, P., *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, cit., 164.

Così esposta la teoria patrocinata dal recente e ormai consolidato filone interpretativo, si può concludere che i passaggi fondamentali da evidenziare siano essenzialmente due: in un primo momento, si rimarca l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica, escludendo l'applicazione automatica all'ente della causa di non punibilità che riguarda il soggetto agente e sancendo la necessità, per il giudice, di procedere ad un autonomo accertamento della responsabilità da reato della persona giuridica, nel rispetto dei fondamentali snodi di ascrizione di tale responsabilità; in secondo luogo, si esclude la possibilità di estendere e comunicare all'ente la causa di non punibilità sulla base di una lettura restrittiva dell'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Ora, pur prendendo atto dell'univocità di tale impostazione giurisprudenziale, si ritiene di dover rilevare alcuni profili di criticità che la tesi dell'incomunicabilità delle cause di non punibilità tra persona fisica ed ente comporta.

Anzitutto, va sottolineato che l'interpretazione sistematica-teleologica dell'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rischia di determinare un *vulnus* del principio di legalità; tale disposizione, infatti, nel dichiarare la sussistenza della responsabilità dell'ente in presenza di vicende che a vario titolo non consentono l'affermazione di una previa responsabilità dell'individuo agente⁵⁴¹, richiama espressamente le cause di estinzione (ad eccezione dell'amnistia) ma nulla dice riguardo alle cause di non punibilità. Nel silenzio del legislatore, quindi, trattandosi di ipotesi non ricompresa nel campo di applicazione del citato art. 8, si deve concludere che la non punibilità del reato presupposto determini, conseguentemente, la non punibilità dell'ente⁵⁴² per l'illecito amministrativo dipendente da reato⁵⁴³.

⁵⁴¹ DE VERO, G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, C.F., PADOVANI, T., PAGLIARO, A. (diretto da), *Trattato di diritto penale*, IV, Milano, 2008, 205 ss.

⁵⁴² SCARCELLA, A., *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica all'ente*, in *Rivista 231*, 2018, 2, 227.

⁵⁴³ Sulla natura della responsabilità da reato sono emerse in dottrina e in giurisprudenza diverse tesi, per la cui analisi si rinvia a AMARELLI, G., *Profili pratici della*

Ricondurre in via interpretativa le cause di non punibilità tra le ipotesi tassative che fondano l'autonoma responsabilità dell'ente significa porsi in contrasto con il principio di legalità, *sub specie* di divieto di analogia in *malam partem*⁵⁴⁴, e applicare la locuzione normativa oltre il significato letterale consentito⁵⁴⁵. E, invero, trattandosi di un istituto ben diverso dalle cause di estinzione del reato⁵⁴⁶, non pare potersi invocarsi il principio di autonomia per ritenere sussistente la responsabilità della persona giuridica che, invece, viene meno con il venir meno del reato presupposto⁵⁴⁷.

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida della Procura di Palermo⁵⁴⁸, la causa di non punibilità “salvando la persona fisica, salva anche

questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, 1, 151 ss.; DE VERO, G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 305 ss.

⁵⁴⁴ AMARELLI, G., *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, cit., 11.

⁵⁴⁵ SCARONA, E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. Cont. – Riv. trim.*, 2020, 2, 199, che rimarca come la portata applicativa dell'art. 8 non possa essere ampliata oltre il suo tenore letterale, stante il carattere eccezionale della disciplina che essa prevede. In particolare, l'Autrice segnala che: “la norma, infatti, quanto meno nella sua attuale formulazione, lungi dall'avere un ruolo fondante e centrale nella costruzione di un illecito originario e del tutto autonomo dell'ente, introduce una deroga al principio generale della stretta interrelazione tra reato e illecito amministrativo”. Qualifica l'art. 8 come norma eccezionale e, quindi, di “stretta interpretazione”, anche BASSI, A., EPIDENDIO, T.E., *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, 125.

⁵⁴⁶ Si rinvia alla nota n. 537. Si veda, altresì, AMARELLI, G., *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, cit., 12, che evidenzia la sensibile differenza, in termini di funzione e di disciplina, tra le due categorie e, a titolo esemplificativo, richiama la diversa regola operante in caso di concorso di persone: dinanzi a una causa di estinzione, opera l'art. 182 c.p. che stabilisce la regola della non estensibilità, salvo deroghe espresse; a fronte di una causa di non punibilità, vale l'art. 119 c.p. che, invece, fa dipendere l'estensibilità dalla natura oggettiva o soggettiva della causa.

⁵⁴⁷ RINALDI, C., *La “particolare tenuità del fatto” come causa di esclusione della punibilità nella disciplina introdotta dal d.lgs. 28/2015, di attuazione della legge delega 67/2014*, in *Iurisprudenzia.it*.

⁵⁴⁸ *Linee Guida della Procura di Palermo*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2 luglio 2015, § 3, in cui, con riferimento alla particolare tenuità del fatto, si asserisce che: “la disciplina segnata dall'art. 8, d.lgs. 231/2001 prevede soltanto che l'estinzione del reato, salvo che nell'ipotesi di amnistia, non esclude la responsabilità dell'ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Una simile clausola di salvaguardia non è stata introdotta anche con riferimento all'istituto della tenuità del danno, sicché l'archiviazione per la causa di non punibilità in esame riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica.

la persona giuridica”⁵⁴⁹ ed è proprio la fedeltà al dato normativo⁵⁵⁰ a imporre questa lettura dell’art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In linea con tale impostazione favorevole alla estensibilità delle cause di non punibilità dalla persona fisica all’ente si pone, poi, la necessità di adeguare il testo legislativo sulla responsabilità delle persone giuridiche al mutato contesto di riferimento. Emanato con l’intento di contrastare l’allarmante fenomeno della criminalità d’impresa e di legittimare lo “sfondamento delle barriere ideologiche in tema di *societas delinquere non potest*”⁵⁵¹, il testo normativo del 2001 si era limitato a predisporre una categoria ristretta di reati presupposto e aveva rimarcato l’idea che l’ente non potesse porre a proprio vantaggio le vicende estintive del reato della persona fisica⁵⁵²; a quasi vent’anni dall’entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche, l’originario “sistema 231” risulta oggi modificato e arricchito di numerosi reati presupposto, dai quali possa derivare la responsabilità dell’ente. Dinanzi a tale ampliamento del novero dei reati presupposto e alla “proliferazione delle cause di non punibilità”⁵⁵³ nel nostro ordinamento, ben si comprende l’avvertita necessità, ad opera di una parte della dottrina, di addivenire a una “rilettura ortopedica”⁵⁵⁴ dell’art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che consenta di ripensare lo stesso

⁵⁴⁹ CORSO, P., *Responsabilità dell’ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano Ipsosa*, 24 marzo 2015, che, riferendosi espressamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., richiama, come eccezione a tale equazione, l’ipotesi in cui sia diversamente disciplinato dallo stesso legislatore.

⁵⁵⁰ In tal senso LARIZZA, S., *Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti*, cit., 2003, in cui si richiama, altresì, una sentenza del Tribunale di Grosseto, 7 marzo 2017, in cui il giudice di merito aderiva alla linea interpretativa in base alla quale, a fronte di una causa di non punibilità – nella specie la particolare tenuità del fatto – non potesse sorgere la responsabilità dell’ente, non rientrando le cause di non punibilità nell’elenco espresso dal citato art. 8. Tale sentenza è stata, tuttavia, annullata con rinvio dalla Corte d’Appello di Firenze e in sede di legittimità si è optato per la tesi opposta e tradizionale di cui sopra si è detto.

⁵⁵¹ DI GIOVINE, O., *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in MANNA, A. (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, 437.

⁵⁵² SCAROINA, E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, cit., 192.

⁵⁵³ Così si esprime PIERGALLINI, C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 538.

⁵⁵⁴ L’espressione è di GIUNTA, F., *L’ente non punibile. Prendendo spunto dall’evasione fiscale riparata*, cit., 4.

principio di autonomia della responsabilità degli enti, anche nella prospettiva di “non frustrare l’accesso – sotto altri profili preferito – a soluzioni normative di *diversion*, ovvero orientate nel senso della massima incentivazione delle condotte processuali *post delictum* in un’ottica premiante dei comportamenti che si muovono nel solco della riparazione e della prevenzione”⁵⁵⁵.

Scendendo sul piano delle concretezze, va ricordato l’assunto di partenza della trattazione in base al quale, tra le nuove cause di non punibilità, sia possibile rinvenire anche la bonifica della contaminazione, eseguita dal soggetto inquinante in conformità al progetto approvato dall’autorità competente; se questo è vero, tuttavia va sottolineato che, per prassi diffusa, è proprio la persona giuridica all’interno della quale opera il soggetto responsabile a sostenere gli ingenti costi della decontaminazione del sito e non la persona fisica, che pure beneficia dell’impunità offerta dall’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ma, se è l’ente che sostiene economicamente il “costo economico” della causa di non punibilità per l’individuo, è certamente paradossale che lo stesso non possa beneficiare dell’impunità e della comunicabilità della causa⁵⁵⁶. L’impossibilità di coinvolgere l’ente in tali vicende di non punibilità appare ingiustificata⁵⁵⁷ e irragionevole, proprio perché determina un meccanismo dualistico in virtù del quale si prevede un diritto penale premiale rispetto alla persona fisica e un diritto penale propriamente sanzionatorio nei

⁵⁵⁵ SCARONA, E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, cit., 193, che, partendo dal tema generale della comunicabilità delle cause di non punibilità tra persona fisica e giuridica, riflette sulla possibilità di estendere all’ente l’oblazione.

⁵⁵⁶ *Ibidem*, in cui la stessa analisi è condotta con riguardo all’oblazione, evidenziando come il sistema risulti affetto da “strabismo”, perché l’impresa che ha il potere di neutralizzare gli effetti della condotta ma è solo la persona fisica a beneficiare della causa di non punibilità.

⁵⁵⁷ In senso analogo, PIERGALLINI, C., *Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 597 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 1394, si esprime nel senso di un “sistema ventriloquo” e precisa che le condotte riparatorie sono, nella maggior parte dei casi, “criminologicamente riferibile all’ente”, nel senso che si tratta di azioni poste in essere dall’ente, imponendo un certo impegno di spesa o una deliberazione degli organi societari. Cioè, se è vero che l’illecito si rivela vantaggioso nei confronti dell’ente, e non della persona fisica, è anche vero che è l’ente a provvedere alla rimozione degli effetti di tale illecito.

confronti dell'ente, indipendentemente dalle contro-azioni compensativi messe in atto dallo stesso⁵⁵⁸.

Dinanzi a tale paradosso, l'unica alternativa percorribile, se si voglia evitare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale⁵⁵⁹, sembra essere quella di una interpretazione correttiva dell'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che consenta di superare il marcato disallineamento tra la responsabilità dell'ente e quella della persona fisica, nonché il “vistoso scollamento tra chi è formalmente chiamato al pagamento e chi, di fatto, provvede all'esborso di denaro”⁵⁶⁰, ovvero una interpretazione che porti ad asserire che le vicende che incidono sulla punibilità del reato presupposto non possano non produrre effetti sulla responsabilità dell'ente⁵⁶¹.

D'altro canto, una simile interpretazione si porrebbe anche in linea con i principi di economia processuale e di deflazione del sistema penale, sottesi tanto all'istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p.⁵⁶² quanto alla causa di non punibilità della bonifica⁵⁶³ tratteggiata dall'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; nel primo caso la mancata irrogazione della pena si giustifica sulla base di

⁵⁵⁸ Evidenzia l'irragionevolezza di tale sistema dualistico, seppur con riferimento alla materia dei reati tributari, BARTOLI, R., *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sistema penale*, 2020, 3, 227 ss.

⁵⁵⁹ AMARELLI, G., *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, cit., 12.

⁵⁶⁰ DE MAGLIE, C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 88.

⁵⁶¹ SCAROINA, E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, cit., 199. In senso analogo anche PALAZZO, F., *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont. - Riv.*, 2018, 1, 333, che suggerisce di interpretare la norma in questione in modo che si ritenga escluso l'effetto estintivo solo con riguardo a quelle cause che “non consistono in attività del soggetto collettivo ma in meri fatti oggettivi come principalmente ad esempio il trascorrere del tempo ai fini della prescrizione, oppure in quei comportamenti del tutto propri del soggetto individuale”.

⁵⁶² Sul punto si rimanda a GULLO, A., *Sub art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto*, cit., 1947 ss., in cui l'Autore evidenzia come la particolare tenuità del fatto sia costruita tenendo conto di una duplice esigenza: da un lato, in ossequio a un principio di economia processuale e di ultima *ratio* della pena, si rinuncia all'irrogazione della sanzione a fronte di fatti qualificati, in concreto, come “bagatellari”; dall'altro, in un'ottica di deflazione processuale, si realizza una sorte di “fuoriuscita dal sistema penale di fatti di esigua offensività che non giustificerebbero la celebrazione del processo”.

⁵⁶³ MICHELETTI, D., *Il reato di contaminazione ambientale (interpretazioni a confronto sull'art. 51-bis d.lgs. 22/1997)*, cit., 108.

una valutazione di scarsa offensività del fatto tipico⁵⁶⁴; nella seconda ipotesi, per ragioni di mera opportunità, si ritiene di non dover punire il soggetto responsabile dell'inquinamento che, dopo aver realizzato il fatto di contaminazione ambientale, rimuova le conseguenze dannose⁵⁶⁵ dell'illecito e ripristini lo *status quo ante* per mezzo della bonifica.

Se la scelta del legislatore è, in entrambe le ipotesi, orientata a potenziare gli strumenti di deflazione di una “realtà giudiziaria oppressa e inceppata”⁵⁶⁶, se ne inferisce che risulti quantomeno disfunzionale⁵⁶⁷ interpretare l'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in modo da addivenire a una “generale non operatività rispetto all'ente”⁵⁶⁸ delle cause di non punibilità relative alla responsabilità della persona fisica e che, dinanzi al moltiplicarsi degli strumenti volti a privilegiare, in luogo della risposta sanzionatoria, meccanismi ripristinatori e riparatori, non si comprende perché l'ente non possa beneficiare del medesimo effetto di impunità⁵⁶⁹.

⁵⁶⁴ GULLO, A., Sub art. 131-bis c.p. *Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto*, cit., 1946, il quale si esprime in tal senso: “la collocazione topografica evidenzia chiaramente che l'istituto si indirizza ad espellere dal sistema penale fatti che abbiano già superato il vaglio della tipicità ma per i quali, in ragione della loro esigua offensività in concreto, non si giustifichi l'irrogazione della pena né a rigore lo svolgimento del processo”.

⁵⁶⁵ Si è già avuto modo di evidenziare la *ratio* della bonifica e la sua rispondenza ai principi comunitari del “chi inquina paga” e della correzione dei danni alla fonte. Si rimanda al Cap. 1, Par. 4.

⁵⁶⁶ PALAZZO, F., *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sistema penale*, 19 dicembre 2019, in cui si evidenzia il c.d. “trionfo della non-punibilità” per il perseguimento degli obiettivi di politica criminale del legislatore, sottolineando come la categoria della “non punibilità” consenta di raggiungere risultati più efficienti rispetto all'abusato ricorso allo strumento dell'inasprimento sanzionatorio.

⁵⁶⁷ Si rinvia alle riflessioni di GUERRERIO, A., *Quale sorte avranno i procedimenti a carico dell'ente nel caso di esclusione della punibilità per il reato presupposto per particolare tenuità del fatto?*, in *Rivista* 231, 2015, 2, 95, che definisce la prosecuzione del processo nei confronti dell'ente “non razionalmente giustificabile, anche sotto un profilo di rapporto costi/benefici”, tutte le volte in cui il legislatore abbia predisposto una causa di non punibilità per la persona fisica; difatti ciò significherebbe, da un lato, sollevare il giudice penale dall'analisi di reati poco rilevanti ma, dall'altro, tali fatti sarebbero comunque posti alla base dell'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, con evidente dispendio di risorse ed energie.

⁵⁶⁸ BARTOLI, R., *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, cit., 229.

⁵⁶⁹ SCAROINA, E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, cit., 200.

Tale irragionevolezza risulta, altresì, inasprita dall'effetto di *overspill* che deriva dal persistente riconoscimento della responsabilità dell'ente, pur a fronte della beneficiata impunità per la persona fisica che abbia materialmente commesso l'illecito: ciò significa che, inevitabilmente, la sanzione irrogata nei confronti dell'ente finirebbe per produrre esternalità negative anche sui terzi, legati all'impresa da contratti di lavoro o di fornitura, certamente privi di responsabilità nella commissione del reato presupposto⁵⁷⁰.

Dalle considerazioni sinora svolte, appare evidente la necessità di assicurare in via interpretativa l'estensibilità delle cause di non punibilità e, per quel che qui interessa della bonifica, dalla persona fisica all'ente; esigenza avvertita al punto che una parte della dottrina, oltre a proporre una lettura evolutiva del citato principio di autonomia, ha cercato, altresì, di formulare un *escamotage* che consentisse di garantire l'impunità all'ente, quando avesse sostenuto i costi di decontaminazione di un sito inquinato per mezzo dell'individuo agente.

In particolare, si è sostenuta la possibilità di interpretare estensivamente⁵⁷¹ il comma 4 dell'art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce di una lettura congiunta con l'art. 25-*undicies*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Per meglio comprendere, va ripreso il dettato normativo del citato art. 257, in base al quale si statuisce che l'esecuzione del progetto di bonifica “costituisce condizione di non punibilità per i *reati ambientali* contemplati da *altre* leggi per il *medesimo* evento”.

Tanto premesso, tale indirizzo dottrinale ha ritenuto di poter considerare l'art. 25-*undicies*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come “*altra legge*” rispetto al richiamato art. 257, che è altresì rubricata “*reati ambientali*” e che ha ad oggetto il “*medesimo* evento” (cioè l'omessa bonifica dei siti inquinati). Sulla scorta di tale interpretazione, sarebbe possibile estendere ad un diverso

⁵⁷⁰ *Ivi*, 202.

⁵⁷¹ DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali si perdono*, cit.

soggetto (l'ente) una fattispecie già prevista con riguardo alla persona fisica⁵⁷² (art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

È, però, chiaro che tale soluzione non appaia scevra da criticità e possa ingenerare il sospetto di una vietata applicazione analogica.

In conclusione, le questioni qui affrontate evidenziano una scarsa attenzione del legislatore alla materia e impongono all'interprete il compito di individuare una soluzione *de iure condendo* alla luce delle diverse impostazioni prospettate. Rimane, quindi, necessario e auspicabile un intervento normativo, volto a dirimere, anzitutto, la distonia applicativa che derivi dalla mancata previsione di analoghe cause di non punibilità anche per l'ente e, più in generale, a elidere le disarmonie che discendano dal mancato raccordo tra la disciplina del codice dell'ambiente e quella relativa alla responsabilità dell'ente; non è, infatti, da sottovalutare il rilievo che la fattispecie in esame assume nel sistema di tutela dell'ambiente, stante la sua idoneità a evidenziare la progressiva tendenza del diritto penale ad assumere una funzione ripristinatoria, un tempo strettamente tipica del diritto civile e del diritto amministrativo⁵⁷³.

⁵⁷² DI LANDRO, A., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale, la bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, cit., 73.

⁵⁷³ Sul punto PALAZZO, F., *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, 549 ss.

Capitolo III

L'OMESSA BONIFICA E LE NUOVE NORME PREMIALI: VERSO UN NUOVO DIRITTO PENALE RIPRISTINATORIO

SOMMARIO: 1. I reati di omessa bonifica: un modello prescrittivo reintegratorio, nell'ottica di un diritto penale responsivo. – 2. Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali. La logica premiale di tutela *in extremis* del bene giuridico "ambiente", unita allo scopo di deflazione processuale. – 3. La reintegrazione dell'ambiente come circostanza attenuante: il ravvedimento operoso. – 3.1. Il risanamento ambientale nella sentenza di condanna o di patteggiamento: il c.d. ripristino dello stato dei luoghi. – 3.2. La natura giuridica degli obblighi di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi: sanzione amministrativa o misura sostanzialmente penale?

1. I reati di omessa bonifica: un modello prescrittivo reintegratorio, nell'ottica di un diritto penale responsivo.

Come si è evidenziato nel corso della trattazione, accanto alla fattispecie contravvenzionale di bonifica dei siti inquinati, che comporta la pena dell'ammenda o dell'arresto, nell'ordinamento giuridico si rinviene una corrispondente ipotesi delittuosa; difatti, nel tentativo di porre rimedio agli elementi di ineffettività⁵⁷⁴ tipici del modello contravvenzionale, il

⁵⁷⁴ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 21 ss., evidenzia, da un lato, la preclusione di alcuni strumenti di indagine come, ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali, e, dall'altro, la possibilità di ricorrere (tranne nelle ipotesi di comminatoria di pena congiunta) al pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione per "uscire" dalle dinamiche processuali, opzione che non sembra soddisfacente per le istanze di tutela sottese a serie forme di inquinamento. A ciò si aggiunge poi la previsione di una prescrizione breve (quattro anni, ai sensi dell'art. 157 c.p., aumentabili fino a cinque in caso di atti interruttivi come disposto dall'art. 161 c.p.), che rischia di vanificare gli obiettivi di tutela a fronte della complessità tecnica e di accertamento delle fattispecie in esame; e, infine, la non punibilità del relativo tentativo che, nel nostro ordinamento, è riferito solo ai "delitti" (art. 56 c.p.).

legislatore della riforma introduce, quale norma di chiusura⁵⁷⁵ del Titolo VI-*bis* c.p., il delitto di omessa bonifica cui corrisponde la previsione di una pena detentiva.

Prima di analizzare il ruolo che la minaccia di tale pena detentiva assuma nel quadro normativo in esame, si deve evidenziare come, tanto nell'originaria ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, quanto nella recente fattispecie delittuosa, si rinviene uno schema punitivo innovativo, che appare più razionale⁵⁷⁶ rispetto al tradizionale modello sanzionatorio o afflittivo e che si incentra sulla condotta reintegratoria e sulla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose poste in essere.

Si tratta di uno schema che è stato definito quale “modello prescrittivo reintegratorio”⁵⁷⁷ e che, pur intervenendo in un momento successivo alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato, disvela l'interesse dell'ordinamento a non infliggere una pena sterilmente repressiva e a valorizzare, di contro, il ripristino della situazione originaria mediante un comportamento attivo e positivo del reo⁵⁷⁸. La risposta al

⁵⁷⁵ L'espressione è RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, cit., 20, in cui l'Autore testualmente asserisce che: “La fattispecie penale di omessa bonifica chiude il sistema di tutela penale ambientale e, al contempo, ne disvela il vero obiettivo: reintegrare il bene giuridico tutelato (l'ambiente, nelle sue varie componenti di volta in volta pregiudicate)”. Analogamente DI LANDRO, A., *Il delitto di omessa bonifica – ripristino (art. 452-terdecies c.p.): una norma di chiusura che rafforza e completa il sistema di tutela dell'ambiente*, cit., 53.

⁵⁷⁶ A proposito della irrazionalità del diritto penale rispetto allo scopo di tutela, con specifico riguardo ai pericoli della c.d. “società del rischio”, si rinvia a STELLA, F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 541 ss., in cui l'Autore, muovendo dai problemi di effettività e di legittimazione del diritto penale tradizionale, promuove un ripensamento delle risposte sanzionatorie, orientandole alla rimozione del rischio. Evidenzia la maggiore adeguatezza della risposta ripristinatoria e il rispetto delle esigenze di effettività della tutela ambientale di matrice comunitaria, anche RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 28.

⁵⁷⁷ DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., 95.

⁵⁷⁸ Sul punto si rinvia ad AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008, 29 ss., che sottolinea come, in alcuni settori specifici del diritto penale, il legislatore preveda taluni istituti che si muovono “parallelamente alle tecniche sanzionatorie di tipo afflittivo”, ma in senso “diametralmente opposto”, così da stimolare nel reo un *contrarius actus*, cioè una contro-azione volta a ripristinare lo *status quo ante*.

reato, cioè, sembra orientata non più (e non tanto) alla punizione del colpevole quanto piuttosto alla tutela *in extremis* del bene giuridico leso⁵⁷⁹.

La materia ambientale, quindi, costituisce “terreno privilegiato”⁵⁸⁰ per ridisegnare il nuovo volto⁵⁸¹ del diritto penale, in cui si abbandona l’idea di una necessaria sanzione privativa della libertà e, di conseguenza, il dogma della retribuzione⁵⁸², privilegiando un potenziamento degli istituti sanzionatori a carattere ripristinatorio⁵⁸³.

⁵⁷⁹ RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell’ambiente. Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l’ambiente e il territorio*, cit., 20. In senso analogo pure EUSEBI, L., *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *Studium iuris*, 2001, 3, 275 ss., il quale evidenzia l’intento normativo di recuperare la disponibilità del soggetto, che in un primo momento abbia violato la legge, ad agire secondo logiche significative per la tutela, anche tardiva, dei beni aggrediti. In sostanza, la norma premiale è posta affinché il soggetto che agisce in senso anti-giuridico operi per una salvaguardia *in extremis* dell’interesse a rischio; si veda anche AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 43 ss. che, riferendosi alla categoria generale delle cause di non punibilità sopravvenuta cui si ritiene di ricondurre la bonifica, si esprime così: “a ben vedere il *fondamento politico-criminale* (corsivi dell’Autore) di questi istituti premiali è da ravvisarsi nella necessità – avvertita come prioritaria dal legislatore – di *tutelare in ogni modo, fin dove è possibile, taluni interessi giuridici* di particolare rilevanza, anche attraverso il ricorso a condotte successive alla realizzazione del fatto costituente reato, purché queste siano dotate di una *necessaria efficienza causale rispetto al risultato positivo* che deve essere sempre raggiunto (non è sufficiente attivarsi nel tentativo di elidere le conseguenze della propria condotta precedente; la si deve concretamente annullare”. Aggiunge altresì che, in tale prospettiva, si viene a plasmare un “diritto penale dal volto nuovo”, interessato non più all’irrogazione della pena nei confronti del reo, ma alla effettiva tutela dell’interesse giuridico sotteso al reato.

⁵⁸⁰ L’espressione viene utilizzata da BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, in VIPIANA PERPETUA, P.M. (a cura di), *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, Padova, 2002, 222.

⁵⁸¹ Sul punto PALAZZO, F., *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 547, dove l’Autore sottolinea la necessità di adattare il diritto penale alle particolari esigenze di tutela dell’ambiente e, quindi, la tendenza a “trasformarsi, perdendo così o almeno attenuando il suo volto classico”.

⁵⁸² Per un approfondimento sul carattere retributivo della pena e sulle origini di tale dogma, WIESNET, E., *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena*, Milano, 1987; EUSEBI, L., *Superare la visione di una giustizia fondata sul modello della bilancia*, in *Discrimen*, 11 maggio 2020, in cui l’Autore auspica un’inversione di fondo rispetto alla visione della giustizia espressa attraverso l’immagine della bilancia, in forza della quale rispetto al negativo del reato deve risponderci con il negativo della pena; EUSEBI, L., *La pena in crisi. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1990; EUSEBI, L., *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in STILE, A. (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale: la posizione della dottrina sul progetto Grosso*, Napoli, 2003, 514 ss.

FERRAJOLI, L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, 2000, 419 ss.

⁵⁸³ Sulla necessità di prevedere nuove risposte sanzionatorie che non implichino la limitazione della libertà personale, si rinvia al lavoro monografico di DONINI, M., *Il volto*

Invero, accanto ai reati di omessa bonifica, come vedremo⁵⁸⁴, si ravvisa una tendenza generalizzata alla previsione di numerosi obblighi di riparazione, di ripristino o di risanamento ambientale, che operano in una duplice direzione: da un lato, come forma di ravvedimento operoso da cui deriva la non punibilità delle contravvenzioni ambientali e, dall'altro, come strumento di attenuazione della pena per i delitti che sono alla base dell'inquinamento⁵⁸⁵.

Dall'ampliamento del catalogo di istituti con simili caratteristiche, si può inferire l'esistenza di un "processo di mutazione genetica del diritto penale"⁵⁸⁶ dell'ambiente, volto a valorizzare l'obbligo di riparazione e a trasformarlo in una vera e propria sanzione penale⁵⁸⁷, sull'assunto che le misure ripristinatorie siano dotate di una indubbia efficacia afflittiva,

attuale dell'illecito penale. La democrazia tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 52 ss., nonché al contributo di ROXIN, C., *I compiti della futura scienza penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 12-13, 10 ss.

⁵⁸⁴ Si vedano i paragrafi seguenti di questo capitolo.

⁵⁸⁵ DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., 97.

⁵⁸⁶ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 19, si riferisce a un radicale stravolgimento delle dinamiche di funzionamento del sistema penale e, cioè, al superamento dell'idea illuministica della punizione pronta e certa, a favore di nuove logiche di tipo dialogico che pongano al centro dell'attenzione l'autore, la vittima e il bene giuridico da tutelare.

⁵⁸⁷ In tal senso, BISORI, L., *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 615, il quale evidenzia la validità delle misure ripristinatorie, che sono spesso gravose (si pensi alla bonifica di vaste porzioni di terreno) e che impongono un confronto tra il reo e le conseguenze del suo agire. Si esprime in favore della considerazione del ripristino quale "sanzione penale tipica".

deterrente e special-preventiva⁵⁸⁸, così compendiando le molteplici finalità della pena⁵⁸⁹.

Nel solco di questo diritto penale “trascendente”⁵⁹⁰, cioè, si ricorre sempre più spesso a strumenti che, un tempo, erano propri del diritto civile e del diritto amministrativo, ponendo al centro della tutela il bene giuridico lesa e privilegiando il “bisogno sociale di protezione sul bisogno sociale di punizione”⁵⁹¹.

La disamina dello schema strutturale su cui il legislatore costruisce le fattispecie di omessa bonifica, in parte già compiuta⁵⁹², consente di evidenziare il particolare utilizzo della pena detentiva che, lungi dal rappresentare la sanzione principale, assume la valenza di uno “strumento di garanzia esecutiva”⁵⁹³, cui ricorrere in caso di inottemperanza della prescrizione reintegratoria.

⁵⁸⁸ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 44 ss., si esprime a favore della compatibilità delle ipotesi premiali previste nel nostro ordinamento rispetto alla funzione general-preventiva e special-preventiva positive. Con riguardo alla prima finalità della pena, si ritiene che la norma premiale ribadisca l’invito ai destinatari ad osservare la regola già espressa dalla norma penale, contribuendo altresì a migliorare l’effettività dell’intero sistema penale, nel senso che le condotte di reintegrazione consentono di “veicolare ai consociati l’insieme dei valori contenuti nelle norme incriminatrici infrante con il precedente comportamento illecito”, al punto da ritenere più significativa “la non punibilità rispetto alla condanna per i corrispondenti reati”; con riguardo alla funzione special-preventiva, poi, si asserisce che non avrebbe senso comminare una sanzione nei confronti di un soggetto che, a seguito del suo “pentimento”, abbia già eliminato l’offesa precedentemente arrecata.

⁵⁸⁹ Per la disamina del tema si rinvia a FIANDACA, G., *Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale*, in VASSALLI, G. (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 131 ss.; MONACO, L., *Prospettive dell’idea dello “scopo” nella teoria della pena*, Napoli, 1984.

⁵⁹⁰ La tematica del diritto penale trascendente viene in rilievo anche con riferimento alle norme premiali previste nel processo davanti al giudice di pace; sul punto si rinvia a GIUNTA, F., *La giurisdizione penale di pace. Profili di diritto sostanziale*, in *St. iuris*, 2001, 2, 395 ss.; GUERRA, S., *L’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in SCALFATI, A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, 497 ss.

⁵⁹¹ BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, cit., 223.

⁵⁹² Si rinvia al Cap. 1 per la disamina della fattispecie contravvenzionale e al Cap. 2 per quella relativa all’ipotesi delittuosa.

⁵⁹³ In tal senso si pone DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, 96. Analogamente RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 28, specifica che la funzione ripristinatoria del diritto penale dell’ambiente trova la sua massima espressione nella configurazione di reati di omessa bonifica, che “minacciano una autonoma sanzione penale per l’inadempimento agli obblighi di bonifica e di ripristino”.

Ciò significa che, in prima istanza, si richiede al reo una condotta reintegratoria⁵⁹⁴, che comporti il ripristino dello *status quo ante* e, ove si raggiunga tale obiettivo di salvaguardia a posteriori del bene tutelato, si rinuncia⁵⁹⁵ all'applicazione della pena afflittiva classica; solo laddove la prescrizione della condotta reintegratoria non venga rispettata e, quindi, non si ritenga raggiunto l'obiettivo ripristinatorio, si ricorre a un secondo livello⁵⁹⁶ di trattamento sanzionatorio, disponendo l'irrogazione di una pena detentiva.

Appare chiaro come le fattispecie contravvenzionali e delittuose di omessa bonifica siano state costruite sullo schema tipico delle norme premiali⁵⁹⁷, in virtù del quale la minaccia di una pena detentiva (per il

⁵⁹⁴ Tanto si evince dal tenore letterale delle disposizioni in esame: nell'art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, infatti, si punisce il responsabile dell'inquinamento "se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente"; nel medesimo senso, anche l'art. 452-*terdecies* c.p., in cui si sanziona chi "non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi".

⁵⁹⁵ Non si tratta di una vera e propria "assenza di pena" quanto, piuttosto, di una "rinuncia" all'applicazione della stessa, in presenza di prestazioni supplementari del reo; per tale distinzione si rinvia ad AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 22 ss.

⁵⁹⁶ RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in PALIERO, C.E., VIGANÒ, F., BASILE, F., GATTA, G.L. (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 738, evidenzia che, in primo luogo, il diritto penale ambientale assuma, tramite la valorizzazione degli obblighi di bonifica e di ripristino, una finalità marcatamente riparatoria, al punto da rinunciare (in tutto o in larga misura) all'applicazione della pena ove gli obblighi ripristinatori siano effettivamente adempiuti; in secondo luogo, qualora tali obblighi non vengano ottemperati e le conseguenze dell'offesa non siano eliminate, la minaccia penale "raddoppia".

⁵⁹⁷ Per un approfondimento sulle c.d. "norme premiali", si rinvia a PULITANÒ, D., *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 3, 1005 ss.; RUGA RIVA, C., *La premialità nell'ordinamento penale*, in DOSSETTI, M., PULITANÒ, D., RUGA RIVA, C., *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano, 2009, 530 ss.; BRICOLA, F., *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Quest. crim.*, 1981, 1, 445 ss.; PISANI, M., *Diritto premiale e sistema penale: rapporti e intersezioni*, in *Ind. pen.*, 1981, 204 ss.; esprime un giudizio inizialmente negativo sugli istituti della premialità, MUSCO, E., *La premialità nel diritto penale*, in AMODIO, E., CONSO, G., MUSCO, E., PADOVANI, T., PULITANÒ, D., VASSALLI, G., *La legislazione premiale. Convegno in ricordo di Pietro Nuovolone*, Milano, 1987, 121 ss. Sul carattere "bifronte" delle norme premiali, EUSEBI, L., *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, cit., 273 ss., il quale evidenzia che, da un lato, esse richiedono, per essere applicabili, l'avvenuta commissione di un reato o comunque l'avvenuta attivazione di una condotta avente rilievo penale; e, dall'altro, che i comportamenti auspicati dall'ordinamento possono essere posti in essere solo da chi abbia già tenuto o intrapreso una condotta penalmente significativa. Ancora, GIORDANO, P., *Profili premiali della risposta punitiva dello Stato*, in *Cass. Pen.*, 1997, 3, 916 ss.

delitto) o dell'arresto (per la contravvenzione) funge da stimolo⁵⁹⁸, per il reo, alla rimessione in pristino dell'ambiente.

Il ricorso alla minaccia di una pena privativa della libertà viene, quindi, inserito nell'ambito di una strategia politico- criminale "unitaria"⁵⁹⁹, nella quale la previsione premiale si lega alla sanzione afflittiva; in particolare, si ritiene che la norma premiale acceda, ove non rispettata, alla dimensione sanzionatoria tradizionale.

Sull'assunto che, in caso di ottemperanza alla prescrizione premiale di rimessione in pristino, la sanzione carceraria rimanga inapplicata, si giunge a considerare la bonifica o, più in generale, il ripristino come una sanzione⁶⁰⁰ (penale⁶⁰¹) a tutti gli effetti, che può essere definita "tipica"⁶⁰².

In questa prospettiva, cioè, la bonifica non viene intesa soltanto quale beneficio o premio ma, più correttamente, come sanzione "alternativa"⁶⁰³ a quella detentiva e come sanzione "positiva"⁶⁰⁴ che, cioè,

⁵⁹⁸ BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, cit., 222 ss., in cui si specifica che: "la minaccia della privatizzazione della libertà o, comunque, della stigmatizzazione derivante dalla condanna penale può rappresentare una seria ragione per spingere il reo alla rimessione in pristino dell'ambiente ferito, per lo meno se ci si riferisce alla tipologia del reo occasionale e/o non intenzionale".

⁵⁹⁹ EUSEBI, L., *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, cit., 282.

⁶⁰⁰ BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, cit., 222, il quale, nel qualificare la rimessa in pristino come sanzione penale alternativa, specifica che si tratti di una sorta di pena pecuniaria commisurata direttamente al danno o al pericolo cagionato, che richiede, a differenza di quella tradizionale, un costruttivo e positivo attivarsi da parte del reo. All'esito positivo di tale comportamento, l'illecito trova nella riparazione la sua unica "sanzione". Nello stesso senso, AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 45 ss., che considera il ripristino dello *status quo antea* come una sanzione da collocare "nel ventaglio della ricca articolazione delle risposte ordinamentali ad un fatto penalmente rilevante", evidenziando come il diritto penale moderno abbia distinto e articolato il catalogo delle risposte sfatando il dogma della "corrispondenza biunivoca tra reato e perdita effettiva della libertà".

⁶⁰¹ Per la dibattuta natura degli obblighi di bonifica e di ripristino, si veda il Par. 3.2. di questo Capitolo.

⁶⁰² BISORI, L., *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 615.

⁶⁰³ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 49, che si esprime nel senso di una "flessibilizzazione" della risposta sanzionatoria: alla rinuncia dell'idea rigida e inderogabile della sanzione come pena detentiva corrisponde la previsione di misure socialmente costruttive, che esprimono la necessità di una tutela penale non più "statica" ma "dinamica e promozionale". Sul punto si veda, altresì, SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., 521 ss., segnala come, in una seria prospettiva di riforma, la previsione di doveri di bonifica in

non comporta un peggioramento dello *status* del reo (come nel caso della sanzione afflittiva) ma si propone, piuttosto, di assicurargli una conseguenza favorevole.

Tuttavia, è chiaro che l'effettività di una simile impostazione richieda imprescindibilmente che la minaccia sanzionatoria sia seria e, al contempo, che il percorso "alternativo" sia definito con chiarezza.

Con riguardo al primo aspetto, si ritiene di poter superare i dubbi avanzati da una parte della dottrina⁶⁰⁵ sulla serietà della minaccia perché, se da un lato è vero che il livello sanzionatorio previsto per la contravvenzione di omessa di omessa bonifica non sia molto alto (la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro), dall'altro si è già evidenziato come il legislatore della riforma abbia introdotto un corrispondente delitto (che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20000 a 80000 euro), compiendo un decisivo passo in avanti per rimarcare la serietà della minaccia della pena, che sarà applicata a fronte di un inadempimento rispetto agli obblighi ripristinatori posti in prima battuta.

Una più ampia riflessione merita, invece, il secondo profilo di criticità richiamato, che si lega alla "leggibilità"⁶⁰⁶ delle norme penali e alla "riconoscibilità"⁶⁰⁷ del precetto.

qualità di pene principali o accessorie aiuterebbe a superare diverse difficoltà applicative e consentirebbe, inoltre, di operare come "incentivo per il rientro del soggetto attivo nel sistema collaborativo di controllo e di mantenimento dell'inquinamento entro soglie socialmente accettabili".

⁶⁰⁴ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 27.

⁶⁰⁵ BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, cit., 223, che, pur riferendosi alla previgente fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 51-bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, evidenzia la scarsa serietà della minaccia e il livello sanzionatorio "decisamente" basso (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da cinque milioni a cinquanta milioni), specificando che nessun cambiamento in tal senso si ricava dalla successiva riforma del decreto Ronchi-ter.

⁶⁰⁶ *Ivi*, 224, in cui l'Autore esprime dubbi riguardo alla leggibilità delle norme penali nel settore ambientale, evidenziando come il prodotto normativo in materia possa essere considerato quale "mero distributore di sanzioni nell'ipotesi di violazioni di precetti articolati per le esigenze del diritto amministrativo", senza tener conto che nel diritto penale (a differenza di quello amministrativo) non sia possibile concepire un precetto posto a presidio

Sul punto, la dottrina⁶⁰⁸ e la giurisprudenza sembrano concordi nel ritenere che, per poter essere compreso e interiorizzato, un precetto penale debba esprimere, in modo chiaro ed esplicito, delle “riconoscibili direttive di comportamento”⁶⁰⁹, che consentano ai consociati di essere consapevoli delle azioni che contrastano – o contrasterebbero – con l’ordinamento giuridico, così legando la riconoscibilità al profilo della conoscibilità delle stesse disposizioni normative.

Se, quindi, il presupposto alla base della conoscibilità è la possibilità, per il consociato- destinatario delle norme, di “riconoscere” i valori sottostanti alle scelte di criminalizzazione, ben si comprende l’importanza delle tecniche redazionali prescelte, di volta in volta, dal legislatore.

del procedimento attraverso cui si svolge la funzione, perché questo comprometterebbe le primarie esigenze di legalità e determinatezza della fattispecie penale.

⁶⁰⁷ MANES, V., *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale). Giurisprudenza sistematica (settembre 2014)*, in www.cortecostituzionale.it, 49 ss., in cui l’Autore definisce il principio di riconoscibilità in relazione all’obbligo statale (desumibile dagli artt. 73, comma 3, e 25, comma 2, Cost.) di introdurre “fattispecie penali non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di norme extra-penali di civiltà, effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate a operare”. In termini più specifici e approfonditi, ROTOLO, G., *“Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2018, 55, qualifica il principio di riconoscibilità del precetto come “equilibrio tra la garanzia offerta al destinatario del precetto di poterne comprendere il significato e l’esigenza di pretenderne l’obbedienza”.

⁶⁰⁸ DE FRANCESCO, G., *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione*, in CANESTRARI, S. (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, Torino, 1998, 372 ss., il quale precisa la necessità che “i consociati vengano messi in grado di percepire il significato sostanziale dell’offesa a interessi suscettibili di esprimere la dimensione intrinsecamente (e, per così dire, ontologicamente) penale del fatto in un’ottica di tipo assiologico e politico-criminale”; DE MURO, G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, 1659 ss., si esprime nel senso di un “meta-principio” che, cioè, si lega strettamente al rispetto degli altri principi fondamentali dell’ordinamento, primo fra tutti quello di colpevolezza; ROTOLO, G., *“Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, cit., 59 ss.

⁶⁰⁹ Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in cui testualmente si legge che: “nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento”, aggiungendo poi che: “un precetto penale ha valore, come regolatore della condotta, non per quello che è ma per quel che appare ai consociati”.

E, come si accennava, la tecnica di costruzione del precetto che meglio si presta a orientare e indirizzare le libere scelte⁶¹⁰ degli individui sembra essere quella fondata non sulla “deterrenza” ma sulla “deferenza”⁶¹¹. Alla minaccia della pena detentiva, che fa leva sull’intimidazione del singolo⁶¹², si predilige cioè il ricorso a strumenti risocializzanti, privi della connotazione stigmatizzante o negativa della pena privativa della libertà e maggiormente idonei a favorire l’adesione personale⁶¹³ ai contenuti delle norme.

Nel caso dei reati di omessa bonifica, il precetto che deve essere riconosciuto dai consociati poggia sulla prescrizione⁶¹⁴ degli obblighi di ripristino e di risanamento ambientale, che sono compendati in un progetto approvato dall’autorità competente nel caso della fattispecie contravvenzionale e che trovano, invece, la loro fonte nella legge o in un

⁶¹⁰ Sul punto si richiama la storica sentenza, Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in cui si ricollega l’importanza delle libere scelte dei consociati in relazione al principio di colpevolezza, specificando come il soggetto agente possa essere ritenuto responsabile solo per azioni da lui controllabili e solo quando il precetto fosse correttamente conoscibile, prevedendo quindi che vada esente da pena nell’ipotesi di inevitabile ignoranza del precetto.

⁶¹¹ ROTOLO, G., “Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, cit., 49.

⁶¹² Sull’inefficacia di un modello incentrato sulla forza dissuasiva delle risposte sanzionatorie, si veda FORTI, G., *Le ragioni extrapenali dell’osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 2, 1108 ss.; FORTI, G., *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, 125 ss.

⁶¹³ A favore di sanzioni penali strutturate come misure risocializzanti, MAZZUCATO, C., *Appunti per una teoria “dignitosa” del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in MAZZUCATO, C., BARLETTA, A., EUSEBI, L., GENTILE, S., MAGNANZANI, L., MONACO, G., RINOLDI, D., *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Tricase, 2010, 2, 99 ss.

⁶¹⁴ ROTOLO, G., “Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell’ambiente*, cit., 64 ss., ove l’Autore, a proposito della “faccia esterna” del precetto penale e degli indici rivelatori dell’esistenza di una disposizione, suddivide le proposizioni normative in tre diverse tipologie: le *regole*, che rappresentano la categorizzazione delle leggi della logica e che, quindi, dispongono ciò che si deve e non si deve fare in relazione a un determinato contesto; le *direttive* che, nel loro significato deontologico e strumentale, stabiliscono ciò che è necessario fare per il raggiungimento di un certo scopo; e, infine, le *prescrizioni*, che si distinguono per la particolarità di derivare da un’autorità e, quindi, da un soggetto distinto rispetto al destinatario della norma e di essere intese a indirizzare il comportamento della categoria di soggetti agenti cui sono rivolte. Specifica, altresì, che si è in presenza di una prescrizione ogni volta che siano riscontrabili tre elementi: l’esistenza di un destinatario; la previsione di un’azione, quale oggetto del comando; la natura obbligatoria di tale imposizione. Affinché il contenuto delle prescrizioni possa essere “riconosciuto” e tradotto in un comportamento conforme, a parere dell’Autore, si richiede anche che possa essere percepita l’autorevolezza e la legittimità del comando, così come dell’autorità da cui promana.

ordine del giudice o dell'autorità pubblica⁶¹⁵ quando si tratti di ipotesi delittuose.

Ad un sistema così articolato in diversi stadi di tutela (c.d. tutela stadiale⁶¹⁶), in cui il primo segmento è rappresentato da prescrizioni in ottica ingiuntiva e il secondo livello è, invece, rappresentato dalla previsione delle pene tradizionali (pena detentiva, pecuniaria, interdittiva), corrisponde necessariamente una “rimodulazione della risposta sanzionatoria”⁶¹⁷ che, di regola, importa un passaggio da un modello di responsabilità passiva, che consiste nell'essere considerati responsabili, ad un modello di responsabilità attiva, basato “sull'assunzione dell'impegno di una risposta per le proprie azioni”⁶¹⁸.

Il concetto di responsabilità attiva risponde a tutte le riflessioni sinora svolte e propone, cioè, la creazione di un “modello preventivo *graduale*, detto “piramidale”, che prescrive di *re-agire* agli eventi pericolosi o dannosi mediante iniziative interlocutorie e riparative – sostanzialmente preventive – per muovere poi oltre, in caso di mancata adesione e conformità all'istanza ingiunzionale o conciliativa, verso misure sanzionatorie progressivamente più coercitive, in coerenza con il principio di *extrema ratio*”⁶¹⁹.

⁶¹⁵ Con riguardo ai problemi di frizione con il principio di legalità e con i suoi corollari che tale tecnica di tutela ingiunzionale può determinare si rinvia al Cap. 2, Par. 1 e, in particolare, alla nota 405.

⁶¹⁶ ROTOLO, G., “Riconoscibilità” del precetto penale e modelli innovativi di tutela. *Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, cit., 234, definisce la tutela stadiale come “schema, cioè, che segue una logica di progressione nella severità dell'intervento penale o, per converso, di maggiore anticipazione della soglia di tutela, con funzione preventiva in vista della salvaguardia dell'ambiente”; la tutela stadiale è tipica di quei settori in cui si pone la necessità di gestione dei rischi, si rimanda a GARGANI, A., *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode*, II, Milano, 2013; GARGANI, A., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 181 ss.

⁶¹⁷ *Ibidem*. Un approfondimento sul punto si rinviene in EUSEBI, L., *Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, 743 ss.

⁶¹⁸ SPRICIGO, B., *Un approccio “responsivo” per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, in *Riv. it. med. Leg.*, 2012, 1, 126.

⁶¹⁹ *Ivi*, 125.

Tale modello di risposta sanzionatoria, che connota la struttura dei reati di omessa bonifica, viene definito da una autorevole voce straniera⁶²⁰ quale “diritto penale responsivo” e non pare nuovo nel nostro ordinamento, nel senso che trova un precedente in un progetto di riforma⁶²¹ in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria; un progetto in cui si valorizza la prevenzione dei reati, la diversificazione dei livelli e delle tecniche di tutela nella gestione del rischio nonché la “partecipazione attiva alla neutralizzazione dell’offesa”⁶²².

Seppur muovendo dal (parzialmente) diverso tema della giustizia riparativa⁶²³, tale proposta di riforma è improntata alla realizzazione di una più ampia risposta al reato, in modo che essa contempra, affianco agli

⁶²⁰ Si parla, tecnicamente, di *responsive regulation* in BRAITHWAITE, J., *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, 2002, 129 ss.

⁶²¹ Ci si riferisce al Progetto di riforma avanzato, nell’analisi della c.d. medicina difensiva, dal Centro Studi “Federico Stella” per la Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui si rinviene una disamina approfondita in FORTI, G., CATINO, M., D’ALESSANDRO, F., MAZZUCATO, C., VARRASO, G., *Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico*, Pisa, 2010. Il progetto di ricerca, muovendo da una valorizzazione della giustizia riparativa, si pone quale modello paradigmatico di un sistema sanzionatorio ispirato al principio del finalismo rieducativo, che rinuncia a concepire la sanzione detentiva come risposta primaria e preferenziale ai conflitti di rilevanza penale e mira, invece, a potenziare le logiche del c.d. modello sistemico responsivo.

⁶²² SPRICIGO, B., *Un approccio “responsivo” per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, cit., 126.

⁶²³ Per un approfondimento sul tema si rinvia ai lavori monografici più recenti, CARTABIA, M., CERETTI, A., *Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, 2020; BORTOLATO, M., VIGNA, E., *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Roma- Bari, 2020, 130 ss.; il modello della giustizia riparativa è stato, tradizionalmente, analizzato da vari studiosi del diritto penale, tra cui MAZZUCATO, C., *Giustizia riparativa*, in MAZZUCATO, C., VISCONTI, A., *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, Milano, 2017, 123 ss.; MAZZUCATO, C., *Restorative Justice and the Potential of “Exemplarity”: in search of a “Persuasive” coherence within Criminal Justice*, in AERTSE, I., BRUNILDA PAL, A., *Critical Restorative Justice*, Oxford, 2017, 241 ss.; MAZZUCATO, C., *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianza degli esperti*, Milano, 2016, 134 ss.; MAZZUCATO, C., *Oltre la punizione, ecco la giustizia riparativa*, in *Vita e Pensiero*, 2016, 4, 104 ss.; MAZZUCATO, C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee guida internazionali*, in PICOTTI, L., SPANGHER, G. (a cura di), *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla Legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, 85 ss.; EUSEBI, L. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, 2015.

strumenti sanzionatori tipici del procedimento ordinario, anche quelli prescrittivi e riparatori⁶²⁴ che rispondono ad una logica responsiva.

In un'analogia direzione si pone, poi, anche il disegno di legge "Terra mia"⁶²⁵ che, a cinque anni dall'introduzione della legge 22 maggio 2015, n. 68, si propone di innovare l'apparato sanzionatorio applicabile in materia ambientale⁶²⁶, tramite una valorizzazione dell'opzione rimediale, quale auspicabile alternativa alla sanzione punitiva classica. Sebbene tale obiettivo non possa ritenersi raggiunto e lo schema in esame debba essere segnalato come "occasione perduta"⁶²⁷, va evidenziata quanto meno l'intenzione di un'apertura tesa a incentivare le logiche premiali nella materia ambientale; invero, l'analisi del Capo I dello schema, intitolato "Modifiche al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale" e, in particolare degli articoli che vanno da 8 a 12, consente di evidenziare l'implementazione di uno strumento già previsto dal codice dell'ambiente, che si pone in un'ottica tipicamente ripristinatoria e che consente una deflazione del carico processuale. Ci si riferisce alla proposta estensione della procedura di estinzione⁶²⁸ di cui agli artt. 318 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche alle "altre contravvenzioni" contenute in testi normativi diversi dal codice dell'ambiente, eliminando altresì il limite del

⁶²⁴ Ritiene che gli strumenti della riparazione rispondano anche ad una logica di "sussidiarietà", DONINI, M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio al male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 3, 1211, che qualifica gli stessi come "premesse epistemologiche e politiche della ragion d'essere della pena" e precisa che, anche se necessaria, la pena (in presenza di tali strumenti ripristinatori) è comunque diversa perché viene costruita nel rapporto con la riparazione o con il risarcimento della vittima; GARGANI, A., *Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative. Quali alternative alla tutela penale: problemi e prospettive*, in *La legislazione penale*, 3 dicembre 2018.

⁶²⁵ Ci si riferisce allo schema di disegno di legge del 22 settembre 2020 del Consiglio dei Ministri.

⁶²⁶ Per un primo commento a tale testo, DI FIORINO, E., PACCIOCCA, C., "Terra mia": un disegno di legge da rivedere, in *Giurisprudenza penale web*, 2020, 11.

⁶²⁷ In verità, l'obiettivo di valorizzare l'opzione rimediale dichiarato dal Ministro Costa, in occasione della presentazione dello schema di disegno di legge in esame, risulta tradito dall'ipertrofia sanzionatoria che connota il testo, più orientato, in concreto, all'*over-criminalization* e all'inasprimento sanzionatorio.

⁶²⁸ Per l'analisi di tale meccanismo estintivo si rinvia al paragrafo successivo di questo capitolo.

“non aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

2. Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali. La logica premiale di tutela *in extremis* del bene giuridico “ambiente”, unita allo scopo di deflazione processuale.

Come già accennato, la legge 22 maggio 2015, n. 68, intitolata “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, con riguardo al tema degli obblighi ripristinatori, interviene su un duplice fronte: per un verso, introducendo nel Titolo VI-*bis* del codice penale un delitto di nuovo conio, caratterizzato da un inasprimento sanzionatorio, mediante il quale la violazione degli obblighi di bonifica assurge ad autonomo reato; per altro verso, assegnando alla bonifica e al ripristino il ruolo di ravvedimento operoso che determina, nel caso delle contravvenzioni ambientali, la non punibilità del reo e, nelle ipotesi di delitti ambientali, una attenuazione della pena⁶²⁹.

Pur qualificata da un indirizzo dottrinale come elemento di disarmonia o di criticità⁶³⁰, tale apparente contraddizione deve essere riletta

⁶²⁹ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 63 ss., ritiene che la novella legislativa, con il suo diverso approccio tra “inquinamenti ordinari” e “inquinamenti straordinari”, appaia idonea a garantire una tutela effettiva rispetto al persistere e al progredire delle situazioni ambientali rischiose. In particolare, l’Autore evidenzia la diversificazione degli strumenti utilizzati con riguardo alle contravvenzioni e ai delitti pur nel perseguimento di un identico scopo di ripristino: a fronte di una contravvenzione, che determina un “inquinamento ordinario”, la scelta legislativa è quella di imporre al reo una serie di prescrizioni, volte a garantire la reintegrazione dell’offesa, il cui adempimento determina una rinuncia alla pena nei confronti del reo; dinanzi ad un delitto, inteso quale “inquinamento straordinario”, in cui si sia già realizzato il danno ambientale o il pericolo concreto dello stesso, il legislatore sceglie di affiancare, ad una risposta sanzionatoria rafforzata e aspra, la possibilità di ottenere una attenuazione della pena ai sensi dell’art. 542-*decies* c.p. o di sottrarsi all’applicazione della confisca ai sensi dell’art. 452-*undicies*, comma 4, c.p.

⁶³⁰ Così SANTOLOCI, M., *La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda (di fatto) estingue i reati ambientali*, in www.dirittoambiente.net, suggerisce l’immagine di un legislatore che, assunte le fattezze di un Giano bifronte, nella prima parte della legge aggrava e nella seconda giunge, di fatto, a depenalizzare o estinguere le contravvenzioni ambientali. In chiave critica anche TELESCA, M.,

nell'ottica di una necessaria complementarietà⁶³¹ nella strategia di tutela; in particolare, si evidenzia come, pur nella differente dosimetria sanzionatoria, l'obiettivo perseguito dal legislatore sia il medesimo e coincida con la volontà di valorizzare il ripristino delle matrici ambientali incise dal reato.

Definito sempre più spesso come “volto nascosto”⁶³² della recente riforma ambientale, lo speciale meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali merita di essere approfondito poiché si pone nella stessa logica di cui si è finora detto: tale istituto consente, invero, la non punibilità del reo che abbia provveduto ad eliminare le conseguenze dannose della contravvenzione, mediante un comportamento diametralmente opposto a quello incriminato. Quindi il legislatore pare valorizzare, anche in tale ipotesi, la reintegrazione del bene giuridico tutelato⁶³³, rinunciando all'applicazione della pena tutte le volte in cui gli obblighi ripristinatori impartiti dall'organo di vigilanza siano stati effettivamente adempiuti.

A ben vedere, l'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68, inserisce nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una Parte VI-bis, intitolata

Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in Dir. Pen. Cont., 17 luglio 2015; VERGINE, A.L., La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.l. 1345/2014 sui delitti ambientali, in Riv. Giur. Amb., 2014, 5, 469 ss.

⁶³¹ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 63, il quale saluta con favore il meccanismo di estinzione ambientale che, data la frequenza con cui nella prassi si contestano le contravvenzioni ambientali, è destinato ad avere una sempre maggiore applicazione; e precisa come la direttrice di tale procedura di non punibilità sia da intendere in senso solo “apparentemente opposto” a quella dell'inasprimento della disciplina dei delitti ambientali, trattandosi piuttosto di una “strategia complementare con diversi punti in comune”.

⁶³² MARTUFI, A., *La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.*, 2018, 1, 294.

⁶³³ Sul punto FRANZIN, D., *Ipotesi di non punibilità “condizionata” tra “vecchio” e “nuovo” diritto penale dell'ambiente*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 322 ss., in cui si evidenzia che tale speciale meccanismo di “degradazione da contravvenzione ad illecito amministrativo” debba essere riletto nell'ottica di un “complessivo riequilibrio del sistema”, visto che va a bilanciare, con un intervento di natura premiale, la scelta di politica criminale di conservare quegli illeciti ad “offensività tenue” contenuti nella legislazione extra-codicistica che non sono stati toccati, nonostante la riscrittura del diritto penale dell'ambiente. Precisa, poi, che questo consente di scorgere una sorta di “programma di tutela multi-livello”, che consente un più flessibile uso delle contravvenzioni e che determina un “salto di qualità in favore della funzione ripristinatoria” degli illeciti ambientali aventi natura contravvenzionale, tramite la gestione della non punibilità in concreto.

“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” e composta da sette disposizioni che vanno dagli artt. 318-*bis* a 318-*octies*; la disciplina così introdotta delinea un articolato modello procedurale in virtù del quale è possibile dichiarare, al ricorrere di determinati presupposti, l’estinzione delle contravvenzioni ambientali di minor valore che non abbiano cagionato “danno o pericolo concreto e attuale di danno⁶³⁴ alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-*bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Dinanzi a una contravvenzione⁶³⁵ rientrante in tale ambito applicativo, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia

⁶³⁴ CATENACCI, C., FIMIANI, P., LOSENGO, R., MANNA, A., *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio* (focus), in *Lexambiente*, 2020, 2, 111 ss., in cui si sottolinea come, tramite la suddetta procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali, si realizzi una vera e propria “delega alla giurisdizione”. Difatti, il legislatore del 2015 ha ritenuto necessaria una verifica relativa al “danno o al pericolo concreto di danno”, con la conseguenza che al giudice è richiesta una valutazione della fattispecie concreta al fine di verificare se l’attività posta in essere dal reo abbia effettivamente determinato un danno o un pericolo concreto di danno, compito reso ulteriormente difficile dalla circostanza che molte delle contravvenzioni ambientali previste dal Testo Unico dell’Ambiente hanno natura di reato di pericolo presunto in cui, per definizione, è esclusa ogni valutazione del giudice sulla gravità della condotta e sulla entità del danno, visto che l’offensività è presunta a monte dal legislatore. RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 76 ss., precisa che debba ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione del meccanismo estintivo in parola la fattispecie di omessa bonifica (art. 257, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia perché taluno la qualifica come fattispecie di danno, sia perché, in ogni caso, “la mancata bonifica segnala ed anzi certifica una situazione di pericolo ancora attuale”.

⁶³⁵ Il legislatore non specifica quali possano essere le contravvenzioni per le quali sia possibile ricorrere allo speciale meccanismo estintivo e questo pone notevoli problematichità; per un quadro approfondito sull’individuazione dell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni si rinvia a FIMIANI, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal Titolo VI-bis del TUA*, in *Lexambiente*, 2019, 4, 23 ss., in cui l’Autore si sofferma sulla incongruente scelta normativa di limitare l’operatività del meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni previste nel codice dell’ambiente, evidenziando come questo generi una disparità di trattamento rispetto alle contravvenzioni previste da altre norme ambientali. A titolo meramente esemplificativo, richiama l’applicabilità del sistema al reato di violazione delle prescrizioni relative alla gestione di una discarica di cui all’art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la corrispondente esclusione, invece, dei reati relativi alla gestione delle discariche previsti dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Ulteriore questione problematica relativa all’individuazione delle fattispecie contravvenzionali rientranti nella nuova procedura estintiva alla forbice edittale viene evidenziata da SERLENGA, A., *Legge 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 6, 419 ss., il quale ritiene di poter applicare il meccanismo estintivo descritto a tutte le contravvenzioni ambientali punite con ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell’arresto, escludendo solo le contravvenzioni punite con l’unica pena dell’arresto; in senso contrario, PAONE, V., *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. n. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 7, 499 ss., invece, ritiene

giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., “impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario” (art. 318-ter, comma 1).

L'adempimento di tale prescrizione ammette il contravventore a pagare una certa somma di denaro in sede amministrativa (art. 318-quater, comma 2), con la conseguenza che si considera estinta la contravvenzione quando sia ottemperata la prescrizione e si sia provveduto al pagamento di tale somma (art. 318-septies, comma 1). Si deve precisare che la notizia di reato viene ugualmente comunicata al pubblico ministero competente (art. 318-quinquies, comma 2) ma il procedimento penale resta sospeso fino al momento in cui non sia verificato l'adempimento sopra detto.

Volendo sintetizzare i passaggi fondamentali della procedura, può evidenziarsi come l'estinzione del reato risulti subordinata, da un lato, al rispetto delle prescrizioni⁶³⁶ impartite dall'organo di vigilanza al fine di “regolarizzare”⁶³⁷ e sterilizzare la situazione di rischio derivante dal reato, dall'altro al pagamento in via amministrativa di una somma di denaro pari

applicabile la procedura estintiva anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

⁶³⁶ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 129 ss., in cui l'Autore, pur con riguardo all'analogo modello descritto per le contravvenzioni lavoristiche, precisa che la prescrizione è l'atto attorno al quale ruota l'intero meccanismo e si interroga, quindi, sulla sua natura giuridica, dando atto di un primo orientamento che qualifica le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza come “atti amministrativi”, come tali impugnabili dal destinatario dinanzi al giudice amministrativo e di una seconda impostazione, ritenuta prevalente, alla stregua della quale la prescrizione in parola deve essere qualificata come “atto giurisdizionale”.

⁶³⁷ Sempre con riferimento al corrispondente e precedente meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, si è precisato il concetto di “regolarizzazione” in un intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Circolare 27 febbraio 1996, n. 25; dall'analisi di tale testo si comprende come la regolarizzazione consista nella “possibilità per il trasgressore di elidere situazioni illecite non completamente esaurite”, e non già nel mero intervento proteso solo a far cessare gli effetti permanenti di un fatto o di un comportamento che ha comunque determinato conseguenze o eventi che sono, di per sé, già dettati dall'ordinamento e che, quindi, vanno necessariamente perseguiti in caso di accertamento. Sul punto si rinvia a AMOROSO, M.C., *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 novembre 2015.

ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa⁶³⁸.

Così ricostruiti i principali segmenti procedurali, pare opportuno sottolineare come il meccanismo estintivo in esame sia stato costruito sulla base di un analogo modello⁶³⁹ previsto con riguardo alle contravvenzioni infortunistiche (artt. 19 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758); pur non potendosi rinvenire una completa sovrapponibilità⁶⁴⁰ tra la procedura in materia ambientale e quella relativa alla sicurezza sul lavoro, sono molteplici e palesi le similitudini⁶⁴¹, rappresentando entrambe una via alternativa alla normale definizione di un processo penale, consentendo alla estinzione del reato senza la comminazione di una misura sanzionatoria e

⁶³⁸ BIASUTTI, G., *Nuove procedure obblative nel Codice dell'Ambiente: tra amministrazione attiva ed accertamento giudiziale*, in www.federalismi.it, 2016, 17, 6 ss., il quale evidenzia come i due atti consequenziali, di accertamento della non compromissione ambientale e di asseverazione tecnica della prescrizione, competano all'Amministrazione che, quindi, diviene la protagonista dell'intera procedura. In ottica analoga, RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 63 ss., avverte come "l'effettività della tutela dipenda dalla tenuta del complesso sistema amministrativo e, quindi, anche dalla sufficienza delle risorse umane, organizzative ed economiche messe in campo dalle strutture di vigilanza, dagli organi accertatori e da quelli attestatori", pur esprimendo dei dubbi su tale aspetto a causa degli scarsi investimenti pubblici e dei notevoli problemi organizzativi.

⁶³⁹ Per una disamina sull'operatività del meccanismo estintivo in materia di sicurezza del lavoro, GARGANI, A. *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in DEIBBA, B., GARGANI, A., (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 370 ss.; PULITANÒ, D., (voce) *Igiene e sicurezza sul lavoro, tutela penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2000, I, 388 ss.; SGUBBI, F., *I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro: connotati del sistema*, in MONTUSCHI, L. (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi del lavoro*, Torino, 1994, 259 ss.; MASIA, V., DE SANTIS, G., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Napoli, 2006; MUSCATIELLO, V.B., *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell'homo faber nel codice penale*, Torino, 2004; FIMIANI, P., *Il decreto legislativo n. 758 del 1994: ambito di applicazione*, in *Giur. merito*, 2000, 1, 222 ss.

⁶⁴⁰ In tal senso PAONE, V., *La prescrizione dei reati ambientali secondo la L. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, cit., 499. Evidenzia delle differenze tra i due procedimenti di estinzione delle contravvenzioni anche AMOROSO, M.C., *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, cit., riflettendo sulla circostanza che, mentre le contravvenzioni anti-infortunistiche sono per lo più a carico di soggetti noti (i datori di lavoro) e assumono le caratteristiche di reati permanenti, le contravvenzioni ambientali spesso non sono ascrivibile ad un soggetto ben determinato, restando ignoto l'autore della violazione, e si strutturano, molto spesso, come illeciti istantanei a effetti permanenti.

⁶⁴¹ FIMIANI, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal Titolo VI-bis del TUA*, cit., 24, si esprime nel senso di una "sostanziale identità delle due procedure".

previa riparazione dell'offesa al bene giuridico tutelato⁶⁴². Entrambe le procedure prediligono, alla punizione dell'autore dell'illecito, la realizzazione da parte dello stesso di una contro-condotta, tardivamente adempiente, finalizzata a neutralizzare l'offesa⁶⁴³.

Tale scelta normativa, volta a riflettere la "prevalenza"⁶⁴⁴ dell'interesse alla regolarizzazione delle violazioni rispetto all'applicazione della sanzione penale, disvela la logica premiale ivi sottesa, in virtù della quale si realizza una definizione extra-giudiziale⁶⁴⁵ dell'illecito penale e si valorizza il ripristino della "legalità violata"⁶⁴⁶ mediante un comportamento attivo, che si pone (come nel caso suesposto della bonifica) quale contro-prestazione del reo, speculare⁶⁴⁷ rispetto a quella incriminata.

Se l'obiettivo primario è quello di una tutela *in extremis*⁶⁴⁸ del bene giuridico ambiente, in via indiretta la devoluzione dell'illecito penale

⁶⁴² CAROLLO, S., *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, in MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, 183 ss.

⁶⁴³ AMARELLI, G. *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 29.

⁶⁴⁴ Corte Cost., 18 febbraio 1998, n. 19, che, pronunciandosi sulla illegittimità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nella parte in cui esclude dall'operatività del meccanismo estintivo l'ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto all'eliminazione delle conseguenze dell'illecito ancor prima che vengano dettate le prescrizioni dell'organo di vigilanza, asserisce: "la nuova normativa mira, da un lato, ad assicurare l'effettività dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale, dall'altro si propone di conseguire una consistente deflazione processuale".

⁶⁴⁵ AMARELLI, G. *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 11, evidenzia che l'obiettivo dei modelli di estinzione delle contravvenzioni non è tanto "l'inflizione indefettibile di una pena proporzionata al reato", quanto piuttosto "l'effettiva e immediata tutela extra-giudiziale della vittima e del bene giuridico messo in pericolo", così delineando a un sistema penale integrato, in cui convivono le due anime apparentemente contrapposte della giustizia penale e, cioè, la difesa sociale e il garantismo individuale.

⁶⁴⁶ L'espressione è di PAONE, V., *La prescrizione dei reati ambientali secondo la L. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, cit., 503.

⁶⁴⁷ In tal senso AMARELLI, G. *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 9 ss., in cui l'Autore evidenzia la necessità di ottenere, anziché la punizione dell'autore del fatto (*maulm passionis*), la realizzazione da parte dello stesso di un comportamento *post patratum crimen* diametralmente opposto a quello incriminato e in grado di annullarne tutte le conseguenze dannose (*bonum actionis*).

⁶⁴⁸ DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., 94, in cui si evidenzia che le prescrizioni dell'organo di vigilanza intervengono *a posteriori* rispetto alla

ad un organo di vigilanza determina anche un riflesso processuale e risponde a una finalità deflattiva⁶⁴⁹, poiché consente di sottrarre al vaglio dell'autorità giudiziaria le infrazioni di minor rilievo, "sanabili" mediante un comportamento pro-attivo del contravventore.

Ne deriva, quindi, che il fondamento politico-criminale di tale meccanismo premiale possa essere ricondotto al principio di *extrema ratio*⁶⁵⁰ e, in particolare, alla prospettiva di una c.d. sussidiarietà secondaria⁶⁵¹, con essa intendendosi la sussidiarietà che attiene, anziché al momento di produzione delle disposizioni, a quello successivo della loro applicazione⁶⁵². Muovendo da un simile assunto, ben si comprende come il legislatore realizzi una sorta di "depenalizzazione in concreto"⁶⁵³, rinunciando a punire comportamenti che, a seguito di valutazione *ex post* e alla luce della contro-azione del reo, risultino in concreto privi di lesività⁶⁵⁴.

messa in pericolo o alla micro-lesione del bene giuridico ma rappresentano lo strumento più razionale per garantire la tutela dell'ambiente, poiché determinano la reintegrazione dell'offesa da parte del contravventore.

⁶⁴⁹ In tal senso, Corte Cost., 18 febbraio 1998, n. 19, pronunciandosi sull'analogo meccanismo estintivo in materia di sicurezza sul lavoro. Si rinvia alla nota 643. Di recente, torna a ribadirlo, con particolare riferimento alla procedura estintiva in materia ambientale, Corte Cost., 13 novembre 2020, n. 238, in cui si asserisce che: "la *ratio* di tale nuova normativa, da una parte, mira ad assicurare una maggiore tutela dell'ambiente, favorendo la condotta ripristinatoria di chi abbia violato le norme del codice ponendo in essere una condotta prevista come reato contravvenzionale; e, dall'altra, persegue una finalità deflattiva, perché con la possibilità dell'oblazione amministrativa prima dell'esercizio dell'azione penale il processo non ha neppure inizio" e questo "determina, senz'altro, l'alleggerimento del carico giudiziario".

⁶⁵⁰ DONINI, M., *Non punibilità e idea negoziale*, in *Indice pen.*, 2001, 3, 1044 precisa come ogni ipotesi di rinuncia alla pena costituisca espressione del principio di *extrema ratio*. Per un approfondimento sul tema, DONINI, M., *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2003, 2, 141 ss.

⁶⁵¹ AMARELLI, G. *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit. 106, precisa che si tratta di "sussidiarietà secondaria", in quanto la disciplina sul meccanismo di estinzione delle contravvenzioni determina la "punizione di quei fatti che abbiano arrecato una lesione concreta e irreparabile al bene giuridico protetto, e non anche di quelli il cui fattore di rischio per l'interesse tutelato sia stato prontamente ed efficacemente annullato da una contr-condotta del reo".

⁶⁵² *Ivi*, 42.

⁶⁵³ *Ivi*, 43.

⁶⁵⁴ AMARELLI, G., *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in PELISSERO, M. (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 154.

Proprio perché alla dichiarazione di estinzione della contravvenzione ambientale consegue la “non applicazione”⁶⁵⁵ della sanzione, una parte della dottrina⁶⁵⁶ ritiene di poter sostituire il secolare brocardo *nullum crimen sine poena* con il più realistico *nullum crimen sine remedio*, sottolineando come il rimedio sia, solo in via di estrema necessità, una sanzione privativa della libertà o incisiva del patrimonio, ed evidenziando quindi il rilievo delle misure ripristinatorie.

È in tale cornice concettuale che si staglia la questione della natura giuridica dello speciale meccanismo estintivo in esame e, in particolare, del suo inquadramento dogmatico; richiamando, per la risoluzione del nodo problematico, il dibattito⁶⁵⁷ della dottrina e della giurisprudenza sorto in relazione alla analoga procedura in materia di sicurezza del lavoro, pare possibile prospettare tre diverse ricostruzioni.

A fronte di una prima impostazione, si potrebbe valorizzare il profilo processuale del meccanismo di estinzione e qualificarlo come “condizione di procedibilità”⁶⁵⁸ (atipica o speciale⁶⁵⁹), sull’assunto che il

⁶⁵⁵ MUSCATIELLO, V.B., *L’entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all’esattore (incerto)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 21 ottobre 2016, si esprime nel senso di una “rinuncia alla sanzione”, che persegue l’obiettivo di una “nuova e auspicata gestione dialettica, persino dialogica della giustizia penale, una giustizia *coesistenziale* che valorizzi attitudini mediatrici e giustizie di *proximité*”; la rinuncia all’applicazione della sanzione privativa della libertà si colloca in una “diversa via punitiva” che, pur non abbandonando lo stigma penale, “giunga, però, a posticiparlo alla risoluzione sinergica del conflitto, in modo da adeguare le risposte sanzionatorie alla dimensione degli avvenimenti”, quasi come se si trattasse di una “incriminazione sospesa” o di una “depenalizzazione condizionata”.

⁶⁵⁶ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 48.

⁶⁵⁷ FIMIANI, P., *Il decreto legislativo n. 758 del 1994: ambito di applicazione*, cit., 222 ss.

⁶⁵⁸ Cass. Pen., Sez. III, 9 gennaio 2009, n. 10726, in cui si precisa che: “il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, costituisce una condizione di procedibilità dell’azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione dell’invito ad adempiere rivolto al contravventore dall’organo di vigilanza”. In termini parzialmente analoghi, Cass. Pen., Sez. III, 15 settembre 2019, n. 37228: “se è vero che il reato contravvenzionale sussiste nella sua perfezione ontologica anche prima che si apra e si chiuda il procedimento amministrativo in questione, che condiziona la prosecuzione e l’esito del procedimento penale, e se è vero che la condotta di inottemperanza all’obbligo di regolarizzazione e di pagamento della sanzione indicato dall’organo di vigilanza, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo di colpa, integra una condizione di punibilità intrinseca, cioè incidente sull’interesse tutelato dalla

sistema delle prescrizioni e il pagamento della sanzione amministrativa costituiscano delle “precondizioni”, in assenza delle quali non sia possibile esercitare l’azione penale. Più nel dettaglio, si tratterebbe di una “precondizione negativa”⁶⁶⁰, data l’idoneità del procedimento estintivo a limitare la potestà di azione del Pubblico Ministero; le varie fasi della sequenza procedimentale appaiono, cioè, funzionali a “sospendere”, fino al loro completo esperimento, l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. e, di conseguenza, il potere cognitivo del giudice⁶⁶¹.

fattispecie, è anche vero che l’effettivo ed esatto verificarsi, in tutti i suoi passaggi, della procedura amministrativa prevista dalle disposizioni in esame, configura una condizione di procedibilità dell’azione penale”. Si veda anche Cass. Pen., Sez. III, 6 giugno 2007, n. 34900.

⁶⁵⁹ In tal senso AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 187, il quale ricostruisce il dibattito ed enuncia le varie tesi che si sono contese il campo, con riguardo alla procedura estintiva delle contravvenzioni infortunistiche.

⁶⁶⁰ Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12294, in cui espressamente si asserisce che: “a nulla rileva che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità, perché, da un lato, tutto il procedimento di estinzione appare chiaramente improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, dall’altro, la mancata previsione discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell’azione penale (nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione). A tale conclusione conducono, del resto, anche le considerazioni del carattere eccezionale della trasformazione di un illecito da penale in amministrativo e della complessiva *ratio* della fattispecie estintiva che, oltre che fondata sull’esigenza del sollecito ripristino delle condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, ha anche chiarito intenti deflativi. Tali considerazioni inducono a ribadire il principio in base al quale nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi e/o anche per altri motivi connessi, lo Stato rinuncia a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l’estinzione del reato con l’adempimento dell’obbligazione amministrativa, la trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, appunto per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e, comunque, prima del processo, ma non più quando lo Stato, di fronte all’inerzia dell’interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo”.

⁶⁶¹ Cass. Pen., Sez. III, 1^a ottobre 1998, n. 13340, in cui si precisa che: “il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa, ossia: che l’organo di vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione fissando il necessario termine per la regolarizzazione; che l’organo di vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia verificato se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti; che in caso positivo l’organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni (senza che vi sia un onere del contravventore stesso di chiedere l’ammissione al pagamento della sanzione amministrativa); che, infine, l’organo di vigilanza abbia comunicato al pubblico ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’inadempimento alla prescrizione stessa ovvero abbia comunicato, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore, sebbene abbia adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione amministrativa”. Analogamente, Cass. Pen., Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40544, conclude che la sentenza pronunciata senza il rispetto della condizione di procedibilità “deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello, al fine di accertare se il

Una seconda impostazione, argomentando sul dato letterale, potrebbe invece qualificare l'istituto in esame come causa di estinzione⁶⁶²; in tal senso deporrebbe, infatti, il tenore letterale dell'art. 318-*septies*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che subordina "l'estinzione" della contravvenzione al ricorrere di due condizioni: l'adempimento della prestazione impartita dall'organo di vigilanza e il pagamento della somma di denaro in via amministrativa ad opera del contravventore.

All'argomento testuale si potrebbe aggiungere, poi, anche quello sistematico, obiettando che apparirebbe contraddittorio qualificare l'istituto in esame come condizione di procedibilità, data la possibilità di esercitare l'azione penale in determinati casi, pur quando non sia stato attivato il meccanismo estintivo; emblematiche, a tal proposito, sarebbero le ipotesi in cui l'illecito sia giuridicamente o materialmente impossibile da rimuovere⁶⁶³.

È chiaro che l'oscillazione tra la natura "processuale" e quella "sostanziale" dello speciale meccanismo estintivo, nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, rappresenta, in ultima istanza, un indice della difficoltà di qualificare correttamente un istituto proteiforme come quello in esame; e, proprio muovendo da tale problematicità, un terzo indirizzo sembra superare la rigida scelta tra un inquadramento sostanziale e uno processuale, postulando la natura "ibrida"⁶⁶⁴ dell'istituto in parola. Più

ricorrente sia stato posto realmente nelle condizioni di estinguere le contravvenzioni ascrittegli; Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2005, n. 12294, in cui si evidenzia come l'esercizio dell'azione penale nei confronti del contravventore inadempiente sia subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite, pena l'improcedibilità. In dottrina, DOVERE, S., *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, in SPANGHER, G. (a cura di), *Trattato di procedura penale*, Vol. III, Tomo II, 803 ss.

⁶⁶² In tal senso si pone la recente giurisprudenza, facendo specificamente riferimento al meccanismo di estinzione in materia ambientale; si veda Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2019, n. 49718, i cui si si ribadisce espressamente che: "l'eventuale mancato esperimento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale".

⁶⁶³ MARTUFI, A., *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., 296; FIMIANI, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal Titolo VI-bis del TUA*, cit., 26 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 36405.

⁶⁶⁴ Sul punto MARTUFI, A., *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, cit., 297, precisa che la natura dell'istituto in esame è ibrida perché:

specificamente, la dottrina propone un inquadramento “sincretistico”⁶⁶⁵, in virtù del quale la procedura estintiva deve essere definita per metà come causa di non punibilità sopravvenuta e per metà come condizione di procedibilità.

A favore di una simile impostazione sembra porsi anche la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 318-*octies*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui il meccanismo estintivo non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte VI-*bis* (introdotta con la legge 22 maggio 2015, n. 68), chiarisce come “il profilo sostanziale della nuova normativa si innesta sulla complessiva disciplina procedimentale”⁶⁶⁶, con la conseguenza che le disposizioni relative alla c.d. oblazione ambientale siano dotate di “una chiara valenza sostanziale, oltre che processuale”⁶⁶⁷.

Lungi dal costituire un dibattito meramente teorico, il corretto inquadramento della fattispecie in esame porta con sé notevoli implicazioni pratiche. Invero, dalla diversa qualificazione dello speciale meccanismo

dal punto di vista sostanziale, essa può essere qualificata come causa di non punibilità sopravvenuta “a formazione progressiva” o comunque anomala, in quanto, da un lato l’effetto premiale riguarda anche il congelamento della vicenda processuale e, per altro vero, il perfezionamento dell’efficacia estintiva dipende dal pagamento di una somma di denaro in via amministrativa, avvicinando così l’istituto all’oblazione discrezionale e, dunque, alle cause di estinzione; sul versante processuale, il preventivo esperimento della procedura di “definizione amministrativa” sembrerebbe costituire una condizione di procedibilità dell’azione penale, che però è anch’essa anomala, dato che la mancata attivazione dell’*iter* ripristinatorio non osta all’esercizio dell’azione penale nell’ipotesi in cui l’illecito sia giuridicamente o materialmente impossibile da rimuovere. Proprio in ragione di tale natura ibrida e della problematica catalogazione dogmatica, l’Autore propone di ricorrere ad una categoria di derivazione anglosassone già usata anche in Italia, la c.d. diversione, pur avvertendo della difficoltà di conciliare siffatta alternativa al processo con il principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale.

⁶⁶⁵ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 198, precisa, infatti, che, più che con le cause estintive, il meccanismo in esame presenti maggiori analogie con le ipotesi codicistiche di non punibilità incentrate su comportamento post-fatto del reo, che sono appunto note come cause di non punibilità sopravvenuta in senso stretto.

⁶⁶⁶ Corte Cost., 13 novembre 2020, n. 238. Per un primo commento alla pronuncia si veda LEO, G., *Inefficacia retroattiva delle norme sull’oblazione speciale prevista per i reati ambientali: la Consulta giudica costituzionalmente compatibile l’art. 318-*octies* del T.U. ambiente*, in *Sistema penale*, 16 novembre 2020.

⁶⁶⁷ Corte Cost., 13 novembre 2020, n. 238.

estintivo discendono importanti differenze di disciplina: muta, in primo luogo, la formula di proscioglimento⁶⁶⁸ poiché, in presenza di una condizione di procedibilità, “l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita” e il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere *ex art. 529 c.p.p.*, indicandone il motivo nel dispositivo; dinanzi ad una causa di non punibilità sopravvenuta, invece, il giudice è tenuto a pronunciare una sentenza di assoluzione perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 530 c.p.p.

Di contro, se si considera il meccanismo in oggetto quale causa estintiva, esso rappresenta una sorta di “parentesi iniziale delle indagini preliminari”⁶⁶⁹, con la conseguenza che, a fronte dell’adempimento delle prescrizioni impartite e del pagamento in via amministrativa, il procedimento raggiunge un esito positivo; potendosi ritenere estinto il reato, il giudice pronuncia, quindi, decreto motivato di archiviazione ai sensi dell’art. 411 c.p.p.

L’individuazione della natura giuridica dello speciale meccanismo estintivo per le contravvenzioni ambientali, poi, appare una premessa rilevante per la risoluzione della questione relativa alla comunicabilità della causa di esclusione della pena⁶⁷⁰. In particolare, occorre chiedersi se sia o meno possibile estendere al concorrente gli effetti benefici derivanti dalla condotta post-fatto del reo.

Sul piano applicativo, aderire alla tesi della causa di estinzione significa patrocinare l’idea dell’inesensibilità ai concorrenti dell’ipotesi di

⁶⁶⁸ Per un approfondimento sul tema TONINI, P., *Manuale di procedura penale*, Roma, 2019.

⁶⁶⁹ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 196. In senso analogo anche la recente giurisprudenza, Corte Cost., 13 novembre 2020, n. 238, in cui si precisa che il meccanismo delineato si colloca necessariamente nella fase delle indagini preliminari, perché solo a monte dell’azione si determina il bilanciamento tra funzionalità deflativa dell’istituto e interesse alla più sollecita riattivazione del meccanismo di protezione ambientale centrato sulla fattispecie violata.

⁶⁷⁰ La corretta qualificazione dello speciale meccanismo estintivo in esame risulta rilevante anche per l’ulteriore questione relativa alla estensibilità alla persona giuridica presso la quale il soggetto responsabile opera. La risoluzione del nodo problematico, che passa tramite l’analisi dell’art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è stata affrontata con riguardo alla bonifica nel cap. 2, par. 3.

non punibilità ai sensi dell'art. 182 c.p. Invero, è lo stesso legislatore a sancire la natura soggettiva delle cause di estinzione, prevedendo che l'estinzione del reato debba avere effetto soltanto per i soggetti cui la stessa riferisce.

Trasponendo tale direttiva al caso in esame, il beneficio della “non punibilità” dovrebbe essere riconosciuto al solo contravventore che si sia attivato per il ripristino delle matrici ambientali lese, ottemperando alle prescrizioni dell'organo di vigilanza e versando la somma di denaro richiesta; il correo, rimasto “inerte”, non potrebbe beneficiare del comportamento pro-attivo del primo, così dovendo rispondere del reato commesso. Tuttavia, una simile impostazione, per quanto coerente con il dettato normativo, sembra condurre a un esito paradossale e contrario alla deflazione processuale; difatti, in tale ipotesi, il P.M. sarebbe obbligato a “riprendere” il procedimento penale sospeso, a esercitare l'azione penale nei confronti del concorrente che non abbia agito in via ripristinatoria e a perseguirlo per una contravvenzione di fatto estinta e ormai inoffensiva⁶⁷¹, grazie al comportamento virtuoso del reo.

Esito più coerente⁶⁷² con la funzione della pena e con il riflesso processual-deflattivo sembra conseguire, invece, se si aderisce alla tesi che

⁶⁷¹ *Ivi*, 197.

⁶⁷² *Ivi*, 200 ss., in cui l'Autore, muovendo dal presupposto che il d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 si riferisca espressamente alla “estinzione del reato e che quindi si debbano seguire, per l'operatività del meccanismo in esame, le regole generali previste dal codice penale per le cause di estinzione, evidenzia le incongruità derivanti dalla non estensibilità ai concorrenti della procedura estintiva. Propone, per superare tale criticità, due alternative, che si basano sulla implicita qualificazione dell'istituto come causa di non punibilità sopravvenuta: la prima, che reputa di difficile realizzazione e che punta sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza, della disciplina dettata dal decreto per il concorso di persone in una ipotesi di non punibilità sopravvenuta rispetto a quella prevista per il concorrente in altre analoghe cause di non punibilità del medesimo genere, quale ad esempio la ritrattazione; la seconda, basata sull'auspicio di un diretto intervento modificativo del legislatore. Essendo, però, entrambe di difficile realizzazione, l'unica possibilità per superare tale incongruenza pare essere quella di una “interpretazione ortopedica” della giurisprudenza, mediante la quale si superi la definizione letterale di “cause estintiva” e si valorizzi il canone ermeneutico teleologico della *ratio legis*, così sostenendo che la *ratio* della procedura (quella tipica delle cause di non punibilità sopravvenute, cioè di garantire l'effettiva tutela del bene giuridico e di assicurare una deflazione processuale) sia del tutto incongrua con la non estensibilità della “non punibilità” al concorrente nella contravvenzione. Addivenendo a tale irragionevole conclusione, infatti, si correrebbe il rischio di attivare la macchina della giustizia

qualifica il meccanismo estintivo in esame come causa di non punibilità sopravvenuta, seppur anomala poiché, per metà, configura anche una condizione di procedibilità dell'azione. Per le cause personali sopravvenute di non punibilità⁶⁷³, la regola da seguire è quella dettata dall'art. 119 c.p., in virtù della quale si estende ai concorrenti la causa di natura oggettiva e, invece, si applica ai soli soggetti cui essa riferisce la causa sopravvenuta di tipo soggettivo.

Alla luce delle suesposte coordinate normative, occorre verificare quale sia il carattere della causa di non punibilità sopravvenuta in esame; benché si tratti di un approdo non unanimamente condiviso, una parte della dottrina ritiene di dover riconoscere al meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali una natura oggettiva, con conseguente possibilità di estensione ai concorrenti del reato. In particolare, tale conclusione sembra derivare dalla circostanza che l'estinzione discenda dalla verifica oggettiva di ripristino del bene giuridico leso, di adempimento delle prescrizioni impartite e di pagamento di una somma di denaro, piuttosto che da valutazioni soggettive legate all'emenda e al pentimento del reo⁶⁷⁴.

e di "ingolfarla" con l'ennesimo procedimento penale volto a perseguire il concorrente di una contravvenzione già estinta e non più produttiva di alcuna lesione all'interesse protetto.

⁶⁷³ VENEZIANI, P., *Le punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, cit., 299 ss., in cui si evidenzia la frequente difficoltà di qualificare le cause di non punibilità in senso stretto come "soggettive" oppure "oggettive"; emblematica, sul punto, è la vicenda relativa alla ritrattazione. In un primo momento, la giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. Un., 23 novembre 1985, in *Foro it.*, 1987, 2, 327 ss.) riteneva che essa si risolvesse in una sorta di impedimento volontario del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa, mediante il quale si eliminava in radice la ragione stessa della punibilità della condotta illecita, con la conseguenza di riconoscerle carattere oggettivo e di sancire la sua estensibilità anche al concorrente; viceversa, più di recente, si è valorizzato un orientamento opposto (Cass. Pen. Sez. Un., 30 ottobre 2002, in *Foro it.*, 2003, 2, 73 ss.), in virtù del quale la ritrattazione viene definita quale circostanza di carattere soggettivo, che può operare nei confronti del concorrente solo e soltanto nell'ipotesi in cui questi abbia apportato un decisivo contributo alla neutralizzazione del fatto lesivo. Una approfondita ricognizione della questione si rinviene in AMARELLI, G., *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006, 205 ss.

⁶⁷⁴ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, cit., 199 ss. In giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2002, n. 30169, in cui si afferma che: "qualora per contravvenzioni antinfortunistiche rilevate nei luoghi di lavoro di una società in nome collettivo l'organo di vigilanza abbia impartito la prescrizione di cui agli artt. 19-24 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a tutti i soci illimitatamente responsabili e, in seguito, all'adempimento delle prescrizioni abbia ammesso al pagamento della sanzione

Dall'analisi sinora svolta emerge con chiarezza che la procedura delineata dagli artt. 318-*bis* ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, esita in una dichiarazione di estinzione, quando il contravventore si sia adoperato con un comportamento pro-attivo per l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e per il pagamento di una somma di denaro in via amministrativa. Tale ultimo profilo sembra avvicinare lo speciale meccanismo estintivo in esame all'oblazione discrezionale⁶⁷⁵ di cui all'art. 162-*bis* c.p. che, come noto, consiste nel pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, così estinguendo il reato.

Il rapporto tra i due istituti merita di essere approfondito; come autorevole dottrina evidenzia, il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali rappresenta una sorta di “perifrasi razionalizzata (e potenziata come strumento di deflazione processuale) del procedimento oblativo previsto dall'art. 162-*bis* c.p.”⁶⁷⁶ ma non si pone rispetto ad esso in un rapporto di alternatività⁶⁷⁷.

amministrativa uno solo dei soci, in quanto ritenuto l'unico responsabile in materia di sicurezza del lavoro, le contravvenzioni in seguito all'avvenuto pagamento da parte del socio a ciò ammesso sono da considerarsi estinte anche nei confronti degli altri soci”.

⁶⁷⁵Per una disamina di tale istituto si rinvia CADOPPI, A., *Oblazione “vecchia” e “nuova” e principi costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 178 ss.; BERTONI, R., LATTANZI, G., LUPO, E., VIOLANTE, L., *Modifiche al sistema penale*, Milano, 1982, 445 ss.; GARINO, V., *Estinzione del reato e della pena. Cause sopravvenute di non punibilità*, in RONCO, M. (a cura di), *Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, Bologna, 2011, 385 ss.

⁶⁷⁶PADOVANI, T., *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1168. In tal senso anche CAROLLO, S., *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, cit., 185.

⁶⁷⁷Tale tesi è corroborata anche dalla giurisprudenza; si veda, Cass. Pen., Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 44369, in cui si precisa, seppure in relazione al modello estintivo del diritto penale del lavoro, che: “in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162-*bis* c.p. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene”. Analogamente Cass. Pen., Sez. III, 1^a febbraio 2005, n. 9478, in cui si legge: “quando l'organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione, il procedimento penale non subisce alcuna sospensione, in quanto il contravventore può chiedere

Lungi dal configurare un inutile doppione dell'oblazione, la procedura estintiva in oggetto è legata ad essa da un "rapporto di genere a specie"⁶⁷⁸, in base al quale le due ipotesi estintive convivono e non si escludono a vicenda; in particolare, si ritiene che l'oblazione possa applicarsi in tutte le ipotesi in cui la lesione delle matrici ambientali sia insanabile o irreversibile mentre, invece, nei casi in cui il danno derivante dalla contravvenzione possa essere ripristinato pare doversi privilegiare, in prima battuta, lo speciale meccanismo estintivo disciplinato dal codice dell'ambiente, ricorrendo all'oblazione discrezionale solo nell'ipotesi in cui la violazione non venga di fatto regolarizzata⁶⁷⁹.

Tale sussidiarietà è, altresì, confermata dalle differenze che connotano i due istituti in esame. Anzitutto, è diverso il momento del procedimento penale in cui essi si collocano: difatti, mentre lo speciale meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali si inserisce nell'ambito delle indagini preliminari, all'oblazione può ricorrersi solo in un momento successivo al rinvio a giudizio⁶⁸⁰. In secondo luogo, diversi sono i soggetti titolari delle due procedure (autorità giudiziaria in un caso, organo di vigilanza nell'altro), la natura giuridica delle stesse (alla natura discrezionale dell'oblazione si contrappone l'obbligatorietà del meccanismo estintivo ambientale) e il ruolo del contravventore (in un caso propulsivo, nell'altro passivo).

comunque di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa nei termini previsti dall'art. 21 d.lg. 758 del 1994, ovvero può, in seguito, avvalersi dell'oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162-bis c.p."

⁶⁷⁸ AMARELLI, G., *L'oblazione discrezionale non è "alternativa" al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. Pen.*, 2008, 7-8, 2998 ss., il quale ritiene che, alla luce di tale rapporto di specialità, il contravventore possa essere messo in condizioni di accedere previamente allo speciale meccanismo estintivo quando ne ricorrano i presupposti e, solo in via sussidiaria, possa poi accedere all'oblazione meno favorevole di cui all'art. 162-bis c.p.

⁶⁷⁹ CAROLLO, S., *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, cit., 184.

⁶⁸⁰ AMARELLI, G., *L'oblazione discrezionale non è "alternativa" al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. Pen.*, 2008, 7-8, 3001, che, a proposito del diverso momento procedimentale in cui si inseriscono le due procedure estintive, parla di "nesso di sussidiarietà funzionale".

L'analisi comparativa tra le due procedure estintive consente, infine, di evidenziare un elemento di criticità del meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali; invero, a differenza di quanto previsto per l'oblazione discrezionale, nella disciplina dettata dal codice dell'ambiente non si rinviene alcun limite soggettivo di applicazione, consentendo quindi l'utilizzabilità del beneficio anche ai contravventori abitualmente recidivi⁶⁸¹.

3. La reintegrazione dell'ambiente come circostanza attenuante: il ravvedimento operoso.

L'analisi sinora condotta ha già, in parte, evidenziato il diverso ruolo che assumono le condotte riparatorie contemplata dalla nuova legge 22 maggio 2015, n. 68: se, da un lato, si prevede un meccanismo di estinzione (artt. 318 ss., d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) o di non punibilità (art. 257 del medesimo testo normativo) per le contravvenzioni, dall'altro si inseriscono, per le fattispecie delittuose, delle circostanze attenuanti legate al ripristino ambientale (art. 452-*decies* c.p.) e delle misure accessorie rispetto alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, basate proprio sugli ordini di recupero o di ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-*duodecies* c.p.).

Spostando, quindi, la trattazione sul secondo fronte, occorre procedere alla disamina del ravvedimento operoso disciplinato dall'art.

⁶⁸¹ AMARELLI, G., *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, cit., 155, in cui l'Autore precisa che: "stando alla lettera della legge, l'organo di vigilanza sarebbe obbligato ad impartire la prescrizione anche quando abbia constatato che il reato accertato non rappresenti un episodio isolato, ma costituisca l'ennesimo frutto di una ben precisa strategia aziendale che abbia già portato in passato alla pronuncia di sentenze di condanna per illeciti di analogo tenore. Sicché, per evitare di vanificare del tutto la funzione general-preventiva positiva delle norme incriminatrici in materia ambientale e di legittimare di fatto la loro elusione, non sarebbe del tutto infondato in una prospettiva *de iure condendo* auspicare l'introduzione di uno sbarramento di tipo soggettivo simile a quello previsto dall'art. 162-*bis*, comma 3, c.p., per escludere dalla concessione del beneficio quantomeno i contravventori dolosi recidivi reiterati specifici".

452-*decies* c.p., che prevede, al suo interno, diverse circostanze attenuanti applicabili ai delitti ambientali previsti dal Titolo VI-*bis* c.p., al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti⁶⁸² e all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia ambientale⁶⁸³.

La disposizione premiale in esame, oggetto di numerose e precedenti proposte di legge⁶⁸⁴, valorizza le condotte collaborative⁶⁸⁵ del reo quando queste, pur essendo *post delictum*, consentano di “bloccare il

⁶⁸² BERNASCONI, C., Sub art. 452-*decies*, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 3075, dopo aver precisato che le circostanze attenuanti in esame si applicano solo ai reati indicati dalla norma, precisa altresì che l'espresso richiamo all'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenuto nell'art. 452-*decies* c.p., deve intendersi oggi sostituito dall'art. 452-*quaterdecies* c.p., rubricato appunto “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”; invero, a seguito della c.d. riserva di codice, inserita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 1^o marzo 2018, n. 21, l'ipotesi di reato descritta dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”) è stata trasferita, senza alcuna modifica, all'interno del codice penale, con contestuale abrogazione della corrispondente disposizione contenuta nella legislazione complementare.

⁶⁸³ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 278, evidenzia come non risulti compresa nell'ambito applicativo del ravvedimento operoso l'ipotesi di associazione mafiosa aggravata (art. 452-*octies* c.p.), in quanto non menzionata dal legislatore. Precisa l'Autore che, per l'associazione di tipo mafiosa, è prevista in generale l'attenuante premiale di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, che prevede la diminuzione della pena da un terzo alla metà (quindi in misura inferiore rispetto allo sconto previsto dall'art. 452-*decies* c.p., che va dalla metà a due terzi); tuttavia, tale disposizione contempla solo l'ipotesi in cui l'imputato “si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori di reato”, ma non fa alcun riferimento alle attività di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino.

⁶⁸⁴ A titolo esemplificativo può richiamarsi il *Disegno di legge d'iniziativa del Senatore Specchia*, 2001, in www.senato.it, che prevedeva l'introduzione di una disposizione, l'art. 452-*septies* c.p., rubricata appunto “Ravvedimento operoso” e basata su un meccanismo di consistente riduzione premiale della pena per coloro che si fossero adoperati collaborando fattivamente con le autorità di polizia o giudiziaria, allo scopo di evitare la produzione di conseguenze ulteriori alla loro azione; in tal senso anche lo schema di disegno di legge intitolato “*Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina*”, in www.giustizia.it, 24 aprile 2007, che prevedeva l'introduzione di un art. 452-*quinqüesdecies*, in base al quale diminuire la pena “nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti”.

⁶⁸⁵ BERNASCONI, C., Sub art. 452-*decies*, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, cit., 3074, precisa che si tratta di condotte collaborative intese come prestazioni “facoltative” (e non obbligatorie), al cui adempimento è subordinata l'operatività dell'effetto premiale.

danno e, in alcuni casi, di ripararlo e di ripristinare l'originario stato dei luoghi inquinati”⁶⁸⁶.

La natura giuridica di tale previsione è, pacificamente, ascrivibile al *genus* delle circostanze attenuanti speciali⁶⁸⁷ (e ad effetto speciale, determinandosi una diminuzione superiore ad un terzo), con una c.d. “geometria variabile dello sconto di pena”⁶⁸⁸; invero, l'art. 452-*decies* c.p. descrive una pluralità di “comportamenti eterogenei”⁶⁸⁹ cui viene ricollegato un effetto premiale differenziato⁶⁹⁰, seppur consistente, in generale, nell'alleggerimento del carico sanzionatorio.

Da un lato, il legislatore prevede una diminuzione della pena da metà a due terzi per il reo che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda “concretamente” alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi: dall'altro, dispone una riduzione della sanzione penale da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui l'autore aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

Così chiarito come sotto lo stesso titolo di “ravvedimento operoso” vengano contemplate ipotesi premiali molto diverse tra loro, si

⁶⁸⁶ TELESKA, M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, cit., 27.

⁶⁸⁷ Così BERNASCONI, C., Sub art. 452-*decies*, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, cit., 3075; SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2015, 2, 218; RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 278.

⁶⁸⁸ SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, in MANNA, A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 121.

⁶⁸⁹ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 218.

⁶⁹⁰ In senso analogo SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, cit., 119, così si esprime: “nello specifico, l'art. 452-*decies* c.p. prevede due distinti benefici “premiati” nel trattamento punitivo: sconti di pena significativi, di diversa misura, collegati al compimento di differenti condotte di segno contrario al reato commesso”; MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 27, ugualmente: “il testo della norma prevede una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte”.

deve precisare che la prima parte della norma configura il c.d. “ravvedimento sostanziale”⁶⁹¹, incentrato sulle condotta post-delittuose che consentono di attenuare il danno o il pericolo creato dalla precedente condotta illecita e che, rispetto a questa, si configurano come attività antagoniste e diametralmente opposte; la seconda parte, invece, deve essere qualificata come “ravvedimento processuale”, in cui il fulcro risiede in una finalità quasi esclusivamente probatoria⁶⁹², di accertamento dei fatti e della responsabilità dei loro autori, così riflettendo “l’interesse dello Stato a incentivare azioni di sostegno all’autorità giudiziaria nel perseguimento dei reati”⁶⁹³.

La differenza tra il ravvedimento sostanziale e il ravvedimento processuale non è soltanto strutturale, potendosi rinvenire un’importante considerazione di tipo funzionale, in cui lo “sconto di pena” risulta legato alla più o meno forte tutela del bene giuridico⁶⁹⁴. Invero, nel primo caso, la contro-condotta di tipo sostanziale è diretta a evitare le ulteriori conseguenze lesive per il l’ambiente e si pone in un’ottica reintegratoria⁶⁹⁵, di tutela *in extremis* del bene giuridico⁶⁹⁶, così dando vita ad un sistema

⁶⁹¹ RUGA RIVA, C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, 372 ss., prevede la distinzione del ravvedimento operoso in sostanziale e processuale; SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, cit., 218, anziché parlare di “ravvedimento sostanziale”, si esprime nel senso di un “ravvedimento operoso in senso stretto”.

⁶⁹² Così RUGA RIVA, C., *Il premio per la collaborazione processuale*, cit., 377.

⁶⁹³ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, cit., 220.

⁶⁹⁴ TELESCA, M., *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, cit., 13, in cui si evidenzia che nelle ipotesi di cui all’art. 452-decies, lett. a) e b), c.p., lo sconto di pena è legato alla tutela del bene giuridico, seppur nel senso di evitare ulteriori danni all’oggettività protetta dalla fattispecie incriminatrice, mentre nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) si perseguono e si valorizzano mere finalità processuali.

⁶⁹⁵ SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Bologna 2018, 247.

⁶⁹⁶ RUGA RIVA, C., *Il premio per la collaborazione processuale*, cit., 392, ritiene che la tutela del bene giuridico nelle ipotesi di ravvedimento sostanziale sia una tutela “diretta”, in relazione alla quale la condotta premiale viene tipizzata in modo tale da garantire la tutela effettiva del bene giuridico, subordinando cioè la concessione del premio alla efficace interruzione o prevenzione dell’offesa o dei suoi sviluppi ulteriori.

multi-livello⁶⁹⁷ in cui, in via preventiva, si cerca di disincentivare una condotta illecita mediante la minaccia di una sanzione negativa e, in via successiva, laddove la lesione del bene giuridico ci sia stata o sia stata avviata, si interviene per sollecitare una sorta di “compensazione remunerativa”⁶⁹⁸, ovvero una reintegrazione parziale⁶⁹⁹ o tardiva del bene giuridico offeso.

Nel secondo caso, invece, le ipotesi di ravvedimento processuale sono volte a facilitare le indagini e si limitano ad offrire una tutela solo “potenziale”⁷⁰⁰ del bene giuridico leso, nel senso che “il legislatore opera una presunzione di idoneità della condotta collaborativa alla protezione dei beni contro offese future”⁷⁰¹.

Tutto ciò premesso, con riguardo alla fattispecie di ravvedimento sostanziale va sottolineato che si tratta di una circostanza attenuante che si sdoppia, a sua volta, in due sotto-categorie⁷⁰²: una prima condotta di interruzione dell’offesa in atto (“si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori”) e una seconda condotta

⁶⁹⁷ SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, cit., 247, in cui si precisa: “è evidente come la tutela dell’ambiente nella riforma in commento non sia attuata solo in via preventiva – attraverso l’introduzione nel codice penale di nuove disposizioni che sanzionano i più gravi reati in materia ambientale – ma anche in via successiva. La disposizione premiale incentiva il soggetto il quale pure abbia trasgredito la legge ad agire secondo logiche significative per la tutela, almeno parziale o tardiva, degli stessi beni aggrediti”.

⁶⁹⁸ L’espressione è di PADOVANI, T., *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 5345.

⁶⁹⁹ RUGA RIVA, C., *Il premio per la collaborazione processuale*, cit., 393, ove l’Autore segnala che, quando si tratti di ravvedimento sostanziale, il concorrente si dissocia dalla precedente condotta illecita e si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, così assicurando una tutela “parziale” del bene, poiché circoscritta agli sviluppi prevedibili dell’offesa già arrecata.

⁷⁰⁰ *Ivi*, 400, si esprime nel senso di una tutela potenziale, evidenziando che una condotta collaborativa isolata possa essere di per sé inidonea a tutelare effettivamente un bene giuridico ma, se collegata ad altre collaborazioni antecedenti, concomitanti o successive, può garantire gli scopi di tutela prefissati. L’Autore riflette, in particolare, sulla potenziale incidenza della collaborazione sul bene giuridico (e sul rapporto tra premio e offesa) rispetto ai reati associativi.

⁷⁰¹ *Ivi*, 399. L’Autore aggiunge che tali fattispecie premiali di collaborazione alla repressione possono essere qualificate come “fattispecie premiali di tutela potenziale del bene giuridico”.

⁷⁰² Sul punto si veda RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 278; AMARELLI, G., *Sub art. 452-decies c.p., Ravvedimento operoso*, in DOLCINI, E., GATTA, G.L. (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo II, Assago, 2015, 2150.

di reintegrazione dell'offesa già consumatasi (“provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”), purché in tale ultimo caso si agisca prima della dichiarazione di apertura del dibattimento⁷⁰³.

La prima ipotesi attenuante, che presuppone l'utilizzo di una formula ricorrente anche in altre disposizioni premiali⁷⁰⁴, risulta costruita come fattispecie inedita⁷⁰⁵, analoga solo in parte alla circostanza comune⁷⁰⁶ di cui all'art. 61, n. 6, c.p. e alla disposizione sul delitto tentato, e sembra prescindere dal raggiungimento del risultato finale.

⁷⁰³ Con riguardo a tale precisazione del legislatore (“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”) si pone il problema di capire se l'attenuante premiale possa trovare applicazione anche nei confronti del reo che scelga di procedere con un rito alternativo. Sul punto si rinvia a SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 220; FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 127.

⁷⁰⁴ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 279, evidenzia come l'espressione “si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” sia utilizzata dal legislatore anche con riguardo alla materia degli stupefacenti e, in particolare, nell'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; la giurisprudenza che si è occupata del tema ha, inoltre, specificato che si possa concedere l'attenuante quando la condotta del reo “sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato” (così Cass. Pen., Sez. VI, 20 maggio 2010, n. 19082). TELESCA, M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, cit., 27, evidenzia, poi, che analogo schema si rinviene anche nella fattispecie in tema di sequestro di persona (art. 630 c.p.), nell'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 in tema di lotta al terrorismo e ancora nell'art. 13, comma 3-*quinquies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di immigrazione.

⁷⁰⁵ MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 27, precisa che: “la fattispecie sembra distaccarsi dai conosciuti modelli codicistici: pare infatti non completamente assimilabile alla circostanza attenuante prevista dalla seconda parte dell'art. 62, comma 6, cod. pen., che, secondo la giurisprudenza di legittimità ha natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l'azione è determinata da motivi interni; non è altrettanto paragonabile alla attenuante di cui all'art. 56 cod. pen., che opera se l'evento è volontariamente impedito, laddove nella fattispecie in esame si tratta di una condotta *ex post* finalizzata a “sanare” il danno prodotto da un evento già verificatosi”.

⁷⁰⁶ Sul punto, ampiamente, SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 218, evidenzia che il ravvedimento operoso in esame si discosta dalla circostanza attenuante comune per l'assenza del riferimento alla “spontaneità” e alla “efficacia” del comportamento assunto. FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 123, ritiene che tra la fattispecie di ravvedimento operoso e la circostanza attenuante comune sussista un rapporto di genere a specie; in tal senso anche SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, cit., 241.

Tuttavia, ciò non significa “accontentarsi della buona volontà del trasgressore”⁷⁰⁷ ma guardare, piuttosto, alla fattività dell’azione e alla concretezza dell’impegno profuso⁷⁰⁸. Per meglio specificare, pur a fronte di un risultato parziale o incompiuto, il giudice potrà concedere la circostanza attenuante quando ritenga sussistente un impegno operoso “serio e concreto”⁷⁰⁹, così propendendo per una natura oggettiva⁷¹⁰ della circostanza in esame.

In direzione simile, si pone il legislatore con riguardo alla seconda circostanza attenuante del ravvedimento sostanziale, che richiede un’attività riparatoria “concretamente”⁷¹¹ posta in essere dal reo, così

⁷⁰⁷ In tal senso si pone TELESCA, M., *La tutela penale dell’ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, cit., 28, che espressamente asserisce: “la norma con la locuzione «si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» sembra accontentarsi della buona volontà del trasgressore e non del risultato finale, vale a dire della salvaguardia dell’ambiente. La locuzione poteva essere meglio delineata, avendo presente la funzionalità del bene, nei seguenti termini: «evita che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori»; di modo che il semplice “essersi adoperato” doveva essere valutato dal giudice ai fini della commisurazione della pena senza applicare la forte riduzione (dalla metà a due terzi) prevista dall’art. 452-*decies*”.

⁷⁰⁸ Così SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, cit., 127, precisando che la connessione sistematica con fattispecie delittuose caratterizzate da eventi naturalistici di offesa rilevanti non può che indurre a valorizzare proprio il tangibile risultato del contro-comportamento.

⁷⁰⁹ *Ivi*, 128, specifica che il metro di valutazione del ravvedimento operoso sta nella fattibilità in concreto delle contro-azioni efficaci, in relazioni ai mezzi disponibili, alle *chances* di impiego, in rapporto a quanto effettivamente compiuto dall’agente; ciò che conta è l’aver attinto a tutte le risorse in proprio possesso, con la conseguenza che, in mancanza di impegno adeguato, difficilmente il soggetto potrà dirsi meritevole dello sconto di pena di cui all’art. 452-*decies* c.p.

⁷¹⁰ Nel senso di una natura “oggettiva” della circostanza, SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, cit., 242; SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, cit., 128; SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, cit., 218. Di contro, la circostanza attenuante comune viene, in genere, considerata come “soggettiva”, Cass. Pen., Sez. I, 9 giugno 2004, n. 28554.

⁷¹¹ SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, cit., 244, evidenzia come l’espressione “concretamente” faccia propendere per la costruzione dell’attenuante in esame come “obbligazione di risultato” e non di mezzi, con la precisione che tale risultato si possa considerare raggiunto solo quando il reo abbia effettivamente portato a compimento gli interventi riparatori richiesti dalla norma; in senso contrario SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, cit., 219, che, richiamando il tenore letterale della disposizione, sottolinea come il legislatore non abbia richiesto il completamento delle attività riparatorie in parola ma solo “l’adoperarsi” del reo, cioè la circostanza che il soggetto abbia assunto l’iniziativa di tali attività e le abbia in concreto avviate.

subordinando espressamente l'effetto premiale all'avvenuto risanamento ambientale⁷¹².

L'attenuante *de qua* si inserisce nel solco di un filone premiale tipico dei reati più gravi⁷¹³ e già presente⁷¹⁴ nell'ambito della legislazione ambientale, fissando un espresso limite temporale (“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento”), con la conseguenza che, laddove la condotta riparatoria venga posta in essere nel rispetto di tale limite, il soggetto potrà beneficiare di una diminuzione della pena mentre, in caso contrario, il giudice potrà prevedere l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi come sanzione accessoria alla sentenza di condanna o di patteggiamento ai sensi dell'art. 452-*duodecies* c.p.

Con riguardo al ravvedimento processuale⁷¹⁵, invece, si sottolinea che la circostanza attenuante, collegata a finalità spiccatamente processuali, tende a premiare l'imputato che aiuti “concretamente” l'autorità giudiziaria o di polizia; anche qui, la richiesta di una collaborazione “concreta” sembra escludere il pentimento o la dissociazione⁷¹⁶ morale dal crimine e sembra,

⁷¹² BERNASCONI, C., Sub art. 452-decies, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, cit., 3076. Analogamente SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, cit., 128, precisa che: “l'indicazione normativa della sequenza completa di messa in sicurezza, bonifica e ripristino restituiscono l'immagine di un *tendere* obiettivo al risultato pienamente soddisfacente per la salubrità mentale”.

⁷¹³ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 278, precisa che: “al bastone di pene severe si contrappone la carota di forti attenuanti: la forbice tra la minaccia di pene aspre e la promessa di trattamenti miti dovrebbe appunto spingere l'agente a tenere condotte riparatorie”.

⁷¹⁴ Si pensi all'art. 140 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che introduce una speciale attenuante per i reati previsti dall'art. 147 del medesimo testo normativo, applicabile al soggetto che, prima del giudizio penale, abbia riparato interamente il danno.

⁷¹⁵ TELESCA, M., *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, cit., 13 ss., precisa che, anziché parlare di “ravvedimento processuale”, sarebbe più corretto riferirsi alla categoria del “pentitismo” o del c.d. “collaborazionismo”, con ciò intendendosi il fenomeno di coloro che abbandonano la lotta armata o le organizzazioni criminose, oppure desistono da un proposito criminoso e collaborano con la giustizia. Per una differenziazione tra “pentitismo”, “dissociazione” e “collaborazione”, si veda LAUDI, M., *Pentimento e dissociazione*, in VASSALLI, G. (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, 1986, 767 ss.

⁷¹⁶ Per un approfondimento sulla dissociazione si rinvia a LAUDI, M., *I casi di non punibilità dei terroristi “pentiti”*, Milano, 1983, 24 ss.; FLORA, G., *Commento all'art. 1 l. 18/2/1987, n. 34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*, in *Leg. Pen.*, 1987, 596 ss.; LAUDI, M., *La legge sulla dissociazione*, in *Legge sulla dissociazione. Attuale fase del terrorismo; riflessioni e valutazioni. Quaderni CSM*, Roma, 1988, 14, 15 ss.

invece, valorizzare l'impegno collaborativo che risulti effettivamente rilevante per il processo⁷¹⁷.

Ora, precisato che si tratti di attenuanti diverse, le une di natura sostanziale e le altre di natura processuale, si ritiene però di poterle cumulare⁷¹⁸, nel senso che, rispettando i limiti di cui all'art. 67 c.p., il reo che abbia osservato le diverse condotte premiali richieste dalla disposizione in esame potrà beneficiare di più attenuanti.

Così come l'opportunità di cumulare le due circostanze viene rimessa al potere discrezionale dell'autorità giudiziaria, ugualmente si ritiene che, nell'ambito del medesimo potere⁷¹⁹, il giudice possa decidere di "compensare" le attenuanti in esame con altre circostanze aggravanti, non essendo previsto alcun limite legislativo per escludere l'attenuante del ravvedimento operoso dal giudizio di bilanciamento.

3.1. Il risanamento ambientale nella sentenza di condanna o di patteggiamento: il c.d. ripristino dello stato dei luoghi.

La riforma del diritto penale dell'ambiente si muove, come detto, in una doppia direzione: da un lato, promuove gli effetti premiali in tema di responsabilità, disponendo una diminuzione della pena sulla base di circostanze attenuanti o un vantaggio operativo di non applicazione della

⁷¹⁷ In tal senso SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, cit., 131, che precisa, altresì, quali varianti possano essere prese in considerazione per valutare la "concretezza" dell'aiuto fornito dal reo: la serietà e la lealtà dell'impegno collaborativo, i risultati tangibili ancorché non risolutivi per le investigazioni e per i vari profili considerati *ex lege*, considerando sodisfacenti anche i contributi dichiarativi e informativi parziali, purché appunto apportino un concreto ausilio alle indagini, alla raccolta delle prove o alla scoperta di parte delle risorse.

⁷¹⁸ Sulla cumulabilità delle due attenuanti, si veda SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, cit., 238.

⁷¹⁹ SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, cit., 121, precisa che: "un siffatto modello tradisce l'affidamento al giudice di un notevole potere discrezionale: il potere quasi 'sovrano' in concreto, attraverso il giudizio di comparazione tra circostanza aggravanti e attenuanti, di azzerare o anche di ribaltare i forti sconti di pena in astratto previsti, nel caso rispettivamente di affermata equivalenza o prevalenza delle eventuali aggravanti contestate. L'esperienza insegna che le regole di esercizio del potere discrezionale non garantiscono affatto certezza e prevedibilità dell'entità del rischio penale, variabile qui, da caso a caso, in misura davvero eccessiva: quasi, appunto, ad arbitrio del giudice".

confisca⁷²⁰ nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza del sito; dall'altro, si pone in un'ottica (ancor più) sanzionatoria⁷²¹, prevedendo la fattispecie delittuosa di omessa bonifica o l'ordine degli obblighi di ripristino ambientale in conseguenza di una sentenza penale di condanna o di patteggiamento relativa ai nuovi delitti ambientali.

Tale ordine di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dello stato dei luoghi, previsto dall'art. 452-*duodecies* c.p., viene comminato dal giudice in capo al soggetto condannato e/o alle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolubilità del primo obbligato *ex art.* 197 c.p., ponendosi nell'ottica, già tracciata dal legislatore nazionale e da quello comunitario, di correzione alla fonte dei danni⁷²² derivanti da reato, così da riportare l'ambiente nello stato in cui si trovava prima della realizzazione del comportamento illecito.

È bene sottolineare che, muovendo da un'analisi letterale dell'art. 452-*duodecies* c.p. ("il giudice ordina"), si desume che si tratti di un ordine "indefettibile"⁷²³ per il giudice, con la conseguenza di escludere ogni profilo di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, in sede di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, con riguardo alla statuizione del ripristino. Ciò significa che, laddove il soggetto responsabile del reato

⁷²⁰ La causa di c.d. "non confiscabilità" è prevista dall'art. 452-*undecies* c.p. e, per la relativa analisi, si rinvia a LOSENGO, R., *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: bonifiche e ripristino*, in RUGA RIVA, C. (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, 2017, 79 ss.; MANES, V., *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Dir. Pen. Cont.*, 15 aprile 2015; SCILLITANI, M., *La confisca: profili storici, sostanziali e processuali in materia di ambiente*, in MANNA, A. (a cura di), *Il diritto penale ambientale*, 2016, 133 ss.

⁷²¹ RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale ambientale*, in PALIERO, C.E., VIGANÒ, F., BASILE, F., GATTA, G.L. (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, I, 723, così si esprime: "Può ora dirsi, mi sembra, che il legislatore "verde" ha messo a sistema le misure ripristinatorie e le ha promosse come *standard* normativo, agitandole sia come carota (attenuante ad effetto speciale, non applicazione della confisca), sia come bastone (la nuova e più severa fattispecie delittuosa di omesso ripristino in caso di inottemperanza agli obblighi)".

⁷²² Per una disamina di tale principio e degli altri criteri posti a livello comunitario dall'art. 191 TFUE, si rinvia al Cap. 1, Par. 4.

⁷²³ In tal senso BERNASCONI, C., *Sub art. 452-duodecies*, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 3083 ss.

ambientale non abbia provveduto spontaneamente al recupero dello stato dei luoghi (condotta collaborativa che gli garantirebbe il beneficio della circostanza attenuante ai sensi dell'art. 452-*decies* c.p.), il giudice ha "l'obbligo"⁷²⁴ di inserire, nella condanna o nella sentenza di patteggiamento, anche gli obblighi di ripristino ambientale di cui all'art. 452-*duodecies* c.p.

Ne deriva che, in assenza di tale previsione, la sentenza possa dirsi affetta da un errore di diritto, come tale "emendabile"⁷²⁵ dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., senza la necessità di un annullamento.

Pur trattandosi di una statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale e consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra equiparata, una parte della dottrina ritiene correttamente di potervi derogare a fronte di ipotesi eccezionali, in cui il ripristino dello *status quo ante* risulti

⁷²⁴ Nel senso di un ordine obbligatorio si pone la giurisprudenza con riguardo all'analogo e abrogato art. 260, comma 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152; si veda, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 2 luglio 2015, n. 34911, in cui asserisce espressamente che: "mentre la subordinazione della sospensione della pena alla eliminazione del pregiudizio arrecato rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito, l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente deve essere obbligatoriamente impartito anche nell'ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Ne deriva che, in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non possa investire siffatta sanzione: pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione di tale ordine, ugualmente il mancato riferimento ad esso nella richiesta e nell'accettazione del patteggiamento non esime il giudice dal provvedere.

Analogo orientamento giurisprudenziale si forma con riguardo all'ordine di demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 6128, in cui si precisa che nel caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto di uno specifico accordo tra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma 9, trattandosi di una statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata e, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti. Analogamente, Cass. Pen., Sez. III, 15 gennaio 2015, n. 18509, qualifica tale ordine come "atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse". In senso conforme anche Cass. Pen., Sez. III, 9 maggio 2003, n. 25879; Cass. Pen., Sez. III, 14 gennaio 1998, n. 64; Cass. Pen., Sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087; Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2009, n. 44948.

⁷²⁵ Sul punto, *ex multis*, Cass. Pen., 2 luglio 2015, n. 34911; Cass. Pen., Sez. I, 13 dicembre 1991, n. 4899; Cass. Pen., Sez. III, 15 gennaio 2015, n. 18509; Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 33939.

eccessivamente complicato o materialmente impossibile⁷²⁶ come, ad esempio, nel caso di disastro ambientale che abbia determinato una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (art. 452-*quater*, comma 1, c.p.).

Già dalle poche considerazioni svolte, pare possibile desumere un “rapporto di complementarità secondaria”⁷²⁷ tra gli obblighi di recupero in parola e il ravvedimento operoso su esaminato; in particolare, si ritiene che il giudice debba, in una prima fase, verificare se il reo abbia spontaneamente provveduto alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi e, solo in una seconda fase, laddove manchi tale collaborazione volontaria, sia tenuto a disporre, in via sussidiaria e alternativa, gli obblighi accessori alla sentenza di condanna.

Con riguardo al contenuto di tali obblighi, il legislatore si esprime nel senso del “recupero” e del “ripristino”, a condizione che sia tecnicamente possibile⁷²⁸; si è già avuto modo di precisare la differenza nella terminologia utilizzata, dovendosi intendere, con il lemma “recupero”, “ogni attività materiale e giuridica necessaria per il recupero dell'ambiente inquinato o distrutto e, dunque, anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante”⁷²⁹, e con il sintagma “ripristino”⁷³⁰ ogni attività più complessa

⁷²⁶ In tal senso SCHIATTONE, P., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 267.

⁷²⁷ AMARELLI, G., *Sub art. 452-duodecies c.p., Ravvedimento operoso*, in DOLCINI, E., GATTA, G.L. (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo II, Assago, 2015, 2159.

⁷²⁸ L'ordine del giudice, per quanto obbligatorio, potrà riguardare il ripristino solo ove questo risulti “tecnicamente possibile”; precisa SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in MANNA, A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 151, che “l'unica valutazione che il magistrato è tenuto a fare è appunto sulla fattibilità tecnica operativa, e non anche sulla sostenibilità economica del ripristino, in ciò risalta la diversa locuzione usata per il ravvedimento operoso, più ampia e generica (“ove possibile”) e perciò inclusiva anche di considerazioni di carattere economico”.

⁷²⁹ MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., 31. In senso parzialmente contrario SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 150, il quale, dopo aver evidenziato che nel testo dell'art. 452-*duodecies* c.p., non viene menzionata la bonifica, ritiene che il termine “recupero” non possa essere esteso al punto da ricomprendervi anche le attività di bonifica, come pure parte della dottrina aveva suggerito (RUGA RIVA, C., *I nuovi ecodelitti*, cit., 64).

che imponga anche “la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse”⁷³¹.

Ora, la disamina della fattispecie di ripristino ambientale impone di soffermarsi su due ulteriori profili di criticità: il primo attinente alla possibilità per il giudice di subordinare l’effettiva esecuzione degli obblighi di risanamento dei luoghi alla sospensione condizionale della pena (in una sentenza di condanna o di patteggiamento); il secondo relativo al novero dei soggetti a carico dei quali si pone l’obbligo di esecuzione di tali obblighi, prevedendosi tra questi – come evidenziato – non solo il condannato ma anche i soggetti di cui all’art. 197 c.p.

L’eventualità che il giudice condizioni il beneficio della sospensione condizionale della pena all’esecuzione di un preciso ordine di recupero ad opera del condannato non può essere esclusa⁷³², come ben dimostra l’espressa previsione⁷³³ di tale possibilità in analoghe ipotesi e l’esperienza maturata con riguardo agli ordini di demolizione⁷³⁴ delle opere

⁷³⁰ Va evidenziato che lo stesso art. 452-*duodecies* c.p., al secondo comma, precisa che al ripristino dello stato dei luoghi debbano applicarsi le disposizioni di cui al Titolo II della Parte sesta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così risolvendo, in parte, il problema interpretativo legato al suo ambito applicativo; nulla dice, però, con riguardo alla nozione di “recupero” e, infatti, è su questa nozione che si pongono le difficoltà maggiori; in particolare, come detto, ci si chiede se si possano ricondurre nell’ambito applicativo del “recupero” anche le attività di bonifica.

⁷³¹ MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*, cit., 32. Per una più ampia riflessione sulla terminologia in esame si rinvia al Cap. 2, Par. 1.

⁷³² Per un approfondimento sulla questione si rinvia a SCHIATTONE, P., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 270 ss.

⁷³³ Si pensi alle numerose ipotesi rintracciabile nel Codice dell’Ambiente, tra cui l’art. 255 in tema di “Abbandono dei rifiuti”, in base al quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione dell’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo decreto legislativo, relativa alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi; così come l’art. 139, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino; o anche gli artt. 257, comma 3, e 260, comma 4, dello stesso testo legislativo.

⁷³⁴ Cass. Pen., Sez. III, 10 marzo 2016, n. 17729, in cui si chiarisce che: “a norma dell’art. 165, comma 1, c.p., la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. È principio consolidato di questa Suprema Corte che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena per

abusive e all'ordine di rimessione in pristino in materia di reati paesaggistici⁷³⁵.

In sostanza, si ritiene che tale facoltà rientri nel potere discrezionale del giudice che, potendo subordinare la sospensione condizionale della pena alla “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”, così come sancito dall'art. 165 c.p., ben possa decidere di valorizzare l'ordine di recupero dello stato dei luoghi, in un'ottica di ripristino del bene giuridico leso⁷³⁶.

In secondo luogo, occorre evidenziare l'estensione dell'ordine di recupero e di ripristino ambientale in capo ai soggetti individuabili ai sensi dell'art. 197 c.p., con la conseguenza di creare una “nuova figura di civilmente obbligato”⁷³⁷, chiamato a rispondere non solo della pena pecuniaria ma anche del ripristino dello stato dei luoghi.

il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile” e si precisa che l'esercizio discrezionale di tale facoltà da parte del giudice deve essere legato al giudizio prognostico di cui all'art. 164, c.p., nel senso che per il giudice: “non è sufficiente affermare che l'ordine di demolizione ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ma è necessario spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164, comm1, c.p., si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165, comma 1, c.p., e quella obbligatoria di cui all'art. 165, comma 2, c.p.” Analogamente Cass. Pen., Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 714.

⁷³⁵ Cass. Pen., Sez. III, 5 ottobre 2004, n. 38739, che, con riferimento all'art. 181, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, afferma la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ottemperanza dell'ordine di rimessione in pristino, richiamando diverse argomentazioni. Si statuisce, in particolare, che: “è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 c.p., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare conseguenze dannose o pericolose; la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice – imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede –, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale.

⁷³⁶ In tal senso, come già si accennava, Cass. Pen., Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 714; Cass. Pen., 15 giugno 1998, n. 7148.

⁷³⁷ CORSO, S. M., *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito del delitto ambientale (art. 452-duodecies c.p.)*, in

Ciò significa “ampliare”⁷³⁸ le conseguenze della responsabilità dell’imputato e porre, al termine del processo penale a carico della persona fisica autrice del delitto ambientale, una serie di obblighi di recupero e di ripristino anche in capo agli “enti forniti di personalità giuridica” che, quindi, sono tenuti a darvi esecuzione, in solido con il condannato persona fisica, quando il delitto contestato sia stato “commesso nell’interesse della persona fisica” da un loro soggetto apicale o non apicale.

Tale richiamo contenuto nell’art. 452-*duodecies* c.p. solleva, però, un problema di coordinamento con la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridica compendiata nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Invero, da un lato, pare individuarsi una discrasia⁷³⁹ tra i soggetti chiamati a rispondere civilmente ai sensi dell’art. 197 c.p. (solo le “persone giuridiche”) e gli enti assoggettabili a procedimento penale ai sensi dell’art. 25-*undicies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (comprese le “società e associazioni anche prive di personalità giuridica” *ex art.* 1); dall’altro, la disposizione in esame sembra consentire il coinvolgimento dell’ente nell’esecuzione degli ordini di recupero ambientale a prescindere da una sua rituale citazione nel processo penale, con ciò ponendosi un problema di legittimità costituzionale⁷⁴⁰ in relazione al diritto di difesa (inteso come diritto al contraddittorio) di cui all’art. 24 Cost.

In attesa che il legislatore o la giurisprudenza intervengano a dirimere i richiamati nodi problematici, si deve precisare, altresì, che la

Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1, 234, il quale ritiene che venga in rilievo una “nuova *species* di soggetto civilmente obbligato”, non più tale solo per la pena pecuniaria (multa o ammenda, ai sensi dell’art. 89 c.p.p.) ma specificamente onerato di un nuovo obbligo, quello relativo al ripristino dello stato dei luoghi compromesso o alterato dal delitto ambientale.

⁷³⁸ In tal senso SCHIATTONE, P., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 282.

⁷³⁹ Si veda CORSO, S. M., *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito del delitto ambientale (art. 452-*duodecies* c.p.)*, cit. 236.

⁷⁴⁰ SCHIATTONE, P., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 284, precisa che la funzione delle norme sulla citazione del responsabile civile sia proprio quella di consentire all’ente, che potrebbe rispondere per le obbligazioni civili poste in capo all’imputato, di difendersi autonomamente, tanto nel merito del reato contestato quanto sulla sussistenza delle condizioni per le quali potrebbe configurarsi una responsabilità civile dell’ente per il fatto dell’imputato.

fattispecie di ripristino ambientale in parola presenta profili di stretta correlazione con il nuovo delitto di omessa bonifica; in particolare, si ritiene che, nell'ipotesi in cui gli obblighi di recupero comminati dal giudice ai sensi dell'art. 452-*duodecies* c.p. non vengano eseguiti dai soggetti destinatari, a questi sia possibile contestare il delitto di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., proprio per l'inottemperanza ad un "ordine del giudice"⁷⁴¹.

Il raccordo tra le varie disposizioni richiamate consente, quindi, di arginare i rischi di inadempimento e di assicurare delle "conseguenze al mancato rispetto dell'ordine del giudice da parte del condannato"⁷⁴² ma, al contempo, pone anche le basi per una "profonda metamorfosi valutativa"⁷⁴³, in virtù della quale le stesse condotte riparatorie, che prima dell'apertura del dibattimento avrebbero dato diritto ad uno "sconto" sul trattamento sanzionatorio, si trasformano, in seguito all'emanazione di una sentenza di condanna o di patteggiamento, in obblighi anche penalmente sanzionati.

3.2. La natura giuridica degli obblighi di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi: sanzione amministrativa o misura sostanzialmente penale?

⁷⁴¹ Si rinvia al Cap. 2, Par. 1.

⁷⁴² TELESCA, M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, cit., 31.

⁷⁴³ SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 151 ss., in cui l'Autore precisa che, proprio grazie al ricorso alla sanzione penale di cui all'art. 452-*terdecies* c.p., si realizza un c.d. "controllo penale indiretto" sull'esecuzione degli ordini giudiziali di cui all'art. 452-*duodecies* c.p.; in senso analogo anche SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 215, che, muovendo dall'assunto che l'ordine di ripristino ambientale debba essere ricondotto nel *genus* delle sanzioni amministrative e non delle pene accessorie, rimarcando quindi l'assenza di mezzi coattivi, evidenzia come ad esso possa assicurarsi una tutela mediata; il suo omesso adempimento sarebbe, cioè, sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 452-*terdecies* c.p. In tale ottica, "la mancata esecuzione della bonifica imposta dal giudice ai sensi dell'art. 452-*duodecies* c.p. esporrebbe al rischio di subire un'ulteriore sanzione penale, che si aggiungerebbe a quella già inflitta con la sentenza di condanna per l'altro reato ambientale da cui sia derivata l'imposizione dell'ordine stesso".

A conclusione dell'analisi sul ripristino dello stato dei luoghi, si pone un problema relativo all'individuazione della natura giuridica dell'ordine di recupero impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 452-*duodecies* c.p., non precisando il legislatore⁷⁴⁴ se lo stesso debba essere inteso come sanzione amministrativa o come sanzione rientrante nella materia penale.

Secondo un primo filone interpretativo, prevalente in dottrina⁷⁴⁵ e in giurisprudenza⁷⁴⁶, l'ordine di recupero e di ripristino dello stato dei luoghi parrebbe configurarsi come sanzione amministrativa accessoria⁷⁴⁷, sulla falsariga delle altre sanzioni amministrative già presenti nella legislazione ambientale⁷⁴⁸ e in quella urbanistica⁷⁴⁹.

Si tratterebbe, cioè, di una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale⁷⁵⁰ dell'organo istituzionale che è tenuto a impartirla ("il *giudice* ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi", art. 452-*duodecies* c.p.) e, quindi, di una

⁷⁴⁴ RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, cit., 723, precisa che: "il legislatore italiano non ha formalmente attribuito agli obblighi di bonifica e di ripristino una qualche etichetta (civile, amministrativa, penale o di altro tipo)", evidenziando come la natura degli obblighi riparatori sia di difficile catalogazione non solo tra i penalisti e richiamando, quindi, il vivace dibattito tra civilisti e amministrativisti sulla natura degli obblighi riparatori contenuti nel Titolo II del Libro Sesto del Codice dell'Ambiente.

⁷⁴⁵ FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, cit., 888 ss.; AMARELLI, G., *Sub art. 452-duodecies c.p., Ravvedimento operoso*, cit., 2160; SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 215; PAONE, V., *Natura dell'ordine di bonifica e di ripristino delle discariche abusive*, in *Amb. & Svil.*, 2011, 12, 1019 ss.

⁷⁴⁶ Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2011, n. 18815; Cass. Pen., Sez. III, 8 settembre 2010, n. 32953; Cass. Pen., Sez. III, 18 dicembre 1998, n. 2470.

⁷⁴⁷ Espressamente sul punto Cass. Pen., Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 45632.

⁷⁴⁸ Il riferimento è all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 260, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁷⁴⁹ In particolare ci si riferisce all'ordine di demolizione dell'opera abusiva *ex art.* 31, comma 9, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

⁷⁵⁰ Cass. Pen., Sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087, che, con riferimento all'ordine di demolizione delle opere abusive, precisa che si tratta di una "sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti".

misura catalogabile tra i “provvedimenti giurisdizionali”⁷⁵¹ in considerazione del fatto che accede a una sentenza di condanna o di patteggiamento.

E, difatti, è ormai pacifica la possibilità per il giudice penale di adottare misure aventi carattere amministrativo, non dovendo più basarsi il criterio discrezionale tra le sanzioni penali e quelle amministrative sull’autorità competente ad adottarle⁷⁵².

Il giudice, in tale prospettiva, esercita un potere proprio e autonomo – e non un potere di supplenza della Pubblica Amministrazione – che persegue una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e, quindi, si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all’esercizio dell’azione penale⁷⁵³.

Tale tesi della natura amministrativa degli obblighi riparatori, che appare preferibile, sembra discendere da una serie di argomenti: anzitutto, dalla circostanza che tali obblighi accedano non solo alla sentenza di condanna ma anche a quella di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444

⁷⁵¹ In tal senso, seppur con riferimento all’ordine di demolizione relativo ad opere abusive, TANDA, P., *I reati urbanistico- edilizi*, Padova, 2019, 594 ss.

⁷⁵² Si ritiene, cioè, superato il criterio in base al quale doveva considerarsi come “sanzione amministrativa” quella irrogata dall’autorità amministrativa e come “sanzione penale” quella inflitta dalla relativa autorità giudiziaria; sul punto si rinvia a GALLI, R., *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 2017, 688 ss.; DELFINO, B., *L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale*, in *Riv. giur. ed.*, 1998, 2, 182 ss.

In origine, invece, tale criterio era ritenuto prevalente tanto che, con riferimento all’ordine di demolizione, PAROLIN, G., *L’ordine di demolizione del giudice penale (art. 7, comma 9, l. 28 febbraio 1985, n. 47)*, in *Riv. giur. urb.*, 1992, 3, 116, precisava che lo stesso non potesse essere considerato come sanzione amministrativa in quanto provvedimento del giudice penale e, in particolare, asseriva che: “la sanzione amministrativa è considerata tale proprio per il fatto di essere applicata dalla P.A.; pertanto non ha senso, da un punto di vista logico prima che giuridico, parlare di sanzione amministrativa applicata dal giudice. Si può pensare, allora, che l’ordine di demolizione venga classificato come sanzione amministrativa non per trarne delle conseguenze giuridiche, ma solo per sottolineare il fatto che si tratta di un provvedimento sostanzialmente amministrativo”.

⁷⁵³ Cass. Pen., Sez. III, 20 febbraio 1998, n. 4135, in cui si precisa anche che: “l’obbligo di ripristino si colloca su un piano diverso e autonomo rispetto a quello dei poteri della P.A. e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell’esigenza di recuperare l’integrità dell’interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all’attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale”.

c.p.p. che, come noto, non comporta l'applicazione di pene accessorie⁷⁵⁴; in secondo luogo, si valorizza il rinvio che lo stesso art. 452-*duodecies*, comma 2, c.p. opera con riguardo alle disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relative al ripristino imposto dall'autorità amministrativa⁷⁵⁵; e, infine, l'obbligatorietà dell'ordine di recupero e di ripristino ambientale. Cioè, trattandosi di un atto dovuto, che il giudice deve necessariamente indicare in aggiunta alla sentenza di condanna o di patteggiamento, esso non può essere considerato come pena accessoria perché, se così fosse, discenderebbe automaticamente dalla sentenza senza necessità di alcuna indicazione da parte del giudice⁷⁵⁶.

È chiaro che, se gli obblighi di ripristino ambientale vengono considerati come sanzioni extra-penali, l'accertamento della loro esecuzione deve essere sottratto all'autorità giudiziaria⁷⁵⁷ e rimesso esclusivamente alle capacità di controllo della Pubblica Amministrazione⁷⁵⁸, salva la possibilità di esercitare un "controllo penale indiretto"⁷⁵⁹ tramite l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. per l'inottemperanza dell'ordine giudiziale emesso ai sensi dell'art. 452-*duodecies* c.p.

⁷⁵⁴ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 215.

⁷⁵⁵ SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 152, ritiene che il rinvio al ripristino ambientale amministrativo lascerebbe presupporre una equiparazione tra i due istituti anche in relazione alla loro natura giuridica; similmente, SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 215.

⁷⁵⁶ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 215.

⁷⁵⁷ SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 152.

⁷⁵⁸ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 215, che evidenzia come "la subordinazione della concreta esecuzione dell'ordine alla competenza della Pubblica Amministrazione presuppone un perfetto funzionamento del modello collaborativo/funzionale tra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa e ne affida a quest'ultima le possibilità di riuscita".

⁷⁵⁹ SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., 153; sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nella nota n. 743.

In senso difforme si pone, invece, un secondo orientamento⁷⁶⁰, per vero isolato, in base al quale gli ordini di recupero e di ripristino ambientale sembrerebbero avere natura di pena accessoria e, in particolare, di sanzione rientrante nella “materia penale”.

A favore di tale impostazione, si richiamano le direttive elaborate dalla giurisprudenza della Corte Edu e i c.d. criteri *Engel*⁷⁶¹, e si giunge a considerare la misura in esame come una “sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale”⁷⁶².

In particolare, non potendosi utilizzare il primo criterio relativo alla qualificazione⁷⁶³ dell’infrazione nel diritto interno, si valorizza il secondo parametro attinente alla natura dell’infrazione, evidenziando come la comminazione degli obblighi di ripristino ambientale presupponga sempre e comunque la commissione di un delitto, dipenda da una pronuncia di condanna del giudice penale (senza il filtro della Pubblica Amministrazione) ed esiti a conclusione di un processo penale⁷⁶⁴.

A ciò si aggiunge che, in relazione al terzo criterio della natura e della gravità della misura inflitta, la sanzione ripristinatoria non sia di per

⁷⁶⁰ RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, cit., 719 ss.

⁷⁶¹ Ci si riferisce ai tre criteri elaborati nella sentenza *Engel c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, parr. 81 ss.; sul tema la letteratura è ampia, tra i molti si rinvia a BUZZELLI, S., *Sub art. 6*, in UBERTIS, G., VIGANÒ, F. (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, 134 ss.; MANES, V., *Profili e confini dell’illecito para-penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 2, 988 ss.; DI MARTINO, A., *Intersezioni di legalità e “sanzioni” accessorie. Tra giurisprudenza nazionale, diritti umani, sistemi penali stranieri*, in BERTOLINI, M., FORTI, G., EUSEBI, L., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011; MAZZACUVA, F., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, 140 ss.

⁷⁶² Per un approfondimento sul tema e sull’incidenza della giurisprudenza della Corte Edu, si rinvia a MAZZACUVA, F., *La materia penale e il “doppio binario” della Corte Europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, 1899 ss.

⁷⁶³ Si è detto che il legislatore non attribuisce alcuna etichetta agli obblighi di recupero e di ripristino, si veda la nota n. 744.

⁷⁶⁴ RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, cit., 730 ss., dopo aver sottolineato tali caratteristiche relative alla natura dell’infrazione o dell’illecito, si esprime nel senso di una “natura geneticamente penalistica” delle nuove fattispecie e degli obblighi riparatori in esame.

sé scevra da profili punitivi⁷⁶⁵ e che, anzi, si presenti come “onerosa”⁷⁶⁶ per i suoi destinatari, chiamati a sostenere i costi di interventi di ripristino ambientale anche su aree piuttosto estese; senza considerare che, come più volte precisato, l’inottemperanza agli obblighi esecutivi di recupero giustificerebbe l’irrogazione di una sanzione detentiva da uno a quattro anni e di una multa da ventimila euro a ottantamila euro, ai sensi dell’art. 452-terdecies c.p.

Oltre a tali considerazioni dottrinali, può richiamarsi poi anche un arresto giurisprudenziale che, in difformità rispetto al consolidato filone della “sanzione amministrativa accessoria”, ritiene di dover qualificare gli obblighi ripristinatori come sanzione penale. In particolare, si argomenta che, proprio perché il potere esercitato dal giudice nell’emanazione di un ordine di rimessione in pristino si considera come potere autonomo, conferitogli in via primaria ed esclusiva, “il detto ordine non ha natura di sanzione amministrativa né di pena accessoria ma è assimilabile a una vera e propria sanzione penale”⁷⁶⁷.

Preso atto dei due contrapposti orientamenti, una voce dottrinale propone di ragionare in via “mediata”, così da qualificare il nuovo ordine di ripristino come “sanzione ibrida, a metà strada tra il diritto penale ed il

⁷⁶⁵ Sulle intersezioni tra profili riparatori e punitivi, si rinvia a MAZZACUVA, F., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, cit., 138 ss.

⁷⁶⁶ RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell’ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, cit., 732, in cui asserisce che: “è noto a tutti gli operatori del diritto che la vera sanzione punitiva temuta dall’inquinatore è, per i suoi costi, molto spesso ammontanti a centinaia di migliaia o a milioni di euro, quella rappresentata dalla bonifica e dal ripristino”. In senso contrario, DI LANDRO, A., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale, la bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, cit., 117, obietta che: “anche utilizzando il parametro di matrice europea della gravità della sanzione, gli obblighi di ripristino, che paiono collegati al concetto di risarcimento in forma specifica, non sembrano in grado di raggiungere, da soli considerati, il livello di afflittività proprio delle sanzioni penali, le quali prospettano tipicamente, come *controspinta* alle condotte criminose, conseguenze di gravità superiore agli obblighi risarcitori, per come questi ultimi vengono tradizionalmente intesi nel nostro sistema”.

⁷⁶⁷ Cass. Pen., Sez. III, 14 giugno 2002, n. 29667.

diritto amministrativo”⁷⁶⁸, riconoscendo che si tratti, da un lato, di una sanzione emessa dal giudice penale, a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna o ad altra ad essa equiparata; ma, dall’altro, evidenziando che si tratti di una conseguenza accessoria di natura amministrativa, come si desume dalla relativa disciplina⁷⁶⁹.

Conclusioni

L’analisi sin qui condotta muove dall’idea che la legge 22 maggio 2015, n. 68, intitolata “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” e definita dalla dottrina quale “svolta quasi epocale”⁷⁷⁰, abbia avviato un

⁷⁶⁸ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, cit., 215.

⁷⁶⁹ *Ibidem*, precisa che il riferimento è, come si è già detto, alla sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la quale come noto non comporta l’applicazione di pene accessorie; al rinvio alle disposizioni sul ripristino ambientale amministrativo regolato dal codice dell’ambiente e, infine, alla necessità di un’espressa indicazione da parte del giudice.

⁷⁷⁰ SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “eco-delitti” una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2015, 2, 197.

“processo di mutazione genetica”⁷⁷¹ del diritto penale dell’ambiente, in virtù del quale la generale tendenza repressiva viene soppiantata dal perseguimento di una finalità ripristinatoria; muovendo dal presupposto che la riparazione del danno possa essere efficacemente realizzata anche mediante gli strumenti penalistici, il legislatore interviene per incentivare le condotte ripristinatorie e riparatorie del danno all’ambiente.

Tale funzione ripristinatoria, un tempo solo appannaggio del diritto civile e del diritto amministrativo, connotata dalla centralità del recupero dello *status quo ante* e delle risorse naturali compromesse da illecite aggressioni ambientali, viene analizzata sotto molteplici profili, evidenziando come le condotte riparatorie nel diritto penale dell’ambiente si prestino ad assumere ruoli diversi.

Si è scelto di articolare la riflessione seguendo idealmente tre direttrici, che si desumono dall’analisi delle novità normative introdotte: in primo luogo, si individua il ruolo del recupero e del ripristino dell’ambiente quale sanzione accessoria⁷⁷² a una sentenza di condanna o di patteggiamento relativa ai nuovi delitti ambientali (art. 452-*duodecies* c.p.); in secondo luogo, si evidenzia come il legislatore assegni alla bonifica e al ripristino il ruolo di ravvedimento operoso che determina, nel caso delle contravvenzioni ambientali, la non punibilità⁷⁷³ del reo (artt. 318-*bis* ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e, nelle ipotesi di delitti ambientali, una attenuazione della pena⁷⁷⁴ (art. 452-*decies* c.p.); infine, ci si sofferma sulla volontà legislativa di perseguire le finalità ripristinatorie dell’ambiente in un’ottica di inasprimento sanzionatorio, mediante l’introduzione di un delitto di nuovo conio (art. 452-*terdecies* c.p.) che si affianca alla già presente contravvenzione di omessa bonifica (art. 257

⁷⁷¹ AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008, 19.

⁷⁷² L’analisi di tale fattispecie viene condotta nel Cap. 3, Par. 3.1., soffermandosi poi, nel Cap. 3, Par. 3.2., sulla dibattuta natura giuridica degli ordini di recupero e di ripristino impartiti dall’autorità giudiziaria.

⁷⁷³ Tale profilo è esaminato nel Cap. 3, Par. 2.

⁷⁷⁴ Si veda il Cap. 3, Par. 3.

del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e che consente di qualificare la violazione degli obblighi di ripristino come autonomo reato.

Evidenziata la doppia dimensione⁷⁷⁵ del ripristino ambientale, da un lato in una prospettiva premiale e dall'altro in un'ottica sanzionatoria, il fulcro del presente lavoro è costituito proprio dal secondo segmento e, quindi, dall'analisi dei reati di omessa bonifica.

Un aspetto di particolare interesse è costituito dalla struttura delle fattispecie in esame che, prevedendo un intervento successivo alla realizzazione del danno ambientale teso a eliminare le fonti produttive dell'inquinamento, rappresentano un chiaro esempio di applicazione del principio di correzione dei danni alla fonte⁷⁷⁶, così ponendosi in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

In tale struttura si rinviene uno schema punitivo innovativo, che appare più razionale rispetto al tradizionale modello afflittivo e che si incentra appunto sulla condotta reintegratoria e sulla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose poste in essere; uno schema, definito quale “modello prescrittivo reintegratorio”⁷⁷⁷, che disvela l'interesse dell'ordinamento a non infliggere una pena sterilmente repressiva e a valorizzare, invece, il ripristino della situazione originaria mediante un comportamento attivo e positivo del reo. La risposta al reato sembra orientata non più (e non tanto) alla punizione del colpevole quanto piuttosto alla tutela *in extremis* del bene giuridico leso.

In tale schema strutturale, quindi, è innovativo il ruolo della pena detentiva che, lungi dal rappresentare la sanzione principale, assume la valenza di uno “strumento di garanzia esecutiva”⁷⁷⁸, cui ricorrere in caso di inottemperanza alla prescrizione reintegratoria.

⁷⁷⁵ RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 278, contrappone al “bastone” di pene severe la “carota” di forti attenuanti, con la conseguenza che la forbice tra la minaccia di pene aspre e la promessa di trattamenti miti dovrebbe appunto spingere l'agente a tenere condotte riparatorie.

⁷⁷⁶ Per la disamina di tale principio e degli altri di derivazione comunitaria, si rinvia al Cap. Par. 2.

⁷⁷⁷ L'analisi di tale modello è condotta nel Cap. 3, Par. 1.

⁷⁷⁸ DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, 96.

Ciò significa che, in prima istanza, si richiede al reo una condotta reintegratoria, che comporti il ripristino dello *status quo ante* e, ove si raggiunga tale obiettivo di salvaguardia a posteriori del bene tutelato, si rinuncia all'applicazione della pena afflittiva classica; solo laddove la prescrizione della condotta reintegratoria non venga rispettata e, quindi, non si ritenga raggiunto l'obiettivo ripristinatorio, si ricorre a un secondo livello di trattamento sanzionatorio, disponendo l'irrogazione di una pena detentiva.

Appare chiaro come le fattispecie contravvenzionali e delittuose di omessa bonifica siano state costruite sullo schema tipico delle norme premiali, in virtù del quale la minaccia di una pena detentiva (per il delitto) o dell'arresto (per la contravvenzione) funge da stimolo, per il reo, alla rimessione in pristino dell'ambiente.

Il ricorso alla minaccia di una pena privativa della libertà viene, quindi, inserito nell'ambito di una strategia politico- criminale "unitaria", nella quale la previsione premiale si lega alla sanzione afflittiva; in particolare, si ritiene che la norma premiale acceda, ove non rispettata, alla dimensione sanzionatoria tradizionale.

Scendendo su un piano più concreto di analisi delle due fattispecie di reato, ed esaminate alcune questioni preliminari relative alla definizione⁷⁷⁹ della "bonifica", del "recupero" e del "ripristino" ambientale, ci si è soffermati sui soggetti gravati degli obblighi di ripristino penalmente rilevanti e, quindi, sui potenziali soggetti attivi dei reati di omessa bonifica.

Anzitutto, con riguardo alle persone fisiche, si è ribadito il principio del "chi inquina paga"⁷⁸⁰, in base al quale si ritiene che gli obblighi generali di correzione e di riparazione dei danni ambientali possano essere posti solo in capo al soggetto che, con la sua azione od omissione, li abbia cagionati; e, alla luce di tale principio di matrice comunitaria, si è affrontata la questione della responsabilità del proprietario incolpevole.

⁷⁷⁹ Si veda il Cap. 2, Par. 1.

⁷⁸⁰ Si rinvia al Cap. 1, Par. 4.

Analizzato il dibattito sul punto e richiamate le considerazioni della Corte di Giustizia e dell'Adunanza Plenaria, si è valorizzata la prospettiva che tende a escludere una responsabilità da “mera posizione” del proprietario incolpevole, configurando una sorta di equazione in virtù della quale l'estraneità all'inquinamento determina l'assenza di una responsabilità diretta.

Problema collegato alla posizione del proprietario che non sia autore della contaminazione è quello relativo alla possibilità di imputare, in capo allo stesso, una responsabilità c.d. indiretta, cioè una responsabilità a titolo omissivo per i reati ambientali commessi da altri sull'area di sua proprietà⁷⁸¹.

Dopo essersi interrogati sulla possibilità di configurare in capo al proprietario un obbligo di impedimento dei reati altrui e, quindi, una posizione di garanzia dalla quale far discendere, grazie al combinato disposto dell'art. 40, comma 2, c.p. e della norma incriminatrice sull'omessa bonifica, la responsabilità omissiva del proprietario non autore materiale dell'inquinamento, si sono passate in rassegna le diverse teorie sostenute (la teoria formale, la costruzione funzionale su base fattuale, la teoria mista) e si è esclusa la responsabilità del proprietario *ex art. 40, cpv, c.p.*, argomentando sull'assenza di una norma giuridica che imponga a tale soggetto il dovere e, contestualmente, il potere di agire e di impedire la contaminazione avviata da terzi.

Ciò non toglie, tuttavia, che il proprietario possa rispondere penalmente per la diversa ipotesi in cui sia ravvisabile un suo concorso morale o materiale ai sensi dell'art. 110 c.p., riferendosi al caso in cui l'inerzia del proprietario costituisca non l'omissione di un obbligo legalmente prescritto ma proprio la prestazione cui egli sia tenuto nei confronti di chi ha inquinato il proprio sito, così valorizzandosi la semplice tolleranza e il contegno passivo del proprietario dinanzi all'illecito non ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. ma, piuttosto, alla luce della disciplina generale in tema di concorso di persone.

Sempre con riguardo alle persone fisiche come potenziali soggetti attivi dei reati di omessa bonifica, si pone il problema di chiarire se sia

⁷⁸¹ La relativa analisi è condotta nel Cap. 1, Par. 4.1.

possibile o meno richiamare il principio di inesigibilità⁷⁸² per escludere la responsabilità del soggetto che, pur non provvedendo alla bonifica, si trovi in circostanze tali da rendere “non esigibile” un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto, riferendosi in particolare a condizioni di dissesto finanziario o di crisi di liquidità che non consentano al soggetto di reperire i fondi necessari per l’esecuzione del progetto di bonifica.

E, sul punto, si richiama un filone giurisprudenziale che non consta di rilevanti precedenti contrastanti e che, a differenza di alcuni arresti in materia tributaria, pare escludere l’esistenza di un principio generale di inesigibilità della condotta, ad eccezione dei casi in cui esso si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità, oggettiva o soggettiva, argomentando sull’assunto che, in un ordinamento penale ispirato al principio di legalità, le condizioni e i limiti di applicazione della norma penale debbano essere posti dalle stesse disposizioni, senza che sia consentito al giudice individuare in via analogica ulteriori cause di non punibilità ultra-legali.

Rimanendo sempre ancorati alla problematica dei soggetti, si sposta la riflessione con riferimento agli enti e alla possibilità che, ad essi, possa essere ascritta una responsabilità per omessa bonifica.

La disamina della disciplina relativa alla responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali⁷⁸³ consente di evidenziare, anzitutto, come nel novero dei reati presupposto (art. 25-*undicies*, comma 2, lett. c, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), non venga ricompreso il nuovo delitto di omessa bonifica di cui all’art. 452-*terdecies* c.p., pur rientrandovi la contravvenzione codicistica prevista dall’art. 257 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ma, muovendo dalla consapevolezza che i reati in esame siano statisticamente commessi da soggetti intranei all’impresa e che siano proprio le persone giuridiche a sostenere gli ingenti costi delle opere di risanamento ambientale, si esprimono delle perplessità in merito alla discordanza legislativa tra le due fattispecie di reato; oltre a determinare una violazione del principio

⁷⁸² Per la disamina di tale questione problematica si rinvia al Cap. 1, Par. 3.

⁷⁸³ Si veda Cap. 2, Par. 1.

di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione e a minare l'effettività e l'adeguatezza della tutela ambientale, nonché della risposta sanzionatoria, l'omessa inclusione del delitto di nuovo conio nel catalogo dei reati presupposto genera un esito paradossale⁷⁸⁴, in base al quale all'ente risulta imputabile una responsabilità solo per l'ipotesi contravvenzionale meno grave e non anche per l'analoga fattispecie di natura delittuosa.

Conseguentemente, in una prospettiva *de iure condendo*, si evidenzia il rischio di una strumentalizzazione dei capi di imputazione – che comporti la contestazione della contravvenzione di omessa bonifica alla persona fisica con il solo intento di coinvolgere anche l'ente di appartenenza – e, conseguentemente, di una sorta di *abrogazione de facto* dell'art. 452-terdecies c.p.

La riflessione così esposta è, poi, l'occasione per soffermarsi sul rapporto e sul coordinamento tra il delitto di nuovo conio e la analoga contravvenzione di omessa bonifica⁷⁸⁵, ancora oggi dibattuti nonostante la espressa previsione legislativa di una clausola di sussidiarietà relativamente indeterminata, nonché sulle questioni più controverse relative alla complessa procedura amministrativa di bonifica e alla dubbia configurabilità della fattispecie contravvenzionale nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato impedisca *ab origine* la stessa formazione del progetto di bonifica e ponga in essere delle violazioni relative alle fasi intermedie del procedimento in parola⁷⁸⁶.

La disamina del reato contravvenzionale di omessa bonifica consente, poi, di affrontare una delle questioni più problematiche che si pone in dottrina con riguardo alla responsabilità della persona giuridica in materia ambientale e, cioè, la possibilità di ricomprendere nel catalogo dei reati presupposto, oltre alla contravvenzione di omessa bonifica, anche quella di omessa

⁷⁸⁴ L'analisi del nodo problematico si rinviene nel Cap. 2, Par. 1.1.

⁷⁸⁵ Tale disamina è contenuta nel Cap. 2, Par. 1.1., e trova spunti di riflessione anche nel Cap. 1, Par. 2.

⁷⁸⁶ Si rinvia al Cap. 1, Par. 2.1.

comunicazione⁷⁸⁷ del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, disciplinata nell'art. 257, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Si tratta di un tema poco arato⁷⁸⁸, in relazione al quale è possibile individuare due orientamenti contrapposti, la cui analisi conferma le numerose incertezze ermeneutiche e la necessità di un intervento legislativo che ne chiarisca i confini applicativi.

Infine, precisato che alla persona giuridica possa essere contestata la sola contravvenzione di omessa bonifica e non anche il delitto di recente introduzione, ci si chiede se l'esecuzione del progetto di bonifica del sito contaminato possa determinare anche l'impunità dell'ente o se, viceversa, debba giovare alla sola persona fisica⁷⁸⁹. La risoluzione della questione, che involge il più ampio tema della comunicabilità delle cause di non punibilità tra persona fisica ed ente, nonché il ruolo da attribuire al principio di autonomia sancito dall'art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, consente di riflettere sulle cause di estinzione e sulle cause di non punibilità sopravvenute, muovendo sempre dall'assunto che l'esclusione dell'ente dalle vicende di non punibilità appaia ingiustificata e irragionevole, determinando in ultima istanza un meccanismo dualistico in virtù del quale si andrebbe a prevedere un diritto premiale rispetto alla persona fisica e, invece, un diritto penale propriamente sanzionatorio nei confronti dell'ente, indipendentemente dalle contro-azioni compensative messe in atto dallo stesso.

Il presente studio, in conclusione, si pone l'obiettivo di riordinare una materia complessa e delicata, valorizzando il ruolo che l'omessa bonifica assume nel quadro normativo dei nuovi "ecodelitti" e, al contempo, di sottolineare la scarsa attenzione del legislatore ad alcuni aspetti della materia, imponendo all'interprete il compito di individuare una soluzione *de iure condendo* ai diversi nodi problematici esaminati.

⁷⁸⁷ L'analisi del reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante viene svolta nel Cap. 2, Par. 2.

⁷⁸⁸ Si rinvia al Cap. 2, Par. 2.1.

⁷⁸⁹ Il tema è affrontato nel Cap. 2, Par. 3.

Rimane, quindi, necessario e auspicabile un intervento normativo, volto a dirimere, anzitutto, la distonia applicativa che derivi dalla mancata previsione di analoghe cause di non punibilità anche per l'ente e, più in generale, a elidere le disarmonie che discendono dal mancato raccordo tra la disciplina del codice dell'ambiente e quella relativa alla responsabilità dell'ente; non è, infatti, da sottovalutare il rilievo che la fattispecie in esame assume nel sistema di tutela dell'ambiente, rappresentando una sorta di "terreno privilegiato" per ridisegnare il nuovo volto del diritto penale, abbandonando l'idea di una necessaria sanzione privativa della libertà e privilegiando l'introduzione di una serie di istituti sanzionatori a carattere ripristinatorio.

Bibliografia

- ALESCI, M., *IL reato di “mancata effettuazione della comunicazione dell’evento potenzialmente inquinante” di cui all’art. 257, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, alla luce dei principi del diritto penale*, in *Cass. Pen.*, 2015, 6, 2382.
- ALESSANDRI, A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010.
- ALIMENA, F., *Le condizioni di punibilità*, Milano, 1938.
- ALIOTTA, E., *Art. 51-bis “Bonifica dei siti”: tutto da rifare*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 75.
- AMADEO, S., *Commento all’art. 191 TFUE (Ambiente nel diritto dell’Unione: obiettivi, fondamenti della politica ambientale, criteri di riparto delle competenze tra Unione e Stati membri; azione esterna in materia ambientale; controllo giurisdizionale)*, in TIZZANO, A. (a cura di), *Trattati dell’Unione Europea*, Milano, 2014, 1617.
- AMARELLI, G., *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 1, 405.
- AMARELLI, G., *Il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 maggio 2016.
- AMARELLI, G., *L’oblazione discrezionale non è “alternativa” al meccanismo estintivo delle contravvenzioni lavoristiche*, in *Cass. Pen.*, 2008, 7-8, 2998.

- AMARELLI, G., *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in PELISSERO, M. (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, 154.
- AMARELLI, G., *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in *Discrimen*, 14 dicembre 2018.
- AMARELLI, G., *La ritrattazione e la ricerca della verità*, Torino, 2006.
- AMARELLI, G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008.
- AMARELLI, G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, 1, 151.
- AMARELLI, G., Sub art. 452-decies c.p., *Ravvedimento operoso*, in DOLCINI, E., GATTA, G.L. (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo II, Assago, 2015, 2150.
- AMARELLI, G., Sub art. 452-duodecies c.p., *Ravvedimento operoso*, in DOLCINI, E., GATTA, G.L. (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo II, Assago, 2015, 2159.
- AMATO, G., *Con la punibilità il reato resta intatto*, in *Guida dir.*, 2018, 18, 21 aprile 2018.
- AMATO, G., *Il concorso del convivente nella detenzione della droga*, in *Cass. Pen.*, 2009, 3, 1221.
- AMENDOLA, G., *La tutela penale dell'inquinamento idrico*, Milano, 1996.

- AMENDOLA, G., *Se la città è sporca, il Sindaco può rispondere del delitto di omessa bonifica?*, in www.lexambiente.it, 5 gennaio 2018.
- AMOROSO, M.C., *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 novembre 2015.
- ANGELINI, M., CAMPIANI, L., (a cura di), *Tutela penale dell'ambiente e i reati in materia urbanistica*, Napoli, 2014.
- ANGIONI, F., *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1989, 1440.
- ANGIONI, F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983.
- ANILE, F., *Bonifica dei siti contaminati: obblighi di ripristino e tutela penale*, in *Amb. & Svil.*, 1999, 2, 119.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale, leggi complementari*, tomo II, Milano, 2018.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, tomo I, Milano, 2016.
- ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003.
- ARIOLLI, G., CAPPALÀ, M., *Il proprietario o il gestore dell'area non risponde del reato di omessa segnalazione di un evento inquinante cagionato da terzi*, in *Cass. Pen.*, 2011, 12, 5505.

- AZZALI, G., *La tutela penale dell'ambiente. Un'indagine di diritto comparato*, Padova, 2001.
- BAIOCCHI, I., *La configurabilità del reato di omessa bonifica tra favor della disciplina e ratio della norma*, in *Dir. giurisp. Agr.*, 2010, 5, 64.
- BARTOLI, R., *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005, 133.
- BARTOLI, R., *Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza*, in *Sistema penale*, 2020, 3, 227.
- BARTOLUCCI, M. A., *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. contemp.*, 9 gennaio 2017.
- BASILE, F., *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in *Dir. Pen. Contemp.*, 13 marzo 2012.
- BASSI, A., EPIDENDIO, T.E., *Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006.
- BELLACOSA, M., *Art. 8, Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 216.
- BERNASCONI, A., *Art. 8, Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in BERNASCONI, A., FIORIO, C., PRESUTTI, A., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 168.

- BERNASCONI, C., *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *St. iuris*, 2015, 1403.
- BERNASCONI, C., *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium iuris*, 2015, 12, 1407.
- BERNASCONI, C., *Il difficile equilibrio tra legalità e offensività nella tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 1-2, 49.
- BERNASCONI, C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008.
- BERNASCONI, C., Sub art. 452-decies, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 3075.
- BERNASCONI, C., Sub art. 452-duodecies, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 3083.
- BERNASCONI, C., Sub art. 452-terdecies, in PADOVANI, T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019.
- BERTOLINI, P., *Il principio di proporzionalità e l’accertamento del nesso di causalità nei procedimenti relativi alla bonifica di siti inquinati*, in *Riv. giur. amb.*, 2013, 5, 557.
- BERTONI, R., LATTANZI, G., LUPO, E., VIOLANTE, L., *Modifiche al sistema penale*, Milano, 1982.
- BETTIOL, G., “Non esigibilità” e “collaborazionismo”, in *Giur. it.*, 1946, 121.

- BIANCA, C.M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni, Artt. 1218-1229 c.c.*, in A. SCIAOLOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna- Roma, 1980.
- BIANCA, C.M., *Diritto civile*, vol. V, Milano, 1994.
- BIANCA, C.M., *Diritto civile. La norma giuridica. I soggetti*, vol. I, Milano, 2002.
- BIANCA, C.M., *Diritto civile. La responsabilità*, Milano, 2019.
- BIASUTTI, G., *Nuove procedure obblative nel Codice dell'Ambiente: tra amministrazione attiva ed accertamento giudiziale*, in www.federalismi.it, 2016, 17, 6.
- BIN. R., *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in M. LA TORRE, A., SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002.
- BISORI, L., *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, in S., GRASSI, M., CECCHETTI, A., ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1997, 607.
- BISORI, L., *L'omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e nella giurisprudenza italiane*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1340.
- BORSATTI, E., *La soggettivizzazione della colpa: profili dogmatici e pratico-applicativi*, in *Indice penale*, 2005, 75.
- BORTOLATO, M., VIGNA, E., *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Roma- Bari, 2020.
- BRAITHWAITE, J., *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, 2002.

- BRESCIANO, M., *I reati edilizi ed urbanistici*, Milano, 1993.
- BRICOLA, F., “*Punibilità*” (condizione di), in *Ns. Dig. It.*, XIV, Torino, 1967, 590.
- BRICOLA, F., *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Quest. crim.*, 1981, 1, 445.
- BRICOLA, F., *Teoria generale del reato*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, Vol. XIX, Torino, 1973.
- BRUNELLI, D., *Profili penali nella bonifica dei siti inquinati*, in VIPIANA PERPETUA, P.M. (a cura di), *La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici*, Padova, 2002, 222.
- BUTTI, L., PERES, F., *Sul nuovo delitto di omessa bonifica ancora tanti punti da chiarire*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2015, 22, 78.
- BUZZELLI, S., Sub art. 6, in UBERTIS, G., VIGANÒ, F. (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, 134.
- CADOPPI, A., CANESTRARI, S., A., PAPA, M. (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Tomo I, Milano, 2019.
- CADOPPI, A., CANESTRARI, S., MANNA, A., PAPA, M., (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Tomo II, Torino, 2019.
- CADOPPI, A., GARUTI, G., VENEZIANI, P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010.
- CADOPPI, A., *Oblazione “vecchia” e “nuova” e principi costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 178.

- CADOPPI, A., VENEZIANI, P., *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, Padova, 2019.
- CAMON, A., CESARI, C., DANIELE, M., DI BITONTO, M.L., NEGRI, D., PAULESU, P.P., *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2020.
- CANZIO, G., CERQUA, L.D., LUPARIA, L., *Diritto penale delle società: accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica*, Assago, 2016.
- CARACCIOLI, I., *Omissione (dir. pen.)*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1965, 897.
- CARMONA, A., *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, 4, 995.
- CAROLLO, S., *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, in MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, 183.
- CARRERA, C., *Chi inquina non deve pagare?*, in *Urb. App.*, 2014, 4, 438.
- CARTABIA, M., CERETTI, A., *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione*, Milano, 2020.
- CARTABIA, M., *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in www.cortecostituzionale.it, 2013.

- CASTOLDI, F., *La responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 515.
- CASTRONUOVO, D., DE SIMONE, G., GINEVRA, E., LIONZO, A., NEGRI, D., VARRASO, G., *Compliance responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019.
- CASTRONUOVO, D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2011.
- CASTRONUOVO, D., *Principio di precauzione e diritto penale: paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, Aracne, 2012.
- CATENACCI, C., FIMIANI, P., LOSENGO, R., MANNA, A., *La legge sugli ecoreati 5 anni dopo: un primo bilancio (focus)*, in *Lexambiente*, 2020, 2, 111.
- CATENACCI, M., *I delitti contro l'ambiente tra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 1073.
- CATENACCI, M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 0, 2010, 47.
- CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"*, Pescara, 1996.
- CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente. Un problema di interazione fra tecniche di tutela*, Pescara, 1992.
- CATENACCI, M., MARCONI, G., *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009.

- CATENACCI, M., *Voce “Bene giuridico”*, in S. CASSESE, *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 674,
- CATERINI, M., *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente*, Napoli, 2017.
- CAVANNA, V., *Soggetti non responsabili della contaminazione: quali obblighi di comunicazione?*, in *Amb. & Svil.*, 2020, 4, 301.
- CECCHETTI, M., *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, Milano, 2000.
- CENTONZE, F., *Il concorso mediante omissione degli amministratori senza delega nei reati posti in essere dagli amministratori delegati*, in *Riv. soc.*, 4, 2007, 725.
- CERQUA, L.D., *Art. 12, Casi di riduzione della pena pecuniaria*, in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 295.
- CERUTI, M., *Profili penali dell’inquinamento atmosferico da impianti produttivi esistenti: obbligo di completezza (e veridicità) della domanda di autorizzazione e natura permanente del reato*, in *Riv. giur. amb.*, 1997, 5, 712.
- CHIARAVIGLIO, G., *Il fallimento è evento dei reati di bancarotta? La lesione del bene tutelato e la sua imputabilità nelle fattispecie di bancarotta patrimoniale*, in *Riv. dottori commercialisti*, 2013, 3, 695.

- CHIBELLI, A., *Il ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento nei delitti di bancarotta pre-fallimentare. L'atteso revirement della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017, 6, 2205.
- CILIBERTI, V., *Connivenza non punibile e concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti*, in *Giur. it.*, 2019, 4, 937.
- CINGANO, V., *Bonifica e responsabilità per danno all'ambiente nel diritto amministrativo*, Padova, 2013.
- CIOFFI, A., *L'ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n. 225 del 2009*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 6, 970.
- CIPOLLA, G.M., *Crisi economica e configurabilità del reato di omesso versamento IVA*, in *Giurisp. commerciale*, 1, 2020, 166.
- CIRILLO, P., *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2018, 5, 157.
- COCCO, G., AMBROSETTI, E.M., *Punibilità e pene*, Padova, 2018.
- CONSORTE, F., *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, Giappichelli, 2013.
- CONSULICH, F., *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Rivista 231*, 2018, 4, 197.
- CONTESSA, C., *Proprietario incolpevole e principio "chi inquina paga"*, *Libro dell'anno del Diritto*, in *Enc. Treccani online*, 2016.

- CORBO, A., FIDELBO, G., *Problematiche processuali riguardanti l'immediata applicazione della "particolare tenuità del fatto"*, Relazione n. III/02/2015, in www.cortedicassazione.it.
- CORDINI, G., *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Riv. giur. amb.*, 2009, 5, 611.
- CORN, E., *Il principio di precauzione. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, Giappichelli, 2013.
- CORRIERO, V., *La "responsabilità" del proprietario del sito inquinato*, in *Resp. civ.*, 2011, 2440.
- CORSO, P., *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano Ipsosa*, 24 marzo 2015.
- CORSO, S. M., *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito del delitto ambientale (art. 452-duodecies c.p.)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1, 234.
- COSTATO, L., PELLIZZER, F., *Commentario breve al Codice dell'ambiente*, Padova, 2007.
- CRISAFULLI, V., PALADIN, L., *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990.
- CURATOLA, P., voce *Condizioni di punibilità*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, 807.

- D'ASCOLA, V.N., *Punti fermi e aspetti problematici delle condizioni di punibilità*, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 1993, 652.
- D'ORIA, G., *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 443.
- DE FALCO, G., *Discarica abusiva: realizzazione, gestione e posizione del proprietario del fondo. La Cassazione interviene ancora*, in www.industireambiente.it, 2008.
- DE FRANCESCO, G., *Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione*, in CANESTRARI, S. (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*, Torino, 1998, 372.
- DE FRANCESCO, G., *Interessi collettivi e tutela penale. "Funzioni" e programmi di disciplina dell'attuale complessità sociale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 935.
- DE MAGLIE, C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 88.
- DE MATTEIS, F., *Reati ambientali*, Milano, 2015, 59.
- DE MURO, G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, 1659.
- DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, II^ parte*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 9, 1727.

- DE SANTIS, G., *Bonifica dei siti inquinati. Profili di responsabilità penale, I^a parte*, in *Resp. civ. e prev.*, 7-8, 2009, 1478.
- DE SANTIS, G., *Diritto penale dell'ambiente, un'ipotesi sistematica*, Milano, Giuffré, 2012.
- DE SANTIS, G., *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017.
- DE SIMONE, G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 657.
- DE SIMONE, G., *Sentenza dichiarativa di fallimento, condizioni obiettive di punibilità e nullum crimen sine culpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1145.
- DE VERO, G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, C.F., PADOVANI, T., PAGLIARO, A. (diretto da), *Trattato di diritto penale*, IV, Milano, 2008.
- DELFINO, B., *L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale*, in *Riv. giur. ed.*, 1998, 2, 182.
- DELITALA, G., *Concorso di norme e concorso di reati*, Padova, 1934.
- DELITALA, G., *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930.
- DELL'ANNO, P., *Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati*, in P. STELLA RICHTER, R. FERRARA, C.E. GALLO, C. VIDETTA (a cura di), *Recupero urbanistico e ambientale delle aree dismesse*, Napoli, 2008, 98.

- DELL'ANNO, P., *Elementi di diritto dell'ambiente*, Padova, 2008.
- DELL'ANNO, P., *La tutela dell'ambiente come "materia" e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in www.lexambiente.it, 30 novembre 2011.
- DI FIORINO, E., PACCIOLLA, C., *"Terra mia": un disegno di legge da rivedere*, in *Giurisprudenza penale web*, 2020, 11.
- DI FRESCO, P., *Responsabilità da reato degli enti*, in A. MANNA, *Il nuovo diritto ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 173.
- DI GIOVINE, O., *I lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI, G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 146.
- DI GIOVINE, O., *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in MANNA, A. (a cura di), *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, 437.
- DI LANDRO, A., *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in *Dir. pen. cont.*, 28 febbraio 2014.
- DI LANDRO, A., *I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino. In particolare, quali responsabilità per l'autore del danno ambientale e quali per gli altri soggetti?*, in *Dir. pen. econ.*, 2018, 1-2, 363.

- DI LANDRO, A., *Il delitto di omessa bonifica – ripristino (art. 452-terdecies c.p.): una norma di chiusura che rafforza e completa il sistema di tutela dell’ambiente*, in RUGA RIVA, C. (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo, un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017, 56.
- DI LANDRO, A., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale, la bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020.
- DI LELLA, B., SASSI, C., *La disciplina dell’omessa bonifica dopo la l. 68 del 2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in *Riv. giur. ambiente*, 2015, 3, 349.
- DI MARTINO, A., *Intersezioni di legalità e “sanzioni” accessorie. Tra giurisprudenza nazionale, diritti umani, sistemi penali stranieri*, in BERTOLINI, M., FORTI, G., EUSEBI, L., *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011.
- DI MARTINO, A., *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1988.
- DOLCINI, E., *Discrezionalità del giudice e diritto penale*, in G., MARINUCCI, E., DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 261.
- DOLCINI, E., *La commisurazione della pena tra teoria e prassi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 1, 55.

- DOLCINI, E., *La commisurazione della pena. La pena detentiva*, Padova, 1979.
- DOLCINI, E., MARINUCCI, G., *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 333.
- DONINI, M., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004.
- DONINI, M., *Le condizioni obiettive di punibilità*, in *St. iuris*, 1997, 592.
- DONINI, M., *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento*, II parte, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1148.
- DONINI, M., *Non punibilità e idea negoziale*, in *Indice pen.*, 2001, 3, 1044.
- DONINI, M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio al male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 3, 1211.
- DONINI, M., *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2003, 2, 141.
- DONINI, M., *Teoria del reato. Un'introduzione*, Padova, 1996.
- DOVA, M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017.
- DOVERE, S., *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, in SPANGHER, G. (a cura di), *Trattato di procedura penale*, Vol. III, Tomo II, 803.
- DURIGATO, L., *Osservazioni sull'art. 44 del codice penale*, in *Ind. pen.*, 1980, 417.

- EUSEBI, L. (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, 2015.
- EUSEBI, L., *Brevi note sul rapporto fra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed opzioni sanzionatorie*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1995, 743.
- EUSEBI, L., *Forme e problemi della premialità nel diritto penale*, in *Studium iuris*, 2001, 3, 275.
- EUSEBI, L., *La pena in crisi. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Brescia, 1990.
- EUSEBI, L., *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale*, in STILE, A. (a cura di), *La riforma della parte generale del codice penale: la posizione della dottrina sul progetto Grosso*, Napoli, 2003, 514.
- EUSEBI, L., *Superare la visione di una giustizia fondata sul modello della bilancia*, in *Discrimen*, 11 maggio 2020.
- FASANI, F., *Sui soggetti attivi del reato di omessa comunicazione delle contaminazioni ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 6, 809.
- FASSI, E., *Il revirement della Corte di Cassazione. La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità per il reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare*, in *Cass. pen.*, 2017, 6, 2226.

- FERRAJOLI, L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma, 2000.
- FIANDACA, G., *Il “bene giuridico” come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 139.
- FIANDACA, G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979.
- FIANDACA, G., MUSCO, E., *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2019.
- FIANDACA, G., *Scopi della pena tra comminazione edittale e commisurazione giudiziale*, in VASSALLI, G. (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 131.
- FIANDACA, G., voce “Omissione” (dir. penale), in *Digesto disc. pen.*, VIII, Torino, 1994, 546.
- FIMIANI, P., *Acqua, rifiuti e tutela penale*, Milano, 2000.
- FIMIANI, P., *Bonifica dei siti contaminati e sistema 231: i rapporti*, in www.lexambiente.it, 19 febbraio 2013.
- FIMIANI, P., *Bonifica e sistema 231: i rapporti nel caso di omessa comunicazione dell’evento di contaminazione. Parte I.*, in www.lexambiente.it, 19 febbraio 2013.
- FIMIANI, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal Titolo VI-bis del TUA*, in *Lexambiente*, 2019, 4, 23.

- FIMIANI, P., *Il decreto legislativo n. 758 del 1994: ambito di applicazione*, in *Giur. merito*, 2000, 1, 222.
- FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2015.
- FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015.
- FINOCCHIARO, S., *Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzione del Tribunale di Milano per difetto di colpevolezza e "soggettiva inesigibilità"*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23 marzo 2016.
- FIORELLA, A., *Le strutture del diritto penale, questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018.
- FIORELLA, A., *Responsabilità (voce)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1327.
- FIORELLA, A., *Voce "reato in generale" (diritto penale)*, in *Enc. Giur.*, Vol. XVIII, 1987, 770.
- FLORA, G., *Commento all'art. 1 l. 18/2/1987, n. 34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*, in *Leg. Pen.*, 1987, 596.
- FORNASARI, G., *Il principio di inesigibilità in diritto penale*, Padova, 1990.
- FORNASARI, G., *Nemo tenetur se detergere sostanziale: qualche nuova riflessione alla luce di recenti contrasti giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 907.

- FORTI, G., CATINO, M., D'ALESSANDRO, F., MAZZUCATO, C., VARRASO, G., *Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico*, Pisa, 2010.
- FORTI, G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000.
- FORTI, G., *Le ragioni extrapenali dell'osservanza della legge penale: esperienze e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 2, 1108.
- FRACCHIA, F., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. ec.*, 2002, 215.
- FRANZIN, D., *Ipotesi di non punibilità "condizionata" tra "vecchio" e "nuovo" diritto penale dell'ambiente*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 322.
- FROSALI, R.A., *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971.
- FURIA, F., *La Cassazione ribadisce che l'art. 131-bis c.p. non esclude la responsabilità da reato degli enti*, in *Sistema penale*, 19 febbraio 2020.
- GALLI, R., *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 2017.
- GALLO, M., *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951.
- GARGANI, A. *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in DEIBBA, B., GARGANI, A., (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 370.

- GARGANI, A., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005.
- GARGANI, A., *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA, S., DASSANO, F. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 403 ss.
- GARGANI, A., *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode*, II, Milano, 2013.
- GARGANI, A., *Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative. Quali alternative alla tutela penale: problemi e prospettive*, in *La legislazione penale*, 3 dicembre 2018.
- GARINO, V., *Estinzione del reato e della pena. Cause sopravvenute di non punibilità*, in RONCO, M. (a cura di), *Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, Bologna, 2011, 385.
- GATTI, M., *Paga (solo) chi inquina? L'attribuzione della responsabilità ambientale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in M.A. LUPOI, *Emergenza ambientale e tutela giuridica*, Sanarcangelo di Romagna, 2017, 151.
- GIAMPIETRO, F., *Bonifica dei siti inquinati: dal d.lgs. "Ronchi" al "Ronchi bis"*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 1, 67.
- GIAMPIETRO, F., *Bonifica dei siti inquinati: dal d.lgs. "Ronchi" al "Ronchi bis"*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 1, 67.

- GIANNINI, M.S., “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 15.
- GIORDANO, P., *Profili premiali della risposta punitiva dello Stato*, in *Cass. Pen.*, 1997, 3, 916.
- GIUFFRIDA, R., AMABILI, F., *La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018.
- GIUNTA, F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2003, 854.
- GIUNTA, F., *L’ente non punibile. Prendendo spunto dall’evasione fiscale riparata*, in *Rivista 231*, 5 ottobre 2020, 6.
- GIUNTA, F., *La giurisdizione penale di pace. Profili di diritto sostanziale*, in *St. iuris*, 2001, 2, 395.
- GIUNTA, F., *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Dir. pen. processo*, 1999, 5, 620.
- GIUNTA, F., *Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi. Spunti per un dibattito*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 1, 123.
- GIUNTA, F., *Tutela dell’ambiente (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Tomo II, Milano, 2008, 1151.
- GRASSI, F., *La Corte di Giustizia conferma che sul proprietario “incolpevole” non grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, 1, 211.
- GRASSI, S., voce *Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 2007.

- GRASSO, G., *Il reato omissivo improprio: la struttura della fattispecie*, Milano, 1983.
- GROSSO, C.F., PELISSERO, M., PETRINI, D., PISA, P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020.
- GROTTO, M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.
- GUERRA, S., *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in SCALFATI, A. (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, 497.
- GUERRERIO, A., *Quale sorte avranno i procedimenti a carico dell'ente nel caso di esclusione della punibilità per il reato presupposto per particolare tenuità del fatto?*, in *Rivista 231*, 2015, 2, 95.
- GUGLIELMI, G., MONTANARO, R., *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Rivista 231*, 2015, 30.
- GULLO, A., *Sub art. 131-bis c.p. Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto*, in DOLCINI, E., GATTA, G.L., *Codice penale commentato*, Milano, 2015, 1947.
- Gussek, L., *Die Zumutbarkeit- ein Beurteilungsmaßstab?*, Berlin, 1972.
- Henkel, H., *Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Rechtsprinzip*, *Festschrift Mezger*, München- Berlin, 1954.
- IAGNEMMA, C., *Il nuovo delitto di omessa bonifica*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 295.

- IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 578.
- LARIZZA, S., *Particolare tenuità del fatto e responsabilità degli enti da reato*, in *Giurispr. It.*, 2018, 8-9, 2000.
- LASCO, G., LORIA, V., MORGANTE, V., *Enti e responsabilità da reato: commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2017.
- LAUDI, M., *I casi di non punibilità dei terroristi "pentiti"*, Milano, 1983.
- LAUDI, M., *La legge sulla dissociazione*, in *Legge sulla dissociazione. Attuale fase del terrorismo; riflessioni e valutazioni. Quaderni CSM*, Roma, 1988, 14, 15.
- LAUDI, M., *Pentimento e dissociazione*, in VASSALLI, G. (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, 1986, 767.
- LE PERA, G., *Omessa bonifica*, in CADOPPI, A., CANESTRARI, S., MANNA, A., PAPA, M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale e Speciale. Riforme 2008- 2015*, Milano, 2015.
- LE PERA, G., *Omessa bonifica*, in MANNA, A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 157.
- LEO, G., *Inefficacia retroattiva delle norme sull'oblazione speciale prevista per i reati ambientali: la Consulta giudica costituzionalmente*

- compatibile l'art. 318-octies del T.U. ambiente*, in *Sistema penale*, 16 novembre 2020.
- LEO, G., *Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità*, in *Dir. Pen. cont.*, 22 dicembre 2017.
 - LEONARDI, R., *La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del "chi inquina paga" al criterio oggettivo del "chi è proprietario paga"*, in *Riv. giur. ed.*, 2015, 1, 5.
 - LO MONTE, E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004.
 - LONGARI, C., *Soglie di punibilità e diritto penale tributario*, Padova, 2020.
 - LOPILATO, V., *Manuale di diritto amministrativo*, Torino, 2020.
 - LOSENGO, R., *Confisca, recupero e ripristino. Parte II: bonifiche e ripristino*, in RUGA RIVA, C. (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, 2017, 79.
 - LUTHER, J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Pol. dir.*, 1989, 673.
 - M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2012, 1, 32.

- MADDALENA, P., *L'interpretazione dell'art. 117 e dell'art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 6, 735.
- MADEO, A., *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 9, 1065.
- MANES, V., *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Dir. Pen. Cont.*, 15 aprile 2015.
- MANES, V., *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale). Giurisprudenza sistematica (settembre 2014)*, in www.cortecostituzionale.it, 49.
- MANES, V., *Profili e confini dell'illecito para-penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 2, 988.
- MANNA, A., *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016; RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015.
- MANNA, A., *La legge sui c.d. ecoreati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, parte generale e speciale*, Milano, 2015, 993.
- MANNA, A., *Le norme penali come argine all'alterazione irreversibile dell'ecosistema*, in *Archivio penale*, 2017, 2, 673.

- MANNO, M.A., *La responsabilità degli enti da reato ambientale. Vecchie e nuove questioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche alla luce dell'introduzione dell'art. 25-undicies del d.lg. 231/2001*, in ROMANO, B. (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013, 216.
- MANTOVANI, F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2019.
- MANTOVANI, F., *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 337.
- MARINI, G., *"Non colpevolezza" dell'agente per non esigibilità dell'azione conforme al precetto o errore sull'elemento normativo del fatto?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 1032.
- MARINUCCI, G., DOLCINI, E., GATTA, G.L., *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2019.
- MARTUFI, A., *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.*, 2018, 1, 294.
- MASIA, V., DE SANTIS, G., *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Napoli, 2006.
- MASULLO, M.N., *La connivenza. Uno studio sui confini con la complicità*, Padova, 2013.
- MASULLO, M.N., *La sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità. Quando affermare la verità non costa nulla*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 3, 1154.

- MAZZACUVA, F., *La materia penale e il “doppio binario” della Corte Europea: le garanzie al di là delle apparenze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, 1899.
- MAZZACUVA, F., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017.
- MAZZUCATO, C., *Appunti per una teoria “dignitosa” del diritto penale a partire dalla ristorative justice*, in MAZZUCATO, C., BARLETTA, A., EUSEBI, L., GENTILE, S., MAGNANZANI, L., MONACO, G., RINOLDI, D., *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Tricase, 2010, 2, 99.
- MAZZUCATO, C., *Giustizia riparativa*, in MAZZUCATO, C., VISCONTI, A., *Implementazione della Direttiva 2012/29/UE per le vittime di corporate crime e corporate violence. Linee guida nazionali per i servizi sociali, le organizzazioni che offrono assistenza alle vittime e i centri di giustizia riparativa*, Milano, 2017, 123.
- MAZZUCATO, C., *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianza degli esperti*, Milano, 2016, 134.
- MAZZUCATO, C., *Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee guida internazionali*, in PICOTTI, L., SPANGHER, G. (a cura di), *Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla Legge sulla competenza penale del giudice di pace*, Milano, 2002, 85.

- MAZZUCATO, C., *Oltre la punizione, ecco la giustizia riparativa*, in *Vita e Pensiero*, 2016, 4, 104.
- MAZZUCATO, C., *Restorative Justice and the Potential of “Exemplarity”: in search of a “Persuasive” coherence within Criminal Justice*, in AERTSE, I., BRUNILDA PAL, A., *Critical Restorative Justice*, Oxford, 2017, 241.
- MELI, M., *Il principio comunitario “chi inquina paga”*, Milano, 1996.
- MELZI D’ERIL, C., *Decisioni della S.C. (quasi) completamente condivise in tema di omessa bonifica (sentenze Montigiani e Magni)*, in *Amb. & Svil.*, 2008, 2, 127.
- MERLO, A., *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 3, 1427.
- MICHELETTI, D., *Il reato di contaminazione ambientale (interpretazioni a confronto sull’art. 51-bis d.lgs. 22/1997)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 108.
- MICHELETTI, D., *Sub art. 257, d.gs. 3 aprile 2006, n. 152, Bonifica dei siti*, in MICHELETTI, D., GIUNTA, F. (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 364.
- MOLINO, P., *I delitti in materia ambientale*, in PARODI, C. (diretto da), *Diritto penale d’impresa*, Milano, 2017, 790.
- MOLINO, P., *Novità legislative: l. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*, relazione n.

III/04/2015, Roma 29 maggio 2015, in

<https://www.cortedicassazione.it/cassazione->

[resources/resources/cms/documents.](https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents.)

- MONACO, L., *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, Napoli, 1984.
- MONCALVO, D., *L'esclusione del dolo nei reati tributari di omesso versamento Iva e ritenute certificate*, in www.aodv231.it.
- MONGILLO, V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018.
- MORMANDO, V., *L'evoluzione storico-domatica delle condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 652.
- MUSCATIELLO, V.B., *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore (incerto)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 21 ottobre 2016.
- MUSCATIELLO, V.B., *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell'homo faber nel codice penale*, Torino, 2004.
- MUSCO, E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974.
- MUSCO, E., *La premialità nel diritto penale*, in AMODIO, E., CONSO, G., MUSCO, E., PADOVANI, T., PULITANÒ, D., VASSALLI, G., *La legislazione premiale. Convegno in ricordo di Pietro Nuovolone*, Milano, 1987, 121.
- MUSOTTO, G., *Le condizioni obiettive di punibilità nella teoria generale del reato*, Palermo, 1936.
- NEPPI MODONA, G., *Concezione realistica del reato e condizioni obiettive di punibilità*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1971, 184.

- NITTI, R., Sub *art. 452-terdecies, omessa bonifica*, in LATTANZI, G., LUPO, E., *Codice penale*, Milano, 2016, 1069.
- ORIANA, F., *La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 13 luglio 2018.
- PADOVANI, T., *Diritto penale*, Milano, 2019.
- PADOVANI, T., *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1168.
- PADOVANI, T., *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 5345.
- PADOVANI, T., *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 10.
- PADOVANI, T., *Teoria della colpevolezza e scopi della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, 836.
- PAGLIARA, P., *Bonifica dei siti inquinati: dibattito ancora aperto*, in *Amb. & Svil.*, 1998, 9, 743.
- PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale*, Milano, 2003.
- PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale, parte generale*, Milano, 2003.
- PALAZZO, F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2016.
- PALAZZO, F., *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. pen. cont.- Riv.*, 2018, 1, 333.

- PALAZZO, F., *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in *Sistema penale*, 19 dicembre 2019.
- PALAZZO, F., *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, 1999, 549.
- PALAZZO, F., *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in GRASSI, S., CECCHETTI, M., ANDRONIO, A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999, 547.
- PALIERO, C.E., *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, in BARILLARO, M. (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, 2004, 141.
- PALUMBIERI, S.R., *Riparazione delle conseguenze del reato*, in CADOPPI, A., GARUTI, G., VENEZIANI, P., *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 236.
- PANAGIA, S.M., *Il reato di inquinamento dei siti industriali*, in *Riv. it. trim. dir. pen. econ.*, 1999, 1083.
- PANASITI, M., *Art. 17, Riparazione delle conseguenze del reato*, in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 356.
- PANELLA, S.M., *Una discutibile..“caratterizzazione” del reato di omessa bonifica (nota a Cass. Pen. N. 35774/2010)*, in *Amb. & Svil.*, 2011, 4, 345.

- PAONE, V., *Il reato di omessa bonifica secondo i recenti orientamenti della Cassazione (sentenza Montigiani)*, in *Amb. & Svil.*, 2008, 2, 119.
- PAONE, V., *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. n. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 7, 499.
- PAONE, V., *Natura dell'ordine di bonifica e di ripristino delle discariche abusive*, in *Amb. & Svil.*, 2011, 12, 1019.
- PAONE, V., *Obblighi di controllo dei proprietari di terreni concessi in uso e gestione abusiva di rifiuti (nota a Cass. Pen. n. 36836/2009)*, in *Amb. & Svil.*, 2010, 4, 315.
- PAONESSA, C., *Obbligo di impedire l'evento e fisiognomica del potere impeditivo*, in *Criminalia*, 2012.
- PAROLIN, G., *L'ordine di demolizione del giudice penale (art. 7, comma 9, l. 28 febbraio 1985, n. 47)*, in *Riv. giur. urb.*, 1992, 3, 116.
- PATRONO, P., *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Legisl. Pen.*, 11 gennaio 2016.
- PECORELLA, C., *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in ALESSANDRI, A. (a cura di), *La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002, 81.
- PERDONÒ, G.L., *Brevi spunti di riflessione sull'evoluzione giurisprudenziale e normativa dei rapporti strutturali tra fatti di*

- bancarotta pre-fallimentare e sentenza di fallimento*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1.
- PERES, F., *Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica*, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, 9.
 - PERINI, A., *Ai margini dell'esigibilità: nemo tenetur se detergere e false comunicazioni sociali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 562.
 - PERINI, C., *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Le società*, 2018, 2, 223.
 - PERLINGIERI, P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.
 - PETELLA, S., *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. cont.*, 25 maggio 2018.
 - PICCIONI, F., *Per gli avvocati "armi spuntate" nella strategia*, in *Guida dir.*, 2015, 15, 41.
 - PIERGALLINI, C., *Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 597 del 1999: lineamenti, problemi e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, 1394.
 - PIERGALLINI, C., *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 11, 1342.
 - PIERGALLINI, C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, 538.

- PIRGU, E., *Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 febbraio 2018.
- PISANI, M., *Diritto premiale e sistema penale: rapporti e intersezioni*, in *Ind. pen.*, 1981, 204.
- PISANI, N., *Obbligo di impedire l'evento*, in CASSESE, S. (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 3857.
- PISANI, N., PREZIOSI, S., *Commento sub art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, in FERRARA, R., FERRARI, G.F. (a cura di), *Commentario al Testo Unico dell'edilizia*, Padova, 2005.
- PIVA, D., *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale*, in *Cass. Pen.*, 2003, 5, 1531.
- PLANTAMURA, V., *Responsabilità individuale e degli enti nel D.lg. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 3, 478.
- POZZO, B., *La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2010, 1, 364.
- POZZO, B., *La nuova responsabilità civile per danno ambientale. Le problematiche italiane alla luce delle iniziative dell'Unione Europea*, Milano, 2002.
- PRATI, L., *Bonifica dei siti inquinati in base al Decreto Ronchi: l'art. 51-bis del d.lgs. 22/97 al vaglio della Cassazione*, in *Amb. & Svil.*, 2000, 1041.

- PRATI, L., *Il reato di omessa bonifica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale*, in *Amb. & Svil.*, 2017, 1, 22.
- PRATI, L., *Il reato di omessa bonifica: primi rilievi della Cassazione*, in *Amb. & Svil.*, 11, 2000, 1041.
- PRATI, L., *La responsabilità per l'inquinamento pregresso e la "posizione di garanzia" nella normativa sulla bonifica di siti contaminati*, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 1, 159.
- PRATI, L., *Responsabilità per danno all'ambiente e bonifica dei siti contaminati*, Milano, 2011.
- PRATI, L., *Scarichi ed inquinamento idrico dopo il testo unico ambientale*, Milano, 2006.
- PROTO, P., *Alcune considerazioni su "inesigibilità" e "presupposti della colpevolezza"*, in *Riv. pen.*, 1990, 378.
- PULITANÒ, D., (voce) *Igiene e sicurezza sul lavoro, tutela penale*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2000, I, 388.
- PULITANÒ, D., *Diritto penale*, Torino, 2013, p. 370.
- PULITANÒ, D., *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in [Dir. Pen. cont.](#), 13 febbraio 2017.
- PULITANÒ, D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 2, 416.
- PULITANÒ, D., *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 3, 1005.

- RAIMONDO, M., *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Dir. pen. cont.*, 7 novembre 2016.
- RAMACCI, L., *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2015.
- RAMACCI, L., *Le condizioni obiettive di punibilità*, Napoli, 1971.
- RAMACCI, L., *Ordinanza di rimozione e principio di inesigibilità della condotta (nota a Cass. Pen., n. 14747/2008)*, in *Amb. & Svil.*, 9, 2008, 813.
- RAMACCI, L., *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 marzo 2015, n. 68*, in www.lexambiente.it, 8 giugno 2015.
- RAMACCI, L., *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, Tribuna, 2011.
- RENNA, M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Quadr. Dir. Ambiente*, 1-2, 2012, 81.
- RESCIGNO, P., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Trec.*, Vol. XXIII, Roma, 1990, 1.
- RINALDI, C., *La "particolare tenuità del fatto" come causa di esclusione della punibilità nella disciplina introdotta dal d.lgs. 28/2015, di attuazione della legge delega 67/2014*, in *Iurisprudenzia.it*.
- ROMANO, M., *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004.
- ROMANO, M., *Repressione della condotta antisindacale. Profili penali*, Milano, 1974.

- ROMANO, R., *Commentario sistematico del codice penale, Artt. 1-84 c.p.*, I, Milano, 2004.
- ROSSI, C., *Osservazioni a Cassazione penale, 14 marzo 2014, n. 22249*, in *Cass. Pen.*, 1, 2015, 181.
- ROSSI, G., (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2017.
- ROSSI, G., *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2015, 2, 1.
- ROTOLO, G., *"Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018.
- ROTOLO, G., *"Riconoscibilità" del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018.
- ROXIN, C., *I compiti della futura scienza penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 12-13, 10.
- RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale ambientale*, in PALIERO, C.E., VIGANÒ, F., BASILE, F., GATTA, G.L. (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, I, 723.
- RUGA RIVA, C., *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità e la natura degli obblighi ripristinatori*, in PALIERO, C.E., VIGANÒ, F., BASILE, F., GATTA, G.L. (a cura di), *La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano, 2018, 730.
- RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016.

- RUGA RIVA, C., *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 19 gennaio 2015.
- RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015.
- RUGA RIVA, C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 agosto 2011.
- RUGA RIVA, C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002.
- RUGA RIVA, C., *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in *Dir. pen. cont.* 29 aprile 2011.
- RUGA RIVA, C., *L'obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Osservazioni sulla asserita posizione di garanzia del proprietario*, in VINCIGUERRA, S., DASSANO, F., *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 870.
- RUGA RIVA, C., *L'omessa bonifica nella giurisprudenza di Cassazione. Due questioni ancora aperte: rileva già l'inottemperanza alle fasi precedenti l'approvazione del progetto? Si tratta davvero di una condizione obbiettiva di punibilità?*, in *Lexambiente.it*, 15 giugno 2012.

- RUGA RIVA, C., *La premialità nell'ordinamento penale*, in DOSSETTI, M., PULITANÒ, D., RUGA RIVA, C., *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano, 2009, 530.
- RUGA RIVA, C., *Parte I. Il d.lgs. n. 231/2001 e le disposizioni accessorie: art. 25-undicies*, in CASTRONUOVO, D., DE SIMONE, G., GINEVRA, E., LIONZO, A., NEGRI, D., VARRASO, G. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Assago, 2019, 685.
- RUGA RIVA, C., *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in DOLCINI, E., PALIERO, C.E. (a cura di), *Scritti in onore di Marinucci, II*, Milano, Giuffrè, 2006, 1743.
- RUGA RIVA, C., *Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all'ente?*, in *Amb. & Svil.*, 2012, 5, 412.
- RUGA RIVA, C., *Tutela penale dell'ambiente. Parte generale*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019.
- RUSSO, M., *"Chi inquina paga?": la multiforme applicazione del principio nella giurisprudenza nazionale in termini di ripartizione degli obblighi di risanamento ambientale*, in *Riv. giur. ed.*, 2017, 4, 889.
- RUSSO, R., *Bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati: osservazioni sull'art. 17 d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22*, in *Riv. giur. agr. amb.*, 2001, 433.

- SABATINI, L., *Osservazioni su inesigibilità, fortuito e colpa nei reati ambientali*, in *Cass. pen.*,1, 2005, 160.
- SALANITRO, U., *La bonifica dei siti inquinati nel sistema della responsabilità ambientale*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2006, 1268.
- SALOMONE, R., *Principi generali del diritto penale ambientale*, in P. D'AGOSTINO, R., SALOMONE, (a cura di), *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011, 220.
- SALVEMINI, P., *La parola fine della Corte di Giustizia sui confini della responsabilità per danno ambientale del proprietario incolpevole del sito inquinato. Nota a Corte Giustizia UE, sentenza 4 marzo 2015, C-534/13*, in *Rivista ass. it. costituzionalisti*, 2015, 2, 6.
- SALVEMME, I., *Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont.*,24 maggio 2018.
- SANTAMARIA, D., voce *Colpevolezza*, in *Enc. Giur.*, Milano, 1960, 646.
- SANTOLOCI, M., *La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda (di fatto) estingue i reati ambientali*, in www.dirittoambiente.net.
- SANTOLOCI, M., *La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati*, in *Dir. giur. agr.*, 2001, 742.
- SANTORO PASSERELLI, F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1981.

- SAVINI, A., *Bonifica di sito contaminato e responsabilità del proprietario incolpevole – aspettando Godot*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2014, 118.
- SCARANO, L., *La non esigibilità in diritto penale*, Napoli, 1948
- SCARCELLA, A., CHILOSI, M., *Art. 25-undicies, Reati ambientali*, in in LEVIS, M., PERINI, A., *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014.
- SCARCELLA, A., *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica all'ente*, in *Rivista 231*, 2018, 2, 227.
- SCARCELLA, A., *Obbligo giuridico di impedire l'evento e responsabilità del proprietario ex art. 41 Cost.*, in *Urb. App.*, 11, 2009, 1390.
- SCAROINA, E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. Cont. – Riv. trim.*, 2020, 2, 199.
- SCHIATTONE, P., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 267.
- SCIALLA, C., *Spire e tentacoli della cripto-condanna avviluppano l'ente*, in *Cass. Pen.*, 2020, 2, 852.
- SCILLITANI, M., *La confisca: profili storici, sostanziali e processuali in materia di ambiente*, in MANNA, A. (a cura di), *Il diritto penale ambientale*, 2016, 133.

- SERENI, A., *Il ravvedimento operoso*, in MANNA, A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 121.
- SERENI, A., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in MANNA, A. (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, Roma, 2016, 151.
- SERLENGA, A., *Legge 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 6, 419.
- SEVERINO DI BENEDETTO, P., *I profili penali connessi alla bonifica dei siti contaminati*, in *Amb. & Svil.*, 2000, 5, 417.
- SGUBBI, F., *I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro: connotati del sistema*, in MONTUSCHI, L. (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi del lavoro*, Torino, 1994, 259.
- SGUBBI, F., *Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, Padova, 1975.
- SIRACUSA, L., *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 22 febbraio 2011.
- SIRACUSA, L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2015, 2, 197.
- SIRACUSA, L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007.

- SOANA, G.L., *Crisi di liquidità del contribuente e omesso versamento di ritenute certificate e di IVA (artt. 10-bis e ter d.lgs. n. 74/2000)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7 ottobre 2013.
- SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna 2018, 247.
- SPANGHER, G., *L'irrilevanza del fatto*, in www.giustiziaminorile.it, 2015, 1, 20.
- SPRICIGO, B., *Un approccio "responsivo" per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico*, in *Riv. it. med. Leg.*, 2012, 1, 126.
- STEA, G., *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in PISANI, N., CORNACCHIA, L. (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 51.
- STELLA, F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003
- TADDEI, G., *Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento*, in *Amb. & Svil.*, 2010, 439.
- TANDA, P., *I reati urbanistico- edilizi*, Padova, 2019.
- TANDA, P., *Il proprietario del fondo concorre nel reato edilizio commesso da altri?*, in *Cass. Pen.*, 2001, 12, 351.
- TELESCA, M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, Torino, 2016.

- TELESCA, M., *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 luglio 2015.
- TESAURO, G., *Diritto comunitario*, Padova, 2008.
- TONINI, P., *Manuale di procedura penale*, Roma, 2019.
- VALSECCHI, A., *La Cassazione conferma la (tendenziale) irrilevanza dell'impossibilità ad adempiere rispetto alla consumazione del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 20 aprile 2015.
- VANETTI, F., *Bonifica da parte del proprietario incolpevole: è un obbligo o una facoltà?*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 660.
- VASSALLI, G., voce *Colpevolezza*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, 15.
- VENEZIANI, P., *Le punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato*, in GROSSO, C.F., PADOVANI, T., PAGLIARO, A. (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte generale*, II, Milano, 2014, 295.
- VERGINE, A.L., *Il reato di omessa bonifica: due decisioni interrompono un prolungato silenzio*, in *Amb. & Svil.*, 2009, 11, 982.
- VERGINE, A.L., *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.l. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2014, 5, 469.
- VIGANÒ, *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Milano, 2000.

- VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma, 1999.
- VIPIANA PERPETUA, P.M., *Bonifica dei siti inquinati – La soluzione “all’italiana” della posizione del proprietario di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: il suggello della Corte di Giustizia*, in *Giur. It.*, 2015, 6, 1484.
- VIPIANA PERPETUA, P.M., *La figura del proprietario incolpevole di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: la parola definitiva dell’Adunanza Plenaria sull’interpretazione della normativa italiana*, in *Giuris. it.*, 2014, 4, 948.
- VIVIANI, C., *Il principio “chi inquina paga” e gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 1213.
- VIZZARDI, M., *Art. 17, riparazione delle conseguenze del reato*, in BERNASCONI, A., FIORIO, C., PRESUTTI, A., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, 218.
- WIESNET, E., *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena*, Milano, 1987.
- ZANOTTI, M., “Nemo tenetur se detergere”: *profili sostanziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 175.
- ZANOTTI, R., *Riflessioni in margine alla concezione processuale delle condizioni di punibilità*, in *Arch. Pen.*, 1984, 152.

- ZILLER, J., *Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione Europea*, Bologna, 2013.
- ZORTEA, M., MANCA, V., *I reati di omessa bonifica. Antico e Nuovo Testamento nella l. 68/2015*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 4, 253.
- ZUCCALÀ, G., *Le false comunicazioni sociali. Problemi antichi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1989, 753.